

Roma, 17/11/1977

PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA RIFORMA DELLA PENSIONISTICA  
DI GUERRA.

La legge sulle pensioni di guerra sta per essere approvata definitivamente dal Senato della Repubblica.

Nelle tabelle allegate sono indicati gli aumenti previsti dalla legge. Volendo sintetizzare al massimo si può dire che in essa sono previsti:

- un aumento del 25-30% per i grandi invalidi, fatte eccezioni per alcuni casi particolari che verranno a beneficiare di aumenti superiori a detta percentuale;
- un aumento netto del 20% per gli invalidi dalla seconda all'ottava categoria;
- un aumento di circa il 10% delle pensioni indirette che spettano ai congiunti degli invalidi deceduti per infermità diverse da quelle pensionate e ai familiari dei caduti in guerra.

Si tratta di aumenti "inadeguati e irrisori". Lo hanno ammesso esplicitamente gli stessi Gruppi parlamentari della Camera in un apposito ordine del giorno approvato all'unanimità.

Siamo di fronte a modestissime percentuali d'aumento, se si pensa che il provvedimento legislativo viene oggi, nel l'anno di grazia 1977, a ben 6 anni di distanza dall'aumento precedente, e che d'allora ad oggi l'inflazione ha galoppato a ritmo e a percentuali superiori, riducendo enormemente il potere d'acquisto delle pensioni di guerra; le uniche pensioni escluse da un vero e proprio congegno di scala mobile giacché tale non può essere considerata l'indennità integrativa speciale che opera soltanto a favore di una piccola parte di pensionati e che ha un valore- punto ancora troppo basso, anche se recentemente migliorato. Sono modestissime percentuali di aumento se le poniamo a confronto con quelle ottenute in questi anni da altre categorie di pensionati. I mutilati e invalidi del lavoro, che godono di una rivalutazione automatica triennale, dal luglio 1977 avranno aumenti intorno all'80%. Le pensioni INPS e quelle degli invalidi civili aumenteranno dal 1° gennaio 1978 del 28,7% e del 19,5% per la rivalutazione automatica di un solo anno. L'iniquità e l'insufficienza del provvedimento sono stati subito avvertiti dai mutilati e invalidi di guerra che nell'Assemblea Nazionale dei Presidenti di Sezione e Sotto - sezioni del luglio scorso con un apposito ordine del giorno hanno vibratamente protestato per gli insignificanti aumenti, riaffermando la loro volontà di continuare la lotta per una soluzione globale e definitiva del problema della pensionistica di guerra.

Ciò nonostante il provvedimento legislativo rappresenta pur sempre un passo avanti. Un parziale successo della lotta e dell'azione svolte in quest'ultimo periodo dai mutilati e invalidi di guerra e dai familiari dei caduti.

Partiti da una totale indisponibilità, da un secco e crudo "no" del Ministro del Tesoro espresso nella sua lettera del marzo scorso in risposta al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera, siamo arrivati attraverso fasi e tappe successive ad un disegno di legge "tampono", che proprio per questa sua caratteristica non soddisfa, né poteva soddisfare; ma che pur sempre aumenta la spesa pubblica di circa 183 miliardi di lire.

Un provvedimento di legge "tampono" ma, al contempo, un provvedimento "ponte" giacché l'articolo 13 della legge stabilisce: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o più decreti e sentito il parere di una Commissione speciale, composta da 10 deputati e 10 senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, disposizioni aventi valore di legge intese a:

- raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;
- procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;
- introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità;
- dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante regionali sistemi di conglomeramento dei vari assegni attualmente esistenti".

Una delega legislativa al Governo con controllo del Parlamento abbastanza specifica e con indicazioni precise che sarebbe grave errore sottovalutare.

E soprattutto in tempi così ravvicinati: entro il 31 dicembre 1978.

Per la prima volta nella storia della pensionistica di guerra sono state poste le premesse e le basi concrete per una organica e definitiva riforma.

Un nuovo e immediato terreno di azione e di lotta per i mutilati e invalidi di guerra.

Nella delega '78, così come è stata formulata, ci sono tutte le condizioni per una riforma generale della pensionistica di guerra.

E', infatti, chiaramente affermata la necessità:

- di introdurre la "scala mobile" per tutti, un meccanismo di perequazione automatica per essere precisi;
- di un definitivo assetto economico e giuridico;
- di perfezionare i criteri di classificazione delle invalidità;
- di snellire le procedure di liquidazione e di pagamento.

Su questi punti positivi si deve necessariamente far le va per portare avanti la battaglia dei mutilati e invalidi di guerra, per impostare e sviluppare l'azione e la pressione de mocratica delle vittime della guerra per l'attuazione corretta della delega.

Al tempo stesso sarebbe sciocco nascondere la generici tà di alcune formulazioni o di alcune espressioni equivoche. Pensiamo in particolare, a quell'inciso che dice "in armonia con gli altri settori della pensionistica" e a quella inter pretazione polivalente a cui si presta la dizione "definitivo assetto giuridico".

Su questi punti potrebbe far leva il Governo domani, che, - preso dalle difficoltà finanziarie del bilancio statale, assai possibili per l'anno 1978 - potrebbe essere tentato a dare una interpretazione restrittiva alla delega.

Questo rischio è possibile e reale, così come non con viene sottovalutare l'altro rischio, più grave, di non rispet tare il termine ravvicinato del 31 dicembre 1978. Non sareb**e** la prima volta, del resto, che non viene rispettata la scadenza precisa di una legge delegata. Per ora questo secon do rischio sembra non esserci. Da informazioni raccolte sem bra che il Sottosegretario al Tesoro Sen. Abis, che si è impegna to personalmente alla Camera dei Deputati, stia mettendo a punto una apposita Commissione di studio. Ma il rischio c'è sempre.

Da qui la necessità di essere attenti e vigili, la neces sità di incalzare il Governo e la Commissione interparlamentare, la necessità, soprattutto di iniziare subito l'azione e la lotta da sviluppare subito per l'attuazione della delega. Il contenuto della delega '78, alla fine, dipenderà da tanti fat tori per ora non del tutto prevedibili. Ma una cosa è certa. Il contenuto sarà più o meno favorevole agli invalidi e alle vedove di guerra a seconda della posizione e della spinta che riusciranno ad esercitare. Queste esigenze sono avverti te anche ai vertici delle Associazioni (ANMIG, Famiglie dei caduti, Vittime civili di guerra). Una commissione di studio dell'Associazione Mutilati è al lavoro per definire orienta menti e priorità, e, a metà gennaio terminerà i suoi lavori per presentare le conclusioni per l'approvazione definitiva al Comitato centrale dell'Associazione e all'Assemblea dei presidenti di Sezioni.

L'orientamento prevalente è per la formulazione di una piattaforma rivendicativa in cui siano affermati i principi di fondo della pensionistica di guerra e gli obiettivi concre ti da raggiungere nella battaglia per l'attuazione delle delega ga.

Da una attenta rilettura del testo della delega legislativa si capisce che il nodo principale da sciogliere è quello della definizione della natura giuridica della pensione di guerra.

La posizione delle associazioni interessate è chiara e perentoria: la pensione di guerra costituisce il risarcimento del danno psico - fisico subito in guerra a difesa della Patria, a difesa della collettività nazionale.

Nella legislazione del passato e in quelle vigenti la specificità, la particolarità della pensione di guerra, il concetto, cioè, del risarcimento del danno, è presente in tante norme legislative che, per esempio, nella legge 313 del 1968 stabilisce all'articolo 27 "l'irrilevanza dei redditi pensionistici di guerra" e all'articolo 33 contiene "l'intangibilità del trattamento di guerra e sua cummulabilità".

Ma in tante altre norme minori, nella legislazione vigente, questo principio portante non è sempre presente sino in fondo. E' spesso contraddetto, come, per esempio, quando si stabilisce l'incumulabilità della pensione di guerra con la pensione sociale o quando si lega il godimento di alcuni assegni al reddito del pensionato di guerra.

Non illudiamoci, la concezione della pensione di guerra intesa come risarcimento del danno non è del tutto acquisita dal Governo. A questo principio non erano ispirate le proposte del Governo nella formulazione dell'ultima legge, quando, per esempio, non voleva concedere alcun aumento ai pensionati dall'2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria, o quando ha voluto mantenere la discriminante nella concessione dell'indennità integrativa speciale.

Del resto, basterebbe rileggere l'intervento del Sottosegretario al Tesoro, Mazzarino, nel gennaio 1977 per capire che nel Governo molti sono ancora i Ministri e i Sottosegretari che pensano di risolvere il problema delle pensioni di guerra trasformandole in concessioni ministeriali, in elargizioni graziose.

Questa sarebbe la via più facile per il Tesoro, la meno costosa, ma non si può dire allo stesso tempo che sia la via più giusta, la più equa.

\* Il carattere specifico del risarcimento del danno subito va sostenuto e difeso sino in fondo. In questo campo in dietro non si può tornare; si deve soltanto andare avanti sino all'affermazione totale di questo principio. In concreto, l'applicazione piena del principio del risarcimento del danno vuol dire tante cose. Dovrebbero cadere, per esempio, tutti gli assegni condizionati al reddito del pensionato di guerra e tutte le norme legislative ispirate a criteri assistenziali.

Ma prima di tutto vuol dire l'introduzione di un sistema di perequazione automatica delle pensioni inteso come garanzia, come difesa del valore della pensione contro l'inflazione. L'indicizzazione è un concetto acquisito per tutte le pensioni. Lo sarà per l'equo canone. Non si vede perché non debba esserci per le pensioni di guerra, le uniche a conservare questo privilegio negativo.

La delega parla esplicitamente di "revisione del vigente sistema di rivalutazione" e colloca giustamente questa questione al primo posto giacché la esclusione da una giusta perequazione è la ragione principale dell'amarezza e del malcontento delle vittime della guerra.

Da punto di vista tecnico, sembra logico fare riferimento al congegno di perequazione automatico attualmente in vigore per le pensioni INPS. E' il congegno che è stato non soltanto difeso dai Sindacati ma anche indicato come congegno universalmente valido, cioè, da introdurre in tutte le pensioni eliminando così le scale mobili anomale.

Sul piano prettamente economico, il problema centrale che si pone è quello della determinazione della pensione di prima categoria che è la categoria con il 100% di perdita di capacità lavorativa e a cui bisogna rifarsi per determinare non soltanto le pensioni dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria, ma anche quelle superiori dei grandi invalidi.

\* La prima categoria dovrebbe essere rapportata al "salario minimo contrattuale degli operai dell'industria" l'unico indice statistico di dinamica soluzione a disposizione oggi, e a cui si fa riferimento per le pensioni INPS.

Nel luglio 1977 il salario minimo contrattuale è stato calcolato in 350.000 lire circa. Una cifra elevata rispetto all'attuale ammontare della pensione di prima categoria.

Se tale cifra risultasse troppo onerosa e incompatibile con la situazione economica e finanziaria del Paese si potrà ricorrere alla gradualità, abbassando la percentuale di aggancio. Ma non si dovrebbe abbandonare il principio dell'aggancio che già vale per le pensioni INPS al minimo (attualmente al 27,75%) e che per le pensioni di guerra si dovrebbe introdurre in una percentuale pari all'80% o al 70%. Ma per questo si tratta di vedere in concreto e al momento giusto.

Determinare l'ammontare della 1<sup>a</sup> categoria semplice è presto stabilito anche l'ammontare delle pensioni dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria che stanno alla 1<sup>a</sup> in una percentuale scalare dal 90 al 30% fissata da una valutazione medica accettata da tutti. Naturalmente questo comporta l'abolizione di tutti gli assegni accessori e squilibri, quali l'assegno complementare per la 1<sup>a</sup> categoria, l'assegno di previdenza, di incollocamento e di cura per le altre categorie.

Determinata la base di prima categoria, si potrebbe calcolare la pensione dei grandi invalidi con un meccanismo indicizzato in ascesa rispetto alla prima semplice, oppure una percentuale scolare rispetto al testo della lettera A, come del resto era previsto nell'ultimo progetto associativo.

Anche qui dovrebbero sparire la pletera degli assegni vari (assegno complementare, assegno speciale ecc.) concentrando possibilmente il tutto in una unica voce o al massimo due.

Stabiliti i criteri e l'ammontare delle pensioni dirette, vengono fuori i problemi delle pensioni indirette, in senso lato: quelli di reversibilità dei grandi invalidi \* e dei pensionati dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria e quelli dei familiari dei Caduti. Anche qui bisognerebbe arrivare a dei criteri fissi, cioè a delle percentuali precise. Ma in questo campo conviene, innanzitutto, conoscere l'orientamento delle Associazioni interessate.

Nel campo normativo, precisata la natura giuridica delle pensioni di guerra con le inevitabili conseguenze di sganciamento di ogni assegno provvidenza al reddito del pensionato (reversibilità delle vedove di grandi invalidi, l'indennità speciale annua ecc.) rimarrebbe sul tappeto:

- il problema degli invalidi incollocabili da agganciare alla prima categoria sempre che venga rivalutata convenientemente;
- il problema del cumulo di più infermità che deve essere calcolato con un meccanismo nuovo, diverso da quello attuale e che i medici stanno perfezionando;
- l'estensione ai partigiani della stessa normativa prevista per i prigionieri di guerra per quanto riguarda la constatazione delle infermità;
- le visite di aggravamento;
- ed altri problemi normativi minori.

Per quanto riguarda "il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità", questione posta esplicitamente nella delega, si pensa di riproporre quanto è già contenuto nel vecchio progetto associativo. E' stato il frutto di uno studio serio e ponderato di un gruppo di medici specialisti che in questi giorni lo stanno rivedendo al fine di aggiornarlo con gli ultimi sviluppi della scienza medica. Qui i criteri ispiratori sono quelli di abbandonare il concetto della perdita della capacità lavorativa in senso stretto, com'è attualmente, per affermare il concetto del danno "psicofisico" nella sua interezza cioè non limitatotalmente solo le malattie pensionate, alle malattie "dipendenti da causa di servizio", ma anche a quelle interdipendenti, cioè insorte nel tempo stesso compresa la stessa senescenza e lo stesso stress della vita moderna.

Per quanto riguarda "la semplificazione e lo snel limento della procedura di liquidazione e di pagamento" que stione anch'essa esplicitamente inclusa nella legge delega anche qui bisogna avanzare proposte precise.

Questi in sintesi le questioni e i problemi connessi all'attuazione della delega legislativa.

Su tutti questi problemi é necessaria la più ampia c consultazione delle categorie interessate.

Nel dibattito, nel confronto con le varie opinioni occorre combattere ogni forma di demagogia e di qualunqui smo. Da parte nostra, così come abbiamo sempre fatto, dobbia mo continuare la nostra azione con serietà, contribuendo a fare della "riforma" delle pensioni di guerra una cosa seria che ponga finalmente fine a una ingiustizia da tutti ricono sciuta.

00000000000000

0000000

000

### NUOVI IMPORTI MENSILI DELLE PENSIONI DIRETTE

SOGGETTI DI DIRITTO	N. partite al 30.6.1977	Trattamento attuale (1)	Nuovi importi mensili (1)	Differenza in più
<b>Grandi invalidi:</b>				
lettera A . . . . .	144	831.000	1.083.500	252.500
lettera A bis 1 . . . . . (ciechi)	2.054	502.000	804.500	302.500
lettera A bis 2 . . . . . (mentali ricoverati)	425	216.600	319.000	102.500
lettera A bis 2 . . . . . (mentali dimessi art. 69)	402	466.500	719.000	252.500
lettera A bis 3 . . . . . (paraplegici)	194	466.500	719.000	252.500
lettera B . . . . .	2.315	310.615	403.115	92.500
lettera C . . . . .	63	262.408	344.908	82.500
lettera D . . . . .	170	247.000	319.500	72.500
lettera E . . . . .	760	226.115	288.715	62.600
lettera F . . . . .	8.252	205.835	249.505	43.670
lettera G . . . . .	13.017	188.600	228.820	40.220
1ª categoria . . . . .	6.225	122.000	148.900	26.900
2ª categoria . . . . .	21.560	45.000	54.000	9.000
3ª categoria . . . . .	15.530	40.000	48.000	8.000
4ª categoria . . . . .	22.572	35.000	42.000	7.000
5ª categoria . . . . .	37.826	30.000	36.000	6.000
6ª categoria . . . . .	53.225	25.000	30.000	5.000
7ª categoria . . . . .	74.107	20.000	24.000	4.000
8ª categoria . . . . .	135.865	15.000	18.000	3.000

(1) Sono esclusi dal trattamento attuale e dai nuovi importi mensili gli assegni di incollocamento, di cura e per i familiari a carico che non sono stati aumentati. Sono altresì esclusi l'assegno di provvidenza che è stato aumentato di L. 4.250 e la indennità integrativa speciale che è stata raddoppiata dall'1.7.77 e aumenterà dall'1.1.78 sino ad essere triplicata dall'1.1.79.

**N/B/ : Gli ammontari mensili si riferiscono ai mutilati  
e invalidi di guerra del gruppo "sottufficiali  
e truppa".**

NUOVI IMPORTI MENSILI DELLE PENSIONI INDIRETTE (congiunti dei caduti in guerra)

GRADI MILITARI DEI CADUTI	TABELLA G vedove e orfane			TABELLA I vedove e orfani inabili		
	Tratta mento attua- le	Importi dall' 1 luglio 1977	Importi dall' 1 luglio 1978	tratta mento attua- le	Importi dall' 1 luglio 1977	Importi dall' 1 luglio 1978
Sottufficiali e truppa	28.450	29.875	31.300	32.820	34.460	36.100
Ufficiali inferiori	29.860	31.355	32.850	34.370	36.090	37.810
Ufficiali superiori	30.950	32.500	34.050	35.500	37.275	39.050
Ufficiali generali	31.420	32.990	34.560	36.040	37.840	39.640
	TABELLA M genitori e collaterali			TABELLA D genitori e collaterali inabili		
	Tratta mento attua- le	Importi dall' 1 luglio 1977	Importi dall' 1 luglio 1978	Tratta mento attua- le	Importi dall' 1 luglio 1977	Importi dall' 1 luglio 1978
Sottufficiali e truppa	17.500	18.375	19.250	21.820	22.910	24.000
Ufficiali inferiori	18.510	19.435	20.360	22.900	24.045	25.190
Ufficiali superiori	19.290	20.255	21.220	23.650	24.835	26.020
Ufficiali generali	20.740	21.775	22.810	25.070	26.325	27.580
	TABELLA S Genitori quando coe siste vedovo del caduto			TABELLA T Genitore quando coesiste vedovo del caduto inabile		
	Tratta mento attua- le	Importi dall' 1 luglio 1977	Importi dall' 1 luglio 1978	Tratta mento attua- le	Importi dall' 1 luglio 1977	Importi dall' 1 luglio 1978
Sottufficiali e truppa	11.080	11.635	12.190	12.290	12.905	13.520
Ufficiali inferiori	11.420	11.990	12.560	12.650	13.285	13.920
Ufficiali superiori	11.680	12.265	12.850	12.900	13.545	14.190
Ufficiali generali	12.160	12.770	13.380	13.370	14.040	14.710

NOTA - BENE  
=====

Agli aumenti tabellari vanno aggiunti per coloro che ne fruiscono gli aumenti dell'assegno di previdenza e dell'indennità speciale integrativa.

L'assegno di previdenza sale dal 1 luglio 1977 da £ 9.500 a £ 19.250 mensili.

L'indennità speciale integrativa (o "scala mobile") salirà a cifre che precisiamo per ogni tabella:

CON DECORRENZA 1° LUGLIO 1977

per la Tabella G	a £ 42.840
per la Tabella I	a £ 42.840
per la Tabella M	a £ 27.510
per la Tabella O	a £ 27.510
per la Tabella S	a £ 16.380
per la Tabella T	a £ 16.380

CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1978

per la Tabella G	a £ 53.550
per la Tabella I	a £ 53.550
per la Tabella M	a £ 34.370
per la Tabella O	a £ 34.370
per la Tabella S	a £ 20.440
per la Tabella T	a £ 20.440

Sempre dal 1° gennaio 1978 si avrà un ulteriore aumento dell'indennità speciale integrativa allorché verrà determinato dall'Istat l'indice di aumento del costo della vita dell'anno 1977 su cui dovrà ricalcolarsi l'indennità effettiva dovuta per il 1978.

=====

=====

===



PRE. Onorevole

Sig. Carla CAPPONI

Via dei Serpenti 72-A



00184 R O M A

Ca  
Carissima Compagga Carla,

Ti trasmettiamo la paggella del noto filibustiere e delinquente oreste toscano che da tempo tolleriamo come solo ma è il colmo tollerarlo come presidente della sezione Romana, una più grande vergogna nella nostra associazione non si era mai verificata in 60 anni dalla nostra fondazione; vergogna non solo per i soci ma soprattutto per i capi. L'abbiamo tollerato perché un galantuomo come La Marca lo teneva sotto i piedi, è riuscito a rubare soltanto una macchina calcolatrice, ma adesso che si è fatto scaricare da La Marca, dall'Economista, dal Segretario e da tutte le persone oneste per rimanere solo in compagnia di 7 ladroni e ignoranti bisogna finirlo.

Cara Carla ti devi muovere e che si svegli anche Vatteroni, La Marca vi ha aperto la strada, come avete visto toscano gode la protezione dall'ex barbiere e analfabeta dal naso giboso Comm. Agostini; come saprete La Marca ha denunciato il toscano per recenti reati penali di associazione a delinquere, truffe ecc. ecc. e per gravi atti di indisciplina commessi verso il Presidente, però nessuno ha preso provvedimenti; i sigg. dei piani superiori preferiscono i pranzetti che offre il caro toscano con il danaro della Sezione, ha fregato gli Economisti: Carosio e Sannibale per diventare padrone assoluto della cassa, ha tolto anche gli impiegati che erano esperti di contabilità.

Carla contiamo su te e il compagno Vatteroni che ti preghiamo di informare, dovete muovervi con urgenza perché il toscano comincia già a spedire le cartoline per l'assemblea che si terrà all'Adriano.

Siamo troppi per firmare, ti diciamo che siamo tuoi amici.

IN

ROMA

Rivolgiamo vive premure affinché voglia farci tenere,  
con cortese urgenza copia del certificato penale generale  
del minorato di guerra TOSCANO ORESTE  
di GIUSEPPE e di GIUDITTA BENINCASA  
nato a MESSINA il 13/7/1915

Tale documento, in carta libera, necessita per uso di  
questa Sezione.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

CASELLARIO GIUDIZIALE

TRIBUNALI DI

Si attesta che in questo Casellario al nome dell'indi-  
viduo suindicato, risulta:

- 13/II/1949 = Trib. Roma, L. 4.000 multa, per ingiuria, pena cessata  
e non menzione;
- 10/5/1950 = Prot. Roma, L. 50.000 multa, per emissione assegno a  
vuoto, pena condonata;
- 10/1/1951 = Prot. Roma, L. 30.000 multa, per emissione assegno a  
vuoto, pena condonata;
- 10/2/1955 = Trib. Roma, anni uno reclusione e L. 30.000 multa, per  
truffa, concessa amnistia;
- 11/12/1957 = Prot. Roma, L. 10.000 multa, per sottrazione beni pigri  
rati, concessa amnistia;
- 10/4/1959 = C. App. Roma, proscioglimento per amnistia, per truffa;
- 11/10/1950 = Trib. Forlì, anno uno reclusione, per falso in assegno,  
pena condonata;
- 11/12/1959 = C. App. Roma, non doverci procedere per amnistia, minori  
delitti;
- 10/3/1953 = C. App. Roma, anno uno, mesi 6 reclusione e L. 15.000  
multa, per truffa, pena interamente condonata;
- 10/5/1954 = Trib. Roma, L. 60.000 multa, per usurpazione di titolo,  
pubblicazione sentenza per una sola volta e per un  
estratto sul quotidiano "Il Messaggero", pena condo-  
nata; e assoluzione per insuff. di prove per truffa.

N. B. - Il Toscano risulta anche degradato a Soldato semplice  
e per i suoi gravi reati penali è stato espulso a vita  
dal Gruppo medaglie d'Oro.

Messina li, 30/10/1968



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*



Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra  
SEZIONE DI ROMA

N. 21  
Segr/r.

Roma, li 11.4.78 19  
CASA MADRE MUTILATI - Lungotevere Castello, 2  
Telefoni: 655267 - 655268

Alla Pretura di Roma  
P.le Clodio

R o m a

Ci preghiamo richiedere il certificato dei carichi  
pendenti dell'invalido di guerra,  
TOSCANO Oreste di Giuseppe nato a Messina il 13.7.1915  
abitante in Roma Via Crescenzo 2

Quanto sopra per uso ufficio, permettendoci di segnalare  
che la pratica riveste carattere di urgenza.

IL PRESIDENTE  
REGISTRO Ann. Ing. Giuseppe P. La Marca  
Med. d'Oro al V.M.

Dagli accertamenti compiuti ai sensi dell'ar-  
ticolo 10 della legge n. 1180 del 1970 risultano:

(1) (Art. 21-640 c.p.) 8822/73 Ser. 5 + 1162/73 Ser. 1 - 13/4/76 Al Trib. sede (G. ALIANTO)  
86495/75 n. 8 (S.M.) - n. Messina il 13.7.75 Clodio

Roma, li

IL CANCELLIERE

(2) Trib - 8726/76 (6240/75 A.P.M. /) *capolista*  
1002/75 A.G.I. /) ASTENGO *Mania*  
*Angela*

processo pendente presso la 1<sup>a</sup> sez

TRIBUNALE DI ROMA  
Cancelleria Centrale Penale



28822/73 Sez. 6<sup>a</sup> = 4168/73 Sez. 1 Art. 81 e 640 - C.P.  
85795/75 Sez. B (SDN)

(1) Art. 81 = Più violazioni di una o due diverse  
disposizioni di Legge con una o più  
azioni. (reato continuato)

Art. 640 = Truffa

Tribunale Mezzina 26/7/75 Assegno a vuoto

(2) Trib. 8726/76  
6240/75 A.F.M. Associazione a delinquere  
1002/75 A.G.I.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA  
SEZIONE DI ROMA**

---

**Mercoledì 13 Dicembre - ore 10**

**GRANDE MANIFESTAZIONE DI**

---

**PROTESTA**

---

**dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, dinanzi al Ministero del Tesoro, in Via XX Settembre per:**

- 1) rispetto nel contenuto e nelle scadenze, come fissato impegnativamente dalla legge delega 875 art. 13**
- 2) sollecito promesso impegno riassetto definitivo pensionistico e normativo**
- 3) aggancio in percentuale alla media delle minime contrattuali salariali dell'industria**
- 4) applicazione del congegno di sicurezza antinflazionistica (come già per tutte le altre pensioni)**

**MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA !**

**Venite con i Vostri Familiari! Sarà l'ultima battaglia!**

**NESSUNO DEVE MANCARE !**

*La presente deve essere timbrata sul posto.*

*Per gli assenti ingiustificati è proposta la sospensione dai benefici e dai vantaggi associativi.*

**TUTTI dinanzi al Ministero del  
TESORO e del BILANCIO**

**VIA XX SETTEMBRE**

**MERCOLEDI' 13 DICEMBRE**

---

**ALLE ORE 10**

---

**Al Socio**

SIG.  
CAPPONI CARLA, BENTIVEGNA  
VIA DEI SERPENTI 72 - A  
CO184 ROMA

Spedizione in abbonamento  
postale a tariffa intera



~~Le strutture sono tutte fin respinte in  
le votazioni sulle.~~

Ma prima di ora si era ottenuto  
Tanto - un con i governi ~~bi-centro~~  
un con quelli bi-centro riciclati -  
invece un del 1.

Non tutte le richieste sono state  
soddisfatte.

Le cifre del valore dell'industria  
della guerra delle inferno

non è ancora garantito -

è una battaglia da poter avere  
invece -

i comunisti hanno già impostato  
il piano e tenere conto nelle  
formazioni della legge finanziaria del 1980

È un tema presto. Si prende importanza  
e non vogliono vedere verificato  
in buon tempo il valore delle nostre  
comprensioni -

disubbidienza invece -

il PCI - i miei potremmo

18. vietando e l. n. n. n. il 30. maggio  
per imporre con voi e nessuno anche questo

invece -

è in modo

è in modo

Raccomandata

2° divisione

27/11/1973

Al Com.te Renato Mordenti  
Presidente del Comitato  
Centrale dell'ANMIG  
Piazza Adriana, 3  
R O M A

c.p.c.  
Al Gen.le Angelo Sante Bastiani  
Presidente Gruppo Medaglie d'Oro  
al V.M. d'Italia  
Via Amba Aradam, 16  
R O M A

c.p.c.  
All'Avv. Oreste Cavallari  
Presidente del Collegio  
dei Probiuari del Comitato  
Centrale dell'ANMIG  
Piazza Adriana, 3  
R O M A

Dal 18 settembre u.s. ho inoltrato alle massime Autorità della nostra Associazione una denuncia circostanziata e documentata contro il mutilato Oreste Toscano, segnalando le imputazioni penali molto gravi a suo carico nonché gli atti altrettanto gravi da lui commessi in violazione dello Statuto Sociale; a tutt'oggi non mi risulta che sia stato preso, a carico del Toscano alcun provvedimento.

Intanto, il predetto, dopo essersi autonomamente Presidente della Sezione di Roma continua imperturbato a rappresentare ufficialmente in ogni attività e in calce ad ogni documento la sezione di Roma, sostenuto da un esiguo numero di Consiglieri (7) in quanto i restanti Consiglieri (5) si sono dimessi esprimendo solidarietà e stima per il mio operato.

Come già vi è noto, in data 8 u.s. con carta intestata "il Presidente della Sezione ANMIG", a firma del Toscano, ho ricevuto l'accettazione all'unanimità, (7 Consiglieri) delle mie dimissioni da Consigliere e Presidente della sezione di Roma.

In una grande Associazione Nazionale quanto avviene nella Sezione di Roma che conta circa 30.000 iscritti, e dovrebbe essere governata e responsabilmente amministrata da 15 Consiglieri è semplicemente grottesco, ridicolo ed umiliante per tutti indistintamente.

✓

Infatti, malgrado l'accettazione delle mie dimissioni debbo far presente che sono tuttora formalmente il titolare della licenza della farmacia sezionale (con un bilancio di circa 200 milioni all'anno) nonché direttore del "Notiziario" della Sezione, con tutte le responsabilità inerenti e conseguenti a tali funzioni. Per contro, il Toscano il quale firma gli atti e i documenti non con la sua qualifica di vice presidente ma con la dizione "per il Presidente" assume personale tramite l'amministrazione della farmacia, disdice e stipula contratti, emana ordini di servizio, agisce in nome e per conto di un Presidente che non ha alcuna facoltà d'intervento e di decisione ritenendo di poter addossare a me le responsabilità dirette o indirette del suo operato.

A semplice titolo di esemplificazione debbo render noto che il Toscano ha assunto tramite l'Amministrazione della farmacia sezionale una certa Sig.na Castagna (figlia di un suo intimo amico) e questa nuova assunta che dovrebbe coadiuvare il direttore della farmacia nelle sue attività contabili, è stata nominata capo-ufficio all'Econorato, in contrasto con ogni criterio di corretta gestione del personale e in dispregio all'anzianità e alla competenza di altri impiegati più esperti. Inoltre, ha disdetto il contratto per la revisione della contabilità e per la regolare tenuta di tutti i registri obbligatori allo studio professionale Bellieni, a suo tempo incaricato di tali funzioni dal reggente Baldacci. HA disdetto il contratto di appalto per le pulizie degli uffici della Sezione, sempre agendo non in qualità di vice-presidente ma per conto del Presidente.

Inoltre, debbo segnalare che per essere titolare della licenza della farmacia e direttore del notiziario, ho dovuto esibire, a suo tempo il mio certificato penale e dei carichi pendenti; il Toscano non potendo, per i giudizi in corso per reati molto gravi, e per i suoi precedenti penali ottenere tali documenti, si avvale dell'attuale situazione per i suoi fini personali.

Non intendo tollerare oltre questo stato di cose e per tutelare i miei diritti sarò costretto, ove non sia trovata una adeguata soluzione, a rivolgermi, pur con mio rammarico alle competenti autorità. Vi ripeto che mi sono dimesso perché temevo di venire coinvolto in qualche grave irregolarità e, considerato quanto sta avvenendo ad opera del Vice Presidente la mia richiesta di essere formalmente e sostanzialmente sostituito.

to è pienamente legittima e fondata.

Pertanto, sono costretto a richiamare la Vostra attenzione alla rigorosa osservanza dello Statuto Sociale applicando, come mi ero permesso di suggerire, il combinato disposto degli articoli 4 e 33 lettera f.

Ho il dovere di ribadire quanto già affermato nelle mie precedenti comunicazioni: declino formalmente qualsiasi responsabilità diretta e indiretta, personale e patrimoniale, per gli atti e deliberazioni adottate dal cosiddetto consiglio direttivo della Sezione di Roma o dal Vice Presidente Coeste Toscano, in data successiva alle mie dimissioni. Mi riservo, inoltre, nel caso di mancata regolarizzazione, a norma di statuto, degli organi rappresentativi della Sezione di Roma mediante l'insediamento di un Presidente che formalmente e sostanzialmente assuma la rappresentanza della Sezione, con i diritti e gli obblighi inerenti e conseguenti, di segnalare l'anomala situazione esistente in seno alla Sezione di Roma ai competenti organi tutori della Presidenza del Consiglio.

Pregandovi di prendere atto di quanto sopra, voglio esprimere la speranza che provvederete a prendere gli opportuni provvedimenti senza indagi e restrizioni mentali di sorta.

Nel ringraziarvi vivamente porgo i miei più cordiali saluti.

*Laurice*

1<sup>a</sup> denuncia

ASSOCIAZIONI NAZIONALI  
MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA  
SEZIONE DI ROMA

IL PRESIDENTE

Roma, 18/9/1978  
CASA MADRI MUTILATI - Lungotevere Castello, 2  
Tele. int. 655.267 - 655.268

RISERVATA URGENTE

*Raccomandata*

- Alla Commissione Esecutiva del Comitato Centrale dell'A.N.M.I.G.
- All'Avv. Oreste CAVALLARI  
Presidente del Collegio dei Probiviri del Comitato Centrale dell'A.N.M.I.G.

ROLA

Malgrado la mia riluttanza ed il mio vivo rincrescimento, in un periodo di tempo in cui siamo duramente impegnati per vincere una battaglia conclusiva delle pensioni di guerra, sono costretto a prendere delle decisioni per una vergognosa ed insostenibile situazione creata dal V. Presidente Dottor Toscano.

A suo tempo, per le elezioni della Sezione di Roma, invitato da degne persone della nostra Associazione venni posto a capo della lista "Libertà Associativa" alla condizione che il Dottor Toscano, espulso dal Gruppo Medaglie d'Oro al v.m., non doveva presentarsi per i suoi precedenti penali e per incompatibilità con il mio incarico di Consigliere Segretario del Gruppo predetto; il Toscano doveva soltanto svolgere attività elettorale e per una sua vanteria presunta di esperienza associativa doveva scegliere gli elementi più validi per la lista dei candidati; contrariamente a tali accordi, costui, si autocandidava facendomi trovare subdolamente di fronte al fatto compiuto mentre io ero in clinica per un grave intervento chirurgico.

Le conseguenze sono state disastrose perchè hanno provocato la reazione prima dell'On.le Folchi che era stato pregato da me a presentarsi candidato, poi una più legittima reazione da parte delle Medaglie d'Oro al v.m. e quindi nel campo militare in quanto il Toscano, senza per i suoi trascorsi penali, ha perduto anche il grado di Ufficiale

Generosamente, per moralizzare un'ambigua situazione, mi sono occupato della riabilitazione del Toscano ed ho chiesto quindi il certificato penale e quello dei carichi pendenti che accludo in copia, per la gravità dei reati sono rimasto folgorato. (1)

Amareggiato e pieno di vergogna, mi sono ugualmente messo al lavoro, ho abbandonato tutte le mie attività, anche il tempo libero, per dedicarmi con tutte le mie forze, con passione ed assoluta dedizione all'assistenza dei nostri associati senza mai contare sull'aiuto di un valido Vice Presidente.

Il Toscano, privato dallo scettro del comando, inizia una campagna di diffamazione contro di me, attaccandomi soprattutto di inesperienza in campo associativo, esperienza della quale posso tenere cattedra rispetto al Toscano in quanto ho assistito e guidato per anni oltre 15.000 combattenti ed invalidi dell'ENEL (ai quali ho fatto anche ottenere benefici combattentistici con l'applicazione della legge 336); sono stato direttore di stabilimenti militari di lavoro con oltre 13.000 dipendenti civili; sono stato per lunghi anni Presidente della Lega Navale occupandomi dell'assistenza di migliaia di soci.

Il Toscano dal giorno in cui ci siamo insediati credeva di dover fare il Presidente di fatto dominando tutti con la sua mente faziosa e contorta, non essendo riuscito nel suo intento, occultamente ha speso e spende il suo tempo a tramare ed inventare fatti lesivi ed inesistenti contro me e contro i miei diretti collaboratori: Segretario Avv. Craziosi ed Economo Dottor Sannibale e spesso offendendo anche i Consiglieri con epiteti irripetibili, in proposito accludo lettera di dimissioni inviatami sin dall'aprile u.s. e da me respinta *senza averne ragione* (2)

L'opera deleteria e nefasta continua del Toscano determina disordine, malcontento, disagi morali anche per gli impiegati; perseguita tutti e scaglia accuse così infamanti che sono passibili di Codice Penale.

Ancora oggi il Toscano perseguita gli avversari della nostra lista pur proclamando pacificazione generale, io ricevo continuamente reclami compresi quelli della Signora Elmo, moglie del mio predecessore, e quello che è più grave che di tutte queste sue malefatte mi rende responsabile, ho anche la prova testimoniale che il Toscano va dicendo che l'autore di queste perseguitazioni sono io, lui è una povera vittima.

Debbo denunciare che il Toscano è spesso assente dal suo Ufficio sezionale, appare soltanto saltuariamente (con la sua guardia del corpo) per svolgere azione negativa; egli riunisce i Consiglieri che lo sostengono in un suo locale privato in Via Crescenzo 2 promettendo mari e monti, parlando sempre di me e dove induce i predetti Consiglieri a firmare provvedimenti che servono soltanto per fini personali.

Per i motivi suddetti, per la irriducibilità recidiva al buon senso del Toscano, intuendo che voleva sostituire il Segretario e l'Economo per mettere persone al suo esclusivo comando, onde evitare spiacevoli conseguenze, presentai le mie dimissioni al Consiglio Direttivo, dimissioni che allora mi vennero respinte all'unanimità con il telegramma di cui accludo copia. (3)

Il 22 marzo u.s. il Toscano, inviò una lettera all'INAM con carta intestata dell'Associazione del Presidente, apponendo sotto i miei titoli e il mio nome una firma illeggibile, sotto ancora, sempre in calce apponeva la sua firma e i suoi titoli per avvalorare che fossi

Maggiore onorario di sedi ufficio  
nelle Tori multi accettate  
per i punti dei paragoni combattenti  
il Cor. *mentito*

Toscano Roberto  
Agostini  
Villani  
Dimitri  
Sogno foglio N. 3

Anno 7  
Villani Agostini - combattenti  
Villani Agostini - combattenti  
Villani Agostini - combattenti

*Ala verde si raccolgono fondi in nome  
della non tutele con le parole di legge  
fronti invalidi*

stato io a scrivere; si trattava di un argomento riguardante una inadempienza contributiva di circa 4 milioni, fatto che appresi da una telefonata del dirigente dell'INAM con l'intimazione di pagare. Indignato ho reagito scrivendo per raccomandata che non si trattava di me e, siccome si faceva il mio nome, ho preteso la copia fotostatica della lettera incriminata che accludo in copia. (4)

Dopo tale doloroso episodio ed inconfutabile prova richiamo aspramente il Toscano e rendo noto al Presidente Nazionale i fatti spiacevoli accaduti. Malgrado questi trascorsi, aderisco per compassione alle vive umilianti preghiere del Toscano per essere raccomandato ad un Consigliere di amministrazione dell'INAM allo scopo di ridurre al minimo oneri e sanzioni che avrebbe dovuto pagare. Il Toscano, incredibile, parla di me, come risulta dalla lettera che accludo in copia, (5) con la stessa Personalità alla quale l'avevo raccomandato.

Il giorno fissato per l'Assemblea dei Soci, prima di uscire dalla mia abitazione, ho ricevuto una telefonata di un funzionario di P.S. il quale mi comunicava che innanzi al Cinema "Cola di Rienzo" veniva distribuito il Notiziario della Sezione di Roma mancante della firma del Direttore responsabile.

Al funzionario risposi che doveva trattarsi di errore della Tipografia, ma in effetti io non avevo firmato le bozze del giornale. Inoltre il Consigliere Economo Dott. Sannibale faceva energiche rimostranze a me, successivamente in sede di Consiglio Direttivo direttamente al Dr. Toscano, perchè nel Notiziario era pubblicato un articolo a sua firma ed a sua insaputa, il Toscano ammetteva di averlo scritto lui stesso.

Al mio rientro dalle ferie sorprendevo il Toscano a rivista tutti i cassetti del mio studio chiuso a chiave, in compagnia di un invalido che non riveste nessuna carica (certo Ippolito); richiamato anche per questo, mi risponde che in mia assenza lui aveva, quale Vice Presidente, anche questo diritto, con una risposta così paradossalmente idiota subentra soltanto un senso di indignazione e sdegno.

Alla mia decisione di riunire il Consiglio Direttivo della Sezione il 14 Settembre, prima di definire l'O.d.G., chiedo al Toscano per correttezza, come ho sempre fatto, se condivideva gli argomenti da porre all'O.D.G. con l'obbiettivo principale: la pensionistica. Mi annulla l'argomento di attualità che impegna tutta la nostra Associazione e mi indica in un foglietto scritto di suo pugno, che accludo in copia, gli argomenti più strani tra l'altro indica la voce "Comitato Elettorale" interrogato in merito risponde che vuole i pieni poteri per discutere delle Elezioni del 1979 con tutti i partiti politici e liberarsi di un "Consiglio di merda" questo alla presenza del Grande Invalido Sardi Turiddu.

1  
Alla mia reazione negativa risponde che avrebbe fatto firmare dai Consiglieri al suo comando una mozione di sfiducia per me. Cosa che ha fatto ed ha presentato le dimissioni da V. Presidente per essere eletto Presidente dopo che mi avrà eliminato. (V copia 2)

Inoltre, con macchinazioni subdole, aiizza contro di me il V. Presidente del Gruppo dei Grandi Invalidi (ex carabinieri Petrange) dandomi la responsabilità di non avere inoltrato alla nostra Presidenza Nazionale un verbale in quanto non avevo condiviso il tono del contenuto di una lettera di trasmissione, che accludo in copia, scritta di pugno del Toscano, lettera che ho inviato ugualmente subito però con tono educato e facendola firmare al Toscano stesso. (8)

Con questo comportamento sleale, scorretto e contro ogni principio morale del Toscano, per dignità personale e della mia carica, per prestigio dell'Associazione ed in ossequio ai principi più elementari di etica sociale, sono costretto a chiedere che siano presi provvedimenti disciplinari a carico del Toscano come dal combinato disposto dagli art. 4 e 33 dello Statuto.

Tenendo conto dei suoi precedenti penali e soprattutto dei carichi pendenti, come risulta dalla copia fotostatica della Cancelleria Centrale Penale del Tribunale di Roma (che accludo in copia), reati che sono molto gravi per un semplice associato ma inammissibile per un dirigente di un Ente Morale.

Intanto, mi vedo costretto a rassegnare le dimissioni da Presidente della Sezione di Roma.

Nella certezza di una massima comprensione e con profonda tristezza porgo un caloroso fraterno saluto.

(Giuseppe Pietro La Marca)

(All. n. 8)



O.N.M.I.C. OPERA NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

ADERENTE ALLA C.I.S.M.I. CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI  
MUTILATI ED INVALIDI

SEDE PROVINCIALE: - VIA AURELIANA, 53 - TEL. 480526 - 4750236

2850

PROT. N. \_\_\_\_\_ RISP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO Tessera gratuita di libera circolazione.

*Il Segretario Provinciale*

Roma li, 8 marzo 1979

Al Signor Presidente del  
Gruppo Consiliare P.C.I.  
del Comune di Roma  
Via S. Marco, 8

ROMA

*a Carla  
Cipponi*

Mi prego trasmettere, per opportuna conoscenza, copia fotostatica della lettera indirizzata in data odierna al Sig. Sindaco di Roma per reiterare la richiesta già avanzata a suo tempo da codesta ONMIC a nome degli invalidi civili per la conferma della concessione di cui a margine per l'intero anno 1979.

Fiduciosi nella più attenta ed equa valutazione della questione già altre volte prospettata e nella certezza di un conseguente provvedimento informato alla squisita sensibilità sociale dell'Amministrazione Comunale di Roma, porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
(Gianna Menichelli)

*Gianna Menichelli*



O.N.M.I.C. OPERA NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

ADERENTE ALLA C.I.S.M.I. CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI  
MUTILATI ED INVALIDI

SEDE PROVINCIALE: - VIA AURELIANA, 53 - TEL. 480526 - 4750236

PROT. N. 2849  
RISP. N. DEL  
OGGETTO Invalidi civili: conferma validità per  
l'anno 1979 delle tessere gratuite di  
circolazione tranviaria.

Il Segretario Provinciale

Roma // 8 marzo 1979

All'On.le  
Carlo Giulio ARGAN  
Sindaco di  
ROMA

Questa Associazione si pregia di reiterare la motivata richiesta di cui al foglio 30.10.1978 (che si allega) volta ad ottenere la conferma per l'intero anno 1979 della validità delle tessere di cui a margine.

Sta di fatto che il sistema delle proroghe trimestrali, che data dal gennaio 1978, oltre a suscitare vivo malcontento, ha destato forti preoccupazioni nella categoria degli invalidi civili per la tema che il regime di precarietà in atto possa preludere a più gravi limitazioni o restrizioni, anche se ciò lo si dovrebbe escludere tenendo conto della particolare sensibilità di codesta Amministrazione Comunale per tutte le giuste istanze sociali.

Ogni provvedimento eventualmente adottato nei confronti degli invalidi civili che risultasse discriminatorio rispetto ad altre categorie, per quanto benemerite, quale quella degli invalidi di guerra (che peraltro fruiscono già di un trattamento economico-previdenziale più favorevole di quello degli invalidi civili), assumerebbe il carattere di una autentica ingiustizia.

Ciò a prescindere dall'assurdo per cui proprio la "componente sociale handicappati" di Roma verrebbe a fare le spese dell'emergenza quando, ad esempio, sul piano nazionale, la lotta contro gli evasori fiscali costituisce ancora oggi poco più di una ipotesi, mentre rispondono ad una concreta realtà le risul<sup>ten</sup>ze di certi massicci sforzi volti a "salvare" l'imponente patrimonio che dalle Ipa<sup>b</sup> dovrebbe passare ai Comuni.

./.

Questa ONMIC insta, si ripete, per l'accoglimento della rappresentata istanza degli invalidi civili, per i quali la conferma dell'agevolazione concessa nella primaria necessità di spostamento all'interno della più vasta componente cittadina, si concreta nella conferma, espressa a mezzo dell'Amministrazione Comunale, di un tangibile atto di solidarietà collettiva a favore di una categoria di cittadini che per le loro peculiari condizioni biofisiche - a parte ogni vieto pietismo - sul piano sociale e democratico è meritevole della solidarietà della collettività.

Questa ONMIC; fiduciosa nell'equità dei provvedimenti che l'Amministrazione Comunale di Roma, sotto la Sua alta guida, vorrà adottare, informandosi alla sensibilità sociale che la caratterizza, La prega di gradire, Signor Sindaco, i più vivi sensi della nostra considerazione.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

(Gianna Menichelli)



O.N.M.I.C. OPERA NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

SEDE CENTRALE: 00187 ROMA - Via Aureliana, 53 - Tel. 480.526 - 475.0236

PROT. N. 2780 RISP. N. DEL

OGGETTO Tessere gratuite di circolazione  
tranviaria.

Roma li, 30 ottobre 1978.

On.le  
Carlo Giulio ARGAN  
Sindaco di  
R O M A

Gli scriventi Delegati Circostrizionali di Roma città, nel ringraziare la S.V. On.le per la proroga concessa fino a tutto il 31 dicembre alla validità delle tessere di libera circolazione tranviaria, La pregano di volere (col 1° gennaio 1979) dare una validità a tali tessere per l'intero prossimo anno.

Infatti è accaduto che, molti associati, non avendo letto gli "avvisi" all'interno delle vetture riguardanti le proroghe della validità, hanno ritenuto scaduta la concessione: e solo dopo i reclami avanzati presso questo Sodalizio si sono resi conto di aver equivocato sulle intenzioni della Amministrazione Municipale.

Allo scopo di:

- evitare ulteriori equivoci che comportano risentimento anche contro l'Amministrazione Municipale;
- equiparare su uno stesso piano di trattamento gli invalidi civili e quelli delle altre categorie agli invalidi di guerra;
- compensare gli invalidi civili, rispetto alle altre categorie di invalidi, del "peggiore trattamento economico-previdenziale";
- riconoscere agli invalidi civili il loro ruolo di "componente sociale handicappata", con l'agevolarli nella primaria necessità di spostamento all'interno della restante più vasta componente cittadina.

VOGLIA ACCOGLIERE LA RICHIESTA di una conferma annuale della concessione, in maniera che gli invalidi civili facenti capo a questo Sodalizio nelle varie circoscrizioni comprendano di essere oggetto della solidarietà collettiva espressa a mezzo della Amministrazione Municipale.

Con sensi di stima e considerazione.

Giovanna MENICHELLI  
Segretaria Provinciale e Delegata  
per la Circostrizione IV<sup>a</sup>  
Via Val Melaina, 157



O.N.M.I.C. OPERA NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

SEDE CENTRALE: 00187 ROMA - Via Aureliana, 53 - Tel. 480.526 - 475.0236

PROT. N. .... RISP. N. .... DEL .....

OGGETTO .....

ii, .....

fig.2

Otello CENTOLA  
Consigliere Provinciale e Delegato  
per la Circoscrizione VIII<sup>a</sup>  
Via F. Cicconetti, 5

*Centola Otello*

Renzo FRANCATI  
Consigliere Provinciale e Delegato  
per la Circoscrizione I<sup>a</sup>  
Piazza S. Maria Liberatrice, 12

*Renzo Francati*

Carmelo PRISCARI PIEDIVITI  
Consigliere Provinciale e Delegato  
per la Circoscrizione XVI<sup>a</sup>  
Via F. Ozanam, 128

*Priscari Piediviti Carmelo*

Silvana SPERANDIO  
Consigliere Provinciale e Delegato  
per la Circoscrizione IV<sup>a</sup>

*Spersandio Silvana*

Via Val Chisone 35  
Giulio MANCINI  
Consigliere Provinciale e Delegato  
per la Circoscrizione XVI<sup>a</sup>  
Via F. Cavallotti 35

*Mancini Giulio*

Luciano PASCUCCI  
Consigliere Provinciale e Delegato  
per la Circoscrizione V<sup>a</sup>  
Via Casal Bruciato, 87

*Pascucci Luciano*

Raffaele PEZONE  
Consigliere Provinciale e Delegato  
per la Circostrizione XI<sup>a</sup>  
Via Accademia Peloritana 35

*Pezone Raffaele*

Michele TEDESCHI  
Consigliere Provinciale e Delegato  
per la Circostrizione III<sup>a</sup>  
Via F. Cicconetti 3

*Tedeschi Michele*

Roma, 20 febbraio 1979

La sottoscritta Carla Capponi nata e domiciliata a Roma - Partigiana combattente decorata di Medaglia d'Oro al Valore Militare su richiesta dell'interessata dichiara che il Sig. De Nicola Aldo fu Raffaele domiciliato in Roma Via Camillo Teano 28 faceva parte delle formazioni autonome del movimento dei cattolici comunisti.

Una base di detto movimento dei cattolici comunisti fu ospitata nella casa della sottoscritta sita in Piazza Foro Traiano, dall'8 settembre fino al 20 dicembre 1943 che il partigiano De Nicola Aldo frequentò il gruppo del movimento dei cattolici che aveva sede presso l'abitazione della dichiarante.

In fede

F.t.(Carla Capponi)

per tutti gli usi consentiti dalla legge

De Nicola Aldo - Tel. - 8188032

Francesca - partigiana combattente

ha telefonato la Medaglia d'Oro PACHETTI

Carla aveva promesso di fare la celebrazione di  
OBERDAN CHIESA il 28 gennaio p.v. (domenica) a  
ROSIGNANO. Pachetti ha cercato tanto di telefonare  
ma non ci è riuscito. Ritelefona a Marisa martedì  
mattina per avere la risposta da Carla.



GRUPPO DELLE MEDAGLIE D'ORO

AL VALOR MILITARE D'ITALIA

Ente Morale R. D. 16 Settembre 1927 N. 1858

00184 Roma, 7 febbraio 1979

VIA DELL'AMBA ARADAM, 16 - TEL. 775.947

Prot.n. 121

Gentile Amico,

sono lieto di comunicarti che, a coronamento di una lunga azione svolta dal Gruppo, è stata finalmente eliminata, nel nuovo "Testo Unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra", la deplorata disparità di trattamento tra vedove dei decorati di medaglia d'oro v.m. concesse "alla memoria" e quelle dei decorati di medaglia d'oro viventi e successivamente deceduti.

Il provvedimento, pubblicato nel Supplemento della G.U. n.28 del 29.1.1979 e in corso di attuazione da parte delle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro, sanziona, infatti, la estensione dell'assegno straordinario concesso ai decorati di Medaglia d'Oro al V.M. viventi, nella misura di lire un Milione annue, a tutte le vedove, vedove assimilate, orfani (e ai genitori e collaterali in mancanza di questi).

La corresponsione del nuovo assegno avrà decorrenza 1° gennaio 1979 e avverrà probabilmente d'ufficio.

Nel darmene comunicazione personale, il Presidente del Consiglio on. Giulio Andreotti, "vivamente compiaciuto, ne dà la notizia per primo al nostro Gruppo, che aveva caldeggiato la eliminazione di uno stridente e non giustificabile contrasto".

Con i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Angelo Bastiani)

URGENTISSIMO - da affiggere oggi e domani

Il Partito comunista ha preso l'impegno di distribuire n. 700 Manifesti nelle zone: Torre-maura, Torrenova, Torrespaccata, Subaugusta, Cinecittà, Mazzini, Monte Mario, Porta Cavalleggeri, Via Aurelia, Valle Aurelia, Ottavia, Salaria, Valmelaina, Tufello, Monte Sacro, (quartiere Nomentano), Torpignattara, Casalbertone, Tiburtino III, Mario Alicata, Pietralata, Centocelle, Villa Fiorelli, Quarto Miglio.

Si pregano le sezioni di affiggere i manifesti preferibilmente attorno agli uffici postali.

AGENZIA QUOTIDIANI NOTIZIE POLITICHE

# Nuove Prospettive

Tribunale di Roma Aut. 16511 del 6-10-1976 - Dir. Resp. Massimo Magliaro

**ASSOCIAZIONE NAZ. MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA**

**Elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo della SEZIONE DI ROMA**

Carissimo socio,

il 15 Maggio alle ore 9, in Piazza Cola di Rienzo, presso il cinema « Cola di Rienzo », sarà tenuta l'Assemblea per le Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo della Sezione di Roma:

RICEVERAI, DENTRO IL NOTIZIARIO, UN FOGLIO CHE DOVRAI PRESENTARE PER VOTARE. PERCHE' ESSO E' IL NUOVO

## CERTIFICATO ELETTORALE

CHE SOSTITUISCE LA VECCHIA CARTOLINA E CHE, DIETRO, CONTIENE ANCHE LO SPAZIO PER LA DELEGA.

## IMPORTANTE

**MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA**

**tutti alle elezioni del nuovo Consiglio di Roma.**

**E' stato proposto l'allontanamento dai benefici e da tutti i vantaggi associativi, di quei soci che risulteranno non votanti ingiustificati.**

**Certo è l'ora della nostra grande presenza! L'assenza è tradimento verso noi stessi, ed è offesa al nostro sacrificio e alla attuale grande lotta comune.**

# MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA DI ROMA

ABBIAMO LOTTATO CON FEDE E SOPRATTUTTO PER ABBATTERE UN SISTEMA CHE CORRODEVA LA NOSTRA SEZIONE. NON ABBIAMO CHIESTO LA TESTA DI NESSUNO PUR TOLLERANDO CERTE IMPUNITA', PER AMORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

ABBIAMO DOVUTO INSTAURARE UNA REGGENZA, RIFIUTANDO DI DIFENDERE LA NOSTRA VITTORIA E ABBIAMO ACCETTATO QUESTE NUOVE ELEZIONI, A RIPROVA DELLA GIUSTIZIA E DELLA VOLONTA' INNOVATRICE E APOLITICA DELLA GRAN MASSA DI TUTTI I MUTILATI DI GUERRA.

E RIPETIAMO: « FUORI LA POLITICA DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE! ».

PRESENTIAMO LA NOSTRA LISTA ASSOCIATIVA E SOLO CON IMPEGNO ASSOCIATIVO! RICONOSCIAMO LA FORZA DEI PARTITI NELLA SOLUZIONE DEI NOSTRI GRAVISSIMI PROBLEMI, SEBBENE CI ABBIANO TRADITI NEGLI IMPEGNI RIPETUTAMENTE ASSUNTI, FUORI DALLA ASSOCIAZIONE SIAMO ANCHE NOI UOMINI DI PARTITO, MA NON POSSIAMO ANCORA PRESTARCI AL GIUOCO CHE BRUCIA LE NOSTRE IMPROPRIOGABILI SCADENZE!

LO SCHIERAMENTO DI LIBERTA' ASSOCIATIVA COMPOSTO DI UOMINI SCELTI E CAPACI, AUGURA CHE I MIGLIORI ELETTI DI QUALSIASI LISTA SI SCHIERINO CORAGGIOSAMENTE PER AFFRONTARE LA DIFESA DEI NOSTRI DIRITTI, IMPONGANO COSCIENZA E RESPONSABILITA' AL GOVERNO E GARANTISCANO SICUREZZA A TUTTI I NOSTRI FRATELLI E PRESTIGIO ALLA ASSOCIAZIONE:

- RIVALUTAZIONE PENSIONISTICA SECONDO IL PROGETTO IN CORSO, APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE, AGGANCIO ALLA DINAMICA SALARIALE, SICUREZZA PER LE NOSTRE VEDOVE E LAVORO PER I NOSTRI FIGLI.

TUTTO QUESTO E' RIPRESA DI POSIZIONI DI DIGNITA' E DI PRIMATO, CHE DEVE ESSERE IMPOSTO DA UNA PARTECIPAZIONE TOTALE.

SE SARA' NECESSARIO « TUTTI IN PIAZZA E PRONTI A TUTTO! ».

SIAMO 470.000 FAMIGLIE DI ELETTORI E UNITI SAPREMO DIFENDERE LA GIUSTIZIA E LA VOLONTA' DELLA PACE.

AGLI IRRESPONSABILI DELLA ATTUALE CATASTROFE DELL'ITALIA, DICIAMO:

— NON SI ESCE DA QUESTA TRAGEDIA ECONOMICA E SOCIALE SENZA SUPERARE LA CRISI MORALE CHE LO STATO SOFFRE PER LO SVILIMENTO DEI VALORI SPIRITUALI E PATRIOTTICI DEL SACRIFICIO DOVUNQUE COMPIUTO, CHE PORTA I SEGNI DELLA BARBARA BESTIALITA' DELLE GUERRE E L'IMPEGNO DELLA DIFESA DELLA PACE!

NELLA TEMPESTA DELL'ARRIVISMO E DELLA INCAPACITA', MENTRE SI CONTINUANO A SPERPERARE MIGLIAIA DI MILIARDI SENZA INDIVIDUARE I VERI OBIETTIVI DI RIPRESA, NON SI COMPRENDE CHE OGNI RESURREZIONE S'INIZIA CON IL RISVEGLIO DEI VALORI INNEGABILI PER TUTTI I POPOLI DEL MONDO!

SE NON LO COMPENDERANNO I RESPONSABILI, LO IMPORREMO NOI CON QUALSIASI MEZZO DI LOTTA!

VIVA L'ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA!

VIVA L'ITALIA!

LIBERTA' ASSOCIATIVA

ge n. 567, collegato al disegno di legge n. 560 per quanto attiene il profilo della copertura), la Commissione accoglie la proposta formulata dal presidente Colajanni e rinvia alla prossima settimana il seguito dello esame.

Il presidente Colajanni avverte che la seduta pomeridiana già fissata per le ore 17, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,40.

## FINANZE E TESORO (6°)

MERCOLEDÌ 23 MARZO 1977

Presidente del Presidente  
SEGNANA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarino.

A norma dell'articolo 48 del Regolamento, intervengono i professori Francesco Cesarini dell'Università Cattolica di Milano e Ariberto Mignoli dell'Università "Bocconi".

La seduta ha inizio alle ore 10.

### COSTITUZIONE DI UNA SOTTOCOMMISSIONE PER I PROBLEMI RELATIVI AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI GUERRA

Su proposta del presidente Segnana viene costituita una Sottocommissione per l'esame dei problemi relativi ai trattamenti pensionistici di guerra, composta dai senatori Bevilacqua, Vitale, Vignolo, Luzzato Carpi, Buzio, Parri, Visentini, Gatti, Franco e Grassini, con l'incarico di coordinare i lavori. La Sottocommissione si occuperà in primo luogo dei disegni di legge sulla materia che saranno assegnati alla Commissione, riprendendo anche il lavoro già svolto da un'analogha Sottocommissione formata nella scorsa legislatura.

Dopo che il senatore Vignolo ha sottolineato la necessità che il Governo appronti delle soluzioni operative, il senatore Tara-

bini, rilevato che l'adeguamento dei trattamenti in questione richiederà un aumento della spesa pubblica, coglie l'occasione per porre in risalto l'esigenza che la Commissione sia posta in condizioni di conoscere e valutare il quadro complessivo dei fabbisogni finanziari, tenuto conto, in particolare, della perdurante incertezza sulla loro entità, anche in prospettiva, e del pesante carico fiscale imposto ai contribuenti e del suo possibile, ulteriore inasprimento.

Al riguardo la Commissione ritiene che gli elementi informativi della situazione finanziaria richiesti dal senatore Tarabini possano essere forniti dal Governo in occasione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 560, concernente variazioni al bilancio per il 1977, che, pertanto, verrà trattato in Commissione plenaria.

Il senatore Grassini osserva che in merito al problema delle pensioni di guerra ci si dovrà far carico di identificare anche le possibili entrate a copertura delle necessarie spese, mentre il senatore Bevilacqua dichiara che la Sottocommissione dovrà lavorare in contatto con il Governo al fine di varare i provvedimenti più congrui, anche sotto l'aspetto della copertura.

Il senatore Aletti si sofferma sulla gravità delle situazioni umane connesse al problema delle pensioni di guerra ed il senatore Bertone evidenzia lo stato di esasperazione della categoria alla quale sono state fatte molte promesse, anche attraverso la presentazione di progetti di legge da parte della stessa maggioranza.

### INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO DELLE BORSE VALORI IN ITALIA: AUDIZIONE DI ESPERTI

Il presidente Segnana rivolge parole di saluto ai professori Cesarini e Mignoli, sottolineando l'importanza del problema del funzionamento delle Borse valori e dell'apporto che il loro intervento potrà recare al miglior esito dell'indagine.

Fa quindi presente che il programma dell'audizione odierna prevedeva anche la partecipazione del professor Filippi, dell'Università di Torino, il quale non è però potuto intervenire a causa dello sciopero in atto.

☩ S. P. Q. R.  
COMUNE DI ROMA

---

2077<sup>a</sup> Proposta (Dec. della G. M. del 9-5-1977 n. 704)

*La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione.*

**Contributo alla Sezione di Roma dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra per l'anno 1977.**

Premesso che, con deliberazione adottata ad urgenza dalla Giunta Municipale con i poteri consiliari n. 11670 del 29 dicembre 1976, è stato erogato, per l'anno 1976, un contributo di L. 15.000.000 a favore della Sezione di Roma dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;

Avuto presente che la Sezione di Roma della suindicata Associazione, in data 1° febbraio 1977 ha avanzato istanza tendente ad ottenere, da parte dell'Amministrazione Comunale, il contributo relativo all'anno 1977;

Considerato che la Sezione di Roma svolge una benemerita attività nei confronti dei propri associati residenti nella città;

~~Tenuto conto che le entrate del predetto Ente sono costituite quasi totalmente da contributi di natura straordinaria concessi da Enti pubblici;~~

Ritenuto di concedere alla Sezione di cui trattasi un contributo di L. 15.000.000 anche per l'anno 1977 al fine di agevolare il conseguimento degli scopi altamente umanitari dalla Sezione stessa perseguiti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di autorizzare l'erogazione del contributo di L. 15.000.000, per l'anno 1977, a favore della Sezione di Roma dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.

Il relativo mandato di pagamento sarà intestato al Presidente pro-tempore della Sezione di Roma dell'Associazione sopra menzionata avente sede nella Casa Madre dei Mutilati - Lungotevere Castello n. 2 - Roma.

La spesa di L. 15.000.000 graverà il cap. 41/6 del bilancio 1977.

Septuor - ad perennitatem et appropinquat  
problemis

Intuione decidit uno sporo  
unitario

unitate illudem si potes utroque  
de reli. <sup>problem</sup> <sup>de</sup> <sup>ob</sup> <sup>ob</sup> <sup>ob</sup>  
fronte <sup>91</sup> e unquam

eccorantone ogni elemento bi  
divisione - ricerca di us di  
unice -

Anno bi lotta ei unquam do  
solo nell'unita dtriano consequo  
immedi -

ingenieria di fore

le compente bi vent, om  
bi lotta unum in summa  
e unificata delle curi

Il prossimo compere il \$5  
unappio. e uno unore talia  
se le us categorie - quale  
propettive ei proprie? -

la scelta delle volte anoverite  
pno men una relativum con to  
visione bi un totali unore  
mentis bi perenne

Tate onocitive e fellette or  
valori bene delle us condus.

relazioni resistenti -  
 c'è la volontà di dividere lo spazio  
 opposto delle funzioni alle  
 dinamiche sociali  
 eliminazione delle gerarchie  
 fra le parti della rete  
 eliminazione delle gerarchie fra  
 trattamenti nel 1° cat. e 2° cat.  
 alla 2° all'8°

Soluzione dell'anziano problema  
 del trattamento di reclusione  
 + il valore di p. Qualità  
 trattamento vitalizio dello stato  
 sociale + gli incolorabili  
 Adeguamento negli di cura, di  
 incolorabili, di previdenza

Cure estive  
 neppure terapeutici con misure  
 preventive  
 Associazioni innumerevoli  
 del paronato

Istruzione 336 ophi ederi  
 allo stesso obbligo (adesso 1/2  
 anni 2° all'8°)  
 Uniforme scolarità & difesa dei  
 diritti, equità, x la tutela delle  
 reti, di cura.

Impati o demeriti i problemi  
 & anche in un'epoca, alla relazione

# Tante di Lente - 8 Elementi:

- Bocci - Balzi non è un'unità, alle riunioni
- Balzi (presente il bonario). 2...
- Cecchetti
- Comilli
- Cubolo

---

scade anziché come pref. di un  
e più appiandamento e conto

Collocazione obbligatoria -

Taxi, auto o privilegio -

Confessione buona.

Raccomandata

3° dicembre

Ing. Giuseppe Pietro La. Mura

Via S. Antonello, 22 - Tel. 543679

00137 Roma 12 dicembre 1978

Caro Mordenti,

rispondo alla Tua cortese lettera del 5/12/78 e pur preten-  
do atto delle Tue comunicazioni, sono costretto a ritornare sul-  
l'argomento: Sezione ANMIG di Roma visto che l'artefice principa-  
le che ne ha determinato la crisi non solo è rimasto imperterrito  
al suo posto ma addirittura impera vergognosamente, come chiara-  
mente dimostrato (malgrado i risultati ottenuti) dal manifesto fatto  
affiggere recentemente in cui si invitano "a nome dei mutilati ed  
invalidi di guerra di Roma" studenti, ufficiali e sottoufficiali  
delle Forze Armate, a sostenere e a difendere i diritti dei nostri  
associati, convocandoli per la manifestazione del giorno 13 dicem-  
bre. Inoltre, nella cartolina di convocazione invita tutti senza  
firma alcuna, minacciando i soci di sospensione dai benefici e dai  
vantaggi associativi.

Soppresso, debbo ancora una volta fare presente che il Tosca-  
no oltre ai gravi reati penali del passato e quelli più gravi in  
corso di giudizio, si è reso colpevole di pesanti atti contrari  
al vincolo associativo e in particolare contro il Presidente della  
Sezione di Roma, come risulta da una regolare denuncia in data 18  
settembre 1978 ampiamente documentata.

Intanto, facendo un esame dei resti di quelli che fu un con-  
siglio direttivo della sezione di Roma (non scelto da me), debbo  
precisarti che.... i magnifici 8 si riducono a 5, infatti a norma  
di statuto: Toscano dovrebbe essere espulso ( art. 4 e art. 33 lett.  
f); Proietti (già condannato a 3 anni e 3 mesi per diserzione) ha  
una causa contro la Sezione ANMIG di Roma, in quanto in passato ri-  
ceveva un compenso di L. 20.000 mensili che poi gli è stato tolto,  
questa causa è incompatibile con la sua attuale carica di Consiglier  
e economo; infine D'Ambrogio pur stimabile per la sua personale  
propaganda e operosità, non risiede a Roma ma a Formia, dove ha an-  
che il suo domicilio.

Durante il mio incarico di Presidente della Sezione di Roma,  
gli addebiti di cui sopra sono stati da me posti in discussione e  
particolarmente, contro il Toscano ho ~~enumerato~~ enumerato tutti i capi d'ac-  
cusa, in una delle ultime riunioni del Consiglio da me presieduto,

capi d'accusa che non sono stati verbalizzati per insistente prechiere del predetto. Allora la situazione della Sez. di Roma divenne talmente pesante che il Toscano presentò le dimissioni da Vice Presidente, come da copia acclusa, perchè a parte la sua figura morale nei rapporti con la giustizia, il suo operato era lesivo per la onorabilità mia e di coloro che come me hanno sentito il dovere imprescindibile di dimettersi, soprattutto perchè i nostri incarichi sociali per la loro grande responsabilità lo richiedevano.

Dal maggio 1977 all'ottobre 1978, malgrado la lotta subdola continua e spietata contro di me e gli amici che hanno presentato le dimissioni, da parte del Toscano in accordo con pochi personaggi degni di lui e spesso in cerca di denaro, ho guidato assieme agli amici che mi sono stati solidali, i destini della Sezione ANMIG di Roma con onore ed alto senso di responsabilità, perciò intendo, anzi intendiamo che le norme dello Statuto che regolano tassativamente la vita morale e sociale della nostra associazione siano rispettate!

Con molta cordialità e stima.

(G.P. La Marca)

*1 allegato*

Preg. Com.te  
Renato Mordenti  
Presidente Comitato Esecutivo ANMIG  
P.zza Adriana, 3

ROMA

allegato

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA  
SEZIONE DI ROMA

Roma, 12/ Settembre 1978  
CASA MADRI MUTILATI - Lungotevere Castello, 2  
Telefoni: 655.757 - 655.268

II. VICE PRESIDENTE

Signor Presidente, Ti prego di comunicare al Consiglio che  
nella mia qualità di V. Presidente di questo Consiglio  
Direttivo, per gravissimi motivi personali e per evi-  
tare altrettante gravissime conseguenze alla funziona-  
lità della nostra sezione, cosciente della pesante atmo-  
sfera di incomprensione che minaccia anche la mia ~~partec-  
cipazione~~ vita e attività personale, ho deciso di presentare

LE DIMISSIONI

pur continuando la lotta che tutti ci impegna in una  
attesa determinante per il nostro avvenire singolo e  
associativo.

Certo che il Consiglio vorrà comprendere le mie condi-  
zioni di sparito, ogni bene augurando, con rispetto, di-  
stintamente:

Consigliere Toscano Oreste

Giunta II 12.9.78  
N. 1556 ... pruc  
Pratica ...



Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra  
SEZIONE DI ROMA

N. 21  
Segr/r.

Roma, li 11.4.78 19  
CASA MADRE MUTILATI - Lungotevere Castello, 2  
Telefoni: 655267 - 655268

Alla Pretura di Roma  
P.le Clodio

Roma

Ci preghiamo richiedere il certificato dei carichi  
pendenti dell'invalido di guerra,

TOSCANO Oreste di Giuseppe nato a Messina il 13.7.1915  
abitante in Roma Via Crescenzo 2

Quanto sopra per uso ufficio, permettendoci di segnalare  
che la pratica riveste carattere di urgenza.

IL PRESIDENTE  
Amm. Ing. Giuseppe P. La Marca  
REGISTRO Med. d'Oro al V.M.

Dagli accertamenti effettuati ai sensi dell'art.  
100 del R.D. n. 1500 del 26.10.1926

(Art. 21-640 c.)

28822/75 Ser. 6 + 4158/73 Ser. 1 - 13/4/76 AP Trib. sede (G. P. LIBERA)  
26795/75 d. (S.M.) - u. Messina il 13.7.1915

Roma, li



IL CANCELLIERE

Trib. 8726/76 (6240/75A PM /) capoversa  
(1002/75A Q.D. /) ASTENSO Maria  
Angela

processo pendente fino la f. ser

TRIBUNALE DI ROMA  
Cancelleria Centrale Penale



DIREZIONE

Prot. N. ....

Roma, li 16 Gennaio 1979

VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE, 4

Telefono multiplo 6711

Ind. tel.: Parcomit - Roma

Alle Federazioni del PCI

LORO SEDE

Ai Comitati Regionali del PCI

LORO SEDE

Cari compagni,

come vi é noto a conclusione di un lungo periodo di agitazione e di lotte, i mutilati e gli invalidi di guerra hanno finalmente ottenuto un'ampia rivalutazione delle pensioni di guerra, dirette e indirette, avvicinandosi a livelli che altre categorie di invalidi avevano già raggiunto da tempo.

Infatti dal primo gennaio 1979, la maggioranza dei pensionati di guerra raddoppia quasi il suo ammontare: gli iscritti dell'8° categoria (127.396) sfiorano il triplo, e i grandi invalidi godranno di aumenti mensili da un minimo di f172.980, ad un massimo di £ 575.500 (sono questi ultimi alcune decine di casi portatori di gravissime mutilazioni e infermità).

Come si può notare da queste cifre é stato compiuto un grande sforzo di equità, un atto doveroso e al tempo stesso coraggioso, se si considera il momento di gravi difficoltà che attraversa il paese e che molto opportunamente il Parlamento e il Governo hanno voluto compiere per superare ingiustizie e sperequazione del passato.

Tale risultato é stato possibile ottenerlo per la vasta azione unitaria di massa dei mutilati e invalidi di guerra, che hanno saputo rompere il loro isolamento, stabilendo un rapporto di tipo nuovo con le istituzioni democratiche dello Stato (Parlamento, Governo, enti locali ecc.) e con le forze politiche e sociali più rappresentative del Paese. Ha saputo ciò organizzare, intorno ai suoi fini statuari e alla sua azione rivendicativa, una più ampia solida

rietà popolare e nazionale.

In questo quadro le lotte dei mutilati e degli invalidi di guerra hanno avuto il pieno appoggio dei nostri gruppi parlamentari che sono stati i protagonisti principali nel fare ottenere ai mutilati di guerra un primo stanziamento di 183 miliardi alla fine del 1977; per l'inserimento dell'articolo 13 nella legge 875 del 29 novembre 1977, che conferiva al governo una delega per il riordinamento definitivo, economico e normativo di tutto la complessa materia delle pensioni di guerra, entro e non oltre il 31 dicembre 1978; e infine per rimuovere gli ostacoli all'attuazione dell'art. 13 della legge 875 allo scopo di rendere finalmente giustizia ai mutilati di guerra e ai congiunti di caduti.

Con il recente stanziamento di 484 miliardi di lire, è stato possibile aumentare tutte le pensioni di guerra in modo consistente, come mai era avvenuto nei trentacinque anni che ci dividono dalla fine dell'ultima guerra, (vedi tabelle allegate).

Ma questo non è stato il solo risultato positivo conseguito. Nel nuovo testo unico della legge sulle pensioni di guerra sono state fatti importanti passi avanti anche nell'applicazione pratica del principio del risarcimento del danno psico-fisico subito in guerra, anche se il concetto non è ben definito giuridicamente come richiesto dall'associazione. Tuttavia sono stati aboliti una serie di assegni sperequanti o di carattere assistenziale, o comunque subordinati alle condizioni economiche, quali, ad esempio, l'assegno speciale, quello complementare, di cura, di previdenza e di collegamento; viene soppressa anche la differenza esistente tra i gradi militari.

Passi avanti sono stati compiuti anche nel miglioramento delle tabelle di infermità secondo gli sviluppi della medicina moderna. Migliorano i cumuli di più infermità e si snelliscono, infine, le procedure di liquidazioni.

Non tutte le richieste dell'Associazione sono state accolte, tra queste quelle relative alla introduzione di meccanismi per difendere il valore di tutte le pensioni di guerra dalla inflazione tenendo conto di questo limite la commissione parlamentare per il controllo delle delega, nell'esprimere il suo parere favorevole al testo unico, ha in

vitato il Presidente del consiglio dei ministri e il ministro del Tesoro a "....considerare già nella formazione della legge finanziaria per il 1980 quanto occorre ad assicurare un effettivo migliore coordinamento di indirizzi relativamente al sistema di "protezione" della pensionistica di guerra con il restante sistema".

Conseguito il risultato positivo, con la conquista di importanti miglioramenti economici e normativi, il Comitato centrale dell'associazione ha deliberato di convocare il Congresso straordinario da tenersi entro il 30 giugno, per le modifiche dello statuto, previste dalla legge 21 ottobre 1978, la quale ha stabilito la trasformazione dell'associazione mutilati e invalidi di guerra da ente pubblico a ente di diritto privato.

Le assemblee straordinarie delle sezioni per le elezioni dei delegati effettivi e supplenti al congresso straordinario dell'ANMIG, si terranno entro il prossimo 30 aprile.

A tale scopo vi preghiamo di fare quanto è possibile per assicurare la presenza dei nostri compagni alla assemblee delle sezioni dei mutilati di guerra, per valorizzare i risultati conseguiti e nello stesso tempo per partecipare alle elezioni dei delegati.

Saluti fraterni

p. La Sezione problemi dello Stato  
(Ugo Pecchioli)

*Ugo Pecchioli*

MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA, VEDOVE E ORFANI,

484 MILIARDI STRAPPATI AL GOVERNO a favore dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove e degli orfani, sono il frutto della politica unitaria perseguita con tenacia dal P.C.I., che ha spezzato e vinto ogni resistenza governativa.

Dopo anni di vane attese, di promesse tradite, finalmente un atto legislativo che fa giustizia dei nostri sacrifici.

*20 giugno*  
*Le vittorie elettorali del 10 giugno hanno dato il prob. al Parlamento*  
L'appoggio fermo e concreto dei parlamentari comunisti alle nostre rivendicazioni.

*parlamentari*  
La presenza del PCI nell'area della maggioranza di governo, sono stati elementi determinanti per il varo della legge, per la consistenza dello stanziamento.

MAI PRIMA D'ORA SI ERA OTTENUTO TANTO

Nè con i governi centristi, nè con quelli di centrosinistra.

INVALIDI, MUTILATI, VEDOVE, ORFANI,

Non tutte le richieste sono state soddisfatte.

La difesa del valore economico delle pensioni di guerra dalla inflazione non è ancora garantito.

E' una battaglia da portare avanti insieme.

I comunisti hanno già impegnato il governo a tenerne conto nella formazione della legge finanziaria del 1980.

Se non vogliamo vedere vanificato in breve tempo il valore della nostra conquista difendiamola, discutiamone insieme.

Il dibattito sarà tenuto dall'on. Aldo Tozzetti, grande invalido, candidato del P.C.I. alla Camera dei Deputati e dalla M.O. Roberto Vatteroni della Giunta esecutiva dell'ANMIG.



Federazione Romana del P.C.I.

**I NUOVI IMPORTI MENSILI DOVUTI DAL 1° GENNAIO 1979 AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA**

SOGGETTI DI DIRITTO	Nuovo importo mensile	Importo mensile attuale	Differenza in più
<b>GRANDI INVALIDI</b>			
lettera A . . . . .	1.659.000	1.083.500	575.500
" A bis 1 (ciechi) . . . . .	1.288.000	804.500	483.500
" A bis 2 (mentali ricoverati) . . . . .	728.000	319.000	409.000
" A bis 2 (mentali dimessi) . . . . .	1.288.000	719.000	569.000
" A bis 3 (paraplegici) . . . . .	1.288.000	719.000	569.000
" B 1, 2, 4 . . . . .	799.600	403.117	396.483
" B 3 (amputati braccia) . . . . .	949.600	403.117	546.483
" C . . . . .	711.200	344.908	366.292
" D . . . . .	822.800	319.500	303.300
" E . . . . .	534.400	288.717	245.683
" F . . . . .	446.000	249.500	196.500
" G . . . . .	401.800	228.820	172.980
" H (di nuova istituzione) . . . . .	332.500	148.900	183.600
1ª categoria . . . . .	225.000	148.900	76.100
2ª categoria . . . . .	157.500	54.000	103.500
3ª categoria . . . . .	140.000	48.000	92.000
4ª categoria . . . . .	122.500	42.000	80.500
5ª categoria . . . . .	105.000	36.000	69.000
6ª categoria . . . . .	87.500	30.000	57.500
7ª categoria . . . . .	70.000	24.000	46.000
8ª categoria . . . . .	52.500	18.000	34.500

**NOTE:**

- 1) I grandi invalidi aventi moglie e figli riceveranno anche l'aumento integratore che da L. 6.000 è stato elevato a lire 12.000 mensili del 1° gennaio 1979.
- 2) Per le vedove degli invalidi di prima categoria è prevista una pensione mensile di L. 96.250 oltre ad un assegno supplementare di L. 39.500 subordinato al reddito.

**PENSIONI INDIRETTE DOVUTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI IN GUERRA DAL 1° GENNAIO 1979**

SOGGETTI DI DIRITTO	Nuovo importo mensile	Importo mensile attuale	Differenza in più
Vedova ed orfani minori (tab. G) . . . . .	96.250	31.300	64.950
Orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico (tab. I) . . . . .	40.000	31.300	8.700
Genitori, collaterali (tab. M) . . . . .	52.500	19.250	33.250
Genitori quando coesiste vedova del caduto con diritto a pensione (tab. S) . . . . .	36.750	12.150	24.600

**NOTE:**

- 1) A favore delle vedove e degli orfani minori dei caduti, iscritti alla tab. G è previsto anche un assegno supplementare di L. 39.500 mensili subordinato al reddito.
- 2) Lo stesso trattamento economico di tabella G più l'assegno supplementare spetta anche agli orfani maggiori inabili in stato di disagio economico.
- 3) Alle vedove dei caduti spetta per ogni orfano a carico l'aumento integratore di L. 12.000 mensili (era attualmente di L. 6.000).

**PENSIONI DI REVERSIBILITA' DOVUTE ALLE VEDOVE DI INVALIDI DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DAL 1° GENNAIO 1979**

SOGGETTI DI DIRITTO	Nuovo importo mensile	Importo mensile attuale	Differenza in più
Vedova di invalido di 2ª categoria . . . . .	55.000	17.650	37.350
" 3ª " . . . . .	49.000	17.460	31.540
" 4ª " . . . . .	44.000	17.350	26.650
" 5ª " . . . . .	40.000	17.150	22.850
" 6ª " . . . . .	37.000	17.030	19.970
" 7ª " . . . . .	35.000	16.870	18.130
" 8ª " . . . . .	34.000	16.710	17.290

Nota : Per coesistenza di figli spetta un aumento integratore di L. 6.000 per ciascuno.



**Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili**  
**Nat. Vereinigung der Zivilversehrten u. -Invaliden**

39100 Bolzano, dicembre 1972

Sede Provinciale BOLZANO - BOZEN  
 VIA AMBA ALAGI 26 - Tel. 44 7 00

Ente di diritto Pubblico - Körperschaft Öffentlichen Rechts  
 (Legge 458 del 23/4/65)

Al Signor Presidente della Repubblica	<u>00100 R O M A</u>
Al Signor Presidente del Senato della Repubblica	<u>00100 R O M A</u>
Al Signor Presidente della Camera dei Deputati	<u>00100 R O M A</u>
Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri	<u>00100 R O M A</u>
Ai Signori Onorevoli Ministri	<u>00100 R O M A</u>
Ai Signori Onorevoli Sottosegretari di Stato	<u>00100 R O M A</u>

per conoscenza:

A tutti i Signori Presidenti Provinciali ANMIC  
 — Ente di Diritto Pubblico —

Loro Sedi

OGGETTO: Proposta di Legge della ANMIC di Bolzano

Eccellenza,

pur consapevole della non lieve fatica che le forze democratiche debbono sopportare in questo critico momento di rinnovamento sociale, nell'assolvimento della loro missione, mi rendo interprete della voce dolorosa degli invalidi civili che ancora troppo ignorati e abbandonati tra i flutti della società, avvertono tutto il peso della sofferenza fisica e morale.

Ci si batte per non essere più degli emarginati, per assumere finalmente un ruolo dignitoso e ben determinato nel contesto sociale democratico, sempre al servizio del lavoro e del bene della collettività.

All'Ente di Diritto Pubblico, ANMIC, come Sua Eccellenza sa, sono stati conferiti ampi poteri per la tutela giuridica e morale dell'invalido civile e per rendere maggiormente operante l'Ente, sono state approvate leggi e numerose disposizioni sono scaturite dalla precisa volontà del Governo di migliorare nel tempo le condizioni precarie dell'invalido civile con una valida assistenza. Evidentemente però alle oneste intenzioni dei Legislatori non ha fatto seguito una giusta e onesta interpretazione della legge. Appunto per ovviare a tali inconvenienti e dare un maggior vigore ad alcuni articoli formulati in modo alquanto astratto, e inoltre per proporre alcune nuove disposizioni che consentano una interpretazione più corretta della legge e siano concessi agli invalidi civili quei diritti di cui altre categorie già usufruiscono, l'ANMIC provinciale di Bolzano ha redatto una proposta di legge suddivisa in sei punti importanti (copia del progetto di legge è trasmesso in allegato alla presente) che, considerando l'urgenza della situazione, possa essere presentata in Sede parlamentare e trovarvi l'appoggio necessario per la sua approvazione.

Eccellenza, noi Le chiediamo che anch'Ella possa sostenere la nostra causa e ridare così fiducia a tanti invalidi che si sono sacrificati e si sacrificano tutt'ora per il progresso materiale e spirituale della Società.

Con deferenza porgiamo i nostri più distinti ossequi.

Il Presidente provinciale  
 — comm. Angelo NOVELLO —

P.S. l'allegato progetto di legge è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Provinciale ANMIC di Bolzano nella seduta del 9-12-1972



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI  
NAT. VEREINIGUNG DER ZIVILVERSEHRTEN UND -INVALIDEN

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO — KÖRPERSCHAFT ÖFFENTLICHEN RECHTS

Sede Provinciale - Bolzano — Geschäftsstelle - Bozen

Via Amba Alagi 26 - ☎ 44 7 00 - Amba Alagi-Strasse 26

PROPOSTA DI LEGGE AVANZATA DALLA ANMIC  
BOLZANO

ART. 1

Considerato il notevole sforzo fisico cui sono soggetti gli invalidi civili nell'ambito della prestazione d'opera subordinata, considerata la irreversibile progressione con cui tale sforzo debilita e aggrava le loro condizioni di salute, riducendo ulteriormente la residua capacità lavorativa, **si chiede** che ai lavoratori dipendenti di Enti pubblici, ditte, aziende e istituzioni a carattere privato, riconosciuti invalidi civili dalla Commissione Sanitaria provinciale (art. 6 Legge 5 ottobre 1962 n. 1539 e art. 4 Legge 6 agosto 1966 n. 625), **siano concessi cinque anni di contributi figurativi sia al fine di poter conseguire il diritto al pensionamento per vecchiaia (anni 60 per gli uomini e anni 55 per le donne) anticipato di cinque anni, sia al fine della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza.**

Si fa rilevare che tali richieste sono tanto più sostenibili in quanto già concesse agli ex combattenti e agli invalidi di guerra (legge n. 336 del 24-5-1970) con acquisizione, del pensionamento anticipato di vecchiaia, rispettivamente di sette anni di contributi figurativi per i primi e di dieci anni per i secondi.

ART. 2

L'art. 26 della Legge 30-3-1971 n. 118 concede ai lavoratori mutilati e invalidi civili, dipendenti di enti pubblici e privati, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, **un congedo straordinario retribuito** per cure non superiore a trenta giorni per ogni anno, previa autorizzazione del Medico provinciale.

Si rileva peraltro che agli enti pubblici detto periodo di congedo straordinario, già previsto e regolamentato dalla P.A. (art. 37 T.U. 10-1-1957 n. 3 ed art. 19 D.P. 3-5-1957 n. 686) viene regolarmente retribuito, mentre a favore dei dipendenti di enti, ditte, aziende e istituzioni a carattere privato non soccorre analogo normativa, per cui la mancata retribuzione, relativamente al periodo di congedo, viene in sostanza ad annullare le agevolazioni che la legge stessa si prefigge di offrire all'invalido civile.

**Si chiede pertanto**

che all'art. 26 in esame venga aggiunto il seguente comma: «Il congedo straordinario ottenuto ai sensi dei commi precedenti sanziona e non esclude il diritto dell'invalido civile dipendente di enti pubblici o privati alla retribuzione per il periodo corrispondente».

### ART. 3

Nell'ambito della normativa relativa alla assunzione obbligatoria di cui alla legge 2-4-1968 n. 482 ed in sostituzione della funzione attualmente esercitata dall'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, ai sensi dell'art. 16, legge citata, **si chiede l'approvazione di disposizioni legislative intese a conferire all'ANMIC la potestà di effettuare direttamente il collocamento al lavoro degli invalidi civili.** Quanto sopra richiesto in riferimento al fatto che l'ANMIC, per propri fini istituzionali, può curare, con maggior incisività ed uniformità, l'attuazione delle misure di previdenza in favore dei mutilati ed invalidi civili stessi. I Mutilati e Invalidi civili, riconosciuti tali dalla Commissione sanitaria provinciale durante il servizio presso le proprie Aziende pubbliche e private devono essere considerati nella percentuale utile ai fini del collocamento obbligatorio nei rispettivi posti di lavoro.

### ART. 4

La Legge 2-4-1968 n. 482, che disciplina la assunzione obbligatoria degli invalidi civili presso le **pubbliche amministrazioni e le aziende private**, attribuisce agli aventi diritto (art. 10) il normale trattamento economico giuridico e normativo. Tale disposizione postula implicitamente, quanto al rapporto di lavoro obbligatoriamente instauratosi, la applicabilità della normativa relativa allo istituto del periodo di **assunzione in prova**, e costituisce pertanto facile mezzo per eludere l'obbligatorietà della assunzione stessa.

Si chiede pertanto che si provveda a modificare il citato art. 10 nel senso di **escludere qualsiasi possibilità di assunzione in prova.**

### ART. 5

Considerate le notevoli spese che gravano sui mutilati e invalidi civili in ragione delle continue cure cui sono costretti a sottomettersi (spese in minima parte rimborsate dalle Mutue e in misura rilevante dagli stipendi e salari degli invalidi), **si chiede che a tutti gli invalidi civili sia concessa una congrua detrazione delle spese sanitarie (medicinali e cure, pari al 25 per cento del reddito annuo) dalla loro denuncia dei redditi.**

### ART. 6

In considerazione del passaggio delle competenze dallo Stato alle Regioni e considerando che attualmente il collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi civili presso Enti pubblici a carattere ministeriale con Sede generale in Roma viene effettuato anche per le sedi periferiche provinciali dalla Direzione generale dei predetti Enti (si ritiene fra il resto che tale procedura sia illegale e anticostituzionale), **si chiede che il collocamento obbligatorio presso gli Enti sopracitati venga effettuato localmente in ogni singola Provincia e la percentuale considerata e rispettata in loco.**

IL PRESIDENTE NAZIONALE

27/11/72

00144 Roma - Viale del Colonna, 19 - Tel. 59.31.41  
37100 Verona - Via Adige, 45 - Tel. 27.131

Prot. 11193 C 1/a

Illustre Onorevole,

in data 27 giugno 1972 è stata presentata alla Camera dall'Onorevole Giuseppe Amadei ed altri, la proposta di legge n. 327 concernente l'adeguamento economico delle pensioni di guerra al costo della vita.

Tale proposta è stata deferita, in sede referente, alla VI Commissione permanente con parere della V Commissione.

Con la legge n.585 del 28 luglio 1971, furono concesse alcune provvidenze economiche in favore degli invalidi di guerra e loro congiunti, provvidenze che, allo stato attuale, sono state già superate dal vertiginoso aumento del costo della vita.

Da ciò è scaturita la necessità di studiare un sistema che assicuri condizioni economiche dignitose agli invalidi attraverso un definitivo adeguamento delle pensioni di guerra.

La prego vivamente pertanto, anche a nome della categoria che ho l'onore di rappresentare, di voler interporre il Suo autorevole interessamento affinché la proposta di legge n.327 venga iscritta all'ordine del giorno dei lavori della commissione competente ed esaminata nel più breve tempo possibile.

Mentre resto a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento, mi è grata l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.

(Giuseppe Arcaroli)

*Arcaroli*

**TABELLA B**

Si mantengano i contributi attuali e si elimini il contributo davanti agli uffici di conciliazione. I contributi non sono dovuti nelle controversie di lavoro e nelle altre indicate in premessa.  
"I contributi sono ripetibili".

**TABELLA C**

D'accordo col nuovo testo. Esclusione per conciliazione e lavoro.

**TABELLA D**

Vanno mantenuti solo i contributi di cui ai numeri due e quattro. Per quanto attiene alle tabelle B e C: Riduzione a metà dei contributi per controversie di Previdenza ed assistenza obbligatoria di valore inferiore ad un milione ed esenzione per le cause relative all'applicazione della legge sui licenziamenti individuali (15.7.1966 n.604) e dello Statuto dei diritti dei lavoratori (20.5.1970 n.300).

**TABELLA E**

Si applicano le percentuali stabilite nella tabella A. La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto degli oneri fiscali e dell'imposizione di cui alla tabella A. Con tali nuove entrate non soltanto è possibile coprire il deficit, ma assicurare nuovi decorosi e necessari trattamenti pensionisti, come nella seguente Tabella F:

**TABELLA F**

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 14 mensilità ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

categorie di pensioni	importo mensile
<i>Pensioni di anzianità</i> dopo 20 anni di esercizio professionale effettivo e continuativo, accertato con i criteri di cui all'art.1 della presente legge,	220.000
dopo 30 anni	320.000
dopo 40 anni	400.000
dopo 50 anni	450.000
<i>Pensione di invalidità</i> 1/3 di invalidità	100.000
2/3 con cancellazione dell'albo	450.000
<i>Pensione di reversibilità</i> coniuge superstite senza figli minori a carico	50%
coniuge superstite con figli minori a carico e figli minori orfani	70%
<i>Pensione indiretta</i> coniuge superstite senza figli minori a carico	50% con un minimo di L.150.000-
coniuge superstite con figli minori a carico e figli minori orfani	70% con un minimo di L.250.000-

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali, escluse quelle per magistrato delle giurisdizioni ordinarie e speciali, di avvocato dello Stato e di enti o istituti comportanti l'esercizio limitato della professione o di altri enti ai quali la vigente legislazione attribuisce la iscrizione di "diritto" agli albi professionali.

Il trattamento di pensione di anzianità è subordinato alla cancellazione dagli Albi.

Coloro che fruiscono della pensione di anzianità diretta alla data di entrata in vigore della presente legge, avranno diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico, con riferimento alla loro posizione assicurativa e professionale alla data di inizio del trattamento pensionistico, purché comprovino o riscattino 15 anni ininterrotti di iscrizione alla Cassa e 20 anni di esercizio professionale ininterrotto.

# mutilati, invalidi, vedove, orfani di guerra,



La crisi economica, sociale e politica del nostro Paese è ancora grave, il terrorismo e la violenza eversiva minacciano le istituzioni e tentano di contrastare l'avanzata dei lavoratori e l'unità delle forze democratiche per spostare a destra l'asse politico del nostro Paese.

In questa situazione diventa essenziale che il voto del 3 e del 10 giugno segni un'avanzata del Partito comunista e di tutta la sinistra:

- per rilanciare la politica di unità e di solidarietà democratica;
- per dare sicurezza ai cittadini;
- per garantire al Paese un governo stabile e autorevole in grado di superare la crisi e di avviare un processo di rinnovamento sociale e politico della nostra società nazionale.

**Il Parlamento eletto il 20 giugno** con la grande avanzata dei comunisti e il loro impegno determinante nella maggioranza di solidarietà democratica ha affrontato per la prima volta in maniera seria il problema delle pensioni di guerra, che l'inflazione degli ultimi 10 anni aveva ridotto a livelli di fame.

**La nostra lunga lotta è stata premiata - 480 miliardi sono stati strappati.**

Tutte le pensioni di guerra dal 1 gennaio 1979 sono state sensibilmente aumentate, anche se restano ancora insoluti importanti problemi.

**Il governo democristiano ha ritardato 6 mesi a**

mandare gli aumenti e gli arretrati per farli coincidere con la scadenza elettorale, tentando così una vergognosa e inutile speculazione elettorale.

**Mutilati, Invalidi, Vedove, Orfani di guerra,** respingete questi metodi che offendono la vostra intelligenza e maturità politica.

**Esprimete, con il voto al PCI** la vostra volontà di proseguire la lotta per l'unità dei lavoratori e delle forze democratiche, unità indispensabile per la soluzione di tutti i problemi del Paese.

**Nel Parlamento che sarà eletto il 3 e 4 giugno** i comunisti si impegnano a continuare le iniziative per affrontare i problemi ancora insoluti che riguardano la vostra categoria.

**PER LE PENSIONI:** adeguare le pensioni di una parte notevole di mutilati e invalidi per eliminare le sperequazioni esistenti nella legge 915 che hanno suscitato indignazione e insoddisfazione nella categoria.

**SCALA MOBILE:** questo problema, decisivo per la difesa delle pensioni dalla svalutazione, è stato affrontato nella legge 915 in modo insufficiente. I mutilati e gli invalidi che hanno una pensione minima della Previdenza Sociale vengono privati del diritto alla scala mobile.

Questa ingiustizia va superata.

**SANITA' E MEDICINALI:** Si impone l'esigenza di dare una regolamentazione più adeguata a tutta la materia sanitaria e farmaceutica, affrontando il problema del ticket in modo che esso non incida in modo pesante sulle condizioni economiche dei pensionati di guerra.

**COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO:** esten-

dere l'applicazione dei benefici del collocamento obbligatorio per i figli di tutti i mutilati e invalidi di guerra.

**CASA:** regolamentare meglio nella nuova legge di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, che saranno costruiti con il piano decennale, le facilitazioni per i mutilati e invalidi di guerra.

# MUTILATI INVALIDI DI GUERRA VEDOVE ORFANI

**PER SCONFIGGERE LA VIOLENZA E  
IL TERRORISMO**

**PER RISANARE E RINNOVARE  
L'ECONOMIA DEL PAESE**

**PER FARE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
UN CENTRO DI INIZIATIVA PER LA  
DISTENSIONE E LA COOPERAZIONE  
TRA TUTTI I POPOLI**

**PER PORTARE I LAVORATORI  
AL GOVERNO**

## il 3 e 10 giugno

*cambia  
l'Italia con il  
Pci*



FEDERAZIONE ROMANA DEL PCI

## (lista n. 2)

Nelle liste del PCI per la Camera dei Deputati sono presenti, oltre ad autorevoli esponenti di partito e indipendenti, operai, rappresentanti del pubblico impiego, esponenti della cultura, cattolici e laici, esponenti delle Forze armate, dirigenti di categoria e professionisti.

La lista del PCI per la Camera si apre con:

1. ENRICO BERLINGUER
2. PIETRO INGRAO
3. TULLIO VECCHIETTI

Nella lista è presente inoltre:

47. ALDO TOZZETTI  
partigiano, grande invalido di guerra

monti  
Romano -



4.000

10 - 46.

AFFARI GENERALI - AVVOCATURA  
RELAZIONI PUBBLICHE

L'ASSESSORE

Vittime civili b-guerra  
1541. Tenere - concorre.  
agli incidenti b-guerra indolto  
ri-movato.

2000? -  
valle oltre deli' occupazione.

244 unit.

Inchi iniziative onirbenzili  
parto il comune -

32. fiduciarie

7.000 per. li Romano

18.000 conto



# ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA

ENTE MORALE

« Con rappresentanza e tutela dei Mutilati e invalidi civili di guerra e dei congiunti dei Caduti civili di guerra »

SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Corso Vittorio Emanuele, 187 tel. 6543673 core. 5403718

Angano - 2824485

li

PROT.

POS

ALL

RISPOSTA AL N.

DEL

OGGETTO: Appunto per l'On. CARLA CAPPONI

- 1) Possibilmente conoscere come intende l'Amministrazione del Comune di Roma risolvere il problema della concessione delle tessere autofilomatrici per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra.
- 2) In attuazione degli articoli 22 = 25 del D.P.R. n. 616 del 24/7/1977 l'assistenza ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei civili deceduti per fatti di guerra maggiormente bisognosi, è devoluta ai Comuni.

Si chiede se il Comune di Roma ha preso in esame il problema L'Associazione è pronta ~~xxxxx~~ a collaborare e fornire tutte le notizie necessarie.

SI AALEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) fotocopia lettera del Comune di Roma; (del 23/7/73)
- 2) copia lettera inviata al Sindaco per sollecito rinnovo concessione tessere;
- 3) Fac-simile Decreto riconoscimento in Ente Morale della Associazione.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE  
( Dott. Amedeo Petrella )

*Amedeo Petrella*



wg/

# Comune di Roma

Segretariato Generale

I Direzione

N. di Protocollo 16263

Risposta al N. \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

Roma, li \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_

Al'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

VITTIME CIVILI DI GUERRA

- Sezione Provinciale di Roma -

--- R O M A ---

Corso Vittorio Emanuele n. 187

**Oggetto** : Rilascio nuove concessioni di viaggio sugli automezzi dell'A.T.A.C.

Mi è gradito comunicare che la Giunta Municipale, in accoglimento delle richieste a suo tempo avanzate da codesta Associazione, ha testè deciso di aumentare il contingente di tessere autotramviarie a favore degli iscritti di codesta Associazione medesima.

Pertanto, il numero di tessere autotramviarie concesse a codesta Associazione, è stato elevato da 1.350 a 1.591 con una maggiorazione di n. 241 tessere.

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui sopra, codesto Ente è pregato di prendere diretti contatti con la Direzione dell'Azienda Tramvie Autobus Comunale, alla quale sono state già date opportune comunicazioni.

*Prendere nota*  
*[Signature]*

IL SINDACO

*[Signature]*

VITTIME CIVILI DI GUERRA	
30/12/43	
SSS	
Aut.	
Per. n.	
Post. n.	



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO MORALE

« Con rappresentanza e tutela dei Mutilati e invalidi civili di guerra e dei congiunti dei Caduti civili di guerra »

SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA  
 Corso Vittorio Emanuele, 187 ROMA

ROMA li 20 Marzo 1979

PROT. 87  
 POS ALL  
 RISPOSTA AL N. DEL

ON. PROF. GIULIO CARLO ARGAN  
 Sindaco del Comune di Roma  
 Piazza del Campidoglio, 1

OGGETTO: **Rinnovo tessere autofilotraviarie  
 per mutilati e invalidi civili per fatti di  
 guerra.**

ROMA

Alla scrivente Associazione, rappresentante per legge dei mutilati e invalidi civili di guerra, l'Amministrazione del Comune di Roma con lettera del 23/7/1973 n. 16263 di prot. del Segretariato Generale I<sup>a</sup> Direzione, aggiornò la concessione già in atto delle tessere di libera circolazione sulla rete autofilotraviaria urbana a n. 1591 <sup>unita</sup> da assegnare ai propri iscritti mutilati e invalidi, con rinnovo annuale convalidato mediante bolle dalla Direzione A.T.A.C..

Dal 1° gennaio 1978, il rinnovo annuale è stato sospeso e la validità delle tessere viene prorogata di tre mesi in tre mesi senza che la scrivente sia stata portata a conoscenza dei motivi che lo hanno causato, l'ultima proroga scade il prossimo 31 marzo e a tutt'oggi non risulta che siano state emanate disposizioni per il rinnovo delle tessere.

Tale situazione ha provocato e provoca tutt'ora un senso di notevole disagio all'associazione che, oltre a subire continue e pressanti lamentele da parte dei mutilati e invalidi, non è in grado di controllare il numero delle tessere restituite o scadute da assegnare ad altri mutilati aventi diritto.

Per quanto sopra si prega la S.V., sempre sensibile ai problemi della cittadinanza romana ed in questo caso di quella che porta evidenti segni dell'ultima guerra, di voler impartire le necessarie disposizioni alla Direzione ATAC affinché venga ripristinato il rinnovo annuale delle tessere di libera circolazione nei modi già in uso.

In attesa di una cortese risposta, si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE PROVINCIALE  
 (Dott. Amédeo Petrella)

*Amédeo Petrella*

## Il Consiglio dei ministri

VISTA la legge 21 luglio 1975, n. 382;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

VISTO il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni espresse nella seduta del 13 novembre 1978;

SUL CONFORME parere della commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

VISTI gli atti relativi;

### DECRETA

#### Art. 1

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947, e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico con la legge 23 ottobre 1956, n. 1239, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

#### Art. 2

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra conserva, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3, i compiti associativi previsti dallo statuto, nonché quelli di rappresentanza e tutela dei mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una mutilazione od una invalidità per fatti di guerra e dei congiunti dei civili deceduti per fatti di guerra, previsti dalle norme vigenti.

#### Art. 3

L'assistenza ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei civili deceduti per fatti di guerra maggiormente bisognosi, prevista dall'articolo 2, lettere e) e g) dello statuto approvato con D.P.R. 16 ottobre 1974, n. 683, è attribuita ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, in attuazione degli articoli 22 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

L'ammontare delle spese sostenute dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra per l'assolvimento della funzione assistenziale trasferita di cui sopra è determinato in lire 234.000.000

#### Art. 4

A norma dell'art. 113, primo e secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra conserva il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, per lo svolgimento delle proprie attività associative.

#### Art. 5

Al personale dell'A.N.V.C.G., a decorrere dal 1° gennaio 1979, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo e quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1 terdecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'Amministrazione provvisoria del personale dell'A.N.V.C.G., a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data della effettiva messa a disposizione di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dall'A.N.V.C.G. con assunzione del relativo onere a suo carico.

#### Art. 6

Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associative dell'A.N.V.C.G., previsto dall'art. 115, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così modificato dall'art. 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in lire 750.000.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

#### Art. 7

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Roma, 22 dicembre 1978

2) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. In caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza, l'assegno verrà conservato quando l'infermità mentale richieda trattamento sanitario obbligatorio non in condizioni di degenza e finché duri tale situazione.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

B)

1) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3) La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4) La disarticolazione di ambe le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

C)

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

D)

1) Amputazione di ambe le cosce a qualsiasi altezza.

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge 180 del 13/5/78, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

F)

1) Perdita totale di una mano o dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

H)

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

*La legge n. 641/78 riguardante la ristrutturazione degli enti pubblici (a pag. 10 pubblichiamo il decreto relativo alla nostra associazione) prevede che a partire dal 1° gennaio 1980 il nostro ente potrà percepire i contributi associativi mediante una delega che i singoli pensionati dovranno rilasciare esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Successivamente provvederemo a comunicare l'importo della quota che sarà trattenuto mensilmente sulla pensione mediante accordi con il ministero del Tesoro; i singoli pensionati saranno invitati a mezzo delle nostre sezioni a sottoscrivere la delega.*

*Diocom*

28822/73 Sez. 6<sup>a</sup> + 4168/73 Sez. 1

86795/75 Sez. 8 (SDN)

Art. 81 e 640 - C.P.

Art. 81 = Più violazioni di una o due diverse  
disposizioni di Legge con una o più  
azioni. (reato continuato)

Art. 640 = Truffa

Tribunale Messina 16/7/75 Assegno a vuoto

Trib. 8726/76

6240/75 A.P.M.

1002/75 A.G.I.

Associazione a delinquere

IN

ROMA

Rivolgiamo vive premure affinché voglia farci tenere,  
con cortese urgenza copia del certificato penale generale  
del minorato di guerra TOSCANO ORESTE

di GIUSEPPE e di GIUDITTA BENINCASA

nato a MESSINA il 13/7/1915

Tale documento, in carta libera, necessita per uso di  
questa Sezione.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

CASELLARIO GIUDIZIALE

TRIBUNALE DI

Si attesta che in questo Casellario al nome dell'indi-  
viduo suindicato, risulta:

- II/1949 = Trib. Roma, L. 4.000 multa, per infortunio, pena sospesa e non menzione;
- 5/1950 = Prot. Roma, L. 50.000 multa, per omissione assegno a viato, pena condonata;
- 7/1951 = Prot. Roma, L. 30.000 multa, per omissione assegno a viato, pena condonata;
- 10/1955 = Trib. Roma, anni uno reclusione e L. 30.000 multa, per traffico, concessa amnistia;
- 12/1957 = Prot. Roma, L. 10.000 multa, per sottrazione beni pignati, concessa amnistia;
- 4/1950 = C. App. Roma, proscioglimento per amnistia, per traffico;
- 10/1950 = Trib. Forlì, anno uno reclusione, per falso in assegno, pena condonata;
- 2/1959 = C. App. Roma, non doverci procedere per amnistia, circum quia;
- 1/1953 = C. App. Roma, anno uno, mesi 6 reclusione e L. 16.000 multa, per traffico, pena interamente condonata;
- 5/1954 = Trib. Roma, L. 60.000 multa, per assunzione di titolo, pubblicazione sentenza per una sola volta e per un estratto sul quotidiano "Il Messaggero", pena condonata; o assoluzione per insuff. di prove per traffico.

N. B. - Il Toscano risulta anche, degradato a Soldato semplice e per i suoi gravi reati penali è stato espulso a vita dal Gruppo medaglie d'Oro.

Roma 11, 30/10/1968



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

N.

PRODOTTO

Rivolgiamo vive premure affinché voglia farci tenere, con cortese urgenza copia del certificato penale generale del minorato di guerra TOSCANO ORESTE

di GIUSEPPE e di GIUDITTA BENINCASA nato a MESSINA il 13/7/1915

Tale documento, in carta libera, necessita per uso di questa Sezione.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

CASELLARIO GIUDIZIALE

TRIBUNALE DI

Si attesta che in questo Casellario al nome dell'individuo suindicato, risulta:

- II/1949 = Trib. Roma, L. 4.000 multa, per invidia, pena sospesa e non menzione;
- 5/1950 = Prot. Roma, L. 50.000 multa, per emissione assegno a vuoto, pena condonata;
- 7/1951 = Prot. Roma, L. 30.000 multa, per emissione assegno a vuoto, pena condonata;
- 10/1955 = Trib. Roma, anni uno reclusione e L. 30.000 multa, per truffa, concessa amnistia;
- 12/1957 = Prot. Roma, L. 10.000 multa, per sottrazione beni pignori, concessa amnistia;
- 4/1950 = C. App. Roma, proscioglimento per amnistia, per truffa;
- 10/1950 = Trib. Forlì, anno uno reclusione, per falso in assegno, pena condonata;
- 2/1959 = C. App. Roma, non doverci procedere per amnistia, truffa;
- 1/1953 = C. App. Roma, anno uno, mesi 6 reclusione e L. 15.000 multa, per truffa, pena interamente condonata;
- 5/1954 = Trib. Roma, L. 60.000 multa, per abusazione di titolo, pubblicazione sentenza per una sola volta e per un estratto sul quotidiano "Il Messaggero", pena condonata; o assoluzione per insuff. di prove per truffa.

N. B. - Il Toscano risulta anche, degnato a Soldato semplice e per i suoi gravi reati penali è stato espulso a vita dal Gruppo medaglie d'Oro.

Messina 11, 30/10/1968



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

28822/73 Sez. 6<sup>a</sup> + 4168/73 Sez. 1

86795/75 Sez. 8 (SDN)

Art. 81 e 640 - C.P.

Art. 81 = Più violazioni di una o due diverse  
disposizioni di Legge con una o più  
azioni. (reato continuato)

Art. 640 = Truffa

Tribunale Messina 16/7/75 Assegno a vuoto

Trib. 8726/76

6240/75 A.P.M.

1002/75 A.G.I.

Associazione a delinquere



# Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra

SEZIONE DI ROMA

SOTTOSEZIONE DEL LIDO DI ROMA

- IL PRESIDENTE -

N. =Per/

LIDO, li 13.DIC.1978 =/ 19

OGGETTO:

InviandoLe gli auguri più sinceri per le prossime Festività estensibili, anche alla Sua gentile Famiglia, il Consiglio Direttivo ed i Mutilati ed Invalidi di Guerra del Lido di Roma restano fiduciosi in attesa che " gli uomini di buona volontà " ripristino concessione 60(sessanta) tessere libera circolazione sulla ROMA-LIDO.=

Con tutta cordialità . =

( Piero Quaglia )

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Roma - Viale delle Province, 196

Ordine di incasso N° .....

Esercizio Finanziario .....

Il Cassiere introiterà da:

First United Assoc.  
Cuis. Romano D. <



la somma di lire

Cembretamp 2/2

per le seguenti causali

Importo	Causale
170.000	uso antiferium Vip Palermo to fino 19/5/77

Roma, il .....

IL RISCOVRO



Roma 10 maggio 1977

LISTA UNITA' ASSOCIATIVA  
SEDE PRESSO COMITATO ROMANO  
DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA  
P.zza Nicosia 11  
R O M A

Operazione effettuata  
con cassa contanti  
del 11/5/77  
SERVIZIO TESORERIA E CONTROLLO

Spett.le  
INPDAIA  
V.le dell. Provincie, 196  
R O M A

Prego mettere a disposizione della lista di  
"UNITA' ASSOCIATIVA" la sala dell'Auditorium di via Palermo, 10  
per un'assemblea pregressuale che deve preparare il congresso  
dell'Associazione Invalidi e Mutilati di guerra.

La sala è richiesta per il giorno giovedì 12  
maggio 1977 dalla ore 17 alle ore 20.

Distinti saluti.

am. S. £ 170.000

per Unita Associativa  
(On. Carla Capponi)

Carla Capponi

28 FEBBRAIO 1977 - MODENA

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI MUTILATI ED INVALIDI,  
MILITARI E CIVILI, CONGIUNTI DEI CADUTI IN GUERRA E ASSOCIAZIONI  
COMBATTENTISTICHE, PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PENSIONI

Le sottoscritte Associazioni, interpreti dello stato di incontenibile malcontento e di forte tensione delle vittime della guerra per le condizioni di emarginazione e di umiliazione cui sono costrette, nel richiamare l'attenzione delle Autorità e delle Organizzazioni in indirizzo sulla grave situazione della categoria divenuta ormai inaccettabile, sollecitano un impegno affinché Governo e Parlamento affrontino e risolvano la trentennale questione delle pensioni di guerra dirette e indirette.

Premesso che dalla fine della guerra ad oggi non vi è mai stato un solo momento, a giudizio dei Governi che si sono succeduti, in cui l'economia nazionale "consentisse" un'equa soluzione del problema pensionistico, ma che tale soluzione è stata continuamente rimandata di volta in volta a tempi migliori, ne è conseguito che oggi le pensioni di guerra dirette e indirette, definite "privilegiate", non soltanto sono ben lontane dal rappresentare il risarcimento del danno subito, bensì sono inferiori a tutte le pensioni delle altre categorie di pensionati per invalidità.

Infatti, dal 1° gennaio 1977 per effetto dell'aggancio alla dinamica delle retribuzioni e della scala mobile, le pensioni di tutte le categorie di invalidi usufruiscono, com'è giusto, di aumenti tranne quelle di guerra.

Dagli specchi riportati dalla stampa risulta chiaramente :

- che le pensioni di guerra indirette (perdita del marito o di uno o più figli) sono inferiori alla pensione sociale e non sono cumulabili con essa;
- che la maggioranza dei Grandi invalidi usufruiscono di una pensione al disotto del minimo vitale;
- che il 90% degli invalidi e mutilati con infermità dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria (perdita capacità lavorativa dal 90% al 30%), usufruiscono di pensione inferiore a quella sociale e degli stessi invalidi civili, e che le pensioni dei mutilati del lavoro (industria) superano in determinati casi più di tre volte quelle di guerra a pari mutilazione.

Infine, le pensioni di guerra dirette e indirette sono prive di qualsiasi meccanismo, valido per tutti, di aggancio o di rivalutazione automatica, e dal 1971 ad oggi risultano svalutate di circa l'80%.

I mutilati ed invalidi di guerra considerano improrogabile e inaccettabile la ventilata tesi secondo la quale la pensione delle categorie più basse (dalla quarta all'ottava), dovrebbe considerarsi integrativa del salario percepito con l'attività lavorativa, e ricordano prima di tutto, ancora, che la pensione stessa costituisce il risarcimento del danno subito e dev'essere commisurata al danno medesimo; in secondo luogo, che il collocamento al lavoro è un diritto che è stato riconosciuto con leggi specifiche sia per gli invalidi di guerra, sia per altre categorie come mutilati del lavoro, per servizio, ecc., senza peraltro - e giustamente - che all'interno di queste ultime vengano proposte analoghe discriminazioni.

Le sottoscritte Associazioni sono pienamente consapevoli della gravissima crisi economica, morale e politica che attraversa il Paese per cui, a nome dei loro aderenti, si sentono partecipi dell'impegno comune per uscire da questa crisi.

Riconosciamo che la crisi è una drammatica realtà che impone scelte precise nella spesa pubblica, ma soprattutto un'azione tenace di moralizzazione della vita nazionale, che decisamente sollecitiamo, contro le evasioni fiscali e previdenziali, le esportazioni di capitali all'estero, ecc.-

Per tutte le ragioni esposte, riteniamo di non porre un problema corporativo ed insolubile chiedendo un provvedimento legislativo da tanto tempo atteso che, mediante l'aggiornamento della pensione e la introduzione di un valido congegno di rivalutazione automatica come per tutti gli altri pensionati, ponga mutilati ed invalidi e congiunti dei Caduti in guerra su un piano di dignitosa parità con gli altri.

Modena, 28 febbraio 1977



LE SEZIONI DI MODENA DELLE ASSOCIAZIONI :

- Mutilati ed invalidi di guerra
- Familiari Caduti e Dispersi in guerra
- Vittime civili di guerra
- Mutilati ed invalidi per servizio
- Combattenti e Reduci
- ex Partigiani



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI DALLA PRIGIONIA  
DALL'INTERNAMENTO E DALLA GUERRA DI LIBERAZIONE**

ENTE MORALE - D. P. R. 30-5-1949 (G.U. 9-8-1948 N. 181)  
ENTE NAZIONALE CON FINALITÀ ASSISTENZIALI - D.M. 10-9-1962

SEDE PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE DI BRINDISI

72017 Piazza Gramsci, N° 78 - Tel.0831-972079

Prot. 3508

Oggetto: Verbale su Svolgimento dei lavori del V° Congresso Federazione  
A.N.R.P. di BRINDISI e Provincia.

==

L'anno millenovecentosettantasei addì ventisette del mese di luglio nel salone dei locali sociali del C.R.A.R. (Circolo Ricreativo Associazione Reduci) - Piazza O.Solari n. 78 (ora Largo Gramsci, n. 78), ha luogo il V° Congresso ordinario della Federazione A.N.R.P. di Brindisi e Provincia.

In via preliminare

L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI :

prende atto delle dimissioni del C.D.P., dell'Ufficio di Presidenza del Congresso Provinciale, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probi-viri ed

ELEGGE PER ACCLAMAZIONE

il nuovo ufficio di presidenza del Congresso Provinciale che risulta composto da:

- |                |          |                |
|----------------|----------|----------------|
| - PETRAROLI    | Giovanni | - Presidente   |
| - RUBINO       | Luigi    | - V.Presidente |
| - LEGROTTAGLIE | Cosimo   | - V.Presidente |
| - LAPO         | Rocco    | - Segretario   |
| - MORO         | Giovanni | - Questore     |
| - ROMA         | Rocco    | - Questore     |

Dianzi di cominciare i lavori congressuali l'ufficio di presidenza è dell'assemblea investito anche delle funzioni di commissione verifica poteri e di seggio elettorale.

Ciò fatto concede la parola al Presidente del C.D.P., invalido di guerra Sig. EPIFANI Vito-Oronzo per l'esvolgimento della sua relazione sul tema all'o.d.g..

"probleme dell'anzianato (lavoro, pensionamento, strutture di vite dello anziano, tempo libero, ect.) nel contesto della rinnovata società nazionale protesa verso 'unità politica ed economica europea"; relazione che, dopo gli interventi dei delegati: CELINO Antonio, PRONAT Oreste, Lapo Rocco, FIORILLO Alceste e D'AGNANO Vito posta in votazione a scrutinio

%

per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

Inoltre

IL CONGRESSO :

UDITE la comunicazioni scritte

- del Presidente del collegio sindacale le approve;
- del Presidente del collegio dei probiviri e gli interventi del delegato TURI Antonio, FIORILLO Alceste e CELINO Antonio in ordine ad un tentativo esterno di ingerenze e di turbative che intendeva recare danno morale al Presidente Sig. Vito-Oronzo EPIFANI ed alla vita stessa dell'Associazione in questa Provincia,

SOLIDARIZZA :

fraternamente ed all'unanimità con il Presidente Vito-Oronzo EPIFANI e con tutto il quadro dirigente Provinciale dell'A.N.R.P.

Esaurite, sotto ogni aspetto regolamentare e statutario, i lavori congressuali, si procede all'elezione a scrutinio segreto del C.D.P. e degli organi dirigenti che, riuniti successivamente, hanno così espresso gli incarichi :

1° UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONGRESSO PROVINCIALE :

Presidente onorario del Congresso On/le CAPPONI Carla;  
Presidente del Congresso Provinciale; PETRAROLI Giovanni  
V.Presidente " " RUBINO Luigi  
V.Presidente " " LEGROTTAGLIE Cosimo  
Questore MORO Giovanni  
Questore ROMA Rocco

2° CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

- EPIFANI	Vito-Oronzo	- Presidente
- FIORILLO	Alceste	- V.Presidente
- CARAMIA	Orazio	- V.Presidente
- CELINO	Antonio	- Segretario Generale
- EPIFANI	Vincenzo	- Segretario Amministrativo
- PRONAT	Oscar	- Consigliere
- CAZZOLLA	Lorenzo	- Consigliere
- PECERE	Angelo	- Consigliere
- NIGRO	Francesco	- Consigliere
- D'AGNANO	Vito	- Consigliere
- FUMAROLA	Antonio	- Consigliere

%

3°

COLLEGIO SINDACALE

- BARNABA	Giuseppe	- Presidente
- SCHIAVONE	Angelo	- Componente
- CAPPELLO	Giovanni	- Componente

SUPPLENTE

- CALAMO	Angelo
- MENGA	Rocco

4°

COLLEGIO PROVINCIALE PROBIVIRI

- TURI	Antonio	- Presidente
- PANNOFINO	Cosimo	- Componente
- ELIA	Angelo	- Componente

INFINE

Il Congresso Provinciale designa al XIII° Congresso Nazionale A.N.R.P.

- 1° Delegato titolare On/le CAPPONI Carla Medaglia d'ore al valore M.
- 2° EPIFANI Vito-Oronzo Presidente C.D.P. delegato supplente
- 3) CELINO Antonio Segretario Provinciale C.D.P. supplente

Per estratto del verbale originale l'Ufficio di presidenza del Congresso.

PRESIDENTE

F/t(Giovanni PETRAROLI)

SEGRETARIO

F/t(Lapo Rocco)

IL SEGRETARIO PROVINCIALE COMPILATORE  
F/t(Celino Antonio)

PER COPIA CONFORMA

Ostuni, li 21 ottobre 1976



IL PRESIDENTE  
(Vito-Oronzo EPIFANI)

*Vito-Oronzo Epifani*

Facsimile di documento da dibattere tra tutti gli appartenenti all'amministrazione della P.S., distribuito a cura del Com. Nazionale di Coord. ai delegati delle provincie italiane partecipanti al Consiglio Nazionale del Movimento, tenutosi a Roma - Teatro Delle Arti, il 9/10/1976.-

Il Comitato di Coordinamento per l'abrogazione del D.L. 24/4/1945 n. 205 e del R.D. 31/7/1943, n. 637 e per la promozione della costituzione del "SINDACATO POLIZIA" della Provincia di \_\_\_\_\_

CONSTATATO

che il Ministero dell'Interno non ha ancora provveduto a consegnare a tutti indistintamente i Tutori della Legge il libretto tascabile contenente la Costituzione della Repubblica Italiana, come già da alcuni anni richiesto dal Movimento, e come già dal 1972 viene dato soltanto ai neo Vice Brigadieri di P.S. al termine del rispettivo corso d'istruzione;

VISTE

le recenti dichiarazioni programmatiche dell'attuale Presidente del Consiglio che ha esortato ad "OPERARE NELLO SPIRITO DELLA COSTITUENTE PER RISOLVERE I PROBLEMI DELLA NAZIONE", le dichiarazioni dell'attuale Ministro di Grazia e Giustizia che ha scritto "IL MIO IMPEGNO POLITICO NASCE DAL PROFONDO CONVINCIMENTO CHE LA CRISI ITALIANA POTRA' ESSERE RISOLTA NELLA MISURA IN CUI TUTTI SAPRANNO RECUPERARE LO SPIRITO ORIGINARIO ED AUTENTICO DELLA NOSTRA COSTITUZIONE", ed infine le dichiarazioni fatte dal Ministro dell'Interno al 23 Settembre 1976 dinanzi al Parlamento Italiano in cui ha affermato che "IL GOVERNO SI RITIENE IMPEGNATO IN NOME DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DEL REGIME DI LEGALITA' E DI LIBERTA' CHE ESSA HA FONDATO";

CONSTATATO

CHE solo una piccola percentuale di Tutori della Legge, nonché degli appartenenti a tutte le Forze Armate, conosce sufficientemente la nostra Costituzione;

ESSENDO INDISPENSABILE

CHE tutti gli Italiani preposti alla tutela della legalità democratica ed all'integrità dello Stato conoscano bene prima di ogni altra cosa la fondamentale e SUPREMA LEGGE DELLO STATO, così come avviene nei popoli civili del mondo;

ESSENDO NOTO

che i Signori Ministri hanno prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica Italiana, per cui è lecito attendersi che siano interessati, com'è loro dovere, anche all'attuazione dell'articolo 35 della Costituzione che sancisce: "...LA REPUBBLICA TUTELA IL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME ED APPLICAZIONI. CURA LA FORMAZIONE E L'ELEVAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI...";

RITENENDO INDISPENSABILE

che per i dipendenti dello Stato ed in tutti i corsi d'istruzione e nei pubblici concorsi la Costituzione della Repubblica costituisca la principale materia di studio e d'esame, al fine della necessaria qualificazione civica e professionale di tutti i pubblici dipendenti;

ALL'UNANIMITA' RIBADISCE E CHIEDE

al Parlamento Italiano di adeguare i codici, le leggi ed i regolamenti al dettato costituzionale; al Governo, ed in subordine al Ministro dell'Interno, anche per celebrare nel modo più degno il trentennale della Costituzione della Repubblica, che entro tre mesi venga consegnato in dotazione a ciascun Tutore della Legge ed a tutti gli appartenenti alle Forze Armate un libretto tascabile contenente la Costituzione della Repubblica Italiana e le più importanti norme di comportamento che ogni Pubblico Ufficiale, in quanto tale, è tenuto ad osservare e far osservare nel rispetto della Costituzione e per il bene della Patria.-



# ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI DALLA PRIGIONIA DALL'INTERNAMENTO E DALLA GUERRA DI LIBERAZIONE

ENTE MORALE - D. P. R. 30-5-1949 (G.U. 9-8-1949 N. 181)  
ENTE NAZIONALE CON FINALITÀ ASSISTENZIALI - D.M. 10-9-1962

SEDE CENTRALE  
Prot. N°12532/76

Oggetto: XIII° Congresso Nazionale.  
Ordine di servizio.

00187 ROMA 16/10/1976  
VIA IV NOVEMBRE, 149 TEL. 879.30.77

Agli Ill.mi Sigg.ri :

- Presidente del Congresso Nazionale
- Componenti del C.D.C.
- Presidenti delle Confederazioni - Federazioni - Delegazioni
- Presidenti dei Collegi Naz. dei Sindaci e Probiviri

LORO SEDI

Comunico il programma delle manifestazioni del XIII°  
Congresso Nazionale

Venerdì 5 Novembre

ore 8,30 - Raduno di tutti i Reduci all'Altare della Patria.  
I Delegati, i Reduci, i Familiari, i Rappresentanti di  
Associazioni Combattentistiche e d'Arma si disporranno,  
guardando il Sacello, sul lato destro della gradinata.  
Il picchetto armato, gli alfieri con Bandiere di Federa-  
zioni e di Associazioni, le Bandiere della Presidenza  
Nazionale e della Brigata Maiella, si disporranno sul  
lato sinistro.

Ai piedi della gradinata, fronte al Sacello, un Ufficia-  
le Generale riceverà il Presidente Nazionale ed il Rap-  
presentante del Governo.

Dietro di loro si disporranno i Componenti degli Organi  
Direttivi con al centro S.Em.za Rev.ma il Sig.Cardinale  
Luigi Traglia che avrà alla Sua destra il Presidente  
del Gruppo Medaglie d'Oro, Gen.Bastiani, il V.Presiden-  
te Veronese, il Segretario Generale, i Consiglieri Cec-  
chetelli e Gregoretti ed alla Sua sinistra, il Presiden-  
te del Congresso Rodari, il V.Presidente Fiorentini, il  
Segretario Amministrativo, i Consiglieri Di Mambro e Ca-  
toni.

Su una fila, dietro di loro, i Componenti del C.D.C., i  
Presidenti dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri, la-  
sciando al centro le Medaglie d'Oro al Valor Militare.

ore 9,00 - Il Rappresentante del Governo ed il Presidente Naziona-  
le, accompagnati dal Generale, saliranno la gradinata  
verso il Sacello. Li seguiranno nell'ordine suddetto i  
Componenti del C.D.C..

Il Presidente Nazionale deporrà una corona di alloro e  
si dirigerà verso il Rappresentante delle FF.AA. ed il  
Rappresentante delle Associazioni Consorelle per porge-  
re Loro il saluto.

./.

79

V. F. d. g. m. 15 4 9994

ore 9,10 - Terminata questa cerimonia, i Componenti degli Organi Centrali, le Bandiere, i Delegati, le Rappresentanze delle Associazioni ed i Reduci raggiungeranno il Museo delle Bandiere ove S.Em.za Rev.ma il Sig. Cardinale Luigi Traglia concelebrerà, con Prelati dell'Ordinariato Militare, la S.Messa a suffragio dei Caduti.

Cerimoniere: Prof. Francesco Orlanducci.

ore 10,00 - Formazione di un corteo per raggiungere l'Auditorium di Via Palermo, 12.

In testa alla colonna sfileranno le Bandiere della Presidenza Nazionale e della Brigata Maiella con scorta d'onore. Seguiranno le Medaglie d'Oro, i Componenti degli Organi Centrali, i Presidenti delle Federazioni, i Delegati, le Bandiere, gli Stendardi, gli Striscioni delle Federazioni ed i Reduci con i rispettivi Familiari.

Coordinatori del corteo: Prof. Filippo Pallucca e Comm. Giovanni Manassa.

ore 10,30 - Giunti all'Auditorium di Via Palermo, i Componenti degli Organi Centrali, le Medaglie d'Oro, entreranno in platea per prendere posto nella 4<sup>a</sup> fila di poltrone.

I Presidenti di Federazioni e di Sezioni, i Delegati occuperanno le file dal n°5 al n°15.

Successivamente entreranno le Bandiere che saliranno in galleria, occupando le prime file di poltrone e gli stendardi, gli striscioni che occuperanno le file successive. Per ultimi entreranno i Reduci ed i Familiari che occuperanno, in platea, le poltrone del terzo settore a loro riservate ed eventualmente i posti liberi in galleria.

Al tavolo della Presidenza prenderanno posto: il Rappresentante del Governo, il Presidente del Congresso, il Presidente Nazionale, il Presidente del Gruppo M.O., i due Segretari, il Rappresentante della C.I.A.P.G.-

Si raccomanda di non occupare le prime tre file di poltrone della platea perchè sono riservate alle Autorità, civili e militari, ed alle Associazioni Consorelle.

Le Bandiere della Presidenza Nazionale e della Brigata Maiella si porteranno sul retro del tavolo della Presidenza.

Il Presidente Nazionale, ed il Presidente del Congresso Riceveranno gli ospiti che saranno loro presentati dai **Presidenti** che li avranno accolti all'ingresso.

Tutto funzionerà bene se vi sarà la massima disciplina. Nessun'altra persona dovrà interferire nelle operazioni di organizzazione.

ore 10,45 - Dichiarazione di apertura del Congresso da parte del Presidente Avv. Rodari e saluto.

- Lettura di messaggi di adesione.
- Saluto del Presidente della Federazione di Roma.
- Discorso introduttivo del Presidente Nazionale.
- Intervento del Rappresentante del Governo.

ore 16,00 - Nella Sala di Viale delle Province, 196 (autobus 67 da Via Nazionale) formalità di apertura del Congresso con elezione della Presidenza, delle Commissioni Verifica Poteri, elettorale e di redazione della mozione finale.

- Indirizzi di saluto dalle Associazioni Consorelle.
- Relazione generale del Presidente Nazionale.
- Relazione del Segretario Generale.

- Relazione del Segretario Amministrativo.
  - Relazione del Collegio dei Sindaci.
- ore 18,30 - Sospensione dei lavori.

Sabato 6 Novembre

- ore 9,30 - Nella Sala di Viale delle Provincie, 196;
- discussione sulle relazioni che continuerà per tutta la giornata secondo un orario stabilito dalla Presidenza del Congresso.
- ore 11,30 - Sospensione dei lavori per udienza dal S. Padre in Vaticano.

Domenica 7 Novembre

- ore 9,30 - Nella Sala di Viale delle Provincie, 196:
- votazione sulle relazioni e sui bilanci.
  - Lettura degli Ordini del Giorno e della mozione conclusiva del Congresso.
  - Votazioni.
  - Proclamazione dei risultati.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Gabriele Bulferi Bulferetti

*Gabriele Bulferi Bulferetti*

co dello Stato sbloccare la situazione di crisi, migliorare le condizioni di ciascuno.

La continua erosione del valore economico delle pensioni di guerra determinate, specie negli ultimi due anni, dalla incontrollata ascesa dei prezzi, ha vanificato persino le magre provvidenze delle leggi 585 del 71 e 45 del 75. occorre perciò assicurare agli invalidi e ai loro aventi titolo, mezzi adeguati per una esistenza dignitosa. Il riconoscimento del danno subito per servire la collettività Nazionale deve tener conto delle variazioni del potere di acquisto della moneta e dell'accertato grado di infermità pertanto chiediamo

- 1) L'aggiustamento delle pensioni tutte alla media delle retribuzioni dei lavoratori della industria.
- 2) Un giusto congegno di scala mobile che preservi il valore della pensione dalle continue oscillazioni del costo della vita.
- 3) La definizione del trattamento pensionistico alle vedove dei grandi invalidi e a quelle degli invalidi e mutilati iscritti dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> così come riportato nel progetto associativo, introducendo il criterio della pensione diretta (60% della pensione fruita dall'invalido e mut.), come si opera nel settore pubblico.
- 4) Nel campo dell'assistenza, in previsione dello scioglimento dell'ONIG si chiedono garanzie alla Regione che per legge assorbirà l'onere di tutta l'assistenza ai mutilati e invalidi di guerra, il mantenimento delle assistenze di cui già godono potenziando e migliorando i servizi e le prestazioni in considerazione dell'aggravarsi sempre di più nel tempo delle condizioni fisiche per vecchiaia e per precarie condizioni economiche.
- 5) Revisione della legge sul collocamento obbligatorio per le categorie protette (la 482/68) che tenga conto del progetto già approvato nell'assemblea dei soci del 74 che rivendicava il collocamento di un figlio per famiglia d'invalidi - riducendo la percentuale stabilita per gli invalidi (ormai tutti oltre i 55 anni) e classificando vincitori di concorsi statali e para-

statali i figli di associati considerati idonei.

- 6) L'estensione della 336 /70 ai combattenti e mutilati di guerra dipendenti da Aziende private, attraverso il riconoscimento dell'anzianità figurativa da parte dell'I.N.P.S o dei rispettivi fondi previdenziali
  
- 7) Strutture organizzative: nella nuova visione decentrata dello Stato, l'Associazione fa proprio il criterio proponendosi di dare vita in cinque zone della città, sottosezioni di mutilati e invalidi, collegate alle strutture decentrate della municipalità. per dare così attuazione a quanto deciso dalle associazioni <sup>nazionali</sup> combattentistiche e della resistenza ~~fin~~ di realizzare una confederazione fra le Associazioni combattentistiche e delle vittime del dovere.

Presenti:

Tengo

Colombo

1

Angeli Orlando

Bongiorno

Scummo

Carillo - intervento - parl. con quest. com.

Cioci

Leventi no -

Vitalotti →

Lepore -

Capponi -

Pompili

9,30 com.

8,30 delegazione

• Bongiorno - non autorizzato -  
413 - non a बोर्नो -

comunicato congiunto - dopo le minacce  
con i

Carillo - non è tanto.

non è il loro capillon all'interno del  
gruppi orientali #951 (336)

meno legato al verbo di con  
loro com - prop. -

terrete su domande.

Delegazione Valore 19 - Veresi

Jugo - [ pensieristico -  
organizzazione - comitato -  
contatti politici e sindacali -  
Pirelli e Coroni vanno unite? ] Unità socialista  
in movimento -  
- velocissimo ~~non~~ è una copia -  
dispendibile mercedi -

Colombo Appio comitato, antifascista e socialisti

---

8/4 ungherese principale

SENATO DELLA REPUBBLICA

Wassner, Autunno  
Abis.

A questo rispetto che  
non c'è nulla.

14. da legge in DC. (500 miliardi)  
in finanziamento.

2 volte il minimo - circa  
8 volte il resto - come detto -  
2 volte ricambio -  
risultati in tutto -

Berlinguer e altri - V. quando  
prevedo sempre  
Buzzi  
Vissimbini mai  
fatti mai  
ancora finora 1 volta  
per sempre - 1 volta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Aggiunti ed estensione scuola  
medie e tutti - ultimo tentativo  
con Anichini -

186.673 <sup>prezzi</sup> ore di diritto scuola media  
320 o. fuori  
620 1. luglio - elevata a  
800 1. gennaio 78.  
960 1. " 979

valutata di 2 con  $\frac{1}{2}$  6 mesi

79. mila sul con. del quale  
sarebbe come rispetto la legge  
legge organica che bene risulterà.

uniformare alle altre

Yoder & Yoder

20% de totul la indemnitate,

restul g. inv. & coloborarii  
oncom previzibile  
& coloborarii.

20% in cazul de protestati

50% - " de la bi -

5% curenta totala pe termen lung

5% chelt. 28

31 - 12 29 - hyp orgenice  
mere x inerte.

de la el por. emanatiile -  
antem & rezolvare in un text  
unic.

---

Inconten onoc. q. i. a. b. -

du 1

Carta da minuta



SENATO DELLA REPUBBLICA

quasi pari:

1977 70 miliardi 1. mese

1 163 miliardi

esclusi i costi, rete elettrica

180 miliardi

---

413 miliardi

500 in tempo - abm.

---

190 - 35.000 lire.

---


Barfome  
Vignolo - |

\* Ameyno - bi previdure - D -  
Surgu de previdure etna e tutto -

Guidalotto - lin politica chiara - il p.

Morini  
Colabro

Comuni perurbano - rispondano il tempo  
pelle pelle perurbano - storia per grande  
de riduce de coperta uno di per politico -  
punti di riferimento è il comune -  
Struttura onnicomprensiva -



Quartieri della onnicomprensiva individuale -  
Occasioni alle utilità di costruzione - e uno  
modo di governare - senza piedi -  
dino pol. con un solo - non nell'NC. quanto  
de NC. non morio e blocco  
erista una for per e un tutto tra eltra  
dobbiamo lavorare dei punti di distruzione -  
nileto della y, imminente - un potendo  
in dirigenza -  
Comuni lavoro.

→ Mano Sebatti

Colabro  
Ponte

- Altri come dei - (è un com. dell. grande -  
Votmani

Ott onni. pub.  
Terzi - centro - Mangiarotti -

Federico  
Sabri est / onnicomprensiva - lungo

Supplicando  
M. M. M. Gioa.  
Muller com. del.  
Sabri tutti SIP.  
Ponenti Mattino Ponte  
Sfora - M. M. M. - 5744201  
M. M. M.

Compagnoni - o d. g. Nuova legge sulle pensioni -

- Indici inter-ten e i mutabili - ?

Direzione delle rta onorario di cose di fede.

che dei papaveri

nelle 376 il us, fondo du dia -

336

Cioci - esperienza - oniranza / co

Modello x l'onir.

non è facile approssimare et altri - Supp. Ferrarini -

Milica

Spoone - marco Elmo - (crem di campagna - ridibondati -)

Di padanti comiti -

Stabile - Min. Min. 64 -

Milica - proprio + vicchi circolo - Circolo - Stefano

Elzioni - proprio unta onirative -

com for le elzioni - comite elzioni -

(Federazione unione di tutte le form comitanti)

Guorbili - Elmo - padri me vira - trascritto lavoro -

nomini unori - unari - in -

Morini - 12 comitati unori -  
comitati figurativi per el unori della  
giuriam

tal. sulle per a base el metroni a cu ATAG

partiti speciali per le scolare - 1.200 unione -

velum complesso le reale unori. SP.

Cure clunetide -

nel programma - fobor. ri untori.

+ untristata le colopone -

liste - comole - e piqua -

unctori il vecchio consiglio - 45000

proprio - paroli 165 - anni -

Luogo

2672279

Ferrari

Ferrari

dirige legge Villa ed altri n° 1017.  
17. gen 1972

dirige legge Vittorio Salvatore n° 574/8 marzo 1972

" " Squame - Mond. altri: 539/1612/1977

Morduti altri: 494 - non pubblicata.

Bochini - 1250

no VIII | elevare - l'azienda, 90%  
intellectual | 7

muscoli -

circa | relativo la controparte  
per il solo caso in un  
intesa  
muscoli in un 20%  
relativo + relativi

IPOTESI DI PROPOSTA DI LEGGE  
SULLA PENSIONISTICA DI GUERRA

TRATTAMENTO ECONOMICO

Situazione attuale

1 - Oneri (bilancio stato 1977)

- 519.560 milioni per pensioni e assegni

(compresi vitalizi perseguitati politici e razziali)

- 1.787 milioni per uffici, personale, ecc.

2 - Partite al 31/12/1975 (esclusi vitalizi perseguitati)

- pensioni dirette 394804

1° categoria 34.019

2° 21.560

3° 15.630

4° 22.572

5° 37.826

6° 53.225

7° 74.107

8° 135.865

N.B.: Alla data di oggi  
sono diminuite di  
alcune migliaia

- reversibilità 101.488

2° 7.794

3° 5.934

4° 8.348

5° 12.019

6° 15.995

7° 19.238

8° 32.160

- pensioni indirette 313175

vedove o orfani 91.878

VEDOVE con orfani 84.389

genitori e fratelli 3.905

genitori e fratelli inab. 122.456

genitori con pensione spec. 38

N.B.: Cresciute di alcune migliaia dopo sentenze della corte costituzionale abroganti limiti per inabili e vedove.

genitori inabili pensione spec.	10.509
vedove di grandi invalidi	?
(con pensione speciale X 3 anni)	

### 3 - Trattamento in vigore

- il parametro a cui sono rapportate tutte le categorie è la pensione base della 1° categoria delle pensioni dirette = L. 50.000/mese

- proporzioni e trattamenti per ciascuna categoria (al mese)

dirette	2° categoria	90%	45.000
	3°	80%	40.000
	4°	70%	35.000
	5°	60%	30.000
	6°	50%	25.000
	7°	40%	20.000
	8°	30%	15.000

riversibilità (50%) delle corrispondenti categorie ( da 2° a 8°)

indirette	vedova o orfano	56,9%	28.450
	vedova con orfani	65,6%	32.820
	genitori e fratelli	35,0%	17.500
	genitori e fratelli inabili	43,6%	21.820
	genitori con pensione spec.	25,5%	12.746
	genitori inabili con pensione speciale	26,2%	13.124

### Ipotesi studiate (e discusse) nella passata legislatura

#### 1 - Premesse

- confronto con altri trattamenti pensionistici (trattamento-base e scala mobile): ad es. tra mutilato ed invalido del lavoro o vedova di guerra

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1017</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLA, GASPARI, ANDREONI, BARBA, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BOTTA, CAIATI, CARENINI, CASTELLUCCI, CAVALIERE, COSTAMAGNA, DEL CASTILLO, DEL DUCA, DRAGO, FUSARO, GASCO, GAVA, GIGLIA, GRASSI BERTAZZI, IANNIELLO, MANFREDI MANFREDO, MANCINI VINCENZO, MEUCCI, PICCINELLI, PISICCHIO, ROSATI, SOBRERO, SEDATI, STELLA, TANTALO, TESINI ARISTIDE, URSO GIACINTO, VECCHIARELLI, VINCENZI, ZOLLA, ZOPPI

*Presentata il 17 gennaio 1977*

### Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dobbiamo, purtroppo, riproporre alla vostra responsabile, fraterna, affettuosa e comprensiva attenzione il problema del giusto adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra dovuti ai mutilati ed invalidi di guerra ed alle loro vedove per allinearli ai principi fondamentali del risarcimento del danno fisico sofferto al servizio e difesa della collettività nazionale. La presente proposta non è e non vuole essere una riforma della legislazione sulle pensioni di guerra, ma piuttosto una nuova organica e sistematica enunciazione di principi — solo in parte affermati attraverso il faticoso svolgimento delle leggi 18 marzo 1968, n. 313, 28 luglio 1971, n. 585 e n. 45 del 1° marzo 1975; leggi che, tuttavia, han-

no del tutto disatteso altri e più importanti criteri che invece sono stati introdotti negli altri settori pensionistici.

Innovare troppo profondamente sulla legislazione vigente non sarebbe né utile né opportuno. Non utile perché, sebbene formatasi in modo frammentario e qualche volta affrettato, la legislazione italiana contiene pregi innegabili che la pongono fra le migliori in Europa. Non opportuno giacché, in un periodo di assestamento e di liquidazione, in cui non si tratta di legiferare per l'avvenire, quanto di provvedere — sia pure con maggiore ponderazione e precisione — al passato, per restare, attraverso una più razionale disciplina all'indennizzo dovuto, nella tradizione oramai consolidata, precisando, chiarendo e perfe-

zionando le norme che hanno dato positive prove di cui conosciamo pregi e manchevolezze.

Ed è per tali considerazioni, che sono scaturite dalla nostra quotidiana esperienza per visione diretta delle sofferenze di questi nostri fratelli, che vi proponiamo la soluzione del cennato problema secondo lo approfondito studio che ci auguriamo vorrete confortare con il vostro autorevole assenso.

. . .

Principi basilari del vigente assetto normativo, riconosciuti dalla più accreditata dottrina e confortati da costanti interpretazioni giurisprudenziali, in merito ai quali nessuno oserebbe ormai sollevare riserve ed obiezioni, risultano il riconosciuto diritto del soggetto al risarcimento del danno fisiopsichico riportato a causa del servizio di guerra o per fatto bellico, o dei familiari in caso di morte o scomparsa del militare o civile; la graduazione e proporzionalità del risarcimento stesso alla perdita od alla effettiva gravità della riduzione di capacità lavorativa generica; l'obbligo etico-giuridico per la collettività nazionale di indennizzare adeguatamente colui che per essa si è sacrificato, si da ristabilire, per quanto possibile, l'equilibrio turbato, assicurando all'invalido, o ai suoi aventi titolo, mezzi sufficienti per una dignitosa esistenza e per sopperire alle indispensabili spese di cura e di assistenza.

Ma i suddetti principi, affinché non restino sterile anche se commendevole affermazione, postulano che ad essi corrisponda un sostanziale contenuto, mercé un risarcimento economico che sia in proporzionato e costante rapporto, da una parte, con l'accertato grado di danno fisico dell'avente diritto, e, dall'altro, con il livello, in continuo sviluppo, del tenore di vita del nostro popolo e con le variazioni del potere di acquisto della moneta.

In tale contesto si colloca questa proposta di legge, che ci onoriamo sottoporre al vostro sensibile ed attento esame, la quale si prefigge la finalità di pervenire ad un definitivo assetto, sotto il profilo sia giuridico che economico, dei trattamenti pensionistici di guerra, accogliendo nel contempo annose ma sempre differite istanze degli interessati.

Vengono introdotte, in armonia ed a perfezionamento del sistema vigente, norme di estrema chiarezza ed efficacia, che consentono, tra l'altro, l'abolizione di taluni asse-

gni, un più esatto metodo di classificazione dei complessi morbosi e la liquidazione d'ufficio di molti benefici, con conseguente semplificazione delle procedure amministrative, riduzione di costi dei competenti servizi ministeriali e maggiore produttività della pubblica amministrazione.

La prevista perequazione automatica delle pensioni consentirà, inoltre, di fronteggiare proficuamente il doloroso processo in atto della continua erosione del valore economico delle pensioni privilegiate di guerra, determinato dall'inarrestabile ed in questo ultimo biennio particolarmente accelerata ascesa dei prezzi al consumo, che ha vanificato le parziali provvidenze apprestate dalla legge n. 45 del 1975.

Gli articoli da 1 a 10 riguardano i trattamenti pensionistici diretti, gli articoli da 11 a 13 le pensioni per vedove ed orfani degli invalidi di guerra e gli articoli da 14 a 24 contengono disposizioni varie, norme in ordine alle quali riteniamo di dover esporre un succinto commento esplicativo.

#### I - PENSIONI DIRETTE.

##### A) - *Riassetto del trattamento pensionistico-base.*

La mancata predeterminazione, sino ad oggi, di un criterio oggettivo e di uno specifico termine di ragguglio e di riferimento del trattamento economico dei mutilati ed invalidi di guerra - con conseguente fissazione, nel corso degli anni, di basi rilevatesi sempre inadeguate e pertanto fonte di rinnovate richieste di adeguamento spesso esaudite, ma solo parzialmente, a seguito di vivaci e prolungate agitazioni da parte degli interessati - ci ha convinti della necessità di agganciare dette pensioni ad un dato controllabile ed indiscutibile, quale risulta essere, tra i vari esaminati, la media delle retribuzioni minime contrattuali dell'industria, secondo le rilevazioni effettuate da un organo ufficiale, come l'ISTAT.

Invero, il suddetto valore medio non è trasfuso in un elaborato statistico riassuntivo, ma, come è noto, costituisce ormai un indice che va sempre più affermandosi nella soluzione dei problemi economici riguardanti importanti categorie di lavoratori ed è facilmente individuabile sommando le accertate singole retribuzioni dei menzionati lavoratori e dividendo il prodotto ottenuto per il numero degli addendi valutati.

Secondo i dati ufficiali di più recente pubblicazione, a data corrente si ricava la somma complessiva di circa lire 230.000 mensili, che coincide con il computo, in altre sedi elaborato, del minimo vitale richiesto per una famiglia-tipo 2+2.

Sull'indicato parametro viene operato il calcolo, limitando l'ammontare della pensione di prima categoria nella misura dell'ottanta per cento, percentuale già applicata in favore dei pensionati INPS e, fino a poco tempo fa, dei pensionati ex-dipendenti statali (ora elevata, per questi ultimi, al 93,40 per cento), cosicché il trattamento pensionistico-base resta determinato in lire 185 mila mensili.

Detto sistema opera una innovatrice e moderna scelta di fondo, che porta a compimento il laborioso processo, al quale si è più sopra accennato, di sganciamento della pensionistica di guerra dagli schemi della legislazione concernente i dipendenti dello Stato, proiettandola nel più vasto e dinamico mondo dei rapporti privatistici, nella precipua considerazione che — oltre alla acquisizione di un sicuro ed equo parametro di riferimento — dopo quasi trent'anni dalla cessazione dell'ultimo conflitto e dal riacquisto da parte dei reduci del loro naturale *status* di privati cittadini, appare più rispondente a criteri di logica sistemica attribuire un peso prevalente alla normale condizione giuridica civile, e quindi raggugliare la pensione di guerra, sotto il riflesso pecuniario, all'ammontare corrispondente all'80 per cento del salario medio che gli invalidi medesimi avrebbero verosimilmente conseguito, qualora non ne fossero stati impediti dalle loro infermità.

Stabilita come sopra la pensione-base di prima categoria in lire 185.000 mensili, va da sé che questa — come previsto dal secondo comma dell'articolo 1 di questa proposta di legge — debba assorbire l'assegno complementare elevato a lire 540.000 annue con l'articolo 1, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 585: assegno che ha in pratica sovvertito, sin dalla sua istituzione, ogni regola e principio di equilibrato e graduato indennizzo, a tutto danno della maggior parte dei minorati di guerra, attesoché, per l'articolo 11, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esso non era esteso agli iscritti alle categorie dalla seconda alla ottava. In siffatta maniera, prevedendo la tabella C allegata alla legge 1° marzo 1975, n. 45, la pensione annua di lire 600.000 per

gli invalidi di prima categoria appartenenti al gruppo dei sottufficiali e truppa, ed essendo solo questa — e non anche l'assegno complementare — considerata ai fini del calcolo del trattamento inerente alle altre sette categorie, si verificava che l'invalido di categoria inferiore alla prima percepisse poco di più della metà della percentuale stabilita per il risarcimento del grado di riduzione della sua capacità lavorativa (ad esempio, all'invalido di quarta categoria, la quale comporta una riduzione di capacità di lavoro del 70 per cento, spettavano lire 420 mila annue, pari soltanto al 37 per cento della somma di lire 1.150.000 costituita dalla pensione annua di lire 600.000 e dall'assegno complementare di lire 540.000 annue).

Anche a tale inammissibile ed iniqua sperequazione intende riparare la nuova tabella C, graduando la pensione tabellare secondo l'applicazione delle percentuali in vigore, decrescenti per decimi dal 100 per cento (I categoria) al 30 per cento (VIII categoria), ed in aderenza al precetto, di portata socio-giuridica oltre che medico-legale, per il quale la misura della pensione privilegiata dev'essere nel suo complesso corrispondente al grado di riduzione della capacità lavorativa, determinato dalle infermità ascritte alle rispettive categorie.

Vengono peraltro conservate, in ossequio ad una tradizione non scevra di una sua *ratio* e di un contenuto di squisito valore morale, le percentuali di aumento per i gruppi di gradi degli ufficiali.

#### B) — *Soppressione di assegni accessori ed adeguamento degli assegni conservati:*

a) *Grandi invalidi di guerra.* Attualmente gli invalidi affetti dalle mutilazioni o dalle infermità elencate nella tabella E hanno diritto, oltre alla pensione di prima categoria, ad un assegno di superinvalidità, ad una indennità di assistenza e di accompagnamento e ad un assegno speciale annuo, nelle diverse misure indicate per le lettere da A a G (l'assegno speciale annuo spetta anche agli invalidi di prima categoria semplice).

L'articolo 2 della nostra proposta inserisce finalmente nella normativa pensionistica di guerra, con carattere di particolare riguardo al quale non è disgiunta una connotazione di benemerita nazionale, la categoria dei grandi invalidi di guerra, alla

quale vengono automaticamente ad appartenere tutti i mutilati ed invalidi ascritti alla prima categoria e quelli contemplati dalla tabella E.

Trattasi di soggetti che non solo hanno perduto *in toto* la loro capacità lavorativa a causa degli eventi bellici, ma sono portatori di lesioni, mutilazioni ed infermità tanto gravi da sottoporli a continue inimmaginabili sofferenze fisiche e morali e da estraniarli da una comunemente accettabile vita di relazione, come tali così meritevoli di umana considerazione e di solidale intervento della collettività, che suonerebbe pleonastico ed irriguardoso spendere una sola parola per l'affermazione del principio.

Per gli indicati pensionati si propone la soppressione degli assegni di superinvalidità e degli assegni speciali annui, e l'attribuzione di un solo assegno speciale, di nuova istituzione, nelle misure indicate dall'articolo 2. Viene invece conservata, e migliorata, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, stante la sua insostituibile funzione, evidenziata dal suo stesso *nomen juris*: l'articolo 3 della proposta di legge, nell'aumentare le misure mensili, ricalca le norme dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, peraltro prevedendo anche a favore degli invalidi ascritti alla lettera *A-bis*, i benefici attualmente accordati ai soli ascritti alla lettera *A*, dell'esenzione della riduzione dell'indennità nel caso di assegnazione di un accompagnatore militare, e della facoltà di chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare, oppure di ottenere, in luogo del secondo accompagnatore, la concessione di un assegno, a titolo d'integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 150.000 mensili.

Il trattamento complessivo dei grandi invalidi di guerra risulterà quindi articolato, per gli appartenenti al gruppo di gradi dei sottufficiali e truppa da un massimo di lire 775.000 mensili (185.000 pensione-base + 405.000 assegno speciale + 185.000 indennità di assistenza e di accompagnamento) per i pochi, penosissimi casi cosiddetti « tronchi umani », ascritti alla lettera *A* della Tabella *E*, ad un minimo di lire 225.500 mensili (185.000 pensione-base + 40.500 assegno speciale) per gli ascritti alla prima categoria, ciò che non appare invero eccessivo per persone che tutto di sé hanno dato al servizio della patria e sopportano ogni giorno inenarrabili dolori e restrizioni.

In relazione a quanto precede, si è dovuto aggiornare anche la tabella *F*, concernente i trattamenti suppletivi per il cumulo di due infermità classificate ciascuna alla Tabella *E*, o di una infermità ascritta alla Tabella *E*, più un'altra classificata dalla prima all'ottava categoria (vedi articolo 1, comma terzo).

Viene altresì aggiornato a lire 12.000 mensili l'aumento di integrazione per moglie ed ogni figlio a carico, in analogia a quanto recentemente disposto dalla legislazione sociale (articolo 4).

È inoltre prevista l'attribuzione di una indennità integrativa per cure, pari ad un rateo del complessivo trattamento pensionistico in godimento, al fine di consentire ai grandi invalidi di guerra di trascorrere ogni anno un periodo di cure climatiche, balneotermali, idropiniche e salsoiodiche, reso necessario dalla gravità e cronicità delle infermità pensionate (articolo 10). Giova in proposito porre in evidenza che il principio della prevenzione e della profilassi, è ormai universalmente recepito nell'ambito della sicurezza sociale, rappresentando il mezzo più idoneo ed efficace per evitare l'insorgenza di infermità o, quanto meno, impedirne l'ingravescenza, le recidive o la diffusione: principio che è già accolto dallo Stato quale linea programmatica ispiratrice della attuanda riforma sanitaria.

Quanto sopra è ancor più doveroso allorché trattasi di cittadini grandi invalidi di guerra, la cui priorità etica, sociale ed umana, è sempre stata riconosciuta da tutte le componenti politiche.

A detti soggetti debbono essere risparmiate o almeno rese meno drammatiche le ricadute, per la inesorabilità di ogni recidiva, al duplice scopo di evitare maggiori sofferenze e di limitare al minimo possibile le degenze ospedaliere, la cui durata comporta un gravissimo onere economico per lo Stato, parzialmente evitabile con un periodo annuo di cure, che ben si inquadra in un efficace sistema di medicina preventiva.

La corresponsione d'ufficio, poi, avrà il duplice risultato di esentare detti soggetti dall'ottemperare a defatiganti adempimenti di natura burocratica e sanitaria, e di alleggerire gli uffici dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ovviamente soltanto per tale prestazione, dal lavoro particolarmente impegnativo, specie nel periodo pre-feriale, di espletamento delle numerosissime pratiche riguardanti la massa degli invalidi ascritti dalla seconda alla ottava categoria,

che concorrono, a determinate condizioni, alle provvidenze vigenti in materia con il notevole vantaggio che le cennate provvidenze resteranno riservate a loro esclusivo beneficio.

b) *Assegni accessori spettanti agli invalidi ascritti a categorie inferiori alla prima:*

1) *assegno di cura per gli invalidi affetti da infermità tubercolare* (articolo 5 della proposta di legge): oltre ad una nuova stesura della norma, che tiene conto delle modificazioni apportate anche al regime giuridico del trattamento dei grandi invalidi, si è provveduto ad una doverosa rivalutazione della misura dell'assegno, da annue lire 96.000 a 216.000, e da annue lire 48.000 a 108.000, a seconda della categoria di ascrizione dell'infermità, in considerazione del fatto che i precedenti ammontari, come, d'altra parte, quasi tutti gli assegni accessori che competono agli invalidi in possesso di pensione dalla seconda alla ottava categoria, risalgono al lontano mese di marzo 1968, ossia ad oltre otto anni, ed hanno perduto *medio tempore* la maggior parte del loro effettivo valore economico;

2) *assegno di previdenza* (articolo 6). È previsto un aumento di limitato rilievo pari a lire 96.000 annue (da lire 204.000 a lire 312.000 annue), essendosi responsabilmente valutato l'aumento della pensione-base ex tabella C. La concessione dell'assegno, ferme restando le altre condizioni, viene subordinato al possesso di un reddito, imponibile netto dei richiedenti, accertato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non superiore a due milioni annui (deve intendersi, per « reddito imponibile netto », il reddito dichiarato, detratte le eventuali ritenute previdenziali ed assistenziali, gli altri oneri deducibili e gli importi corrispondenti alle detrazioni d'imposta a cui il richiedente abbia diritto);

3) *assegno di incollocamento* (articolo 7). Anche per questo assegno si stabilisce un aumento di lire 108.000 annue, e si prevede, per i titolari di altra pensione non di guerra, lo stesso massimale di reddito personale di cui all'articolo precedente;

4) *indennità speciale annua* (articolo 9). Viene estesa, in accoglimento di una istanza insistentemente rappresentata dalle

categorie interessate, ai vari soggetti contemplati dalla norma, indipendentemente dall'accertamento e dall'esercizio di una eventuale attività lavorativa da parte dei titolari di pensione diretta od indiretta, e dal possesso di un determinato reddito, considerandosi l'indennità di cui trattasi quale vera e propria gratificazione annuale, liquidabile d'ufficio contestualmente alla riscossione del rateo del mese di dicembre di ogni anno. Al fine di evitare l'ingiusta disciplina attuale, si specifica che detta indennità è frazionabile per dodicesimi, nei casi in cui il diritto al trattamento pensionistico sia stato maturato nel corso dell'anno.

Anche questa indennità trae la sua legittimazione dalla causa giuridica della concessione delle pensioni di guerra, causa che permea e sorregge tutto uno speciale sistema normativo avente sue peculiari caratteristiche, ed è al concetto fondamentale di diritto all'integrale risarcimento, nelle forme più complete ed articolate, del danno fisico riportato in guerra che occorre riferirsi in via esclusiva, evitando l'errore di riportarsi a valutazioni esogene di mero fatto, quali se l'invalido percepisca o meno, ad altro titolo, una tredicesima mensilità, relativamente alla quale potrebbero esser dettate per finalità diverse, ma soltanto nei riguardi di normali lavoratori o pensionati, totali o parziali divieti di cumulo.

C) - *Questioni di rilievo medico-legale.*

a) *Tabelle A ed E: riclassificazione di infermità.*

Il continuo progresso e le sempre più importanti acquisizioni dottrinali, cliniche e medico-legali, cui è intimamente legata l'inarrestabile dinamica bio-sociologica, costituiscono la fonte più autorevole ed operante sulla quale è stata eseguita la revisione della pensionistica di guerra, allo scopo di disancorarla da concetti sorpassati ed oggi inaccettabili in base ai moderni contributi.

È chiaro che un problema così complesso e delicato, non tanto per quel che riguarda la sua portata squisitamente umana e sociale, quanto per il suo contenuto medico-legale, non poteva essere affrontato senza partire dalla piattaforma delle più moderne conoscenze di patologia e di fisiopatologia.

Solo facendo tesoro di quanto, esperimento, laboratorio e semiologia clinica hanno accertato sulle leggi che disciplinano le modalità difensive del nostro organismo, l'iter patodinamico, la loro eco sugli apparati costituzionali, si è potuto rimuovere dalla statica prassi pensionistica, la non equa classificazione di talune invalidità, mettendole a fuoco in armonia con le reali ed inderogabili esigenze degli invalidi.

Già in occasione di precedenti proposte di legge si era insistito nel sottolineare, sia nella parte introduttiva che in quella specifica (valutazione del danno e sua classificazione), le lacune, le arbitrarie interpretazioni dei fatti clinici, la insostenibile metodica usata per una più obiettiva conoscenza della eco patologica in sistemi funzionalmente sintonizzati; ed è proprio il mancato accoglimento della maggior parte delle richieste (pur se logiche e rigorosamente obiettive) che ancor oggi costringe a precisare le basi su cui deve essere riordinata la legge sulla pensionistica di guerra. Esse sono rappresentate:

1) dalla necessaria premessa che la persona psico-fisica dell'uomo costituisce una inscindibile unità i cui meccanismi bio-fisiologici sono intimamente correlati a tutela della integrità della persona umana nella ricerca di sempre nuovi equilibri difensivi e di compenso;

2) che la valutazione del danno anatomico funzionale per le suesposte ragioni, non può e non deve essere calcolato esclusivamente a carico del settore offeso, ma in base ad un delicato ed approfondito studio funzionale degli apparati e sistemi operanti nel sinergismo difensivo;

3) che non potendosi, per la vastità delle diverse lesioni, fare una discussione dettagliata per ogni singola unità colpita, è necessario unire i casi affini in categorie in ordine di gravità, per collocarli in scala decrescente in base alla progressiva minore percentuale di invalidità. Questo concetto della gradualità, dimostratosi logico ed insostituibile anche nelle precedenti leggi, deve però essere riveduto nella sua applicazione pratica, in armonia e coerenza con le più recenti acquisizioni dottrinali e cliniche. Innanzi tutto, perché non sempre si può calcolare con esattezza assoluta il reale danno anatomico funzionale, in ispecie quando alterazioni psico-somatiche compromettono non solo la capacità di lavoro, ma anche le attitudini alla vita di relazione e persino vegetativa. Esempio

tipico, quello della sordità assoluta che, isolando l'invalido in un silenzio completo, gli impedisce non solo di partecipare con il mezzo più importante (dopo la vista) alla vita sociale, ma lo pone in uno stato di psico-nevrosi reattiva proporzionale ai suoi poteri di compenso, giustificando il passaggio dalla seconda alla prima categoria di pensione. E sempre sotto lo stesso profilo medico-legale, partendo dal fatto che la tabella A è composta di 8 categorie, l'una dall'altra diversificate da una percentuale minorativa del 10 per cento (da 100 al 30 per cento), è indispensabile che tale sistema venga applicato anche alla tabella E riguardante le superinvalidità, per evitare una evidente sperequazione di trattamento tra le due tabelle; ciò si realizza, tra l'altro, con l'aggiunta della lettera H. Ne è dimostrazione l'attuale ingiustificata distanza percentuale tra la I semplice e la tabella E-G, che contrastando con la gradualità già operante nella tabella A, deve essere modificata. Valga ad esempio citare la anchilosi retta dell'anca e del ginocchio corrispondente, che deve essere collocata alla I+E-H e non alla I semplice, dovendosi tener presente che per la mancata articolazione nelle due maggiori sedi di un arto inferiore, l'invalido è impossibilitato a vestirsi da solo, a sedersi in atteggiamento normale e stabile e soprattutto a compiere, in posizione particolarmente penosa, funzioni fondamentali della vita vegetativa.

Gli stessi criteri vanno adottati:

a) nelle gravi spondilo disco-radicoliti cervicali nel cieco che, costretto alla rigidità della componente cervico-cefalica, per permanente impegno sensoriale auditivo in sostituzione del *visus* spento pone in grave, permanente tensione i muscoli erettori del collo e del capo con accentuata compressione sui dischi intervertebrali, causandone la degenerazione anelastica e conseguente radicolite per schiacciamento dei rami nervosi satelliti;

b) nei disarticolati dell'arto superiore o nel caso di moncone residuo inerte, poiché la osservazione metodica clinica, di laboratorio e strumentale, ha dimostrato che, in diretta dipendenza della mutilazione (attraverso una grave irreversibile atrofia dei muscoli del cingolo scapolo omerale ed in minor grado del tratto superiore toracico), si creano le premesse anatomico patologiche di una spondilodiscovrite del plesso cervico-brachiale, con scoliosi real-

tiva, una minore ventilazione apicale del polmone corrispondente e quindi una più o meno grave riduzione della capacità respiratoria vitale per mancata funzionalità attiva dei muscoli ausiliari della respirazione toracica alta.

Alla stregua delle considerazioni su esposte si è proceduto alla rivalutazione delle seguenti invalidità elencate nelle tabelle A ed E, annesse alla presente proposta di legge.

## TABELLA A

*I categoria*

1) Cardiopatie con sintomi di scompenso (attualmente II categoria, n. 13).

2) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri della durata, si giudichino inguaribili (II categoria, n. 22).

3) Riduzione del visus binoculare al di sotto di 1/50.

4) Sordità bilaterale, organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico (II categoria, n. 20).

*II categoria*

1) Bronchite cronica diffusa con enfisema e bronchiectasie e frequenti crisi asmatiche e cuore polmonare (III categoria, n. 10).

2) L'epilessia con manifestazioni frequenti (III categoria, n. 14).

*III categoria*

1) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi (IV categoria, n. 9).

2) L'epilessia a meno che, per la frequenza o la gravità delle sue manifestazioni non sia tale da ascrivarsi a categorie superiori (IV categoria, n. 13).

3) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità (IV categoria, n. 19).

4) L'anchilosi totale della spalla in posizione parallela all'asse del corpo o in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo (IV categoria, n. 1).

*IV categoria*

1) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto (V categoria, n. 12).

2) La tubercolosi polmonare allo stato di estesi esiti ma clinicamente stabilizzata sempre previo accertamento stratigrafico quando essi, per la loro entità, non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria (V categoria, n. 13).

3) Diabete mellito (V categoria, n. 19).

4) Riduzione della vista binoculare a 2/10.

*V categoria*

1) Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura (VI categoria, n. 19).

2) Riduzione della vista binoculare a 3/10 ed 1/4 (due decimi e mezzo) (VI categoria).

*VI categoria*

1) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema (VII categoria, n. 20).

2) Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello (VII categoria, n. 1).

3) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazioni e senza notevoli disturbi della deambulazione (VII categoria, n. 18).

4) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli alle cure (VII categorie, n. 23).

5) Esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante (VII categoria, n. 27).

6) La perdita della vista di un occhio avendo l'altro integro, al disotto di 1/12 e fino al visus zero (VII categoria nei casi di meno di 1/12 di vista).

7) La perdita della vista di un occhio ridotta a 2/3 e dell'altro a V. 1/12 (VII categoria).

*VII categoria*

1) Catarro bronchiale cronico (VIII categoria, n. 16).

2) Gli esiti di empiema non tubercolare (VIII categoria, n. 18).

3) Esiti di resezione gastrica non neostoma ben funzionante (VIII categoria, n. 21).

## VIII categoria

1) La perdita della falange ungueale dei due pollici (Tabella B, n. 5).

2) Esiti lievi di pleurite basale (parziale oblitterazione del seno o.d.) quando persistano nel tempo buone condizioni generali (Tabella B, n. 12).

## TABELLA E

## Lettera B

5) Tumori maligni a rapida evoluzione (I categoria, n. 25).

## Lettera D

2) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba (già lettera E).

## Lettera F

8) Tubercolosi o altre infermità che, da sole, o nel complesso, determinino una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tali da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto (perfezionamento della dizione per consentire maggiore, più equa soluzione di particolari casi).

## Lettera G

5) La disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero (I categoria, n. 9).

6) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione ed alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione (I categoria, n. 18).

7) L'ano preternaturale e la fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura con dischimia (I categoria, n. 26).

## Lettera H

1) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite (I categoria, n. 11).

2) L'anchilosi rettilinea dell'anca unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente (I categoria, n. 8).

3) L'amputazione pararticolare prossima dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo-omerale e dei muscoli satelliti alla respirazione toracica (I categoria, n. 9).

4) Cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica ecg. accertata (I categoria, n. 23).

5) Castrazione ed evirazione (I categoria, n. 30).

6) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico (I categoria, n. 33).

7) Invalidi dichiarati incollocabili perché di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

b) *Invalidi dichiarati incollocabili perché di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.*

L'articolo 8 di questa proposta di legge, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, stabilisce il definitivo trattamento economico-giuridico da attribuire agli invalidi di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e cioè degli invalidi dei quali è vietato il collocamento al lavoro, perché possono riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità propria e dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, data la natura ed il grado delle loro infermità (gravi malattie neuropsichiche e forme contagiose, specie tubercolari. Sindrome di Menier con disturbi dell'equilibrio), che possono talvolta avere temporanei e parziali miglioramenti, ma la cui totale guarigione ben difficilmente può essere accertata e garantita nella sua definitività.

Le ragioni che sono alla base della nuova, unitaria ascrizione, che annulla l'ingiustificato sdoppiamento di trattamento operato con il primo comma del menzionato articolo 21 della legge del 1968, così semplificando notevolmente la casistica e le procedure amministrative, discendono dal rilievo primario che il divieto di esser collocati crea, *ope legis*, un'assoluta indubbia incapacità al proficuo lavoro, condizione già prevista dal numero 4 della lettera G della tabella E annessa alla legge suindicata per fruire del relativo trattamento di superinvalidità. E mai come in

tali casi il principio, oramai generalizzato, di equivalenza deve trovare una puntuale applicazione.

Per i soggetti di cui trattasi appare quindi improntato ad un rigoroso criterio di giustizia riconoscere loro lo *status* di grande invalido di guerra, con diritto a percepire la pensione, l'assegno speciale e l'indennità di assistenza e di accompagnamento spettanti agli invalidi contemplati dall'ultima lettera della nuova tabella E: diritto da riconoscersi a vita, previ i necessari accertamenti sanitari presso il competente Collegio medico integrato nel modo indicato dal secondo comma dell'articolo 8, al termine del periodo di assegnazione rinnovabile non superiore a quattro anni. Non criterio di generosità, dicevasi, bensì giusto ed adeguato apprezzamento di situazioni particolarissime dal punto di vista medico-legale e sociale, da valutarsi con responsabile senso della massima obiettività e della più umana comprensione.

c) *Complessi di infermità*. L'articolo 15 del presente progetto di legge intende affermare, per la valutazione delle infermità coesistenti a carico di un medesimo soggetto, un nuovo metodo, ancorato al più ortodosso principio medico-legale della proporzionalità dell'indennizzo all'effettivo grado di riduzione della capacità lavorativa generica, indotto dalla somma delle varie infermità.

È facile, al riguardo, contestare l'ingiustizia e l'inconsistenza giuridica del vecchio criterio, introdotto nella legislazione pensionistica di guerra dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 318, e relativa Tabella F/1, e ripetuto dall'articolo 18 e corrispondente tabella della legge di riordinamento 18 marzo 1968, n. 313, secondo il quale:

— per l'iscrizione alla prima categoria, corrispondente alla perdita totale della capacità lavorativa o, ciò che esprime lo stesso concetto, alla riduzione della capacità anzidetta nella misura del 100 per cento, sarebbe stata necessaria la somma di ben undici infermità singolarmente ascritte alla ottava categoria (30 per cento ciascuna di riduzione della capacità lavorativa), cosicché, invece del 100 per cento, si richiedeva un grado di invalidità pari al 330 per cento ( $VIII + VIII = VII + VIII = VI + VIII = V + VIII = IV + VIII = III + VIII = II + VIII = 2/10 + VIII = II + 3/10 + VIII = II + 5/10 + VIII = I$ );

— il prodotto del calcolo, ad un certo punto, proprio a causa della concezione anti-giuridica del sistema, risultava eguale, pur sommandosi infermità di diverso, maggior grado invalidante (ad esempio:  $VI + VIII = V$ , come  $VI + VII$ ;  $III + VIII = II$ , come  $III + VIII = II$ , come  $III + VII$ , come  $III + VI$ );

— non era tecnicamente possibile, nell'ipotesi da valutazione contemporanea di più infermità, superare lo sbarramento della prima categoria semplice, malgrado la differente percentuale di riduzione di capacità derivante dalle infermità stesse (ad esempio,  $II + V = I$ , come  $II + IV$ , come  $II + III$ , come  $II + II$ );

— invece, qualora alla base fissa di I categoria, anche se costituita dalla somma di varie infermità, si fosse aggiunta la percentuale di riduzione di capacità lavorativa indotta da una altra infermità, per avventura successivamente riconosciuta dipendente da causa del servizio di guerra od interdipendente dal complesso pensionato, nessun ostacolo si sarebbe frapposto all'indennizzo della nuova infermità (ad esempio:  $I + VI =$  trattamento di I categoria + cumulo di VI categoria).

Un simile sistema inficiato, tra l'altro, da elementi di illegittimità costituzionale, in quanto opera una vessatoria discriminazione e riserva un diverso trattamento a persone trovantisi in eguali condizioni oggettive e soggettive (per la maggior parte degli invalidi, l'ottava categoria equivale alla percentuale del 30 per cento di riduzione della capacità lavorativa, mentre per altri, ossia per coloro che, già menomati da una infermità, hanno il doloroso privilegio di sottostare al danno fisico provocato da un'altra mutilazione o malattia, questa può rimanere praticamente non indennizzata perché assorbita nella valutazione complessiva; sono risarcite in modo eguale, come emerge dalla casistica più sopra riportata a titolo esemplificativo, infermità di grado invalidante percentualmente assai differenti, in contrasto con il principio che garantisce parità di trattamento soltanto a parità di condizioni, dal che si deduce che i trattamenti devono differenziare a seconda delle particolarità delle varie condizioni esaminate: appare inammissibile che una coesistente infermità singolarmente ascritta alla II categoria, con un riconosciuto grado di capacità invalidante del 90 per cento, possa conseguire gli stessi effetti giuridici di un'infermità

classificata alla quinta categoria, avente un potere riduttivo di capacità lavorativa di appena il 60 per cento, ecc.) e contrario, com'è facile osservare, alla logica più elementare, viene neutralizzato, certamente senza rimpianti da parte degli invalidi di guerra sino ad ora tanto iniquamente vessati, dal metodo specificato dalla nuova norma, che - nulla innovando rispetto alle percentuali parametriche, attualmente determinate, delle singole infermità, decrescenti di dieci centesimi per ogni categoria inferiore alla precedente (II categoria = 90 per cento; VIII categoria = 30 per cento) - realizza il principio dell'adeguatezza e della proporzionalità dell'indennizzo in tutte le ipotesi di complessi morbosi.

La stessa disposizione consente inoltre che, nei casi eccezionali di coesistenza di tali e tante infermità da comportare, valutate nel loro insieme, un grado di danno fisico compreso tra il 100 ed il 120 per cento, debba essere liquidata la prima categoria e, nei casi di ancora maggiore gravità - ossia del 150 per cento, parametro ritenuto, per orientamento recepito nei più qualificati consessi internazionali, quale limite minimo per l'inclusione, *stricto sensu*, nella categoria dei grandi invalidi - possa venir attribuito l'assegno speciale corrispondente ad una delle lettere della tabella E.

La tabella F/1, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è - naturalmente - soppressa.

d) *Perdita dell'arto omolaterale* (articolo 16). Nella considerazione del gravissimo danno dell'equilibrio statico e dinamico del mutilato e delle conseguenti maggiori difficoltà nella vita vegetativa e di relazione, derivanti dalla sopravvenuta perdita, per qualunque causa, in tutto od in parte, dell'arto superiore od inferiore omolaterale (ad esempio, braccio destro-gamba destra), è apparso conforme a giustizia e ad ortodossi criteri medico-legali, colmando in tal modo un'evidente lacuna legislativa, complementare il sistema risarcitorio affermato nell'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 313, con l'aggiunta di un comma, dopo il secondo, con il quale si precisa che, nel caso indicato, la pensione o l'assegno di guerra deve essere liquidato in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla perdita, anatomica o funzionale, parziale o complessiva, dei due organi.

e) *Regole di applicazione delle tabelle A, B ed E*. In perfetta coerenza con quanto esposto nella sintesi introduttiva, e per rendere operanti le conclusioni alle quali si è giunti sulla guida di fondamentali acquisizioni cliniche e medico legali, è indispensabile che nelle regole di applicazione figurino i seguenti concetti:

1) nel corso della visita collegiale pensionistica, dovranno essere presi in visione i documenti sanitari prodotti dagli interessati e, sulla guida degli elementi anamnestici raccolti, dovranno essere effettuate tutte le ricerche semiologiche dirette, strumentali e di laboratorio, al fine di accertare anche eventuali alterazioni dei sistemi ed apparati coofunzionali onde evitare che siano trascurati, nella valutazione complessiva, quei fattori genetici, tardivamente insorti ed evoluti dopo il crollo dei poteri difensivi che spesso rappresentano un notevole aggravamento della preesistente minorazione della capacità lavorativa;

2) si fa obbligo di studio elettrocardiografico con la prova da sforzo nei cardiopazienti nonché della stratigrafia dell'apparato respiratorio nei casi dubbi o di lesioni centrali, e della misurazione della capacità respiratoria mediante spirometria;

3) accurato studio oscillometrico con prova di sforzo nelle endovasculiti obliteranti sistematiche o da congelamento, avendo cura di far eseguire anche lo studio della funzionalità della rete arteriolare mediante reogramma;

4) obbligatoria l'indagine sistematica nelle lesioni dell'apparato locomotore, non solo della funzionalità delle articolazioni dell'arto leso nei suoi vari segmenti, ma anche dell'arto superstite negli amputati degli arti inferiori, per non privare l'invalido di una più equa e tempestiva classificazione del patrimonio diartrodiale da scompenso statico-dinamico o da sovraccarico;

5) indispensabili gli esami radiologici ed elettroencefalografici, nei craniolesi che lamentano cefalee ribelli alla terapia medica, con stati depressivo-reattivi, poiché la sindrome cefalgica nelle craniolesioni assai spesso è giustificata da disaritmie cicliche endocraniche, altrimenti non dimostrabili;

6) nelle malattie del tessuto connettivo dell'apparato locomotore di natura post infettiva o degenerativa del tipo artrosico, devesi sempre procedere agli esami di laboratorio (oltre che radiografici) per la valutazione del Reuma test della proteina C

reattiva, dell'indice di eritro-sedimentazione, della azotemia colesteroleina e glicemia e della calcemia, ove sorga il sospetto, o sia già dimostrata dalla radiografia, la presenza di osteolisi od osteoporosi che senza tali accertamenti rimarrebbero ignorate;

7) nelle malattie gastro-intestinali, l'indagine radiologica deve essere estesa a tutto l'apparato digerente e, se occorre, ripetuta, tenendo presente che alcune lesioni erosive o infiltrative delle mucose sono evidenziate solo attraverso particolari e sistematiche tecniche esplorative: ricorrendo, ove se ne presenti la necessità a scopo diagnostico, alla gastroscopia diretta, indubbiamente mezzo più diretto ed efficace di ricerca strumentale;

8) per le malattie dell'apparato respiratorio, lo studio non deve essere limitato alla focalizzazione del danno radiograficamente dimostrabile nelle delicate strutture bronco-parenchimali e vasali, direttamente causate dall'offesa bellica ma (specie nelle forme di tubercolosi apparentemente e clinicamente in quiete) deve essere accertata la capacità respiratoria vitale e la corrispondente funzionalità dell'apparato cardiovascolare, biofisiologicamente legate a quello bronco polmonare;

9) nella patologia degli organi splenici e soprattutto a carico del fegato e del pancreas e del sistema urogenitale, è doveroso acquisire alla semiologia clinica il risultato di indagini radiografiche dirette ed indirette, con mezzi opportuni di contrasto « di routine » in clinica medica, ricorrendo, ove permangono dubbi, anche alla moderna scintigrafia, per essere certi che la classifica esprima una valutazione medico-legale del danno reale anatomico funzionale, altrimenti non apprezzabile;

10) per quanto concerne i malati mentali e nelle sindromi psico-nevrosiche, reattive a causa di guerra, si rende indispensabile una minuziosa disamina specialistica, data la complessità e delicatezza delle rilevazioni semiologiche, non solo per quanto attiene alla classificazione medico legale, ma e soprattutto per i riflessi della pericolosità a sé stessi ed a terzi, a tutela cioè dei diritti dell'invalido e della società nella quale gli è consentito vivere. Esami più accurati e pazienti, ricorrendo, ove necessario, a ricoveri temporanei per gli accertamenti specialistici, garantiranno una diagnosi ed una classificazione coerenti all'entità della minorazione psichica e mentale dell'invalido.

Deve, infine, tenersi conto, nella valutazione complessiva del danno riportato dagli invalidi, degli effetti collaterali determinati dalle terapie mediche.

Indispensabile complemento di questa breve ma obbiettiva esposizione introduttiva è la conoscenza di nuovi fattori patogenetici, emersi da recenti studi statistico clinici internazionali e di cui non è alcun cenno nelle precedenti leggi pensionistiche; il che costituisce un aggiornamento del capitolo di medicina sociale da inserirsi nel grande tema della pensionistica di guerra.

Dalle numerose indagini nel settore dei fattori complementari tardivi ma geneticamente correlabili alla infermità pensionata, è stato dimostrato che la superalimentazione (per esempio nei tubercolosi), il forzato riposo, anche per lunghi periodi, costituiscono le premesse di alterazioni e squilibri metabolici nei grandi apparati cui è affidata la preziosa funzione di mantenere sempre nei limiti fisiologici il ritmo biometabolico con la elaborazione delle proteine, dei grassi e dei glicidi, fonte insopprimibile di energia vitale. Orbene se il limite di tolleranza in tali delicati settori viene superato per eccesso come nel caso della iperalimentazione o per difetto, per assenza o grave limitazione della cinetica dell'apparato locomotore — la vita, non lo si dimentichi, è movimento biopsicofisico — insorgono quadri patologici traditi da dismetabolismi nel settore epato-pancro-digerente, nel campo della ventilazione polmonare, in quello del ricambio di base del cui rallentamento sono responsabili le componenti in argomento.

Si prendano, ad esempio, la tubercolosi e le infermità broncopolmonari a tipo cronico, con riduzione della capacità vitale respiratoria. Ebbene, i pazienti affetti da compatimenti dei tessuti parenchimali (articolazioni - muscoli - e sistema neuro periferico, satellite sui quali si ripercuote negativamente la superalimentazione) risentono gli effetti negativi della mancanza di attività statico dinamica a carico dell'apparato locomotore.

Per quanto attiene alla tubercolosi, la iperalimentazione realizzata per sopperire alla dischimia fisiobiologica, alla carenza delle calorie indispensabili, causata da veri e propri bombardamenti con antibiotici in soggetti nei quali è crollato il potenziale biumorale difensivo, determina un sovraccarico sempre meno tollerato dall'organismo, fino a provocare nel fegato, nel pan-

creas, nell'apparato digerente, sindromi patologiche di entità ed ampiezza spesso irreversibili. Si stabilisce cioè quello che in clinica si chiama « circolo vizioso fisiobiologico » in quanto la « sovralimentazione del tubercoloso, crea dismetabolismi patologici in apparati ugualmente vitali, e quindi situazioni cliniche particolarmente gravi ove si pensi che inseriscono il loro effetto negativo, proprio in organismi defedati, sempre in equilibrio immunitario instabile e pertanto più esposti agli insulti fisiopatologici di natura propedeutica.

È evidente che negli altri ammalati di bronchite cronica o negli asmatici cronici costretti per tutta la stagione invernale a star rinchiusi nella loro abitazione, ove, per le cautele di base, l'ossigenazione è tutt'altro che fisiologica, la genesi degli scompensi da ipossiemia, in mancanza di centri di rieducazione respiratoria, è logicamente da riportare alle esigenze terapeutiche cautelative che il medico curante si preoccupa siano osservate.

Né meno importante è la mancanza di movimento negli invalidi in cui la infermità è rappresentata dalla pluricentricità delle lesioni di tessuti osteo-articolari poiché è dimostrato, senza dubbi al riguardo, che il metabolismo attivo richiesto dalla vita biofisica dei tessuti parenchimali (ossei - muscolari - capsulo-ligamentosi) è fattore indispensabile al mantenimento di quell'equilibrio bio umorale e nervoso, dal quale in buona percentuale dipende un inserimento dell'invalido nella vita lavorativa e sociale.

È sotto questo profilo della pluralità delle componenti patogenetiche, interdipendenti o meno dalla iniziale lesione bellica, è doveroso che il medico legale, il legislatore e lo Stato responsabile dell'assistenza agli invalidi di guerra, tengano conto, nella codificazione dei relativi provvedimenti, che la persona psico-fisica dell'uomo è spesso meno danneggiata da una sola infermità che dalla coesistenza di più malattie la cui somma, anche portando alla stessa categoria di pensione, costituisce, per convergenza delle varie sollecitazioni patogenetiche, un problema clinico e medico legale di risonanza ed ampiezza assai maggiore di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

L'articolo 17 del presente progetto di legge stabilisce che le allegate « Regole di applicazione delle tabelle A, B ed E » hanno efficacia normativa vincolante.

## II - TRATTAMENTI ECONOMICI INDIRETTI.

### II - Pensioni indirette

#### a) *Trattamento speciale per le vedove ed i figli dei grandi invalidi di guerra.*

L'articolo 11 di questo progetto di legge, attribuendo un definitivo assetto al trattamento pensionistico riservato alle vedove dei grandi invalidi di guerra che già aveva assunto caratteri diversificati rispetto alle normali pensioni vedovili di guerra mercé le leggi 26 luglio 1957, n. 616 (articolo 12), 9 novembre 1961, n. 1240 (articolo 32) e 18 marzo 1968, n. 313 (articolo 43) si propone di garantire alle mogli dei mutilati ed invalidi di guerra disciplinati dall'articolo 2 del progetto stesso, per gli anni di vedovanza, una pensione che - in analogia al trattamento vedovile stabilito dalla normativa INPS (articolo 13 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903) - sia ragguagliata alla percentuale del 60 per cento del trattamento pensionistico complessivo, eccettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento, fruito in vita dal marito: oltre agli eventuali aumenti di integrazione per ciascun orfano convivente, di cui all'articolo 49 della legge n. 313 del 1968, nella nuova misura di lire 144.000 annue per ogni figlio a carico.

È chiaramente intuibile il fondamento e la giustificazione della norma che si ispira alla esigenza morale e sociale di assicurare adeguate risorse ed un non disagiato tenore di vita a persone che si sono dedicate, con ammirevole spirito di amore e di sacrificio alla assistenza, sempre difficile e penosa, di invalidi gravemente colpiti nel fisico e nella mente la cui pensione rappresentava l'unica fonte di vita della famiglia, non avendo questo potuto maturare, nella stragrande maggioranza dei casi, perché impossibilitato a svolgere una qualsiasi proficua attività lavorativa, un altro cespite economico, né la vedova prestare altra opera di lavoro, essendo stata totalmente assorbita dalla assistenza ed accudienza al proprio marito.

Ammessa l'incontestabile validità giuridica della concessione, analogo beneficio va accordato ai figli dei grandi invalidi, peraltro nella minor misura del 30 per cento, aumentabile del 10 per cento per ogni figlio oltre il primo, fino a raggiungere il 60 per

cento del trattamento complessivo, eccettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento, del dante causa, divisibile *pro-quota* tra gli aventi diritto.

Le disposizioni suddette sono peraltro integralmente estese, anche al fine di evitare nuovi giudizi di rilievo costituzionale, al vedovo ed agli orfani della donna morta per causa del servizio di guerra (appartenenti alle formazioni partigiane, ai Corpi ausiliari, ecc.) o per fatto bellico.

Allo scopo di non far mancare ai menzionati soggetti i necessari mezzi di sostentamento durante il corso, spesso di intollerabile durata, della pratica di concessione della pensione indiretta, è infine prevista la liquidazione in via d'urgenza dei richiesti trattamenti pensionistici, da parte della competente direzione provinciale del Tesoro.

#### b) *Trattamento di reversibilità.*

L'articolo 12 intende concedere alla vedova del pensionato di guerra ascritto ad una categoria dalla seconda all'ottava, deceduto per cause diverse da quelle che determinarono la invalidità, un aumento di ammontare pari a quello fruito, per l'articolo 49 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dalle vedove titolari di pensione indiretta, di guerra, nei casi in cui con essa coesistono orfani minorenni o negli altri casi ipotizzati dall'articolo stesso.

Inoltre, in parallelo con quanto disposto dall'articolo 11 del presente progetto di legge, l'ammontare della pensione di reversibilità viene ragguagliato alla percentuale del sessanta per cento della pensione fruita in vita dal marito, sulla base dei nuovi importi stabiliti dall'annessa tabella C: donde l'aggiornata tabella L allegata al progetto di legge.

#### c) *Assegno di previdenza alle vedove ed orfani titolari di trattamento di reversibilità.*

L'articolo 13 ragguaglia l'importo dell'assegno di previdenza spettante alle vedove degli invalidi ascritti dalla seconda all'ottava categoria, deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra, alla misura del sessanta per cento dell'assegno di previdenza diretto, nell'ammontare stabilito dal precedente articolo 6.

### III - DISPOSIZIONI VARIE.

a) *Revisione per aggravamento o rivalutazione* (articolo 14). — Si propone una innovazione informata a criteri di sostanziale giustizia e di notevole rilievo sociale a favore della benemerita categoria dei mutilati ed invalidi di guerra, consentendo loro di esser sottoposti, a domanda, ai necessari accertamenti sanitari presso le competenti Commissioni mediche, e di conseguire, se spettante, un più favorevole trattamento pensionistico, quando ritengano che le infermità comportino una migliore classificazione, senza dover sottostare a limitazioni numeriche delle domande.

È noto che l'articolo 10 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recependo una richiesta già altre volte accuratamente formulata dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, apportò una prima importante modifica al regime giuridico dell'istituto dell'aggravamento o rivalutazione, con l'abolire il limite temporale di presentazione della domanda entro il termine di dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva, ma lasciò immutato il numero ristretto a tre delle domande che potevano essere presentate (due oltre la prima), se definite tutte negativamente. Fu così consentito, specialmente agli invalidi combattenti della prima guerra mondiale, allora di età almeno sessagenaria, di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento delle loro infermità — da tempo era ormai trascorso, nei casi di normale assegnazione nel periodo post-bellico, il decennio dal definitivo pensionamento — ma soltanto nei casi in cui i medesimi non avessero esaurito improficuamente il numero riservato di domande, mentre permase l'ingiustizia di precludere ad essi, e parimenti dicasi per gli invalidi partecipanti ai più recenti conflitti, la constatazione dell'aggravamento, ove avessero ricevuto il terzo decreto negativo.

Da allora sono decorsi altri dodici anni, durante i quali molti invalidi possono aver accusato sintomi di obiettiva ingravescenza delle ferite od infermità, in relazione ad un nuovo assetto fisico connesso fatalmente anche alla minor resistenza organica ed al depauperamento bio-fisico degli anni senili, ed appare doveroso non sottrarsi alla esigenza di apprestare un rimedio meno discriminatorio e più valido di quello recato dall'articolo 5 della legge 1° marzo 1975,

n. 45, che consente l'ammissibilità di un'ulteriore istanza per aggravamento purché, tuttavia, siano trascorsi ben dieci anni dalla data di presentazione della domanda definita con il terzo provvedimento negativo.

Al fine, peraltro, di evitare la produzione ingiustificata, anche se effettuata in perfetta buona fede sul piano soggettivo, di istanze prive di fondamento, col secondo alinea del primo comma dell'articolo 26 della legge n. 313 del 1968, come modificato dalla presente proposta, si dettano, per le domande successive alla terza consecutivamente definite in modo sfavorevole, delle condizioni di particolare cautela e rigidità, nel senso che l'istanza possa esser ammessa a seguire il suo regolare corso amministrativo soltanto se corredata di un certificato rilasciato dagli enti ospedalieri previsti dalla legge sulla riforma sanitaria 12 febbraio 1968, n. 132, ovvero dagli uffici sanitari dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovante l'aggravamento od il titolo alla rivalutazione, con riguardo alle tabelle A, B, E, F, ed alle Regole di applicazione allegate a questo nuovo progetto di legge: ovviamente, il certificato anzidetto non assumerà il valore di una perizia medico-legale, però la richiesta motivazione, anche se succintamente stilata, offrirà una seria garanzia che l'istanza verrà permessa esclusivamente a soggetti presumibilmente meritevoli, salvo esito contrario dei successivi accertamenti, di un miglior trattamento privilegiato, adeguato all'effettivo grado invalidante delle mutilazioni ed infermità belliche, e connessi esiti e postumi.

b) *Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici* (articolo 16). — La legge n. 585 del 1971, articolo 25, ha concesso ai pensionati di guerra, sia pure a distanza di dodici anni dall'analogo beneficio riservato a favore dei dipendenti dello Stato con legge 27 marzo 1959, n. 324, un sistema di scala mobile alquanto limitato e parziale, mediante l'attribuzione di un'indennità integrativa mensile, determinata annualmente in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita dell'anno precedente, su una fascia mensile di lire 32.000 per i titolari di pensione di prima categoria, con riduzioni dal 90 al 30 per cento in proporzione delle sottostanti categorie, ed entro detto limite massimo per i titolari di pensioni indirette.

Si tratta di un sistema già rivelatosi inadeguato a fronteggiare lo slittamento del potere d'acquisto degli stipendi e pensioni dei dipendenti statali, i quali infatti si videro costretti ad effettuare ripetute azioni sindacali, che fruttarono l'approvazione di leggi aventi per oggetto il riassetto delle loro carriere e l'aumento delle retribuzioni, con l'istituzione anche del famoso assegno perequativo, e che non miglior sorte ha assicurato agli invalidi di guerra, dei quali solo il 10 per cento circa in possesso di pensione di I categoria (con o senza assegni accessori) avrebbero potuto fruire degli scatti di contingenza computati sulla somma, di per sé tanto esigua, di lire 32.000. Per i titolari di pensioni INPS vige invece il più favorevole sistema di computo della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e del correlativo aumento da apportare sull'intero importo delle pensioni in godimento, introdotto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153.

Un sostanziale vizio di fondo condanna *in radice* il sistema di cui sopra, in quanto — mentre esclude la massa degli invalidi, occupati a reddito fisso o pensionati — consente a tutt'oggi di beneficiare dell'indennità a persone che, non sottostando a vincoli di lavoro subordinato, non fruiscono « di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere », anche se, in pratica, siano reddituari di notevole rilievo, quali ad esempio imprenditori, proprietari mobiliari ed immobiliari, commercianti, liberi professionisti, ecc.

Ma una simile discriminazione è tanto più inaccettabile per la considerazione, assorbente di ogni altra, che la pensione di guerra, intesa quale risarcimento economico del danno fisico riportato da militari e civili nell'interesse della collettività, è un istituto giuridico con sue proprie peculiarità e finalità, del quale vanno conservate l'autonomia, la unitarietà e la funzionalità, ciò che si garantisce e con assicurarne, mediante un periodico ed automatico aggiornamento, un effettivo contenuto patrimoniale in relazione al valore corrente della moneta, e precludendo la valutazione di elementi disomogenei ed estranei, quali la titolarità o meno di un reddito di lavoro subordinato o di altra pensione, in aggiunta ai quali — a titolo completamente diverso — sia corrisposto altro beneficio di scala mobile. In sintesi, è la pensione di guerra che viene erosa dall'aumento del

costo della vita, ed è la pensione di guerra che dev'essere salvaguardata, nel suo valore economico e nel suo potere d'acquisto, con opportuni accorgimenti tecnici apprestati in modo unico ed uniforme per l'intera categoria dei titolari di trattamenti pensionistici di guerra.

Il comma secondo dell'articolo 18 della presente proposta di legge sopprime pertanto il quinto comma dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, con il quale si stabilisce un divieto di percezione degli aumenti connessi con il variare dell'indice del costo della vita, nei casi di contestuale titolarità di trattamenti pensionistici, benché questi siano del tutto disomogenei ed abbiano natura giuridica diversa e regolamentazione secondo principi autonomi e peculiari, in alcun modo assimilabili.

Il comma primo applica inoltre alle pensioni di guerra, a decorrere dal 1° gennaio 1977, lo stesso sistema di perequazione automatica, collegata alla dinamica delle retribuzioni, introdotto dalla recente legge 29 aprile 1976, n. 177, per tutte le altre pensioni, sia normali che privilegiate, a carico dello Stato.

Non si comprende, invero, e costituirebbe *summa injuria* la persistenza di un sistema tanto parziale, discriminatorio ed in contrasto con il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, per quali motivi la categoria dei mutilati ed invalidi di guerra sia rimasta e dovrebbe rimanere — unica — priva di un congegno garantistico di perequazione automatica, quando tutti gli altri pensionati, pubblici o privati, ne beneficiano ormai con carattere di generalità (per i titolari di pensioni INPS si è già provveduto con legge 3 giugno 1975, n. 160).

Con la contemporanea estensione del beneficio della perequazione automatica delle pensioni di guerra in relazione alla dinamica salariale, secondo le disposizioni e le modalità degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e con l'adattamento alla pensionistica di guerra, nel senso sopra proposto, della disciplina dell'indennità integrativa speciale, parzialmente innovata dalla legge 31 luglio 1975, n. 364, quale correttivo indicizzato del progressivo maggior costo della vita, sarà possibile ottenere un'effettiva salvaguardia dei trattamenti economici conseguiti ed assicurare una volta per sempre tranquillità morale e materiale alla tanto benemerita categoria dei minorati di guerra.

c) *Termini per la constatazione delle infermità dei partigiani* (articolo 19). — Risulta con tutta evidenza l'opportunità dell'inserimento, nel testo del terzo comma dell'articolo 89 della legge n. 313 del 1968 della categoria dei partigiani, sol che si consideri che questi — pur essendo stati un fattore determinante nella lotta per la liberazione del suolo patrio dalle forze nazifasciste, lotta che hanno condotto nelle peggiori condizioni ambientali e sanitarie — sono stati trattati, sino ad ora, alla stregua dei normali appartenenti alle Forze armate regolari, che, invece, ebbero ad avvalersi di efficienti supporti logistici ed infrastrutturali, ed in modo deteriore rispetto agli ex prigionieri di guerra ed internati militari.

La guerra di liberazione partigiana ha costretto — è storia recente, ma val la pena di non dimenticarlo — tutti coloro che ad essa hanno preso parte in formazioni combattenti, ad operare in una situazione di vera drammaticità, senza l'ausilio di alcuna assistenza sanitaria organizzata ed ospedaliera, talché in moltissimi casi è rimasta preclusa la possibilità di un formale accertamento delle invalidità contratte durante detto glorioso periodo di nuovo risorgimento nazionale.

Si rileva pertanto conforme a principi di giustizia e di proporzionata riconoscenza concedere ai menzionati soggetti modalità di ammissibilità delle domande di pensione eguali a quelle stabilite per gli ex-prigionieri di guerra.

d) *Qualifica di orfani di guerra e vedove di guerra ai figli ed alle mogli dei grandi invalidi* (articolo 20). — Era auspicabile che l'articolo 7 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ponesse per sempre fine alle discriminazioni in precedenza attuate, da parte di organi ministeriali preposti all'assistenza ed al collocamento obbligatorio preferenziale (giusta l'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482) nei confronti dei figli degli invalidi di guerra ascritti alla prima categoria; invece, alcuni uffici provinciali hanno seguito a sbarrare le porte del lavoro agli aventi diritto, facendo leva non più sul fatto se gli anzidetti soggetti fossero stati concepiti prima o dopo il conseguimento della pensione di guerra, bensì su altra circostanza riguardante il genitore pensionato, ossia se questi — pur essendo ascritto alla prima categoria e quindi ina-

bile al lavoro per presunzione di legge - svolgesse, di fatto, un'attività lavorativa remunerata, nel qual caso veniva negato il beneficio, di primaria importanza sul piano familiare e sociale, del collocamento protetto.

Soltanto di recente disposizioni di massima impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su sollecitazione e doglianza delle associazioni ed opere di tutela degli invalidi, ed affermazioni giurisprudenziali, hanno chiarito l'effettiva portata delle norme in materia, le quali vietano discriminazioni ed accertamenti afferenti a condizioni soggettive del genitore, non tassativamente previsti dalla legge n. 482 del 1968.

Comunque al fine di precludere ulteriori interpretazioni *contra legem*, si è ravvisata l'opportunità di specificare a tutte lettere, migliorandone peraltro lo *status* personale, che i figli - e la moglie - dei grandi invalidi di guerra hanno diritto a tutte le provvidenze legislative derivanti dalla qualifica di orfano o di vedova di guerra, qualifiche che sono ad essi attribuite di pieno diritto e non più per semplice equiparazione, termine, questo ultimo, che poteva suscitare dubbi ed interpretazioni inesatte.

È stato inoltre aggiunto al suddetto articolo 7 della legge n. 585 del 1971 un comma riguardante gli orfani di guerra, inteso ad evitare nei confronti di detti aventi diritto gli inconvenienti più sopra menzionati, proponendo conseguentemente la soppressione del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, istitutivo dell'ONOG.

e) *Irrilevanza dei redditi pensionistici* (articolo 21). — L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sancisce l'irrelevanza dei redditi pensionistici di guerra e degli assegni al valor militare, sia ai fini fiscali, sia ai fini assistenziali e comunque in tutti i casi in cui detti redditi abbiano rilevanza. Il comma secondo del suddetto articolo, che si intende aggiungere con la presente proposta, vuole non soltanto confermare e ribadire il concetto che precede, sottolineato con l'avverbio « inoltre », avuto riguardo a qualsiasi ombra di dubbio che in proposito potesse sorgere in applicazione di nuove norme in materia tributaria, ma altresì annullare la disposizione, contrastante con il sistema particolare della pensionistica di guerra, contenuta nell'arti-

colo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo la quale il possesso di una pensione di guerra preclude l'attribuzione della pensione sociale INPS.

f) *Salvaguardia dei diritti quesiti* (articolo 22). — Trattasi di norma di garanzia, che ricalca testualmente il primo comma dell'articolo 117 della legge di riordinamento n. 313 del 1968 e, per ultimo, l'articolo 6 della legge n. 45 del 1975.

g) *Decorrenza dei nuovi benefici* (articolo 23). — È noto che, a parte taluni benefici concessi a favore dei grandi invalidi di guerra con la legge n. 45 del 1975, i titolari di pensioni di guerra dalla seconda all'ottava categoria soffrono di un effettivo congelamento dei loro trattamenti pensionistici alla data del 1° luglio 1973, decorrenza dell'ultima rata di aumento prevista dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1971, n. 585: ciò a non voler considerare l'irrisoria, meramente simbolica maggiorazione della percentuale dal 90 per cento (seconda categoria) al 30 per cento (ottava categoria) dell'importo di lire 5 mila mensili (60.000 annue) incluso nella tabella C allegata all'anzidetta legge del 1975.

Da allora, purtroppo, si è manifestato un imponente fenomeno inflazionistico e recessivo - fenomeno tanto più avvertito e sofferto, a causa del modesto ammontare medio delle pensioni privilegiate di guerra ed alla mancanza di un adeguato e tempestivo sistema di correzione automatica del minor potere d'acquisto delle pensioni stesse - che ha in pratica annullato qualsiasi valore e significato di adeguato e sostanziale risarcimento del danno fisico-psichico riportato in guerra, sol che si consideri che attualmente gli invalidi ascritti alla seconda categoria, con perdita di capacità lavorativa pari al 90 per cento, percepiscono la pensione nella misura di lire 45.000 mensili, e, con scarti decrescenti di lire 5.000 mensili dalla terza alla settima categoria, i titolari di pensione di ottava categoria (perdita di capacità lavorativa del 30 per cento) sono indennizzati con lire 15.000 mensili!

Sussiste quindi l'esigenza - morale prima che materiale - di restituire ai trattamenti privilegiati di guerra la loro specifica funzione reintegratrice, secondo giustizia ed in posizione non subordinata, neppure sotto il riflesso quantitativo, rispetto ad altre specie affini di pensioni (INPS, INAIL, ecc.).

Al fine, tuttavia, di graduare nel tempo l'onere finanziario connesso con il presente progetto di legge si propone che le nuove maggiori misure delle pensioni di guerra vengano corrisposte nei seguenti modi:

a) per i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 2:

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1976;

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977;

b) per gli invalidi ascritti a categorie dalla seconda all'ottava:

30 per cento dal 1° luglio 1976;

30 per cento dal 1° luglio 1977;

40 per cento dal 1° luglio 1978.

È quindi adottato lo stesso criterio di cui all'articolo della precedente legge 28 luglio 1971, n. 585, recante nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

Gli altri benefici, compresi quelli derivanti dalle più favorevoli classificazioni delle infermità e dei complessi morbosì, verranno anche essi applicati d'ufficio, secondo le seguenti decorrenze:

a) per i grandi invalidi di guerra: dal 1° luglio 1977;

b) per gli invalidi ascritti a categorie dalla seconda all'ottava: dal 1° luglio 1978.

Lo scaglionamento rispettivamente al 1977 ed al 1978 non soltanto coincide con la corresponsione nella misura integrale dei nuovi trattamenti pensionistici, ma tiene conto della necessità di revisione in sede amministrativa delle singole posizioni individuali.

Anche per le vedove ed orfani (articoli 11, 12 e 13 della proposta di legge) i benefici previsti saranno corrisposti in due o tre esercizi a decorrere dal 1° luglio 1976, a seconda che trattisi di congiunti di grandi invalidi di guerra o di minorati ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava.

L'indennità integrativa per cure, istituita con l'articolo 10, verrà invece attribuita per la prima volta agli aventi diritto assieme al rateo della pensione del mese di giugno 1977.

La perequazione automatica delle pensioni e degli assegni di guerra, nonché la nuova disciplina dell'indennità integrativa speciale (articolo 18, primo e secondo comma), decorreranno dal 1° gennaio 1977.

h) *Onere di bilancio e copertura finanziaria* (articolo 24). — In ottemperanza alla prescrizione dell'articolo 81 della Costituzione, abbiamo quantificato in lire 67,5 miliardi la spesa aggiuntiva di bilancio per l'esercizio 1976, in lire 75 miliardi per l'esercizio 1977 ed in lire 92,5 miliardi per l'esercizio 1978 e successivi, tenuti presenti, per quanto possibile, tutti gli effetti collaterali della proposta di legge.

È altresì indicato il capitolo di bilancio al quale riportarsi per l'anno finanziario 1976.

Appare, a questo punto, indispensabile porre in evidenza che, da un'indagine eseguita sulla incidenza della spesa per pensioni di guerra nei diversi esercizi dal 1948 in poi, è emerso, che la più alta spesa, espressa in percentuale e riferita ai censati bilanci generali dello Stato, si è avuta nell'esercizio 1955-1956 in cui si raggiunse il 6,67 per cento rispetto all'incidenza dell'1,329 per cento sul bilancio 1976.

Ove poi si soffermasse l'attenzione sull'incremento dal 1955-1956 al 1976 del bilancio generale dello Stato, si rileverebbe che nel 1976 detto bilancio è aumentato di quasi 18 volte rispetto al 1955-1956 (2.803 miliardi del 1955-1956 contro 38.071 miliardi del 1976). Ne consegue che, se gli stanziamenti per pensioni di guerra avessero dovuto mantenere la stessa incidenza dal 1955-1956 in poi, l'importo previsto per il 1976, avrebbe dovuto essere di oltre 3.300 miliardi.

Considerate, tuttavia, le altre componenti di natura sociale, politica ed economica del Paese, il numero dei pensionati che — pur se non ridotto ad un quinto come invece è avvenuto per gli indici di spesa 1955-1956 e 1976 è diminuito di circa 100 mila unità (fra dirette ed indirette e cioè da oltre 1.100.000 a poco meno di 1 milione) si ritiene che possano essere accolte le richieste contenute nella presente proposta di legge che prevede una maggiore spesa di circa 470 miliardi; il che porterebbe l'onere complessivo delle pensioni di guerra a 906 miliardi circa con una incidenza sul bilancio 1978 assai inferiore al 2 per cento e non mai uguale a quello del 1955-1956 pari al 6,67 per cento.

Trattasi innegabilmente di una somma di notevole entità, il cui peso a carico del bilancio può, tuttavia, e deve essere considerato sostenibile, allorché si abbia riguardo non soltanto al dato economico, ma,

e soprattutto, alle finalità, di squisita natura etica, giuridica, politica e sociale, che questa legge consentirà di raggiungere: finalità che, come accennato in altra parte, consistono nell'esigenza, quanto mai sentita, di un definitivo aggiornamento della nostra legislazione pensionistica di guerra, sotto il riflesso tecnico-giuridico-sanitario, e nelle attribuzioni di trattamenti economici ragguagliati al corrente *standard* medio della collettività nazionale.

Il Parlamento, da noi interessato con la presente proposta di legge, è chiamato ad operare una onorevole e qualificante scelta prioritaria, per dare un effettivo e sostanziale contenuto al proclamato dovere dello Stato di assicurare un equo e giusto indennizzo ed adeguati mezzi di vita a coloro che hanno offerto, con fiduciosa dedizione e disciplinata determinazione, le proprie persone, l'avvenire, sogni e speranze quando vennero chiamati ad adempiere alla più edificante delle prestazioni, ed oggi portano con fierezza che, malgrado tutto, non vuole trasformarsi in rassegnato sconforto né in disperazione, i segni delle loro mutilazioni.

Se la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, egualmente sacro dovere dev'essere per lo Stato garantire ai cittadini rimasti mutilati ed invalidi per cause belliche un trattamento morale ed economico-giuridico di particolare rilievo, che valga per quanto possibile ad alleviare dolori e sofferenze.

Il menzionato elemento di priorità è contraddistinto da motivi d'urgenza e di indifferibilità, poiché i componenti la gloriosa

categoria dei minorati di guerra sono ormai, nei casi più favorevoli, ultracinquantenni e non possono quindi ulteriormente restare, nelle attuali condizioni di disagio economico, in attesa di tempi migliori.

Né va sottaciuto che lo stesso costo del proposto adeguamento sta proprio a significare, nel suo consistente ammontare, quanto sia stato sino ad ora scarsamente valutato e risarcito, rispetto alle categorie alle quali appare equo sul piano sociale riferirsi, il sacrificio dei militari e dei civili che hanno subito, a causa delle guerre, la perdita od una riduzione apprezzabile della loro capacità lavorativa.

E sarebbe un richiamo di impietosa verità aggiungere che, col passare degli anni, l'onere a carico del bilancio statale è destinato a diminuire progressivamente, per scomparsa degli assegnatari, anticipata dalle infermità pensionate.

Per quanto precede, confidiamo vivamente che Governo e Parlamento vorranno riconoscere, scegliendo tra i tanti altri impegni pur meritevoli di considerazione, il più alto grado di priorità alla non ulteriormente procrastinabile soluzione dei problemi dei pensionati di guerra, in tal modo dimostrando alla certamente consenziente e grata collettività nazionale un elevatissimo senso di virtù civica, di solidarietà e di riconoscenza verso chi ha contribuito, donando il proprio sangue sui campi di battaglia e nella lotta di liberazione, all'affermazione dei valori morali ed ideali della nostra gente ed alla edificazione della nostra Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Pensione vitalizia e assegno rinnovabile).*

L'importo mensile della pensione vitalizia e dell'assegno rinnovabile di prima categoria è commisurato all'ottanta per cento della media delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

L'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, successivamente aumentato, è soppresso.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e le tabelle *C* ed *F* annesse alla legge 1° marzo 1975, n. 45, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

## ART. 2.

*(Grandi invalidi di guerra).*

I mutilati ed invalidi di guerra ascritti ad una delle lettere della tabella *E* od alla prima categoria hanno la qualifica di grandi invalidi di guerra.

Ai soggetti di cui al comma precedente è dovuto, in aggiunta alla pensione-base di prima categoria, un assegno speciale, reversibile, nelle seguenti misure mensili:

tabella <i>E</i> lettera <i>A</i>	. . . . .	lire	405.000
» » » <i>A-bis</i>	. . . . .	»	384.750
» » » <i>B</i>	. . . . .	»	364.500
» » » <i>C</i>	. . . . .	»	324.000
» » » <i>D</i>	. . . . .	»	283.500
» » » <i>E</i>	. . . . .	»	243.000
» » » <i>F</i>	. . . . .	»	202.500
» » » <i>G</i>	. . . . .	»	162.000
» » » <i>H</i>	. . . . .	»	121.500
prima categoria	. . . . .	»	40.500

Gli assegni di superinvalidità di cui alle singole lettere della tabella *E* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e gli assegni speciali annui previsti dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, dall'artico-

lo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585 e dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 45, sono soppressi.

La tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

ART. 3.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*).

L'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituito, dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla presente legge è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera <i>A</i> . . . . .	lire	185.000
» <i>A-bis</i> . . . . .	»	175.000
» <i>B</i> . . . . .	»	165.000
» <i>C</i> . . . . .	»	145.000
» <i>D</i> . . . . .	»	130.000
» <i>E</i> . . . . .	»	110.000
» <i>F</i> . . . . .	»	90.000
» <i>G</i> . . . . .	»	70.000
» <i>H</i> . . . . .	»	50.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*; *A-bis* nn. 1), 2), secondo comma, 3); *B* nn. 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A*; *A-bis* nn. 1 e 3, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alle lettere *A* e *A-bis* della tabella *E* possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo d'integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagna-

115

mento nella misura di lire 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sostituito dall'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso ».

#### ART. 4.

*(Aumenti di integrazione per i grandi invalidi).*

L'articolo 6 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 144.00 per la moglie convivente;

b) di lire 144.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

#### ART. 5.

*(Assegno di cura).*

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, ascritta a categoria inferiore alla prima, è concesso un assegno di cura nella misura di 216.000 lire annue se trattasi di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, di lire 108.000 annue se l'infermità stessa sia ascrivibile ad una delle categorie dalla sesta all'ottava della allegata tabella A ».

## ART. 6.

*(Assegno di previdenza).*

L'assegno di previdenza, di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aumentato a lire 312.000 annue. La relativa concessione è subordinata al possesso di un reddito imponibile netto dei richiedenti, accertato ai fini della determinazione della imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non superiore a due milioni annui.

Per il reddito imponibile netto si deve intendere il reddito dichiarato, detratti gli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché gli oneri deducibili e gli importi corrispondenti alle detrazioni di imposta cui il richiedente abbia diritto.

## ART. 7.

*(Assegno di incollocamento).*

L'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato a lire 312.000 annue.

Il limite di reddito pensionistico derivante dal godimento di un trattamento normale di quiescenza o da una pensione privilegiata ordinaria, stabilito dal terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato ad un imponibile netto di lire due milioni annui accertato nei modi indicati dal precedente articolo 6.

## ART. 8.

*(Trattamento di incollocabilità).*

L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'articolo 18 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria dalla seconda alla ottava, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e

che risultino incollocati, vengono ascritti alla tabella E, lettera H, allegata alla presente legge, e fruiscono del relativo trattamento pensionistico.

L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 della legge 18 marzo 1968, n. 313, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la cui composizione viene integrata, per l'esame dei casi di cui al precedente comma, con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa e da un medico fiduciario designato dalla Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il Collegio si pronunci per l'incollocabilità, la direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al direttore generale delle pensioni di guerra, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, o ad altre da questa interdipendenti, provvede formalmente per la concessione del trattamento di cui al primo comma.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, né con l'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della legge stessa, né con l'indennità di disoccupazione.

La somma dei vari periodi per i quali è concesso il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere conferito a vita, ovvero soppresso, salvo riammissione a seguito di nuova domanda di parte.

Al trattamento di incollocabilità hanno diritto anche i pensionati che, per una delle infermità che hanno dato luogo alla complessiva classifica di prima categoria, vengano riconosciuti incollocabili ai sensi del presente articolo. In questi casi, le infermità che non producano gli effetti di cui al primo comma, si aggiungono al trattamento di incollocabilità a titolo di

assegno per cumulo, nella misura corrispondente alla tabella *F* allegata alla presente legge ».

ART. 9.

*(Indennità speciale annua).*

Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'articolo 11 della legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituiti dal seguente:

« Ai grandi invalidi di guerra ed ai mutilati ed invalidi ascritti dalla seconda alla ottava categoria della tabella *A*, alle vedove dei grandi invalidi di guerra, nonché alle vedove degli invalidi dalla seconda alla ottava categoria fruanti del trattamento di reversibilità, è corrisposta d'ufficio, unitamente al rateo della pensione del mese di dicembre, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del complessivo trattamento pensionistico in godimento. L'indennità medesima è frazionabile per dodicesimi ».

ART. 10.

*(Indennità integrativa per cure).*

Ai grandi invalidi di guerra spetta una indennità integrativa annua, non reversibile, pari ad una mensilità del complessivo trattamento pensionistico in godimento, al fine di poter provvedere alle cure climatiche, balneotermali, idropiniche e salsoiodiche. L'indennità non spetta allorché l'invalido sia impossibilitato ad eseguire le cure in quanto ricoverato in frenocomio od altro nosocomio.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, unitamente al rateo della pensione del mese di giugno di ciascun anno.

ART. 11.

*(Trattamento speciale per le vedove ed i figli dei grandi invalidi di guerra).*

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Alla vedova del grande invalido di guerra spetta la pensione speciale nella misura pari al sessanta per cento del tratta-

mento pensionistico complessivo fruito dal marito, eccettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento, qualunque sia la causa del decesso di questi. In caso di coesistenza di prole, si applica l'articolo 49. L'aumento per ciascun orfano è corrisposto nella misura di lire 144.000 annue.

Il suddetto trattamento speciale viene concesso in via d'urgenza con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, su presentazione della relativa domanda da parte dell'avente diritto, corredata della documentazione di rito.

Ai figli minorenni del grande invalido di guerra o, se maggiorenni, purché riconosciuti totalmente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, qualora siano altresì orfani di madre o questa abbia perduto il diritto alla attribuzione od al godimento del trattamento vedovile di guerra, spetta la pensione speciale nella misura del trenta per cento del trattamento pensionistico complessivo fruito dal padre, eccettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento. Per ogni figlio oltre il primo, è attribuita una maggiorazione pari al dieci per cento, fino a raggiungere, nel massimo, il sessanta per cento dell'anzidetto trattamento complessivo. In tali casi, la pensione speciale complessivamente spettante è attribuita pro-quota agli aventi diritto, secondo le modalità menzionate al secondo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al vedovo ed agli orfani della donna morta per causa del servizio di guerra o per fatti contemplati negli articoli 9 e 10 ».

#### ART. 12.

*(Trattamento a titolo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli invalidi ascritti dalla seconda all'ottava categoria di pensione, deceduti per cause diverse dalle infermità pensionate).*

Il terzo comma dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni, il trattamento di cui al presente articolo è aumentato di lire 72.000 annue per ogni orfano minore ».

La tabella L annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

## ART. 13.

*(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani degli invalidi di guerra ascritti dalla seconda all'ottava categoria di pensione, deceduti per cause diverse dalle infermità pensionate).*

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 60 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aumentato a lire 180.000 annue.

## ART. 14.

*(Revisione per aggravamento o rivalutazione).*

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia stata concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità vennero considerate non classificabili, il mutilato od invalido può chiedere la revisione della sua posizione ogni qualvolta ritenga di aver diritto ad una migliore classificazione. Dopo la terza domanda esauritasi con esito sempre negativo, l'istanza è ammessa soltanto se sia corredata da un certificato rilasciato dagli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, oppure dagli uffici sanitari dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovante il dedotto aggravamento od il titolo a rivalutazione, con riguardo alle tabelle A, B, E, F ed alle Regole di applicazione delle tabelle delle invalidità allegata alla presente legge ».

L'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è soppresso.

## ART. 15.

*(Trattamento complessivo per coesistenza di infermità).*

L'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di coesistenza di due o più infermità singolarmente ascrivibili ad una delle categorie inferiori alla prima di cui all'allegata tabella A, il complesso di esse è ascritto alla categoria risultante dalla

somma delle percentuali di riduzione di capacità lavorativa generica indotta da ciascuna infermità, ed indennizzato con il corrispondente trattamento pensionistico, valutandosi secondo il sottoindicato parametro la riduzione inabilitante afferente ad ogni singola entità nosologica:

ottava categoria: 30 per cento;  
settima categoria: 40 per cento;  
sesta categoria: 50 per cento;  
quinta categoria: 60 per cento;  
quarta categoria: 70 per cento;  
terza categoria: 80 per cento;  
seconda categoria: 90 per cento.

Qualora, operatasi la valutazione con il metodo di cui sopra, si raggiunga una percentuale compresa tra il 100 per cento ed il 120 per cento, il complesso morboso va ascritto alla prima categoria.

Ove il computo delle percentuali indotte dalle infermità coesistenti superi il limite indicato al precedente comma, i complessi sono ascritti e risarciti come segue:

130 per cento: prima categoria + cumulo di ottava categoria;

140 per cento: prima categoria + cumulo di settima categoria;

dal 150 per cento: prima categoria + l'assegno speciale mensile di cui all'articolo 2 della presente legge corrispondente alla lettera della tabella E, con approssimazione per difetto nel caso di non perfetta coincidenza, risultante dalla somma dei singoli addendi relativi alle infermità coesistenti ».

La tabella F-1 allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppressa.

#### ART. 16.

*(Perdita totale o parziale dell'organo superstite).*

Dopo il comma secondo dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è inserito il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando il militare o civile, già pensionato per la perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore o superiore o di segmento di esso, venga a perdere per qualunque causa, in tutto o in parte, l'arto omolaterale ».

ART. 17.

*(Regole di applicazione delle tabelle delle invalidità).*

Le « Avvertenze alle tabelle A e B » annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle « Regole di applicazione delle tabelle A, B, E » allegate alla presente legge ed hanno efficacia normativa vincolante.

ART. 18.

*(Perequazione automatica delle pensioni di guerra).*

Le pensioni e gli assegni di guerra sono soggetti a perequazione automatica, secondo le disposizioni e le modalità degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 aprile 1975, n. 17.

Il quinto comma dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

ART. 19.

*(Termini per le constatazioni sanitarie).*

Il terzo comma dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente comma:

« Nei confronti degli ex partigiani, degli ex prigionieri di guerra, degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche, la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni o infermità, che si assumano conseguenti alla partecipazione alla lotta partigiana od al sofferto stato di cattività, è validamente eseguita in qualunque momento ».

ART. 20.

*(Qualifica di orfani e vedove di guerra ai figli ed alle mogli dei grandi invalidi).*

L'articolo 7 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« I figli e le mogli dei grandi invalidi di guerra sono considerati rispettivamente orfani e vedove di guerra a tutti gli effetti, indipendentemente, per i primi, dalla data del loro concepimento, e dall'accertamento di condizioni soggettive relative al

genitore od al marito pensionato, ed hanno diritto a tutte le provvidenze legislative derivanti dalla qualifica di orfano di guerra o di vedova di guerra, nonché ai benefici previsti per le categorie equiparate agli ex combattenti ».

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è abrogato.

ART. 21.

*(Irrilevanza dei redditi pensionistici).*

All'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento pensionistico di guerra, inoltre, non è valutabile quale reddito ai fini della concessione della pensione sociale, prevista dal primo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ».

ART. 22.

*(Salvaguardia dei diritti quesiti).*

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi dal fatto avvenuto prima della data medesima.

ART. 23.

*(Decorrenza dei nuovi benefici).*

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni di guerra verranno così corrisposti:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge:

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1976;

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977;

b) per i mutilati ed invalidi ascritti alle categorie dalla seconda alla ottava:

30 per cento dal 1° luglio 1976;

30 per cento dal 1° luglio 1977;

40 per cento dal 1° luglio 1978.

Gli altri benefici previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli ascrizioni delle invalidità e dei complessi di infermità alle tabelle A, B, E ed F, saranno applicati d'ufficio secondo le seguenti decorrenze:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2: dal 1° luglio 1977;

b) per i mutilati ed invalidi ascritti alle categorie dalla seconda alla ottava: dal 1° luglio 1978.

L'indennità speciale annua, di cui all'articolo 9, è corrisposta per la prima volta agli aventi diritto con il rateo della pensione del mese di dicembre 1976.

L'indennità integrativa per cure, istituita con l'articolo 10 della presente legge, viene corrisposta per la prima volta unitamente al rateo della pensione del mese di giugno 1977.

La perequazione automatica delle pensioni e degli assegni di guerra, prevista dall'articolo 18 decorre dal 1° gennaio 1977.

#### Art. 24.

*(Oneri di bilancio e copertura finanziaria).*

Ai fini dei miglioramenti di cui alla presente legge, la spesa riportata in bilancio per l'anno finanziario 1976 è aumentata di lire 67,5 miliardi dal 1° luglio 1976 e la spesa aggiuntiva di ciascuno degli anni successivi rispetto all'anno precedente resta stabilita in lire 75 miliardi a partire dal 1° luglio 1977 ed in lire 92,5 miliardi a partire dal 1° luglio 1978.

All'onere di lire 67,5 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

LESIONI ED INFERMITÀ CHE HANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE.

*Prima categoria*

1. La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
6. La perdita totale di una mano e di due piedi.
7. La perdita totale di una mano e di un piede.
8. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
9. La disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
10. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
11. La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
12. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione di cosce).
13. La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
14. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
15. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
16. La perdita totale di sei dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca, tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione.
19. L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
20. L'immobilità completa e permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
21. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

22. Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare.
23. Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica eeg. accertata.
24. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
25. Tumori maligni a rapida evoluzione.
26. La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
27. Incontinenza delle feci permanente da lesione organica.
28. Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
29. Esiti di nefrectomia con compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).
30. Castrazione ed evirazione.
31. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività fisica.
32. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze permanenti di grado tale da portare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
33. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica.
34. Esiti di laringectomia totale.
35. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
36. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
37. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbia prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dello altro ridotto tra  $1/50$  e  $1/25$  della normale (vedansi Regole di applicazione delle Tabelle A, B' ed E).
38. Cardiopatie con sintomi di scompenso.
39. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri della durata, si giudichino inguaribili.
40. Riduzione del visus binoculare al disotto di  $1/50$ .
41. Sordità bilaterale, organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

*Seconda categoria*

1. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato la funzione di due o più arti.
4. La perdita del braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5. La perdita totale delle cinque dita della mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra mano.
6. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7. L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10. Le lesioni permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino permanente dissesto alla funzione respiratoria.
12. Bronchite cronica diffusa, con enfisema e bronchiectasie e frequenti crisi asmatiche e cuore polmonare.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando non debbono ascrivere alla prima categoria.
14. Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
15. Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.
16. La perdita della lingua.
17. Le lesioni o affezioni permanenti dell'apparato urinario.
18. La perdita dei testicoli oppure la perdita pressoché totale delle pene.
19. Le lesioni e le affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri della prima categoria.
20. L'epilessia con manifestazioni frequenti.
21. Le lesioni da affezioni permanenti degli organi emopoietici.
22. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da  $1/12$  ad  $1/50$  della normale.

#### *Terza categoria*

1. La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita.
2. La perdita totale di cinque dita fra le mani compresi i due pollici.
3. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
4. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
6. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
7. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
9. Libirintiti e labirintosi con stato vertiginoso permanente o di media gravità.
10. Ipoacusia bilaterale con voce di conversazione udita ad *concham* senza affezione purulenta dell'orecchio medio.
11. La perdita o i disturbi della favella.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

12. L'epilessia ammenoché per la frequenza delle sue manifestazioni non sia tale da ascriversi a categorie superiori.

13. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta ad 1/10.

14. L'anchilosi totale della spalla in posizione parallela all'asse del corpo o in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

*Quarta categoria*

1. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano o delle prime tre dita di essa.

2. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

3. La perdita totale di un pollice e dei due indici.

4. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

5. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.

6. La perdita di una gamba al terzo inferiore.

7. La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

8. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

9. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10. Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11. La tubercolosi polmonare allo stato di estesi esiti, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino dissesto alla funzione respiratoria.

12. Psico-nevrosi (fobie persistenti).

13. Le paralisi periferiche, che non raggiungano il grado di quelle contemplate nella seconda categoria, ma che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14. Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15. Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.

16. Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).

17. Diabete mellito.

18. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/25 a 1/12 della normale.

19. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da 1/12 a 1/14 della normale.

20. Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21. Riduzione della vista binoculare a 2/10.

*Quinta categoria*

1. L'anchilosi totale del gomito in estensione completa o quasi.
2. La perdita totale del pollice o dell'indice della mano.
3. La perdita totale di ambo i pollici.
4. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
5. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani, che non siano il pollice e l'altro indice.
6. La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
7. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o di otto dita compresi gli alluci.
10. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.
11. Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
12. Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14. Gli aneurismi arteriosi od arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15. La nefrite e le nefrosi croniche.
16. L'ernia viscerale molto voluminosa o che a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da permanenti complicazioni.
17. Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 centimetri accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
18. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad *concham*.
19. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da  $1/12$  ad  $1/4$  della normale.
20. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da  $1/4$  a meno di  $2/3$  della normale.
21. La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
22. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
23. Riduzione della vista binoculare a  $3/10$  ed  $1/4$  (due decimi e mezzo).

*Sesta categoria*

1. L'anchilosi totale del gomito in flessione, completa o quasi.
2. La perdita totale di cinque dita fra le mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
3. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di altre due dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
4. La perdita totale del pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
5. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.
6. La perdita totale delle tre ultime dita della mano.
7. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
8. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
9. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
10. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
11. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
12. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
13. Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata.
14. Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
15. Nefrectomia con integrità del rene superstite.
16. Psico-nevrosi di media entità.
17. Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18. Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
19. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.
20. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a  $\frac{2}{3}$  della normale.
21. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
22. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
23. L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazioni e senza notevole disturbo della deambulazione.
24. Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
25. Esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
26. La perdita della vista di un occhio avendo l'altro integro, al di sotto di  $\frac{1}{12}$  e fino al visus zero.
27. La perdita della vista di un occhio ridotta a  $\frac{2}{3}$  e dell'altro a V.  $\frac{1}{12}$ .

*Settima categoria*

1. L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
2. La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
3. La perdita totale dei due indici.
4. La perdita totale del pollice.
5. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.
6. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
7. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quelle dei due pollici.
8. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice.
9. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
10. La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
11. La perdita totale di sette o sei dita fra i piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
12. La perdita totale di otto o sette dita fra i piedi, che non siano gli alluci.
13. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto o cinque dita dei piedi.
14. Catarro bronchiale cronico.
15. L'anchilosi in estensione del ginocchio.
16. Gli esiti di empiema non tubercolare.
17. Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tubercolotica.
18. Nevrosi cardiaca grave e persistente.
19. Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.
20. Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
21. Laparoccele voluminoso.
22. Gastroduodenite cronica.
23. Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
24. Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
25. Isteronevrosi di media gravità.
26. Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
27. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
28. Esiti di intervento di radicale (antroatticoctomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
29. Le alterazioni organiche, ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da 2/10 ad 1/12 della normale.

*Ottava categoria*

1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè, per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
2. Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
3. La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure, associata a parziale perdita dentaria.
4. La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
5. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6. La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.
7. La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9. La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre otto o sei dita fra i piedi.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13. L'accorciamento non minore di 3 centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
15. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra-sistolia).
16. Gastrite cronica.
17. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
18. Esiti lievi di pleurite basale (parziale oblitterazione del seno c.d.) quando persistano nel tempo buone condizioni generali.
19. Colite catarrale cronica.
20. Emorroidi voluminose procidenti.
21. Coleciste cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
22. Albuminuria dosabile persistente; cistite cronica.
23. Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
24. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
25. Ernie viscerali non riducibili e non contenibili.
26. Perdita totale di un padiglione auricolare.
27. Sordità unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

28. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

29. Otile media purulenta cronica semplice.

30. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

31. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro che ne riducano l'acutezza visiva a 3, 4/10 della normale.

32. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

33. Dacriocistite purulenta cronica.

34. Congiuntiviti manifestamente croniche ribelli alle cure.

35. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagofalmo).

TABELLA B

## LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO

1. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
2. La perdita totale di uno degli indici accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
5. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.
6. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
7. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
8. La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
9. La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
10. La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita tra i due piedi, che siano gli alluci.
11. Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
12. La distonia spastica diffusa del colon.
13. Ernie viscerali riducibili e contenibili.
14. La perdita di uno dei testicoli.
15. Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16. Riduzione dell'udito unilaterale da 50 centimetri a metri 1.
17. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acuità visiva binoculare fra 8 ed i 6/10 della normale.

TABELLA C

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1° (100%)	2° (90%)	3° (80%)	4° (70%)	5° (60%)	6° (50%)	7° (40%)	8° (30%)
Sottufficiali e truppa . . .	2.220.000	1.998.000	1.776.000	1.554.000	1.332.000	1.110.000	888.000	666.000
Ufficiali infe- riori . . .	2.553.000	2.297.700	2.042.400	1.787.100	1.531.800	1.276.500	1.021.200	765.900
Ufficiali supe- riori . . .	2.808.300	2.527.470	2.246.640	1.684.980	1.684.480	1.404.150	1.123.320	842.490
Ufficiali gene- rali . . . .	3.089.130	2.780.217	2.471.304	2.162.391	1.853.478	1.544.565	1.235.652	926.739

## TABELLA E

## GRANDI INVALIDI

## A)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (anche se non dello stesso lato, fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

## A-bis)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. Alterazioni delle facoltà mentali al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati ancorché l'internamento avvenga ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno speciale mensile previsto per la lettera A-bis sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

## B)

1. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2. Tubercolosi o altre infermità al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3. La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

4. La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

5. Tumori maligni a rapida evoluzione.

## C)

1. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

D)

1. Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
2. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

E)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3. Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli Ospedali Psichiatrici o dagli Istituti assimilati a sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, ovvero secondo le norme di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

F)

1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6. Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8. Tubercolosi o altre infermità che da sole o nel complesso determinano una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

G)

1. Perdita di due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. La disarticolazione di un'anca.
3. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività lavorativa.

4. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
5. La disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
6. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione ed alla deglutizione, da costringere a speciale alimentazione.
7. L'ano preternaturale e la fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura con dischimia.

H)

1. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile ma con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superiore.
2. L'anchilosi rettilinea dell'anca unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
3. L'amputazione pararticolare prossima dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo omerale e dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.
4. Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
5. Castrazione ed evirazione.
6. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
7. Invalidi dichiarati incollocabili perché di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

TABELLA F

*Cumuli di invalidità.*

Descrizione del cumulo	Importo annuo
a) per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B . . . . .	6.000.000
b) per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . .	4.800.000
c) per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . .	3.840.000
d) per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E . . . . .	2.400.000
per una seconda infermità della I categoria . . . . .	2.040.000
per una seconda infermità della II categoria . . . . .	1.800.000
per una seconda infermità della III categoria . . . . .	1.620.000
per una seconda infermità della IV categoria . . . . .	1.440.000
per una seconda infermità della V categoria . . . . .	1.200.000
per una seconda infermità della VI categoria . . . . .	1.020.000
per una seconda infermità della VII categoria . . . . .	840.000
per una seconda infermità della VIII categoria . . . . .	600.000

REGOLE DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ED E.

a) Il criterio di equivalenza previsto dal IV comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, va esteso a tutte le invalidità contemplate dalla Tabella E.

Con l'espressione « assoluta, totale, completa » applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella Tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna cerebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) Nella valutazione del danno anatomico-funzionale effettivo a carico di organi di complessa e delicatissima struttura fisiologica (cuore e sistema vascolare periferico; apparato digerente e ghiandole annesse) le Commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui all'articolo 92 della legge 18 marzo 1968, n. 313 dovranno sempre praticare la prova da sforzo, o da carico, per stabilire il vero potenziale energetico residuo alla infermità di guerra, e cioè l'effettivo patrimonio lavorativo dell'invalido di fronte al lavoro generico, nonché per tenerne conto nell'adeguato risarcimento economico.

Ciò è diretto ad evitare la formulazione di un giudizio diagnostico, e quindi di classifica, basato su elementi dedotti dall'individuo a riposo, giudizio che sarebbe da ritenersi errato perché non potrebbe che condurre ad una soltanto parziale rilevazione dell'inabilità lavorativa contratta dal soggetto.

d) Esami di oculistica - L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo particolare all'oftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nel quadro delle valutazioni oculistiche, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale ottotipiche internazionali.

Con le tavole di questo tipo determinandosi - come per lo più si vuole - l'acutezza visiva (V.) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti chiare gradazioni decimali:

- A 5 metri lettura della prima riga (quella dei caratteri più grandi: i caratteri che un soggetto normale percepisce a 50 metri. Cioè 5/50) . . . V. = 1/10
- A 5 metri lettura della seconda riga . . . . . V. = 2/10
- A 5 metri lettura della terza riga . . . . . V. = 3/10

140

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A 5 metri lettura della quarta riga . . . . .	V. = 4/10
A 5 metri lettura della quinta riga . . . . .	V. = 5/10
A 5 metri lettura della sesta riga . . . . .	V. = 6/10
A 5 metri lettura della settima riga . . . . .	V. = 7/10
A 5 metri lettura della ottava riga . . . . .	V. = 8/10
A 5 metri lettura della nona riga . . . . .	V. = 9/10
A 5 metri lettura della decima riga (i caratteri più piccoli che un soggetto normale riesce ancora a percepire a 5 metri: 5/5, cioè l'intero) . . . . .	V. = 10/10

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 ( $V. = 1/10$ ), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiore dimensione, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) ossia a 4, 3, 2 o un metro da esso, calcolando il visus mediante frazioni che avranno per denominatore sempre 50 e per numeratore le cifre 4, 3, 2 e 1 che rappresentano la distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale.

Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a solo un metro le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva sarà ridotta a 1/50; ossia  $V. = 1/50$  (di questa serie di frazioni comunque interessa soltanto il rilievo di 2/50, l'equivalente di 1/25 indicato nelle misure di Tabella E, lettera E). Delle due frazioni inferiori (1/60 ed 1/100) indicate nella tabella delle superinvalidità (alla lettera E) il valore di 1/60 trova il suo fondamento - in modo analogico ad 1/50 - nelle scale ottotipiche costruite per lettura a distanza di 6 metri, essendo quella frazione rappresentativa, a sua volta, di visione ad un metro di quanto il soggetto normale può vedere a 60 metri: un semplicissimo accorgimento tecnico di conguaglio (avvicinando l'occhio cioè ad 83 centimetri circa dall'ottotipo) consentirà tuttavia di saggiare la lettura di 1/60 anche per gli ottotipi internazionali costruiti per la distanza di metri 5. Con gli stessi ottotipi, inoltre, si potrà saggiare altrettanto facilmente il rilievo di frazione 1/100, avvicinando stavolta l'occhio a 50 centimetri dalla tabella internazionale (ovviamente metà distanza di quella per visus 1/50, valore di cui per reciprocità 1/100 rappresenta la metà: come lo è infatti 0,5/50).

Al di sotto di 1/100 l'acutezza visiva si suol determinare col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio ( $V. =$  alla conta delle dita a 50, 40, 30, 20 e 10 centimetri).

Ad un grado ancora inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (*visus strictu sensu*); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga - in tutto o in parte - la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto

e) Nei casi di cecità bilaterale, assoluta e permanente, occorre valutare, ai fini pensionistici, le conseguenze derivanti dalla caratteri-

stica posizione (volontaria e compensatrice delle possibilità sensoriali del soggetto) del capo in atteggiamento rigido sul collo, la cui persistenza induce danni alle più delicate strutture del settore cefalo-cervicale.

f) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da stimolazione atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

g) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.

Col termine «organo» deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine «organo pari» va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione di «perdita parziale» dell'organo superstite («venga a perdere... in parte l'organo superstite») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Si precisa inoltre che la statica e la dinamica locomotoria — ed ogni conseguente attività dei quattro arti nella vita di relazione — deve essere vista nel quadro embrio-genetico e fisiologico, considerati i due emisomi destro e sinistro, i quali sono legati da cofunzionalità anatomo-fisiologica, si da ritenere applicabili, nelle lesioni susseguitesi nel tempo di un arto superiore e di uno inferiore, il disposto di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

h) Quando nelle Tabelle A ed E non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

i) Nei casi di infermità organiche e funzionali, singole o complessive, che colpiscano apparati di notevole impegno per l'economia biologica, si da alterare e compromettere l'equilibrio organico modificando i normali processi di assorbimento e di assimilazione od influenzando apparati anche non direttamente interessati, devono presumersi interdipendenti le insorte altre affezioni.

Ciò si basa su concetti di fisiopatologia organica poiché il loro potenziale patogenetico è un fattore di cui non si può disattendere la importanza per una maggiore usura deficitaria del sistema biodifensivo

del soggetto, sia per quanto si riferisce ai dismetabolismi generali della economia costituzionale ed al metabolismo generale organico, sia che si ripercuota sulle delicate e complesse strutture dell'apparato locomotorio, peggiorandone la statica e la dinamica.

1) Allorché la grave alterazione mentale di cui alla tabella E annessa alla presente legge, abbia determinato l'interdizione con sentenza del competente tribunale, al malato mentale deve essere attribuito il trattamento economico complessivo previsto per coloro che siano ascritti alla lettera A-bis n. 2 comma II della suindicata tabella E.

Bollettino

TABELLA L

Trattamento a titolo di reversibilità dovuto alle vedove ed orfani di invalidi dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per cause diverse dell'infermità pensionata.

VEDOVE DI	CATEGORIE						
	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa . . .	1.198.800	1.065.600	932.400	799.200	666.000	532.800	399.600
Ufficiali inferiori . . . . .	1.378.700	1.225.500	1.072.300	919.100	765.900	612.800	459.600
Ufficiali superiori . . . . .	1.516.500	1.348.000	1.179.500	1.001.000	842.500	674.000	505.500
Ufficiali generali . . . . .	1.668.200	1.482.800	1.297.500	1.112.100	926.800	741.400	556.100

\* Dott. Anelli - Decreto 67051 \*

\* Mordutti \* 494 - 614 no  
 altri no

539. Sequalda - n  
 574. Vettore Gorbolen n  
 614 - Finessi. altri.

Abelford  
Calucci - 202 - | adeguamento  
 581 - | 4.000 75  
 2000 deceduti n

SEZIONE DI ROMA

# L'ANMIG deve ritrovare la libertà associativa

**C**OMMILITONE di tutte le guerre, mutilato ed invalido di guerra le cui ferite e i malanni ti accompagnano nel ricordo degli anni migliori, abbi la pazienza di ascoltare ancora una volta quanto ti diciamo nel tuo interesse e di quello di tutti coloro che come te, portano tuttora impresse nelle carni, nel fisico, il sacrificio che generosamente offriamo sui vari campi di battaglia, per questa nostra cara Patria che mai tradimmo e per la quale ci battemmo e alle volte anche al disopra delle nostre stesse forze fisiche.

Tu come me, appartieni alla benemerita Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra e sai le dure battaglie da tutti insieme sostenute, per far comprendere le nostre giuste esigenze morali e materiali a questi nostri governanti che, insensibili alle nostre richieste per migliorare la pensionistica di guerra, ci hanno più volte costretti a scendere in piazza con pacifiche dimostrazioni.

Sai, se sei Socio della Sezione di Roma che il 12 aprile 1976 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della nostra Sezione Mutilati ed Invalidi di Guerra e devi sapere, se non lo sai, che in contrapposizione della lista « Unità Associativa » (che da anni era divenuta una lista settaria che non ha più unito i Mutilati, ma li ha delusi), si è posta la lista « Libertà Associativa » della quale facevano parte uomini di tutte le componenti ideologiche, degni della massima stima e non asserviti a questo o a quel partito politico.

Come innanzi ho accennato, noi della « Libertà Associativa », vogliamo che l'A.N.M.I.G. e per essa tutte le Sezioni ritornino ad essere apolitiche e apolitiche, giacché sui vari campi di battaglia abbiamo combattuto per un'unica Patria e non per un partito politico. Vogliamo riportare questa sacra Associazione al rispetto di tutti i cittadini, di tutti gli organi Comunali, Provinciali e Regionali non solo, ma vogliamo innanzi tutto che il Parlamento e in special modo i nostri Governanti, varino ormai la legge sulla pensionistica di Guerra che troppo tempo è rimasta sui tavoli delle Commissioni Parlamen-

tari e sulle scrivanie dei Governanti.

Vogliamo che i Mutilati ed Invalidi di Guerra non continuino nel loro ruolo di cenerentole auspicando almeno la parità di trattamento con la categoria dei Mutilati ed Invalidi civili.

Vogliamo e ci impegniamo a che i dirigenti della nostra Sezione, nel rispetto e nel costume democratico (con la lettera D maiuscola) non specolino sui contributi associativi e sui gettiti governativi autostipendiandosi, giacché le loro cariche devono essere improntate esclusivamente ad una missione e non ad un impiego.

Vogliamo e ci impegniamo a che il bilancio della Sezione sia leggibile e veritiero in tutte le sue componenti e che il Presidente dei Sindaci non debba sfuggire alle sue responsabilità, anche se le scritture contabili sono artefatte.

Vogliamo e ci impegniamo perché abbiano termine i vari sussidi

di di favoritismo e clientelare, riservando questi (eventualmente), a coloro i quali ne abbiano effettivamente e documentatamente bisogno, anche perché i sussidi vari devono essere elargiti solo ed unicamente dall'O.N.M.I.G.

Vogliamo riportare, in sede romana, quella correttezza dovuta per le varie cure e non come spesso accade e non ultimo quest'anno, per le cure climatiche ed altre, ove coloro che ne avevano diritto con riconosciuta diagnosi del medico provinciale Prof. Moriconi, si sono visti defraudati da coloro che non ne avevano bisogno.

Per ottenere quanto sopra esposto, dovrai, caro commilitone mutilato ed invalido di guerra, uscire fuori dal compromesso dell'assenteismo e votare e fare votare la lista « Libertà Associativa », l'unica che può salvaguardare i tuoi e i nostri sacrosanti diritti.

Il 15 maggio vota « Libertà Associativa ».

## INTERPELLANZA

Preannunziata nel numero precedente di N.P. riportiamo qui il testo completo della interpellanza presentata in Parlamento da alcuni deputati, in favore dei Mutilati e Invalidi di guerra.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio e i Ministri dell'Interno, del Tesoro, della Sanità e del Lavoro, al fine di sapere quali iniziative intendono prendere con estrema urgenza per far sì che:

a) le pensioni dei Mutilati e Invalidi di Guerra siano adeguate al costo della vita e nel contempo le valutazioni delle minorazioni in rapporto al risarcimento del danno fisico siano analoghe almeno a quelle relative ai Mutilati e Invalidi del Lavoro;

b) sia esclusa totalmente dall'elenco degli Enti che operano nel campo dell'assistenza, in base alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, la Associazione Nazionale

Mutilati e Invalidi di Guerra eretta a protempo in ente morale del diritto pubblico, non svolgendo questa associazione compiti puramente assistenziali effettuando, invece, opera di tutela e patronato degli associati.

E' noto certamente al Governo che proprio in questi giorni l'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra sta svolgendo, tramite gli associati appartenenti alle sezioni delle varie regioni, un presidio all'Altare della Patria al fine di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla esasperazione alla quale sono giunti i Mutilati a causa della insensibilità dimostrata in questi ultimi anni particolarmente dagli organi competenti, i dirigenti dei quali hanno sempre dato assicurazioni, garantiti interventi, ma mai hanno promosso alcuna azione di riconoscimento delle istanze di questa nobile categoria di benemeriti della Patria.

16/4

nuove prospettive - agenzia quotidiana di notizie  
gruppo I (70%) - aut. trib. roma n. 16511 del 6-10-  
supplemento al n. 141 del 24 marzo '77 - alternat

politiche - spedizione in abbonamento postale  
778 - MILLUCCI LORETO  
Via Val. Flacco 11  
00175 ROMA

## Per un nuovo Consiglio Direttivo nella Sezione romana ANMIG

**LA SEZIONE** romana dell'ANMIG (la gloriosa Associazione nazionale che raccoglie i 400 mila Mutilati e Invalidi di guerra italiani) si trova in una situazione « deficitaria » di transizione in quanto al vertice del circa trentamila soci non vi è lo statuario Consiglio Direttivo eletto bensì un Reggente (cioè un Commissario) nominato direttamente dal Comitato Centrale. Compito del Reggente — scelto nella persona del socio Vincenzo Baldazzi che fu per moltissimi anni nel dopoguerra componente ed anche Presidente del precedenti Consigli Direttivi — è appunto quello di riportare entro la norma statutaria il vertice sezionale, indicando — il più presto possibile — nuove elezioni.

Come si è giunti a questa situazione, dato che soltanto nella primavera scorsa la Sezione aveva proceduto ad una consultazione elettorale in seguito alla quale era stato eletto un Consiglio Direttivo che, sotto il tradizionale slogan di « Unità Associativa », altro non era che la ripetizione del Consiglio Direttivo precedente?

La verità è che tante sono state le proteste, scritte ed orali, provenienti da tutte le parti, le denunce e le carenze venute a galla, sia prima delle elezioni (rifiuto da parte del Presidente il Collegio dei Sindaci di firmare la relazione favorevole al Bilancio) sia dopo (una terza lista dimostrò di essere stata arbitrariamente esclusa dalla consultazione per decisione della Presidenza) per cui il Comitato Centrale è stato costretto a dichiarare nulle le elezioni stesse ed a nominare un Reggente. Questa decisione costituì un

grosso ma meritato scacco per i reggitori del potere che, almeno negli ultimi anni, pare lo abbiano esercitato in modo assolutamente poco chiaro, unilaterale, clientelistico e antidemocratico, oltre che in modo dispendioso e deficitario, tanto è vero che a nulla è valsa la richiesta di « sospensione » avanzata presso il TAR.

Entro breve tempo, quindi, si dovranno ripetere le elezioni sezionali per nominare il nuovo Consiglio Direttivo e, perciò, ai soci si presenta oggi un interrogativo: poiché il nuovo organismo, a differenza delle ultime due edizioni della cosiddetta « Unità Associativa », dovrebbe essere più democratico e rappresentativo, senza tener conto della appartenenza politica, dovremo dunque tollerare che elementi, che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo defenestrato, entrino nel nuovo organismo? Noi pensiamo proprio di no.

Siamo del parere che non si possa passare sopra a tutte le denunce, a tutte le proteste diffuse

largamente nel nostro ambito e che hanno squalificato ormai inesorabilmente gli uomini che sotto lo slogan di « Unità Associativa » hanno in effetti fatto di tutto per dividere i soci e causato lo sfacelo organizzativo e la situazione di decadenza nella quale si trova oggi la Sezione romana dell'ANMIG.

Noi, ripetiamo, vogliamo che l'appartenenza politica non pesi e non discrimini nessuno nell'ambito della Sezione romana ma ci battiamo e ci batteremo ad oltranza affinché le facce di bronzo che hanno inquinato sino ad oggi la nostra Sezione non debbano più riprendere in mano la direzione di essa. Il nuovo Consiglio deve presentare uomini nuovi, uomini che non siano stati toccati né tanto né poco da accuse di qualsiasi tipo e che, quindi, presentino un passato associativo e sociale privo di chiacchiere e di contrasti.

(Continua a pag. 2)

### L'ABOLIZIONE DEI « PONTI » HA TRAVOLTO IL 4 NOVEMBRE

Riportiamo il giudizio di un italiano ancora ligio a determinate tradizioni di onore di amor di Patria sulla questione dei « ponti » festivi. Giovanni Mosca del « Tempo ».

Dice Mosca: « Nel crollo del "pontificismo" è precipitata anche la festività del 4 novembre, mentre ha retto quella del 25 aprile. »

Bisogna dire che se si è rispettata questa, bisognava rispettare anche quella, pietra miliare che non si può togliere dal contesto di un popolo il quale, con i suoi vivi e i suoi Morti, portò a compimento l'unità nazionale. Il 25 aprile, si dice ormai da più di trent'anni, è ricco anche esso di luci (e non vogliamo affatto qui esser noi ad aprire una polemica inutile e indegna di chi non vuol più sentir parlare di guerra civile, n.d.r.). Non si può però dimenticare che proprio sul 25 aprile pesa l'ombra del monopolio di un partito che appunto la libertà sta facendo oggi del tutto per toglierci... ».

# I mutilati di guerra i grandi dimenticati

Nonostante tutto, i giornali ben poco parlano delle rivendicazioni delle categorie combattentistiche, con al primo posto i Mutilati e Invalidi di guerra che ormai da anni, mentre intorno infuria l'inflazione, vedono le loro misere pensioni rimanere ferme al palo. Pensiamo che quei giornali cosiddetti di informazione in pratica siano fogli di parte, fogli di regime che, anche riportando magari una foto di una nostra manifestazione, riducono la informazione a poche righe e nulla ricordano del nostro tormento.

D'altro canto ben poco possiamo lodarci dei partiti politici e dei loro rappresentanti che pur spesse volte abbiamo incontrato e che ci hanno « sempre » riconfermato la loro stima e la loro solidarietà riconoscendo giuste le nostre rivendicazioni e le nostre richieste. Intanto però — e

*Si chiami come si vuole la nuova lista, si presentino uomini di tutto rispetto, non guarderemo per nulla ai partiti politici (soprattutto perché siamo arciconvinti che i problemi di categoria sono identici per tutti) ai quali appartengono, l'importante è che il Consiglio Direttivo favorisca la partecipazione totale dei soci alla vita della Sezione proprio in un momento in cui la nostra gloriosa famiglia è chiamata ancora una volta a lottare per far riconoscere al Governo e al Parlamento i conculcati diritti di chi sui campi di battaglia si è sacrificato per la comunità.*

*Se così non dovesse essere e se la protervia di coloro, che cacciati dalla porta, tentano di entrare dalla finestra, dovesse avere la meglio — magari avallata da nomi di persone alle quali nulla si può rimproverare — dobbiamo consigliare agli amici che ci leggono di non isolarsi ma di presentare una lista diversa, una lista che presenti uomini onesti e capaci.*

*Forse una lista del genere non riuscirà a prevalere contro la prevaricazione e il clientelismo (però vincerebbe a mani basse se tutti i soci, che sino ad oggi si sono astenuti dal venire alle urne, si decidessero una buona volta a fare il proprio dovere) ma porterebbe, comunque, una parola di chiarezza e di adamantinità sempre preferibile alle complicità e ai compromessi con elementi viziati dal lungo potere detenuto magari con l'astuzia e, se occorre, con l'inganno.*

questo lo diciamo per i partiti di Governo — il Parlamento ben poco si sbraccia per noi, tanto è vero che alcuni progetti di Legge a nostro favore giacciono dimenticati negli archivi (magari sono all'ordine del giorno ma nessuno ci pensa a portarli in aula) mentre il Governo fa orecchi da mercante. E vogliamo dire questo Governo senza togliere i demeriti ai Governi precedenti che hanno sempre riguardato la nostra famiglia come buona da esaltare nei giorni delle consultazioni elettorali ma buona per i gas lacrimogeni se soltanto si arrischia a scendere in piazza per evidenziare all'opinione pubblica la umiliante situazione nella quale è lasciata a marcire la cosiddetta « aristocrazia della Nazione ».

E veniamo a qualche dettaglio sulla pensionistica, sull'assistenza, sul collocamento delle vedove e dei figli dei Grandi Invalidi e di almeno un figlio degli invalidi dalla II alla VIII categoria (su quest'ultimo tema vogliamo ricordare che un gruppo di soci della sezione romana ha presentato due volte, nel 1974 e nel 1975, un apposito ordine del giorno all'Assemblea annuale del teatro Adriano: l'o.d.g. è stato acclamato ma i dirigenti locali e nazionali non se ne sono mai neanche curati).

Parliamo anche un poco della famosa e famigerata Legge 336 del 1970 che, in pratica, ha fatto la fortuna di molti nostri fratelli soltanto però se avevano avuto la fortuna di essere dipendenti dello Stato o di Enti parastatali. Chi aveva lavorato alle dipendenze di privati, pur avendo « fatto » la guerra come gli altri ed aver riportato minorazioni e infermità croniche alla

pari degli « statali » è rimasto discriminato in modo veramente assurdo e antidemocratico. Sino a pochi mesi or sono si diceva che era stata creata presso la Presidenza del Consiglio una Commissione avente l'incarico di rendersi conto di quale possa essere il numero di coloro che potrebbero vantare diritti a benefici più o meno consimili a quelli di cui alla Legge 336. Che fine ha fatto questa Commissione? Ha espletato il suo mandato? E quali sono stati i risultati? Nessuno ne sa niente. Nessuno ne parla più.

Vogliamo, signor Presidente del Consiglio, far sapere qualcosa di più concreto ai non pochi (ma neanche tanti) Soci che, lavoratori autonomi o dipendenti da Aziende non di Stato, stanno attendendo da anni?

Un altro punto che ci interessa è la sorte delle vedove di Grandi Invalidi di guerra che, dimenticate sin dal primo momento dopo la seconda guerra mondiale, si vedono ancor oggi abbandonate e neglette e, naturalmente, ridotte allo stato vedovile dopo una vita intera passata ad accudire il proprio uomo, cieco o inabilitato a lavori proficui, e venendo a percepire una pensione di ben poco conto e diversa da quella che, in vita, percepiva il Grande Invalido.

Speriamo molto che la sezione di Roma elegga presto un nuovo Consiglio Direttivo capace di esprimere in modo accettabile la protesta che sale dai 400 mila Invalidi e Mutilati di guerra italiani ed ottenga, soprattutto, che la grande stampa ai nostri problemi si accosti in modo degno e suadente e non sbadatamente e con poco affetto come in questi ultimi tempi ha dimostrato.

A. P.

## QUALCUNO IN PARLAMENTO SI RICORDA DEI MUTILATI DI GUERRA

Nel generale assenteismo che caratterizza in questi tempi la classe dirigente italiana nei confronti dei problemi dei Mutilati e Invalidi di guerra ci ha fatto veramente piacere la notizia che vogliamo immediatamente comunicare ai nostri lettori, in base alla quale risulta che recentemente un gruppo di Deputati del MSI-DN ha presentato al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell'Interno, del Tesoro, della Sanità e del Lavoro una interpellanza che appunto tratta di due acuti problemi che assillano l'« aristocrazia della Nazione », della quale in genere la classe dirigente italiana si ricorda soltanto alla vigilia dei ludì elettorali.

L'interpellanza in oggetto chiede in primo luogo di sapere quali iniziative gli interrogati intendono prendere affinché le pensioni di guerra vengano finalmente aggiornate al costo della vita oltre ad essere portate in parità almeno a quelle relative ai Mutilati ed Invalidi del Lavoro.

L'altro problema, che l'interpellanza tratta, è quello relativo alla doverosa esclusione della gloriosa Associazione dalla lista degli Enti che operano nel campo della Assistenza (Legge 20 marzo 1975, n. 70) e che sono destinati ad essere soppressi (l'ANMIG fu eretta a suo tempo in Ente morale del Diritto Pubblico), visto che essa non svolge compiti puramente assistenziali effettuando invece opera di tutela e patronato degli associati che sono tutt'altra cosa.

Ci riserviamo di dare notizia ai nostri lettori non appena ne avremo noi sullo sviluppo dell'iniziativa che interessa i 400.000 soci dell'ANMIG e le loro famiglie.

*Vitale*

(N. 494)

### || DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCHETTI, SEGNANA, FOSCHI, ROSSI Gian Pietro Emilio, DEL PONTE, GRAZIOLI, BOMBARDIERI, VITALE Antonio, SANTI, DE CAROLIS, VERNASCHI, SPEZIA e SENESE Antonino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1977

#### Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Dobbiamo, purtroppo, riproporre alla vostra responsabile, fraterna, affettuosa e comprensiva attenzione il problema del giusto adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra dovuti ai mutilati ed invalidi di guerra ed alle loro vedove per allinearli ai principi fondamentali del risarcimento del danno fisico sofferto al servizio e difesa della collettività nazionale. Il presente disegno di legge non è e non vuole essere una riforma della legislazione sulle pensioni di guerra, ma piuttosto una nuova organica e sistematica enunciazione di principi — solo in parte affermati attraverso il faticoso svolgimento delle leggi 18 marzo 1968, n. 313, 28 luglio 1971, n. 585, e n. 45, del 1° marzo 1975; leggi che, tuttavia, hanno del tutto disatteso altri e più importanti criteri che invece sono stati introdotti negli altri settori pensionistici.

Innovare troppo profondamente nella legislazione vigente non sarebbe nè utile nè opportuno. Non utile perchè, sebbene formatasi in modo frammentario e qualche vol-

ta affrettato, la legislazione italiana contiene pregi innegabili che la pongono fra le migliori in Europa. Non opportuno giacchè, in un periodo di assestamento e di liquidazione, in cui non si tratta di legiferare per l'avvenire, quanto di provvedere — sia pure con maggiore ponderazione e precisione — al passato, per restare, attraverso una più razionale disciplina all'indennizzo dovuto, nella tradizione oramai consolidata, precisando, chiarendo e perfezionando le norme che hanno dato positive prove di cui conosciamo pregi e manchevolezze.

Ed è per tali considerazioni, che sono scaturite dalla nostra quotidiana esperienza per visione diretta delle sofferenze di questi nostri fratelli, che vi proponiamo la soluzione del cennato problema secondo l'approfondito studio che ci auguriamo vorrete confortare con il vostro autorevole assenso.

Principi basilari del vigente assetto normativo, riconosciuti dalla più accreditata dottrina e confortati da costanti interpretazioni giurisprudenziali, in merito ai quali

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vissimo onere economico per lo Stato, parzialmente evitabile con un periodo annuo di cure, che ben si inquadra in un efficace sistema di medicina preventiva.

La corresponsione d'ufficio, poi, avrà il duplice risultato di esentare detti soggetti dall'ottemperare a defatiganti adempimenti di natura burocratica e sanitaria, e di alleggerire gli uffici dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ovviamente soltanto per tale prestazione, dal lavoro particolarmente impegnativo, specie nel periodo pre-feriale, di espletamento delle numerosissime pratiche riguardanti la massa degli invalidi ascritti dalla seconda alla ottava categoria, che concorrono, a determinate condizioni, alle provvidenze vigenti in materia con il notevole vantaggio che le cennate provvidenze resteranno riservate a loro esclusivo beneficio.

b) *Assegni accessori spettanti agli invalidi ascritti a categorie inferiori alla prima:*

1. — *Assegno di cura per gli invalidi affetti da infermità tubercolare* (articolo 5 del disegno di legge): oltre ad una nuova stesura della norma, che tiene conto delle modificazioni apportate anche al regime giuridico del trattamento dei Grandi invalidi, si è provveduto ad una doverosa rivalutazione della misura dell'assegno, da annue lire 96 mila a 216.000, e da annue lire 48.000 a 108 mila, a seconda della categoria di ascrizione dell'infermità, in considerazione del fatto che i precedenti ammontari, come, d'altra parte, quasi tutti gli assegni accessori che competono agli invalidi in possesso di pensione dalla seconda alla ottava categoria, risalgono al lontano mese di marzo 1968, ossia ad oltre otto anni, ed hanno perduto *medio tempore* la maggior parte del loro effettivo valore economico.

2. — *Assegno di previdenza* (articolo 6). È previsto un aumento di limitato rilievo pari a lire 96.000 annue (da lire 204.000 a lire 312.000 annue), essendosi responsabilmente valutato l'aumento della pensione-base e tabella C. La concessione dell'assegno, ferme restando le altre condizioni, viene subordinato al possesso di un reddito, imponibile netto dei richiedenti, accertato

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non superiore a due milioni annui (deve intendersi, per « reddito imponibile netto », il reddito dichiarato, detratte le eventuali ritenute previdenziali ed assistenziali, gli altri oneri deducibili e gli importi corrispondenti alle detrazioni d'imposta a cui il richiedente abbia diritto).

3. — *Assegno di incollocamento* (articolo 7). Anche per questo assegno si stabilisce un aumento di lire 108.000 annue, e si prevede, per i titolari di altra pensione non di guerra, lo stesso massimale di reddito personale di cui all'articolo precedente.

4. — *Indennità speciale annua* (articolo 9). Viene estesa, in accoglimento di un'istanza insistentemente rappresentata dalle categorie interessate, ai vari soggetti contemplati dalla norma, indipendentemente dall'accertamento e dall'esercizio di un'eventuale attività lavorativa da parte dei titolari di pensione diretta od indiretta, e dal possesso di un determinato reddito, considerandosi la indennità di cui trattasi quale vera e propria gratificazione annuale, liquidabile d'ufficio contestualmente alla riscossione del rateo del mese di dicembre di ogni anno. Al fine di evitare l'ingiusta disciplina attuale, si specifica che detta indennità è frazionabile per dodicesimi, nei casi in cui il diritto al trattamento pensionistico sia stato maturato nel corso dell'anno.

Anche questa indennità trae la sua legittimazione dalla causa giuridica della concessione delle pensioni di guerra, causa che permea e sorregge tutto uno speciale sistema normativo avente sue peculiari caratteristiche, ed è al concetto fondamentale di diritto all'integrale risarcimento, nelle forme più complete ed articolate, del danno fisico riportato in guerra che occorre riferirsi in via esclusiva, evitando l'errore di riportarsi a valutazioni esogene di mero fatto, quali se l'invalido percepisca o meno, ad altro titolo, una tredicesima mensilità, relativamente alla quale potrebbero esser dettate per finalità diverse, ma soltanto nei riguardi di normali lavoratori o pensionati, totali o parziali divieti di cumulo.

C — *Questioni di rilievo medico-legale.*a) *Tabelle A ed E: riclassificazione di infermità.*

Il continuo progresso e le sempre più importanti acquisizioni dottrinali, cliniche e medico-legali, cui è intimamente legata l'inarrestabile dinamica bio-sociologica, costituiscono la fonte più autorevole ed operante sulla quale è stata eseguita la revisione della pensionistica di guerra, allo scopo di disancorarla da concetti sorpassa ed oggi inaccettabili in base ai moderni contributi.

È chiaro che un problema così complesso e delicato, non tanto per quel che riguarda la sua portata squisitamente umana e sociale, quanto per il suo contenuto medico-legale, non poteva essere affrontato senza partire dalla piattaforma delle più moderne conoscenze di patologia e di fisiopatologia.

Solo facendo tesoro di quanto, esperimento, laboratorio e semiologia clinica hanno accertato sulle leggi che disciplinano le modalità difensive del nostro organismo, l'iter patodinamico, la loro eco sugli apparati costituzionali, si è potuto rimuovere dalla statica prassi pensionistica, la non equa classificazione di talune invalidità, mettendole a fuoco in armonia con le reali ed inderogabili esigenze degli invalidi.

Già in occasione di precedenti disegni di legge si era insistito nel sottolineare, sia nella parte introduttiva che in quella specifica (valutazione del danno e sua classifica), le lacune, le arbitrarie interpretazioni dei fatti clinici, la insostenibile metodica usata per una più obiettiva conoscenza della eco patologica in sistemi funzionalmente sintonizzati; ed è proprio il mancato accoglimento della maggior parte delle richieste (pur se logiche e rigorosamente obiettive) che ancor oggi costringe a precisare le basi su cui deve essere riordinata la legge sulla pensionistica di guerra. Esse sono rappresentate:

1) dalla necessaria premessa che la persona psico-fisica dell'uomo costituisce una inscindibile unità i cui meccanismi bio-fisiologici sono intimamente correlati a tutela della integrità della persona umana nella ri-

cerca di sempre nuovi equilibri difensivi e di compenso;

2) che la valutazione del danno anatomo funzionale per le suesposte ragioni, non può e non deve essere calcolato esclusivamente a carico del settore offeso, ma in base ad un delicato ed approfondito studio funzionale degli apparati e sistemi operanti nel sinergismo difensivo;

3) che non potendosi, per la vastità delle diverse lesioni, fare una discussione dettagliata per ogni singola unità colpita, è necessario unire i casi affini in categorie in ordine di gravità, per collocarli in scala decrescente in base alla progressiva minore percentuale di invalidità. Questo concetto della gradualità, dimostratosi logico ed insostituibile anche nelle precedenti leggi, deve però essere riveduto nella sua applicazione pratica, in armonia e coerenza con le più recenti acquisizioni dottrinali e cliniche. Innanzi tutto, perchè non sempre si può calcolare con esattezza assoluta il reale danno anatomo funzionale, in specie quando alterazioni psico-somatiche compromettono non solo la capacità di lavoro, ma anche le attitudini alla vita di relazione e persino vegetativa. Esempio tipico, quello della sordità assoluta che, isolando l'invalido in un silenzio completo, gli impedisce non solo di partecipare con il mezzo più importante (dopo la vista) alla vita sociale, ma lo pone in uno stato di psico-nevrosi reattiva proporzionale ai suoi poteri di compenso, giustificando il passaggio dalla seconda alla prima categoria di pensione. E sempre sotto lo stesso profilo medico-legale, partendo dal fatto che la tabella A è composta di 8 categorie, l'una dall'altra diversificate da una percentuale minorativa del 10 per cento (da 100 al 30 per cento), è indispensabile che tale sistema venga applicato anche alla tabella E riguardante la superinvalidità, per evitare una evidente sperequazione di trattamento tra le due tabelle; ciò si realizza, tra l'altro, con l'aggiunta della lettera H. Ne è dimostrazione l'attuale ingiustificata distanza percentuale tra la I semplice e la tabella E-G, che contrastando con la gradualità già operante nella tabella A, deve essere mo-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dificata. Valga ad esempio citare la anchilosi retta dell'anca e del ginocchio corrispondente, che deve essere collocata alla I+E-H e non alla I semplice, dovendosi tener presente che per la mancata articolazione nelle due maggiori sedi di un arto inferiore, l'invalido è impossibilitato a vestirsi da solo, a sedersi in atteggiamento normale e stabile e soprattutto a compiere, in posizione particolarmente penosa, funzioni fondamentali della vita vegetativa.

Gli stessi criteri vanno adottati:

a) nelle gravi spondilo disco-radicoliti cervicali nel cieco che, costretto alla rigidità della componente cervico-cefalica, per permanente impegno sensoriale auditivo in sostituzione del visus spento pone in grave, permanente tensione i muscoli erettori del collo e del capo con accentuata compressione sui dischi intervertebrali, causandone la degenerazione anelastica e conseguente radicolite per schiacciamento dei rami nervosi satelliti;

b) nei disarticolati dell'arto superiore o nel caso di moncone residuo inerte, poichè l'osservazione metodica clinica, di laboratorio e strumentale, ha dimostrato che, in diretta dipendenza della mutilazione (attraverso una grave irreversibile atrofia dei muscoli del cingolo scapolo omerale ed in minor grado del tratto superiore toracico, si creano le premesse anatomo-patologiche di una spondilodiscovrite del plesso cervico-brachiale, con scoliosi reattiva, una minore ventilazione apicale del polmone corrispondente e quindi una più o meno grave riduzione della capacità respiratoria vitale per mancata funzionalità attiva dei muscoli ausiliari della respirazione toracica alta.

Alla stregua delle considerazioni su esposte si è proceduto alla rivalutazione delle seguenti invalidità elencate nelle tabelle A ed E, annesse al presente disegno di legge.

## TABELLA A

*I categoria*

1) Cardiopatie con sintomi di scompenso (attualmente II ctg., n. 13).

2) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri della durata si giudichino inguaribili (II ctg., n. 22).

3) Riduzione del visus binoculare al di sotto di 1/50.

4) Sordità bilaterale, organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico (II ctg., n. 20).

*II categoria*

1) Bronchite cronica diffusa con enfisema e bronchiectasie e frequenti crisi asmatiche e cuore polmonare (III ctg., n. 10).

2) L'epilessia con manifestazioni frequenti (III ctg., n. 14).

*III categoria*

1) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi (IV ctg., n. 9).

2) L'epilessia a meno che, per la frequenza o la gravità delle sue manifestazioni non sia tale da ascrivere a categorie superiori (IV ctg., n. 13).

3) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità (IV ctg., n. 19).

4) L'anchilosi totale della spalla in posizione parallela all'asse del corpo o in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo (IV ctg., n. 1).

*IV categoria*

1) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto (V. ctg., n. 12).

2) La tubercolosi polmonare allo stato di estesi esiti ma clinicamente stabilizzata sempre previo accertamento stratigrafico quando essi, per la loro entità, non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria (V. ctg., n. 13).

3) Diabete mellito (V. ctg., n. 19).

4) Riduzione della vista binoculare a due decimi).

*V categoria*

1) Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura (VI ctg., n. 19).

2) Riduzione della vista binoculare a 3/10 ed 1/4 (due decimi e mezzo) (VI ctg.).

*VI categoria*

1) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema (VII ctg., n. 20).

2) Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello (VII ctg., n. 1).

3) l'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevoli disturbi della deambulazione (VII ctg., n. 18).

4) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti nonchè i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli alle cure (VII ctg., n. 23).

5) Esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante (VII ctg., n. 27).

6) La perdita della vista di un occhio avendo l'altro integro, al disotto di 1/12 e fino al visus zero (VII ctg., nei casi di meno di 1/12 di vista).

7) La perdita della vista di un occhio ridotta a 2/3 e dell'altro a V. 1/12 (VII ctg.).

*VII categoria*

1) Catarro bronchiale cronico (VIII ctg., n. 16).

2) Gli esiti di empiema non tubercolare (VIII ctg., n. 18).

3) Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante (VIII ctg., n. 21).

*VIII categoria*

1) La perdita della falange ungueale dei due pollici (tabella B, n. 5).

2) Esiti lievi di pleurite basale (parziale obliterazione del seno o.d.) quando persistano nel tempo buone condizioni generali (tabella B, n. 12).

## TABELLA E

*Lettera B*

5) Tumori maligni a rapida evoluzione (I. ctg., n. 25).

*Lettera D*

2) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui una sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba (già lettera E).

*Lettera F*

8) Tubercolosi o altre infermità che, da sole, o nel complesso, determinino una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tali da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto (perfezionamento della dizione per consentire maggiore, più equa soluzione di particolari casi).

*Lettera G*

5) La disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero (I ctg., n. 9).

6) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione ed alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione (I ctg., n. 18).

7) L'ano preternaturale e la fistola gastrica intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura con dischimia (I ctg., n. 26).

*Lettera H*

1) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite (I ctg., n. 11).

2) l'anchilosi rettilinea dell'anca unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente (I ctg., n. 8).

3) L'amputazione pararticolare prossima dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

omero e dei muscoli satelliti alla respirazione toracica (I ctg., n. 9).

4) Cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica ecg. accertata (I ctg., n. 23).

5) Castrazione ed evirazione (I ctg., n. 30).

6) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico (I ctg., n. 33).

7) Invalidi dichiarati incollocabili perchè di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

b) *Invalidi dichiarati incollocabili perchè di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.*

L'articolo 8 di questo disegno di legge, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, stabilisce il definitivo trattamento economico-giuridico da attribuire agli invalidi di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e cioè degli invalidi dei quali è vietato il collocamento al lavoro, perchè possono riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità propria e dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, data la natura ed il grado delle loro infermità (gravi malattie neuropsichiche e forme contagiose, specie tubercolosi. Sindrome di Menier con disturbi dell'equilibrio), che possono talvolta avere temporanei e parziali miglioramenti, ma la cui totale guarigione ben difficilmente può essere accertata e garantita nella sua definitività.

Le ragioni che sono alla base della nuova, unitaria ascrizione, che annulla l'ingiustificato sdoppiamento di trattamento operato con il primo comma del menzionato articolo 21 della legge del 1968, così semplificando notevolmente la casistica e le procedure amministrative, discendono dal rilievo primario che il divieto di esser collocati crea, *ope legis*, un'assoluta indubbia incapacità al proficuo lavoro, condizione già prevista dal

numero 4 della lettera G della tabella E annessa alla legge suindicata per fruire del relativo trattamento di superinvalidità. E mai come in tali casi il principio, ormai generalizzato, di equivalenza deve trovare una puntuale applicazione.

Per i soggetti di cui trattasi appare quindi improntato ad un rigoroso criterio di giustizia riconoscere loro lo *status* di Grande invalido di guerra, con diritto a percepire la pensione, l'assegno speciale e l'indennità di assistenza e di accompagnamento spettanti agli invalidi contemplati dall'ultima lettera della nuova tabella E: diritto da riconoscersi a vita, previ i necessari accertamenti sanitari presso il competente Collegio medico integrato nel modo indicato dal secondo comma dell'articolo 8, al termine del periodo di assegnazione rinnovabile non superiore a quattro anni. Non criterio di generosità, dicevasi, bensì giusto ed adeguato apprezzamento di situazioni particolarissime dal punto di vista medico-legale e sociale, da valutarsi con responsabile senso della massima obiettività e della più umana comprensione.

c) *Complessi di infermità.* L'articolo 15 del presente disegno di legge intende affermare, per la valutazione delle infermità coesistenti a carico di un medesimo soggetto, un nuovo metodo, ancorato al più ortodosso principio medico-legale della proporzionalità dell'indennizzo all'effettivo grado di riduzione della capacità lavorativa generica, indotto dalla somma delle varie infermità.

È facile, al riguardo, contestare l'ingiustizia e l'inconsistenza giuridica del vecchio criterio, introdotto nella legislazione pensionistica di guerra dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 318, e relativa tabella F/1, e ripetuto dall'articolo 18 e corrispondente tabella della legge di riordinamento 18 marzo 1968, n. 313, secondo il quale:

per l'ascrizione alla prima categoria, corrispondente alla perdita totale della capacità lavorativa o, ciò, che esprime lo stesso concetto, alla riduzione della capacità anzidetta nella misura del 100 per cento, sarebbe stata necessaria la somma di ben un-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

dici infermità singolarmente ascritte alla ottava categoria (30 per cento ciascuna di riduzione della capacità lavorativa), cosicchè, invece del 100 per cento, si richiedeva un grado di invalidità pari al 300 per cento ( $VIII + VIII = VII + VIII = VI + VIII = V + VIII = IV + VIII = III + VIII = II + VIII = 2/10 + VIII = II \pm 3/10 + VIII = II + 5/10 + VIII = I$ );

il prodotto del calcolo, ad un certo punto, proprio a causa della concezione antiggiuridica del sistema, risultava eguale, pur sommandosi infermità di diverso, maggior grado invalidante (ad esempio:  $VI + VIII = V$ , come  $VI + VII$ ;  $III + VIII = II$ , come  $III + VIII = II$ , come  $III + VII$ , come  $III + VI$ );

non era tecnicamente possibile, nell'ipotesi da valutazione contemporanea di più infermità, superare lo sbarramento della prima categoria semplice, malgrado la differente percentuale di riduzione di capacità derivante dalle infermità stesse (ad esempio,  $II + V = I$ , come  $II + IV$ , come  $II + III$ , come  $II + II$ );

invece, qualora alla base fissa di I categoria, anche se costituita dalla somma di varie infermità, si fosse aggiunta la percentuale di riduzione di capacità lavorativa indotta da un'altra infermità, per avventura successivamente riconosciuta dipendente da causa del servizio di guerra od interdipendente dal complesso pensionato, nessun ostacolo si sarebbe frapposto all'indennizzo della nuova infermità (ad esempio:  $I + VI =$  trattamento di I categoria + cumulo di VI categoria).

Un simile sistema inficiato, tra l'altro, da elementi di illegittimità costituzionale, in quanto opera una vessatoria discriminazione e riserva un diverso trattamento a persone trovantisi in eguali condizioni oggettive e soggettive (per la maggior parte degli invalidi, l'ottava categoria equivale alla percentuale del 30 per cento di riduzione della capacità lavorativa, mentre per altri, ossia per coloro che, già menomati da una infermità, hanno il doloroso privilegio di sottostare al danno fisico provocato da un'altra mutilazione o malattia, questa può rimanere pra-

ticamente non indennizzata perchè assorbita nella valutazione complessiva; sono risarcite in modo eguale, come emerge dalla casistica più sopra riportata a titolo esemplificativo, infermità di grado invalidante percentualmente assai differenti, in contrasto con il principio che garantisce parità di trattamento soltanto a parità di condizioni, dal che si deduce che i trattamenti devono differenziare a seconda delle particolarità delle varie condizioni esaminate: appare inammissibile che una coesistente infermità singolarmente ascritta alla II categoria, con un riconosciuto grado di capacità invalidante del 90 per cento, possa conseguire gli stessi effetti giuridici di un'infermità classificata alla quinta categoria, avente un potere riduttivo di capacità lavorativa di appena il 60 per cento, eccetera) e contrario, com'è facile osservare, alla logica più elementare, viene neutralizzato, certamente senza rimpianti da parte degli invalidi di guerra sino ad ora tanto iniquamente vessati, dal metodo specificato dalla nuova norma, che — nulla innovando rispetto alle percentuali parametriche, attualmente determinate, delle singole infermità, decrescenti di dieci centesimi per ogni categoria inferiore alla precedente (II categoria = 90 per cento; VIII categoria = 30 per cento) — realizza il principio dell'adeguatezza e della proporzionalità dell'indennizzo in tutte le ipotesi di complessi morbososi.

La stessa disposizione consente inoltre che, nei casi eccezionali di coesistenza di tali e tante infermità da comportare, valutate nel loro insieme, un grado di danno fisico compreso tra il 100 ed il 120 per cento, debba essere liquidata la prima categoria e, nei casi di ancora maggiore gravità — ossia del 150 per cento, parametro ritenuto, per orientamento recepito nei più qualificati consessi internazionali, quale limite minimo per l'inclusione, *stricto sensu*, nella categoria dei Grandi invalidi — possa venir attribuito lo assegno speciale corrispondente ad una delle lettere della tabella E.

La tabella F/1, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è — naturalmente — soppressa.

d) *Perdita dell'arto omolaterale* (articolo 16). Nella considerazione del gravissimo

danno dell'equilibrio statico e dinamico del mutilato e delle conseguenti maggiori difficoltà nella vita vegetativa e di relazione, derivanti dalla sopravvenuta perdita, per qualunque causa, in tutto od in parte, dell'arto superiore od inferiore omolaterale (ad esempio, braccio destro-gamba destra), è apparso conforme a giustizia e ad ortodossi criteri medico-legali, colmando in tal modo una evidente lacuna legislativa, complementare il sistema risarcitorio affermato nell'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 313, con l'aggiunta di un comma, dopo il secondo, con il quale si precisa che, nel caso indicato, la pensione o l'assegno di guerra deve essere liquidato in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla perdita, anatomica o funzionale, parziale o complessiva, dei due organi.

d) *Regole di applicazione delle tabelle A, B ed E.* In perfetta coerenza con quanto esposto nella sintesi introduttiva, e per rendere operanti le conclusioni alle quali si è giunti sulla guida di fondamentali acquisizioni cliniche e medico-legali, è indispensabile che nelle regole di applicazione figurino i seguenti concetti:

1) nel corso della visita collegiale pensionistica, dovranno essere presi in visione i documenti sanitari prodotti dagli interessati e, sulla guida degli elementi anamnestici raccolti, dovranno essere effettuate tutte le ricerche semiologiche dirette, strumentali e di laboratorio, al fine di accertare anche eventuali alterazioni dei sistemi ed apparati coofunzionali onde evitare che siano trascurati, nella valutazione complessiva, quei fattori genetici, tardivamente insorti ed evoluti dopo il crollo dei poteri difensivi che spesso rappresentano un notevole aggravamento della preesistente minorazione della capacità lavorativa;

2) si fa obbligo di studio elettrocardiografico con la prova da sforzo nei cardiopazienti nonchè della stratigrafia dell'apparato respiratorio nei casi dubbi o di lesioni centrali, e della misurazione della capacità respiratoria mediante spirometria;

3) accurato studio oscillometrico con prova di sforzo nelle endovasculiti obliteranti sistematiche o da congelamento, aven-

do cura di far eseguire anche lo studio della funzionalità della rete arteriolare mediante reogramma;

4) obbligatoria l'indagine sistematica nelle lesioni dell'apparato locomotore, non solo della funzionalità delle articolazioni dell'arto leso nei suoi vari segmenti, ma anche dell'arto superstite negli amputati degli arti inferiori, per non privare l'invalido di una più equa e tempestiva classificazione del patrimonio diatrodiale da scompenso statico-dinamico o da sovraccarico;

5) indispensabili gli esami radiologici ed elettroencefalografici, nei craniolesi che lamentano cefalee ribelli alla terapia medica, con stati depressivo-reattivi, poichè la sindrome cefalalgica nelle craniolesioni assai spesso è giustificata da disaritmie cicliche endocraniche, altrimenti non dimostrabili;

6) nelle malattie del tessuto connettivo dell'apparato locomotore di natura post infettiva o degenerativa del tipo artrosico, deve sempre procedere agli esami di laboratorio (oltre che radiografici) per la valutazione del Reuma test della proteina C reattiva, dell'indice di eritro-sedimentazione, della azotemia colesteroleina e glicemia e della calcemia, ove sorga il sospetto, o sia già dimostrata dalla radiografia, la presenza di osteolisi od osteoporosi che senza tali accertamenti rimarrebbero ignorate;

7) nelle malattie gastro-intestinali, l'indagine radiologica deve essere estesa a tutto l'apparato digerente e, se occorre, ripetuta, tenendo presente che alcune lesioni erosive o infiltrative delle mucose sono evidenzia-bili solo attraverso particolari e sistematiche tecniche esplorative: ricorrendo, ove se ne presenti la necessità a scopo diagnostico, alla gastroscopia diretta, indubbiamente mezzo più diretto ed efficace di ricerca strumentale;

8) per le malattie dell'apparato respiratorio, lo studio non deve essere limitato alla focalizzazione del danno radiograficamente dimostrabile nelle delicate strutture bronco-parenchimali e vasali, direttamente causate dall'offesa bellica ma (specie nelle forme t.b.c. apparentemente e clinicamente in quiete) deve essere accertata la capacità respiratoria vitale e la corrispondente fun-

zionalità dell'apparato cardiovascolare, bio-fisiologicamente legato a quello bronco polmonare;

9) nella patologia degli organi splenici e soprattutto a carico del fegato e del pancreas e del sistema urogenitale, è doveroso acquisire alla semiologia clinica il risultato di indagini radiografiche dirette ed indirette, con mezzi opportuni di contrasto « di routine » in clinica medica, ricorrendo, ove permangano dubbi, anche alla moderna scintigrafia, per essere certi che la classificazione esprima una valutazione medico-legale del danno reale anatomico funzionale, altrimenti non apprezzabile;

10) per quanto concerne i malati mentali e nelle sindromi psico-nevrosiche, reattive a causa di guerra, si rende indispensabile una minuziosa disamina specialistica, data la complessità e delicatezza delle rilevazioni semiologiche, non solo per quanto attiene alla classificazione medico-legale, ma e soprattutto per i riflessi della pericolosità a se stessi ed a terzi, a tutela cioè dei diritti dell'invalido e della società nella quale gli è consentito vivere. Esami più accurati e pazienti, ricorrendo, ove necessario, a ricoveri temporanei per gli accertamenti specialistici, garantiranno una diagnosi ed una classificazione coerenti all'entità della minorazione psichica e mentale dell'invalido.

Deve, infine, tenersi conto, nella valutazione complessiva del danno riportato dagli invalidi, degli effetti collaterali determinati dalle terapie mediche.

Indispensabile complemento di questa breve ma obiettiva esposizione introduttiva è la conoscenza di nuovi fattori patogenetici, emersi da recenti studi statistico clinici internazionali e di cui non è alcun cenno nelle precedenti leggi pensionistiche; il che costituisce un aggiornamento del capitolo di medicina sociale da inserirsi nel grande tema della pensionistica di guerra.

Dalle numerose indagini nel settore dei fattori complementari tardivi ma geneticamente correlabili alla infermità pensionata, è stato dimostrato che la superalimentazione (per esempio nei tubercolosi), il forzato riposo, anche per lunghi periodi, costituiscono le premesse di alterazioni e squilibri me-

tabolici nei grandi apparati cui è affidata la preziosa funzione di mantenere sempre nei limiti fisiologici il ritmo biometabolico con la elaborazione delle proteine, dei grassi e dei glicidi, fonte insopprimibile di energia vitale. Orbene se il limite di tolleranza in tali delicati settori viene superato per eccesso come nel caso della iperalimentazione o per difetto, per assenza o grave limitazione della cinetica dell'apparato locomotore — la vita, non lo si dimentichi, è movimento biopsicofisico — insorgono quadri patologici traditi da dismetabolismi nel settore epato-pancro-digerente, nel campo della ventilazione polmonare, in quello del ricambio di base del cui rallentamento sono responsabili le componenti in argomento.

Si prendano, ad esempio, la tubercolosi e le infermità broncopolmonari a tipo cronico, con riduzione della capacità vitale respiratoria. Ebbene, i pazienti affetti da compromissioni dei tessuti parenchimali (articolazioni - muscoli - e sistema neuro periferico satellite, sui quali si ripercuote negativamente la superalimentazione) risentono gli effetti negativi della mancanza di attività statico dinamica a carico dell'apparato locomotore.

Per quanto attiene alla tubercolosi, la iperalimentazione realizzata per sopperire alla dischimia fisiobiologica, alla carenza delle calorie indispensabili, causata da veri e propri bombardamenti con antibiotici in soggetti nei quali è crollato il potenziale bioumorale difensivo, determina un sovraccarico sempre meno tollerato dall'organismo, fino a provocare nel fegato, nel pancreas, nell'apparato digerente, sindromi patologiche di entità ed ampiezza spesso irreversibili. Si stabilisce cioè quello che in clinica si chiama « circolo vizioso fisiobiologico » in quanto la sovralimentazione del tubercoloso, crea dismetabolismi patologici in apparati ugualmente vitali, e quindi situazioni cliniche particolarmente gravi ove si pensi che inseriscono il loro effetto negativo, proprio in organismi defedati, sempre in equilibrio immunitario instabile e pertanto più esposti agli insulti fisiopatologici di natura propeudeutica.

E evidente che negli altri ammalati di bronchite cronica o negli asmatici cronici

costretti per tutta la stagione invernale a star rinchiusi nella loro abitazione, ove, per le cautele di base, l'ossigenazione è tutt'altro che fisiologica, la genesi degli scompensi da ipossiemia, in mancanza di centri di rieducazione respiratoria, è logicamente da riportare alle esigenze terapeutiche cautelative che il medico curante si preoccupa siano osservate.

Nè meno importante è la mancanza di movimento negli invalidi in cui la infermità è rappresentata dalla pluricentricità delle lesioni di tessuti osteo-articolari poichè è dimostrato, senza dubbi al riguardo, che il metabolismo attivo richiesto dalla vita biofisica dei tessuti parenchimali (ossei - muscolari - capsulo-ligamentosi) è fattore indispensabile al mantenimento di quell'equilibrio bio umorale e nervoso, dal quale in buona percentuale dipende un inserimento dell'invalido nella vita lavorativa e sociale.

E sotto questo profilo della pluralità delle componenti patogenetiche, interdipendenti o meno dalla iniziale lesione bellica, è doveroso che il medico legale, il legislatore e lo Stato responsabile dell'assistenza agli invalidi di guerra, tengano conto, nella codificazione dei relativi provvedimenti, che la persona psico-fisica dell'uomo è spesso meno danneggiata da una sola infermità che dalla coesistenza di più malattie la cui somma, anche portando alla stessa categoria di pensione, costituisce, per convergenza delle varie sollecitazioni patogenetiche, un problema clinico e medico legale di risonanza ed ampiezza assai maggiore di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

L'articolo 17 del presente disegno di legge stabilisce che le allegate « Regole di applicazione delle tabelle A, B ed E » hanno efficacia normativa vincolante.

## II - Trattamenti economici indiretti

### II - Pensioni indirette

#### a) *Trattamento speciale per le vedove ed i figli dei Grandi invalidi di guerra.*

L'articolo 11 di questo disegno di legge, attribuendo un definitivo assetto al trattamento pensionistico riservato alle vedove

dei Grandi invalidi di guerra, che già aveva assunto caratteri diversificati rispetto alle normali pensioni vedovili di guerra mercè le leggi 26 luglio 1957, n. 616 (articolo 12), 9 novembre 1961, n. 1240 (articolo 32) e 18 marzo 1968, n. 313 (articolo 43) si propone di garantire alle mogli dei mutilati ed invalidi di guerra disciplinati dall'articolo 2 del disegno stesso, per gli anni di vedovanza, una pensione che — in analogia al trattamento vedovile stabilito dalla normativa INPS (articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903) — sia ragguagliata alla percentuale del 60 per cento del trattamento pensionistico complessivo, accettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento, fruito in vita dal marito: oltre agli eventuali aumenti di integrazione per ciascun orfano convivente, di cui all'articolo 49 della legge n. 313 del 1968, nella nuova misura di lire 144.000 annue per ogni figlio a carico.

È chiaramente intuibile il fondamento e la giustificazione della norma che si ispira alla esigenza morale e sociale di assicurare adeguate risorse ed un non disagiato tenore di vita a persone che si sono dedicate, con ammirevole spirito di amore e di sacrificio, alla assistenza, sempre difficile e penosa, di invalidi gravemente colpiti nel fisico e nella mente la cui pensione rappresentava l'unica fonte di vita della famiglia, non avendo questo potuto maturare, nella stragrande maggioranza dei casi, perchè impossibilitato a svolgere una qualsiasi proficua attività lavorativa, un altro cespite economico, nè la vedova prestare altra opera di lavoro, essendo stata totalmente assorbita dalla assistenza ed accudienza al proprio marito.

Ammessa l'incontestabile validità giuridica della concessione, analogo beneficio va accordato ai figli dei Grandi invalidi, peraltro nella minor misura del 30 per cento, aumentabile del 10 per cento per ogni figlio oltre il primo, fino a raggiungere il 60 per cento del trattamento complessivo, eccettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento, del dante causa, divisibile *pro-quota* tra gli aventi diritto.

Le disposizioni suddette sono peraltro integralmente estese, anche al fine di evitare

nuovi giudizi di rilievo costituzionale, al vedovo ed agli orfani della donna morta per causa del servizio di guerra (appartenenti alle formazioni partigiane, ai Corpi ausiliari, eccetera) o per fatto bellico.

Allo scopo di non far mancare ai menzionati soggetti i necessari mezzi di sostentamento durante il corso, spesso di intollerabile durata, della pratica di concessione della pensione indiretta, è infine prevista la liquidazione in via d'urgenza dei richiesti trattamenti pensionistici, da parte della competente Direzione provinciale del Tesoro.

b) *Trattamento di reversibilità.*

L'articolo 12 intende concedere alla vedova del pensionato di guerra ascritto ad una categoria dalla seconda all'ottava, deceduto per cause diverse da quelle che determinano la invalidità, un aumento di ammontare pari a quello fruito, per l'articolo 49 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dalle vedove titolari di pensione indiretta, di guerra, nei casi in cui con essa coesistano orfani minorenni o negli altri casi ipotizzati dall'articolo stesso.

Inoltre, in parallelo con quanto disposto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, l'ammontare della pensione di reversibilità viene ragguagliato alla percentuale del sessanta per cento della pensione fruita in vita dal marito, sulla base dei nuovi importi stabiliti dall'annessa tabella C: donde l'aggiornata tabella L allegata al disegno di legge.

c) *Assegno di previdenza alle vedove ed orfani titolari di trattamento di reversibilità.*

L'articolo 13 ragguaglia l'importo dell'assegno di previdenza spettante alle vedove degli invalidi ascritti dalla seconda all'ottava categoria, deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra, alla misura del sessanta per cento dell'assegno di previdenza diretto, nell'ammontare stabilito dal precedente articolo 6.

III - Disposizioni varie

a) *Revisione per aggravamento o rivalutazione (articolo 14).* — Si propone una in-

novazione informata a criteri di sostanziale giustizia e di notevole rilievo sociale a favore della benemerita categoria dei mutilati ed invalidi di guerra, consentendo loro di esser sottoposti, a domanda, ai necessari accertamenti sanitari presso le competenti Commissioni mediche, e di conseguire, se spettante, un più favorevole trattamento pensionistico, quando ritengano che le infermità comportino una migliore classificazione, senza dover sottostare a limitazioni numeriche delle domande.

È noto che l'articolo 10 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recependo una richiesta già altre volte accuratamente formulata dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, apportò una prima importante modifica al regime giuridico dell'istituto dell'aggravamento o rivalutazione, con l'abolire il limite temporale di presentazione della domanda entro il termine di dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva, ma lasciò immutato il numero ristretto a tre delle domande che potevano essere presentate (due oltre la prima), se definite tutte negativamente. Fu così consentito, specialmente agli invalidi combattenti della prima guerra mondiale, allora di età almeno sessagenaria, di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento delle loro infermità — da tempo era ormai trascorso, nei casi di normale assegnazione nel periodo post-bellico, il decennio dal definitivo pensionamento — ma soltanto nei casi in cui i medesimi non avessero esaurito impropriamente il numero riservato di domande, mentre permase l'ingiustizia di precludere ad essi, e parimenti dicasi per gli invalidi partecipanti ai più recenti conflitti, la constatazione dell'aggravamento, ove avessero ricevuto il terzo decreto negativo.

Da allora sono decorsi altri dodici anni, durante i quali molti invalidi possono aver accusato sintomi di obiettiva ingravescenza delle ferite od infermità, in relazione ad un nuovo assetto fisico connesso fatalmente anche alla minor resistenza organica ed al depauperamento bio-fisico degli anni senili, ed appare doveroso non sottrarsi alla esigenza di apprestare un rimedio meno discriminatore e più valido di quello recato dall'articolo

lo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 45, che consente l'ammissibilità di un'ulteriore istanza per aggravamento purchè, tuttavia, siano trascorsi ben dieci anni dalla data di presentazione della domanda definita con il terzo provvedimento negativo.

Al fine, peraltro, di evitare la produzione ingiustificata, anche se effettuata in perfetta buona fede sul piano soggettivo, di istanze prive di fondamento, col secondo alinea del primo comma dell'articolo 26 della legge n. 313 del 1968, come modificato dal presente disegno di legge, si dettano, per le domande successive alla terza consecutivamente definite in modo sfavorevole, delle condizioni di particolare cautela e rigidità, nel senso che l'istanza possa esser ammessa a seguire il suo regolare corso amministrativo soltanto se corredata di un certificato rilasciato dagli enti ospedalieri previsti dalla legge sulla riforma sanitaria 12 febbraio 1968, n. 132, ovvero dagli Uffici sanitari dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovante l'aggravamento od il titolo alla rivalutazione, con riguardo alle tabelle A, B, E, F, ed alle Regole di applicazione allegate a questo nuovo disegno di legge: ovviamente, il certificato anzidetto non assumerà il valore di una perizia medico-legale, però la richiesta motivazione, anche se succintamente stilata, offrirà una seria garanzia che l'istanza verrà permessa esclusivamente a soggetti presumibilmente meritevoli, salvo esito contrario dei successivi accertamenti, di un miglior trattamento privilegiato, adeguato all'effettivo grado invalidante delle mutilazioni ed infermità belliche, e connessi esiti e postumi.

b) *Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici* (articolo 16). La legge n. 585 del 1971, articolo 25, ha concesso ai pensionati di guerra, sia pure ad istanza di dodici anni dall'analogo beneficio riservato a favore dei dipendenti dello Stato con legge 27 marzo 1959, n. 324, un sistema di scala mobile alquanto limitato e parziale, mediante l'attribuzione di un'indennità integrativa mensile, determinata annualmente in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita dell'anno precedente, su una fascia mensile di lire 32.000 per i titolari

di pensione di prima categoria, con riduzioni dal 90 al 30 per cento in proporzione delle sottostanti categorie, ed entro detto limite massimo per i titolari di pensioni indirette.

Si tratta di un sistema già rivelatosi inadeguato a fronteggiare lo slittamento del potere d'acquisto degli stipendi e pensioni dei dipendenti statali, i quali infatti si videro costretti ad effettuare ripetute azioni sindacali, che fruttarono l'approvazione di leggi aventi per oggetto il riassetto delle loro carriere e l'aumento delle retribuzioni, con l'istituzione anche del famoso assegno perequativo, e che non miglior sorte ha assicurato agli invalidi di guerra, dei quali solo il 10 per cento circa in possesso di pensione di I categoria (con o senza assegni accessori) avrebbero potuto fruire degli scatti di contingenza computati sulla somma, di per sé tanto esigua, di lire 32.000. Per i titolari di pensioni INPS vige invece il più favorevole sistema di computo della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e del correlativo aumento da apportare sull'intero importo delle pensioni in godimento, introdotto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153.

Un sostanziale vizio di fondo condanna *in radice* il sistema di cui sopra, in quanto — mentre esclude la massa degli invalidi, occupati a reddito fisso o pensionati, consente a tutt'oggi di beneficiare dell'indennità a persone che, non sottostando a vincoli di lavoro subordinato, non fruiscono « di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere », anche se, in pratica, siano reddituari di notevole rilievo, quali ad esempio imprenditori, proprietari mobiliari ed immobiliari, commercianti, liberi professionisti, eccetera.

Ma una simile discriminazione è tanto più inaccettabile per la considerazione, assorbente di ogni altra, che la pensione di guerra, intesa quale risarcimento economico del danno fisico riportato da militari e civili nell'interesse della collettività, è un istituto giuridico con sue proprie peculiarità e finalità, del quale vanno conservate l'autonomia, la unitarietà e la funzionalità, ciò che si garantisce e con assicurarne, mediante un periodico ed automatico aggiornamento, un effettivo contenuto patrimoniale in relazione

al valore corrente della moneta, e precludendo la valutazione di elementi disomogenei ed estranei, quali la titolarità o meno di un reddito di lavoro subordinato o di altra pensione, in aggiunta ai quali — a titolo completamente diverso — sia corrisposto altro beneficio di scala mobile. In sintesi, è la pensione di guerra che viene erosa dall'aumento del costo della vita, ed è la pensione di guerra che dev'essere salvaguardata, nel suo valore economico e nel suo potere d'acquisto, con opportuni accorgimenti tecnici apprestati in modo unico ed uniforme per l'intera categoria dei titolari di trattamenti pensionistici di guerra.

Il comma secondo dell'articolo 18 del presente disegno di legge sopprime pertanto il comma quinto dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, con il quale si stabilisce un divieto di percezione degli aumenti connessi con il variare dell'indice del costo della vita, nei casi di contestuale titolarità di trattamenti pensionistici, benchè questi siano del tutto disomogenei ed abbiano natura giuridica diversa e regolamentazione secondo principi autonomi e peculiari, in alcun modo assimilabili.

Il comma primo applica inoltre alle pensioni di guerra, a decorrere dal 1° gennaio 1977, lo stesso sistema di perequazione automatica, collegata alla dinamica delle retribuzioni, introdotto dalla recente legge 29 aprile 1976, n. 177, per tutte le altre pensioni, sia normali che privilegiate, a carico dello Stato.

Non si comprende, invero, e costituirebbe *summa injuria* la persistenza di un sistema tanto parziale, discriminatorio ed in contrasto con il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, per quali motivi la categoria dei mutilati ed invalidi di guerra sia rimasta e dovrebbe rimanere — unica — priva di un congegno garantistico di perequazione automatica, quando tutti gli altri pensionati, pubblici o privati, ne beneficiano ormai con carattere di generalità (per i titolari di pensioni INPS si è già provveduto con la legge 3 giugno 1975, n. 160).

Con la contemporanea estensione del beneficio della perequazione automatica delle pensioni di guerra in relazione alla dinamica salariale, secondo le disposizioni e le modalità degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 apr-

le 1976, n. 177, e con l'adattamento alla pensionistica di guerra, nel senso sopra proposto, della disciplina dell'indennità integrativa speciale, parzialmente innovata dalla legge 31 luglio 1975, n. 364, quale correttivo indicizzato del progressivo maggior costo della vita, sarà possibile ottenere un'effettiva salvaguardia dei trattamenti economici conseguiti ed assicurare una volta per sempre tranquillità morale e materiale alla tanto benemerita categoria dei minorati di guerra.

c) *Termini per la constatazione delle infermità dei partigiani* (articolo 19).

Risulta con tutta evidenza l'opportunità dell'inserimento, nel testo del terzo comma dell'articolo 89 della legge n. 313 del 1968 della categoria dei partigiani, sol che si consideri che questi — pur essendo stati un fattore determinante nella lotta per la liberazione del suolo patrio dalle forze nazifasciste, lotta che hanno condotto nelle peggiori condizioni ambientali e sanitarie — sono stati trattati, sino ad ora, alla stregua dei normali appartenenti alle Forze armate regolari, che, invece, ebbero ad avvalersi di efficienti supporti logistici ed infrastrutturali, ed in modo deteriore rispetto agli ex prigionieri di guerra ed internati militari.

La guerra di liberazione partigiana ha costretto — è storia recente, ma val la pena di non dimenticarlo — tutti coloro che ad essa hanno preso parte in formazioni combattenti, ad operare in una situazione di vera drammaticità, senza l'ausilio di alcuna assistenza sanitaria organizzata ed ospedaliera, talchè in moltissimi casi è rimasta preclusa la possibilità di un formale accertamento delle invalidità contratte durante detto glorioso periodo di nuovo risorgimento nazionale.

Si rileva pertanto conforme a principi di giustizia e di proporzionata riconoscenza concedere ai menzionati soggetti modalità di ammissibilità delle domande di pensione eguali a quelle stabilite per gli ex prigionieri di guerra.

d) *Qualifica di orfani di guerra e vedove di guerra ai figli ed alle mogli dei Grandi invalidi* (articolo 20). Era auspicabile che

l'articolo 7 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ponesse per sempre fine alle discriminazioni in precedenza attuate, da parte di organi ministeriali preposti all'assistenza ed al collocamento obbligatorio preferenziale (giusta l'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482) nei confronti dei figli degli invalidi di guerra ascritti alla prima categoria; invece, alcuni uffici provinciali hanno seguito a sbarrare le porte del lavoro agli aventi diritto, facendo leva non più sul fatto se gli anzidetti soggetti fossero stati concepiti prima o dopo il conseguimento della pensione di guerra, bensì su altra circostanza riguardante il genitore pensionato, ossia se questi — pur essendo ascritto alla prima categoria e quindi inabile al lavoro per presunzione di legge — svolgesse, di fatto, un'attività lavorativa remunerata, nel qual caso veniva negato il beneficio, di primaria importanza sul piano familiare e sociale, del collocamento protetto.

Soltanto di recente disposizioni di massima impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su sollecitazione e doglianze delle associazioni ed opere di tutela degli invalidi, ed affermazioni giurisprudenziali, hanno chiarito l'effettiva portata delle norme in materia, le quali vietano discriminazioni ed accertamenti afferenti a condizioni soggettive del genitore, non tassativamente previsti dalla legge n. 482 del 1968.

Comunque al fine di includere ulteriori interpretazioni *contra legem*, si è ravvisata l'opportunità di specificare a tutte lettere, migliorandone peraltro lo *status* personale, che i figli — e la moglie — dei Grandi invalidi di guerra hanno diritto a tutte le provvidenze legislative derivanti dalla qualifica di orfano o di vedova di guerra, qualifiche che sono ad essi attribuite di pieno diritto e non più per semplice equiparazione, termine, quest'ultimo, che poteva suscitare dubbi ed interpretazioni inesatte.

È stato inoltre aggiunto al suddetto articolo 7 della legge n. 585 del 1971 un comma riguardante gli orfani di guerra, inteso ad evitare nei confronti di detti aventi diritto gli inconvenienti più sopra menzionati, proponendo conseguentemente la soppressione del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, istitutivo dell'ONOG.

c) *Irrilevanza dei redditi pensionistici* (articolo 21).

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sancisce l'irrelevanza dei redditi pensionistici di guerra e degli assegni al valor militare, sia ai fini fiscali, sia ai fini assistenziali e comunque in tutti i casi in cui detti redditi abbiano rilevanza. Il comma secondo del suddetto articolo, che si intende aggiungere con il presente disegno di legge, vuole non soltanto confermare e ribadire il concetto che precede, sottolineando con l'avverbio « inoltre », avuto riguardo a qualsiasi ombra di dubbio che in proposito potesse sorgere in applicazione di nuove norme in materia tributaria, ma altresì annullare la disposizione, contrastante con il sistema particolare della pensionistica di guerra, contenuta nell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo la quale il possesso di una pensione di guerra preclude l'attribuzione della pensione sociale INPS.

f) *Salvaguardia dei diritti quesiti* (articolo 22). Trattasi di norma di garanzia, che ricalca testualmente il comma primo dell'articolo 117 della legge di riordinamento n. 313 del 1968 e, per ultimo, l'articolo 6 della legge n. 45 del 1975.

g) *Decorrenza dei nuovi benefici* (articolo 23). È noto che, a parte taluni benefici concessi a favore dei Grandi invalidi di guerra con la legge n. 45 del 1975, i titolari di pensioni di guerra dalla seconda all'ottava categoria soffrono di un effettivo congelamento dei loro trattamenti pensionistici alla data del 1° luglio 1973, decorrenza dell'ultima rata di aumento prevista dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1971, n. 585: ciò a non voler considerare l'irrisoria, meramente simbolica maggiorazione della percentuale dal 90 per cento (seconda categoria) al 30 per cento (ottava categoria) dell'importo di lire 5.000 mensili (60.000 annue) incluso nella tabella C allegata all'anzidetta legge del 1975.

Da allora, purtroppo, si è manifestato un imponente fenomeno inflazionistico e recessivo — fenomeno tanto più avvertito e sofferto, a causa del modesto ammontare medio delle pensioni privilegiate di guerra ed alla mancanza di un adeguato e tempestivo

sistema di correzione automatica del minor potere d'acquisto delle pensioni stesse — che ha in pratica annullato qualsiasi valore e significato di adeguato e sostanziale risarcimento del danno fisico-psichico riportato in guerra, sol che si consideri che attualmente gli invalidi ascritti alla seconda categoria, con perdita di capacità lavorativa pari al 90 per cento, percepiscono la pensione nella misura di lire 45.000 mensili, e, con scarti decrescenti di lire 5.000 mensili dalla terza alla settima categoria, i titolari di pensione di ottava categoria (perdita di capacità lavorativa del 30 per cento) sono indennizzati con lire 15.000 mensili!

Sussiste quindi l'esigenza — morale prima che materiale — di restituire ai trattamenti privilegiati di guerra la loro specifica funzione reintegratrice, secondo giustizia ed in posizione non subordinata, neppure sotto il riflesso quantitativo, rispetto ad altre specie affini di pensioni (INPS, INAIL, ecc.).

Al fine, tuttavia, di graduare nel tempo l'onere finanziario connesso con il presente disegno di legge si propone che le nuove maggiori misure delle pensioni di guerra vengano corrisposte nei seguenti modi:

a) per i Grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 2:

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1976;

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977;

b) per gli invalidi ascritti a categorie dalla seconda all'ottava:

30 per cento dal 1° luglio 1976;

30 per cento dal 1° luglio 1977;

30 per cento dal 1° luglio 1978.

E quindi adottato lo stesso criterio di cui all'articolo .... della precedente legge 28 luglio 1971, n. 585, recante nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

Gli altri benefici, compresi quelli derivanti dalle più favorevoli classificazioni delle infermità e dei complessi morbososi, verranno anche essi applicati d'ufficio, secondo le seguenti decorrenze:

a) per i Grandi invalidi di guerra: dal 1° luglio 1977;

b) per gli invalidi ascritti a categorie dalla seconda all'ottava: dal 1° luglio 1978.

Lo scaglionamento rispettivamente al 1977 ed al 1978 non soltanto coincide con la corresponsione nella misura integrale dei nuovi trattamenti pensionistici, ma tiene conto della necessità di revisione in sede amministrativa delle singole posizioni individuali.

Anche per le vedove ed orfani (articoli 11, 12 e 13 del disegno di legge) i benefici previsti saranno corrisposti in due o tre esercizi, a decorrere dal 1° luglio 1976, a seconda che trattisi di congiunti di Grandi invalidi di guerra o di minorati ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava.

L'indennità integrativa per cure, istituita con l'articolo 10, verrà invece attribuita per la prima volta agli aventi diritto assieme al rateo della pensione del mese di giugno 1977.

La perequazione automatica delle pensioni e degli assegni di guerra, nonché la nuova disciplina dell'indennità integrativa speciale (articolo 18, commi primo e secondo), decorreranno dal 1° gennaio 1977.

h) *Onere di bilancio e copertura finanziaria* (articolo 24).

In ottemperanza alla prescrizione dell'articolo 81 della Costituzione, abbiamo quantificato in lire 67,5 miliardi la spesa aggiuntiva di bilancio per l'esercizio 1976, in lire 75 miliardi per l'esercizio 1977 ed in lire 92,5 miliardi per l'esercizio 1978 e successivi, tenuti presenti, per quanto possibile, tutti gli effetti collaterali del disegno di legge.

È altresì indicato il capitolo di bilancio al quale riportarsi per l'anno finanziario 1976.

Appare, a questo punto, indispensabile porre in evidenza che, da un'indagine eseguita sull'incidenza della spesa per pensioni di guerra nei diversi esercizi dal 1948 in poi, è emerso, che la più alta spesa, espressa in percentuale e riferita ai cennati, bilanci generali dello Stato, si è avuta nell'esercizio 1955-1956 in cui si raggiunse il 6,67 per cento rispetto all'incidenza dell'1,329 per cento sul bilancio 1976.

Ove poi si soffermasse l'attenzione sull'incremento dal 1955-1956 al 1976 del bilancio generale dello Stato, si rilevarebbe che nel

incidenza  
bi mens

161

1976 detto bilancio è aumentato di quasi 18 volte rispetto al 1955-1956 (2.803 miliardi del 1955-1956 contro 38.071 miliardi del 1976). Ne consegue che, se gli stanziamenti per pensioni di guerra avessero dovuto mantenere la stessa incidenza dal 1955-1956 in poi, l'importo previsto per il 1976, avrebbe dovuto essere di oltre 3.300 miliardi.

Considerate, tuttavia, le altre componenti di natura sociale, politica ed economica del Paese, il numero dei pensionati che — pur se non ridotto ad un quinto come invece è avvenuto per gli indici di spesa 1955-1956 e 1976 è diminuito di circa 100 mila unità (fra dirette ed indirette e cioè da oltre 1.100.000 a poco meno di 1 milione) si ritiene che possano essere accolte le richieste contenute nel presente disegno di legge che prevede una maggiore spesa di circa 470 miliardi; il che porterebbe l'onere complessivo delle pensioni di guerra a 906 miliardi circa con una incidenza sul bilancio 1978 assai inferiore al 2 per cento e non mai uguale a quello del 1955-1956 pari al 6,67 per cento.

Trattasi innegabilmente di una somma di notevole entità, il cui peso a carico del bilancio può, tuttavia, e deve essere considerato sostenibile, allorchè si abbia riguardo non soltanto al dato economico, ma, e soprattutto, alle finalità, di squisita natura etica, giuridica, politica e sociale, che questa legge consentirà di raggiungere: finalità che, come accennato in altra parte, consistono nell'esigenza, quanto mai sentita, di un definitivo aggiornamento della nostra legislazione pensionistica di guerra, sotto il riflesso tecnico-giuridico-sanitario, e nelle attribuzioni di trattamenti economici raggugliati al corrente *standard* medio della collettività nazionale.

Il Parlamento, da noi interessato col presente disegno di legge, è chiamato ad operare una onorevole e qualificante scelta prioritaria, per dare un effettivo e sostanziale contenuto al proclamato dovere dello Stato di assicurare un equo e giusto indennizzo ed adeguati mezzi di vita a coloro che hanno offerto, con fiduciosa dedizione e disciplinata determinazione, le proprie persone, l'avvenire, sogni e speranze quando vennero chiamati ad adempiere alla più edificante

delle prestazioni, ed oggi portano con fierezza che, malgrado tutto, non vuole trasformarsi in rassegnato sconforto né in disperazione, i segni delle loro mutilazioni.

Se la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, egualmente sacro dovere dev'essere per lo Stato garantire ai cittadini rimasti mutilati ed invalidi per cause belliche un trattamento morale ed economico-giuridico di particolare rilievo, che valga per quanto possibile ad alleviare dolori e sofferenze.

Il menzionato elemento di priorità è contraddistinto da motivi d'urgenza e di indifferibilità, poichè i componenti la gloriosa categoria dei minorati di guerra sono ormai, nei casi più favorevoli, ultracinquantenni e non possono quindi ulteriormente restare, nelle attuali condizioni di disagio economico, in attesa di tempi migliori.

Nè va sottaciuto che lo stesso costo del proposto adeguamento sta proprio a significare, nel suo consistente ammontare, quanto sia stato sino ad ora scarsamente valutato e risarcito, rispetto alle categorie alle quali appare equo sul piano sociale, riferirsi, il sacrificio dei militari e dei civili che hanno subito, a causa delle guerre, la perdita od una riduzione apprezzabile della loro capacità lavorativa.

E sarebbe un richiamo di impietosa verità aggiungere che, col passare degli anni, l'onere a carico del bilancio statale è destinato a diminuire progressivamente, per scomparsa degli assegnatari, anticipata dalle infermità pensionate.

Per quanto precede, confidiamo vivamente che Governo e Parlamento vorranno riconoscere, scegliendo tra i tanti altri impegni pur meritevoli di considerazione, il più alto grado di priorità alla non ulteriormente procrastinabile soluzione dei problemi dei pensionati di guerra, in tal modo dimostrando alla certamente consenziente e grata collettività nazionale un elevatissimo senso di virtù civica, di solidarietà e di riconoscenza verso chi ha contribuito, donando il proprio sangue sui campi di battaglia e nella lotta di liberazione, all'affermazione dei valori morali ed ideali della nostra gente ed alla edificazione della nostra Repubblica.



#7

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Pensione vitalizia e assegno rinnovabile)*

L'importo mensile della pensione vitalizia e dell'assegno rinnovabile di prima categoria è commisurato all'ottanta per cento della media delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

L'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, successivamente aumentato, è soppresso.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e le tabelle *C* ed *F* annesse alla legge 1° marzo 1975, n. 45, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

## Art. 2.

*(Grandi invalidi di guerra)*

I mutilati ed invalidi di guerra ascritti ad una delle lettere della tabella *E* od alla prima categoria hanno la qualifica di grandi invalidi di guerra.

Ai soggetti di cui al comma precedente è dovuto, in aggiunta alla pensione-base di prima categoria, un assegno speciale, reversibile, nelle seguenti misure mensili:

tabella <i>E</i> lettera <i>A</i>	. . . . .	L. 405.000
» » » <i>A/bis</i>	. . . . .	» 384.750
» » » <i>B</i>	. . . . .	» 364.500
» » » <i>C</i>	. . . . .	» 324.000
» » » <i>D</i>	. . . . .	» 283.500
» » » <i>E</i>	. . . . .	» 243.000
» » » <i>F</i>	. . . . .	» 202.500
» » » <i>G</i>	. . . . .	» 162.000
» » » <i>H</i>	. . . . .	» 121.500
prima categoria	. . . . .	» 40.500

Gli assegni di superinvalidità di cui alle singole lettere della tabella *E* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e gli assegni speciali annui previsti dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 45, sono soppressi.

La tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

(Indennità di assistenza  
e di accompagnamento)

L'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, numero 45, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla presente legge è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera <i>A</i>	L. 185.000
lettera <i>A/bis</i>	» 175.000
lettera <i>B</i>	» 165.000
lettera <i>C</i>	» 145.000
lettera <i>D</i>	» 130.000
lettera <i>E</i>	» 110.000
lettera <i>F</i>	» 90.000
lettera <i>G</i>	» 70.000
lettera <i>H</i>	» 50.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*; *A/bis* numeri 1), 2), comma secondo, 3); *B* numeri 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lette-

re A; A/bis numeri 1 e 3, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alle lettere A e A/bis della tabella E possono chiedere la assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo d'integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di lire 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sostituito dall'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso ».

#### Art. 4.

##### *(Aumenti di integrazione per i grandi invalidi)*

L'articolo 6 della legge 28 luglio 1971, numero 585, è sostituito dal seguente:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 144.000 per la moglie convivente;

b) di lire 144.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

## Art. 5.

*(Assegno di cura)*

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, ascritti a categoria inferiore alla prima, è concesso un assegno di cura nella misura di 216.000 lire annue se trattasi di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, di lire 108.000 annue se l'infermità stessa sia ascrivibile ad una delle categorie dalla sesta all'ottava della allegata tabella A ».

## Art. 6.

*(Assegno di previdenza)*

L'assegno di previdenza, di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aumentato a lire 312.000 annue. La relativa concessione è subordinata al possesso di un reddito imponibile netto dei richiedenti, accertato ai fini della determinazione della imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non superiore a due milioni annui.

Per reddito imponibile netto si deve intendere il reddito dichiarato, detratti gli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché gli oneri deducibili e gli importi corrispondenti alle detrazioni di imposta cui il richiedente abbia diritto.

## Art. 7.

*(Assegno di incollocamento)*

L'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato a lire 312.000 annue.

Il limite di reddito pensionistico derivante dal godimento di un trattamento normale di quiescenza o da una pensione privilegiata ordinaria, stabilito dal terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato ad un imponibile netto di lire due milioni annui accertato nei modi indicati dal precedente articolo 6.

166

## Art. 8.

*(Trattamento di incollocabilità)*

L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'articolo 18 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria dalla seconda alla ottava, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che risultino incollocati, vengono ascritti alla tabella E, lettera H, allegata alla presente legge, e fruiscono del relativo trattamento pensionistico.

L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 della legge 18 marzo 1968, n. 313, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la cui composizione viene integrata, per l'esame dei casi di cui al precedente comma, con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa e da un medico fiduciario designato dalla Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il Collegio si pronunci per l'incollocabilità, la Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Direttore generale delle pensioni di guerra, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, o ad altre da questa interdipendenti, provvede formalmente per la concessione del trattamento di cui al primo comma.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quel-

lo della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nè con l'assegno di incollocamento di cui all'articolo 22 della legge stessa, nè con l'indennità di disoccupazione.

La somma dei vari periodi per i quali è concesso il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere conferito a vita, ovvero soppresso, salvo riammissione a seguito di nuova domanda di parte.

Al trattamento di incollocabilità hanno diritto anche i pensionati che, per una delle infermità che hanno dato luogo alla complessiva classifica di prima categoria, vengano riconosciuti incollocabili ai sensi del presente articolo. In questi casi, le infermità che non producano gli effetti di cui al primo comma, si aggiungono al trattamento di incollocabilità a titolo di assegno per cumulo, nella misura corrispondente alla tabella *F* allegata alla presente legge ».

#### Art. 9.

##### *(Indennità speciale annua)*

Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'articolo 11 della legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituiti dal seguente:

« Ai grandi invalidi di guerra ed ai mutilati ed invalidi ascritti dalla seconda alla ottava categoria della tabella *A*, alle vedove dei grandi invalidi di guerra, nonché alle vedove degli invalidi dalla seconda alla ottava categoria fruanti del trattamento di reversibilità, è corrisposta d'ufficio, unitamente al rateo della pensione del mese di dicembre, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del complessivo trattamento pensionistico in godimento. L'indennità medesima è frazionabile per dodicesimi ».

#### Art. 10.

##### *(Indennità integrativa per cure)*

Ai grandi invalidi di guerra spetta una indennità integrativa annua, non reversibile, pari ad una mensilità del complessivo tratta-

mento pensionistico in godimento, al fine di poter provvedere alle cure climatiche, balneotermali, idropiniche e salsoiodiche. L'indennità non spetta allorchè l'invalido sia impossibilitato ad eseguire le cure in quanto ricoverato in frenocomio od altro nosocomio.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta d'ufficio dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro, unitamente al rateo della pensione del mese di giugno di ciascun anno.

Art. 11.

*(Trattamento speciale per le vedove ed i figli dei grandi invalidi di guerra)*

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Alla vedova del grande invalido di guerra spetta la pensione speciale nella misura pari al sessanta per cento del trattamento pensionistico complessivo fruito dal marito, eccettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento, qualunque sia la causa del decesso di questi. In caso di coesistenza di prole, si applica l'articolo 49. L'aumento per ciascun orfano è corrisposto nella misura di lire 144.000 annue.

Il suddetto trattamento speciale viene concesso in via d'urgenza con provvedimento del competente Direttore provinciale del tesoro, su presentazione della relativa domanda da parte dell'avente diritto, corredata della documentazione di rito.

Ai figli minorenni del grande invalido di guerra o, se maggiorenni, purchè riconosciuti totalmente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, qualora siano altresì orfani di madre o questa abbia perduto il diritto alla attribuzione ad al godimento del trattamento vedovile di guerra, spetta la pensione speciale nella misura del trenta per cento del trattamento pensionistico complessivo fruito dal padre, eccettuata l'indennità di assistenza e di accompagnamento. Per ogni figlio oltre il primo, è attribuita una maggiorazione pari al dieci per cento, fino a raggiungere, nel massimo, il sessanta per cento dell'anzidetto trattamento complessivo. In tali casi,

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la pensione speciale complessivamente spettante è attribuita *pro-quota* agli aventi diritto, secondo le modalità menzionate al secondo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al vedovo ed agli orfani della donna morta per causa del servizio di guerra o per fatti contemplati negli articoli 9 e 10 ».

## Art. 12.

*(Trattamento a titolo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli invalidi ascritti dalla seconda all'ottava categoria di pensione, deceduti per cause diverse dalle infermità pensionate)*

Il terzo comma dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni, il trattamento di cui al presente articolo è aumentato di lire 72.000 annue per ogni orfano minore ».

La tabella *L* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

## Art. 13.

*(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani degli invalidi di guerra ascritti dalla seconda all'ottava categoria di pensione, deceduti per cause diverse dalle infermità pensionate)*

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 60 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aumentato a lire 180.000 annue.

## Art. 14.

*(Revisione per aggravamento o rivalutazione)*

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia stata concessa pensione od

assegno rinnovabile od indennità una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perchè le infermità vennero considerate non classificabili, il mutilato od invalido può chiedere la revisione della sua posizione ogni qualvolta ritenga di aver diritto ad una migliore classificazione. Dopo la terza domanda esauritasi con esito sempre negativo, l'istanza è ammessa soltanto se sia corredata da un certificato rilasciato dagli Enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, oppure dagli uffici sanitari dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovante il dedotto aggravamento od il titolo a rivalutazione, con riguardo alle tabelle A, B, E, F ed alle Regole di applicazione delle tabelle delle invalidità allegate alla presente legge ».

L'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, numero 45, è soppresso.

Art. 15.

*(Trattamento complessivo  
per coesistenza di infermità)*

L'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di coesistenza di due o più infermità singolarmente ascrivibili ad una delle categorie inferiori alla prima di cui all'allegata tabella A, il complesso di esse è ascritto alla categoria risultante dalla somma delle percentuali di riduzione di capacità lavorativa generica indotta da ciascuna infermità, ed indennizzato con il corrispondente trattamento pensionistico, valutandosi secondo il sottoindicato parametro la riduzione inabilitante afferente ad ogni singola entità nosologica:

ottava categoria:	30 per cento;
settima categoria:	40 per cento;
sesta categoria:	50 per cento;
quinta categoria:	60 per cento;
quarta categoria:	70 per cento;
terza categoria:	80 per cento;
seconda categoria:	90 per cento.

Qualora, operatasi la valutazione con il metodo di cui sopra, si raggiunga una percentuale compresa tra il 100 per cento ed il 120 per cento, il complesso morboso va ascritto alla prima categoria.

Ove il computo delle percentuali indotte dalle infermità coesistenti superi il limite indicato al precedente comma, i complessi sono ascritti e risarciti come segue:

130 per cento: prima categoria + cumulo di ottava categoria;

140 per cento: prima categoria + cumulo di settima categoria;

dal 150 per cento: prima categoria + l'assegno speciale mensile di cui all'articolo 2 della presente legge corrispondente alla lettera della tabella E, con approssimazione per difetto nel caso di non perfetta coincidenza, risultante dalla somma dei singoli addendi relativi alle infermità coesistenti ».

La tabella F/1 allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppressa.

#### Art. 16.

*(Perdita totale o parziale  
dell'organo superstite)*

Dopo il comma secondo dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è inserito il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando il militare o civile, già pensionato per la perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore o superiore o di segmento di esso, venga a perdere per qualunque causa, in tutto o in parte, l'arto omolaterale ».

#### Art. 17.

*(Regole di applicazione  
delle tabelle delle invalidità)*

Le « Avvertenze alle tabelle A e B » annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle « Regole di applicazione delle tabelle A, B, E » allegate alla presente legge ed hanno efficacia normativa vincolante.

## Art. 18.

*(Perequazione automatica  
delle pensioni di guerra)*

Le pensioni e gli assegni di guerra sono soggetti a perequazione automatica, secondo le disposizioni e le modalità degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 aprile 1975, n. 17.

Il comma quinto dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

## Art. 19.

*(Termini per le constatazioni sanitarie)*

Il terzo comma dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente comma:

« Nei confronti degli ex partigiani, degli ex prigionieri di guerra, degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche, la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni o infermità, che si assumano conseguenti alla partecipazione alla lotta partigiana od al sofferto stato di cattività, è validamente eseguita in qualunque momento ».

## Art. 20.

*(Qualifica di orfani e vedove di guerra  
ai figli ed alle mogli dei grandi invalidi)*

L'articolo 7 della legge 28 luglio 1971, numero 585, è sostituito dal seguente:

« I figli e le mogli dei grandi invalidi di guerra sono considerati rispettivamente orfani e vedove di guerra a tutti gli effetti, indipendentemente, per i primi, dalla data del loro concepimento, e dall'accertamento di condizioni soggettive relative al genitore od al marito pensionato, ed hanno diritto a tutte le provvidenze legislative derivanti dalla qualifica di orfano di guerra o di vedova di guerra, nonchè ai benefici previsti per le categorie equiparate agli ex combattenti ».

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è abrogato.

## Art. 21.

*(Irrilevanza dei redditi pensionistici)*

All'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento pensionistico di guerra, inoltre, non è valutabile quale reddito ai fini della concessione della pensione sociale, prevista dal primo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ».

## Art. 22.

*(Salvaguardia dei diritti quesiti)*

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi dal fatto avvenuto prima della data medesima.

## Art. 23.

*(Decorrenza dei nuovi benefici)*

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni di guerra verranno così corrisposti:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge:

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1976;

50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977;

b) per i mutilati ed invalidi ascritti alle categorie dalla seconda alla ottava:

30 per cento dal 1° luglio 1976;

40 per cento dal 1° luglio 1977;

40 per cento dal 1° luglio 1978.

Gli altri benefici previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli ascrizioni delle invalidità e dei complessi di infermità alle tabelle A, B, E

ed *F*, saranno applicati d'ufficio secondo le seguenti decorrenze:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2: dal 1° luglio 1977;

b) per i mutilati ed invalidi ascritti alle categorie dalla seconda alla ottava: dal 1° luglio 1978.

L'indennità speciale annua, di cui all'articolo 9, è corrisposta per la prima volta agli aventi diritto con il rateo della pensione del mese di dicembre 1976.

L'indennità integrativa per cure, istituita con l'articolo 10 della presente legge, viene corrisposta per la prima volta unitamente al rateo della pensione del mese di giugno 1977.

La perequazione automatica delle pensioni e degli assegni di guerra, prevista dall'articolo 18 decorre dal 1° gennaio 1977.

#### Art. 24.

##### *(Onere di bilancio e copertura finanziaria)*

Ai fini dei miglioramenti di cui alla presente legge, la spesa riportata in bilancio per l'anno finanziario 1976 è aumentata di lire 67,5 miliardi dal 1° luglio 1976 e la spesa aggiuntiva di ciascuno degli anni successivi rispetto all'anno precedente resta stabilita in lire 75 miliardi a partire dal 1° luglio 1977 ed in lire 92,5 miliardi a partire dal 1° luglio 1978.

All'onere di lire 67,5 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

67,5  
 75  
 -----  
 142,5  
 92,5  
 -----  
 235,0

## TABELLA A

## LESIONI ED INFERMITA CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE

*Prima categoria*

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 — La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.</p> <p>2 — La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.</p> <p>3 — La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.</p> <p>4 — La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).</p> <p>5 — La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).</p> <p>6 — La perdita totale di una mano e di due piedi.</p> <p>7 — La perdita totale di una mano e di un piede.</p> <p>8 — La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.</p> <p>9 — La disarticolazione del braccio o la amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.</p> <p>10 — L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtresizzabile in modo assoluto e permanente.</p> <p>11 — La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protresizzabile, ma con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.</p> <p>12 — La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione di cosce).</p> <p>13 — La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.</p> | <p>14 — La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.</p> <p>15 — La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.</p> <p>16 — La perdita totale di sei dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.</p> <p>17 — La perdita totale di ambo i piedi.</p> <p>18 — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca, tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione.</p> <p>19 — L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.</p> <p>20 — L'immobilità completa e permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.</p> <p>21 — Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.</p> <p>22 — Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare.</p> <p>23 — Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.</p> <p>24 — Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.</p> <p>25 — Tumori maligni a rapida evoluzione.</p> <p>26 — La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica-</p> |
|--|---|

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

- le ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 27 — Incontinenza delle feci permanente da lesione organica.
- 28 — Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
- 29 — Esiti di nefrectomia con compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).
- 30 — Castrazione ed evirazione.
- 31 — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività fisica.
- 32 — Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze permanenti di grado tale da portare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
- 33 — Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica.
- 34 — Esiti di laringectomia totale.
- 35 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 36 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
- 37 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbia prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (vedansi Regole di applicazione delle tabelle A, B, ed E).
- 38 — Cardiopatie con sintomi di scompenso.
- 39 — Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri della durata, si giudichino inguaribili.
- 40 — Riduzione del *visus* binoculare al di sotto di 1/50
- 41 — Sordità bilaterale, organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

*Seconda categoria*

- 1 — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
- 2 — L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
- 3 — L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato la funzione di due o più arti.
- 4 — La perdita del braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
- 5 — La perdita totale delle cinque dita della mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra mano.
- 6 — La perdita di una coscia a qualunque altezza.
- 7 — L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
- 8 — L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
- 9 — Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
- 10 — Le lesioni permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
- 11 — Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino permanente dissesto alla funzione respiratoria.
- 12 — Bronchite cronica diffusa, con enfisema e bronchioectasie e frequenti crisi asmatiche e cuore polmonare.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 13 — Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando non debbano ascrivarsi alla prima categoria.
- 14 — Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
- 15 — Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.
- 16 — La perdita della lingua.
- 17 — Le lesioni o affezioni permanenti dell'apparato urinario.
- 18 — La perdita dei testicoli oppure la perdita pressochè totale del pene.
- 19 — Le lesioni e l'affezione del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri della prima categoria.
- 20 — L'epilessia con manifestazioni frequenti.
- 21 — Le lesioni da affezioni permanenti degli organi omopoietici.
- 22 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/12 ed 1/50 della normale.

*Terza categoria*

- 1 — La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita.
- 2 — La perdita totale di cinque dita fra le mani compresi i due pollici.
- 3 — La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
- 4 — La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
- 5 — La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
- 6 — La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
- 7 — L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
- 8 — L'amputazione tarso-metarsica dei due piedi.

- 9 — Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso permanente o di media gravità.
- 10 — Ipoacusia bilaterale con voce di conversazione udita *ad concham* senza affezione purulenta dell'orecchio medio.
- 11 — La perdita o i disturbi della favella.
- 12 — L'epilessia ammenochè per la frequenza delle sue manifestazioni non sia tale da ascrivarsi a categorie superiori.
- 13 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta ad 1/10.
- 14 — L'anchilosi totale della spalla in posizione parallela all'asse del corpo o in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

*Quarta categoria*

- 1 — La perdita totale delle ultime quattro dita della mano o delle prime tre dita di essa.
- 2 — La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
- 3 — La perdita totale di un pollice e dei due indici.
- 4 — La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- 5 — La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
- 6 — La perdita di una gamba al terzo inferiore.
- 7 — La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.
- 8 — Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
- 9 — Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
- 10 — Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- compromissione della funzione emuntoria.
- 11 — La tubercolosi polmonare allo stato di estesi esiti, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi, per la loro entità non determinino dissesto alla funzione respiratoria.
- 12 — Psico-nevrosi (fobie persistenti).
- 13 — Le paralisi periferiche, che non raggiungano il grado di quelle contemplate nella seconda categoria, ma che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
- 14 — Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
- 15 — Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita *ad concham*.
- 16 — Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
- 17 — Diabete mellito.
- 18 — Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre la acutezza visiva binoculare da  $1/25$  a  $1/12$  della normale.
- 19 — Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da  $1/12$  a  $1/4$  della normale.
- 20 — Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
- 21 — Riduzione della vista binoculare a  $2/10$ .
- Quinta categoria*
- 1 — L'anchilosi totale del gomito in estensione completa o quasi.
- 2 — La perdita totale del pollice e dell'indice della mano.
- 3 — La perdita totale di ambo i pollici.
- 4 — La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
- 5 — La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani, che non siano il pollice e l'altro indice.
- 6 — La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
- 7 — La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
- 8 — La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o lo sotto astragalica.
- 9 — La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o di otto dita compresi gli alluci.
- 10 — Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.
- 11 — Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
- 12 — Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
- 13 — L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
- 14 — Gli aneurismi arteriosi od arterovenosi degli arti che ne ostacolino notevolmente la funzione.
- 15 — La nefrite e le nefrosi croniche.
- 16 — L'ernia viscerale molto voluminosa o che a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da permanenti complicazioni.
- 17 — Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 centimetri accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
- 18 — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta *ad concham*.
- 19 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da  $1/12$  ad  $1/4$  della normale.
- 20 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano pro-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- dotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da  $1/4$  a meno di  $2/3$  della normale.
- 21 — La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
- 22 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
- 23 — Riduzione della vista binoculare a  $3/10$  ed  $1/4$  (due decimi e mezzo).
- Sesta categoria*
- 1 — L'anchilosi totale del gomito in flessione, completa o quasi.
- 2 — La perdita totale di cinque dita fra le mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
- 3 — La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di altre due dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- 4 — La perdita totale del pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
- 5 — La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.
- 6 — La perdita totale delle tre ultime dita della mano.
- 7 — La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
- 8 — La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
- 9 — L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
- 10 — La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
- 11 — La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
- 12 — La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
- 13 — Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata.
- 14 — Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
- 15 — Nefrectomia con integrità del rene superstite.
- 16 — Psico-nevrosi di media entità.
- 17 — Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
- 18 — Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
- 19 — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.
- 20 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a  $2/3$  della normale.
- 21 — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
- 22 — Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
- 23 — L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazioni e senza notevole disturbo della deambulazione.
- 24 — Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti non-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI

chè i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

- 25 — Esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
- 26 — La perdita della vista di un occhio avendo l'altro integro, al di sotto di  $1/12$  e fino al *visus* zero.
- 27 — La perdita della vista di un occhio ridotta a  $2/3$  e dell'altro a *visus*  $1/12$ .

## Settima categoria

- 1 — L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
- 2 — La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano il pollice nè gli indici.
- 3 — La perdita totale dei due indici.
- 4 — La perdita totale del pollice.
- 5 — La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.
- 6 — La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
- 7 — La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani comprese quelle dei due pollici.
- 8 — La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice.
- 9 — La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
- 10 — La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
- 11 — La perdita totale di sette o sei dita fra i piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
- 12 — La perdita totale di otto o sette dita fra i piedi, che non siano gli alluci.
- 13 — La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto o cinque dita dei piedi.

- 14 — Catarro bronchiale cronico.
- 15 — L'anchilosi in estensione del ginocchio.
- 16 — Gli esiti di empiema non tubercolare.
- 17 — Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tubercolotica.
- 18 — Nevrosi cardiaca grave e persistente.
- 19 — Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.
- 20 — Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale le fistole anali secernenti.
- 21 — Laparoccele voluminoso.
- 22 — Gastroduodenite cronica.
- 23 — Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
- 24 — Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
- 25 — Isteronevrosi di media gravità.
- 26 — Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
- 27 — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
- 28 — Esiti di intervento di radicale (antroticoctomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
- 29 — Le alterazioni organiche, ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da  $2/10$  ad  $1/12$  della normale.

## Ottava categoria

- 1 — Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè, per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
- 2 — Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- |  |  |
|--|--|
| <p>3 — La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associate a parziale perdita dentaria.</p> <p>4 — La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici nè gli indici.</p> <p>5 — La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.</p> <p>6 — La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.</p> <p>7 — La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.</p> <p>8 — La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.</p> <p>9 — La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.</p> <p>10 — La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre otto o sei dita fra i piedi.</p> <p>11 — La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.</p> <p>12 — L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.</p> <p>13 — L'accorciamento non minore di 3 centimetri di un arto inferiore, a meno che non appaia disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.</p> <p>14 — Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.</p> <p>15 — Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra-sistolia).</p> <p>16 — Gastrite cronica.</p> <p>17 — La perdita della falange ungueale dei due pollici.</p> <p>18 — Esiti lievi di pleurite basale (parziale oblitterazione del seno c.d.) quando persistano nel tempo buone condizioni generali.</p> | <p>19 — Colite catarrale cronica.</p> <p>20 — Emorroidi voluminose proccidenti.</p> <p>21 — Coleciste cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.</p> <p>22 — Albuminuria dosabile persistente; cistite cronica.</p> <p>23 — Sindromi nevrotiche lievi, ma persistenti.</p> <p>24 — Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.</p> <p>25 — Ernie viscerali non riducibili e non contenibili.</p> <p>26 — Perdita totale di un padiglione auricolare.</p> <p>27 — Sordità unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.</p> <p>28 — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.</p> <p>29 — Otite media purulenta cronica semplice.</p> <p>30 — Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.</p> <p>31 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro che ne riducano l'acutezza visiva a 3, 4/10 della normale.</p> <p>32 — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciare libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.</p> <p>33 — Dacriocistite purulenta cronica.</p> <p>34 — Congiuntiviti manifestamente croniche ribelli alle cure.</p> <p>35 — Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagofalmo).</p> |
|--|--|

TABELLA B

LESIONI ED INFERMITA  
CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITA PER UNA VOLTA TANTO

- 1 — La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
- 2 — La perdita totale di uno degli indici accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
- 3 — La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
- 4 — La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
- 5 — La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.
- 6 — La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
- 7 — La perdita totale di tre o due dita di uno dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
- 8 — La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
- 9 — La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i piedi.
- 10 — La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
- 11 — Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
- 12 — La distonia spastica diffusa del colon.
- 13 — Ernie viscerali riducibili o contenibili.
- 14 — La perdita di uno dei testicoli.
- 15 — Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
- 16 — Riduzione dell'udito unilaterale da 50 centimetri a metri 1.
- 17 — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano la acutezza visiva binoculare fra gli 8 ed i 6/10 della normale.

TABELLA C

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1 <sup>a</sup> (100 %)	2 <sup>a</sup> (90 %)	3 <sup>a</sup> (80 %)	4 <sup>a</sup> (70 %)	5 <sup>a</sup> (60 %)	6 <sup>a</sup> (50 %)	7 <sup>a</sup> (40 %)	8 <sup>a</sup> (30 %)
Sottuff. e truppa	2.220.000	1.998.000	1.776.000	1.554.000	1.332.000	1.110.000	888.000	666.000
Ufficiali inferiori	2.553.000	2.297.700	2.042.400	1.787.100	1.531.800	1.276.500	1.021.200	765.900
Ufficiali superiori	2.808.300	2.527.470	2.246.640	1.684.980	1.684.480	1.404.150	1.123.320	842.490
Ufficiali Generali	3.089.130	2.780.217	2.471.304	2.162.391	1.853.478	1.544.565	1.235.652	926.739

TABELLA E

## GRANDI INVALIDI

A)

- 1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (anche se non dello stesso lato, fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.
- 2 — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

A-bis)

- 1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 2 — Alterazioni delle facoltà mentali al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati ancorchè l'internamento avvenga ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, numero 431.  
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno speciale mensile previsto per la lettera A-bis sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

- 3 — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto vescic.).

B)

- 1 — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 2 — Tubercolosi o altre infermità al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
- 3 — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
- 4 — La distarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
- 5 — Tumori maligni a rapida evoluzione.

C)

- 1 — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

## D)

- 1 — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
- 2 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

## E)

- 1 — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
- 2 — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
- 3 — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
- 4 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
- 5 — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, ovvero secondo le norme di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

## F)

- 1 — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
- 2 — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
- 3 — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputato rispettiva-

mente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

- 4 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
- 5 — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
- 6 — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
- 7 — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 8 — Tubercolosi o altre infermità che da sole o nel complesso determinino una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

## G)

- 1 — Perdita di due piedi o di un piede e di una mano insieme.
- 2 — La disarticolazione di un'anca.
- 3 — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività lavorativa.
- 4 — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
- 5 — La disarticolazione del braccio o la amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
- 6 — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione ed alla deglutizione, da costringere a speciale alimentazione.
- 7 — L'ano preternaturale e la fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatici-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ca, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura con dischimia.
- H)
- 1 — L'amputazione di coscia o di gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile ma con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superiore.
- 2 — L'anchilosi rettilinea dell'anca unita ad alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
- 3 — L'amputazione pararticolare prossima dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolare e dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.
- 4 — Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con permanente insufficienza coronaria ecg. accertata.
- 5 — Castrazione ed evirazione.
- 6 — Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
- 7 — Invalidi dichiarati incollocabili perchè di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

TABELLA F

## CUMULI DI INVALIDITÀ

DESCRIZIONE DEL CUMULO	Importo annuo
a) per due superinvalidità contemplate nelle lett. A, A-bis e B .....	6.000.000
b) per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lett. A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E .....	4.800.000
c) per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E .....	3.840.000
d) per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E .....	2.400.000
per una seconda infermità della I categoria .....	2.040.000
per una seconda infermità della II categoria .....	1.800.000
per una seconda infermità della III categoria .....	1.620.000
per una seconda infermità della IV categoria .....	1.440.000
per una seconda infermità della V categoria .....	1.200.000
per una seconda infermità della VI categoria .....	1.020.000
per una seconda infermità della VII categoria .....	840.000
per una seconda infermità della VIII categoria .....	600.000

## REGOLE DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ED E

a) Il criterio di equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, va esteso a tutte le invalidità contemplate dalla tabella E.

Con l'espressione « assoluta, totale, completa » applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna cerebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) Nella valutazione del danno anatomico-funzionale effettivo a carico di organi di complessa e delicatissima struttura fisiologica (cuore e sistema vascolare periferico; apparato digerente e ghiandole annesse) le Commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui all'articolo 92 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dovranno sempre praticare la prova da sforzo, o da carico, per stabilire il vero potenziale energetico residuo alla infermità di guerra, e cioè l'effettivo patrimonio lavorativo dell'invalido di fronte al lavoro generico, nonché per tenerne conto nell'adeguato risarcimento economico.

Ciò è diretto ad evitare la formulazione di un giudizio diagnostico, e quindi di classifica, basato su elementi dedotti dall'individuo a riposo, giudizio che sarebbe da ritenersi errato perchè non potrebbe che condurre ad una soltanto parziale rilevazione dell'inabilità lavorativa contratta dal soggetto.

d) Esami di oculistica. — L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo particolare all'oftalmologia. Le frazioni di *visus* (acutezza visiva) indicate nel quadro delle valutazioni oculistiche, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale ottotipiche internazionali.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come per lo più si vuole — l'acutezza visiva (V.) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti chiare gradazioni decimali:

A 5 metri lettura della prima riga (quella dei caratteri più grandi: i caratteri che un sogg. normale percepisce a 50 metri). Cioè  $5/50 \dots V. = 1/10$   
 A 5 metri lettura della seconda riga  $\dots V. = 2/10$

A 5 metri lettura della terza riga	V. = 3/10
A 5 metri lettura della quarta riga . . . . .	V. = 4/10
A 5 metri lettura della quinta riga . . . . .	V. = 5/10
A 5 metri lettura della sesta riga	V. = 6/10
A 5 metri lettura della settima riga . . . . .	V. = 7/10
A 5 metri lettura della ottava riga . . . . .	V. = 8/10
A 5 metri lettura della nona riga	V. = 9/10
A 5 metri lettura della decima riga (i caratteri più piccoli che un soggetto normale riesce ancora a percepire a 5 metri: 5/5, cioè l'intero) . . .	V. = 10/10

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V. = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiore dimensione, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) ossia a 4, 3, 2 o un metro da esso, calcolando il *visus* mediante frazioni che avranno per denominatore sempre 50 e per numeratore le cifre 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale.

Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a solo un metro le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva sarà ridotta a 1/50: ossia V. = 1/50 (di questa serie di frazioni comunque interessa soltanto il rilievo 2/50, l'equivalente di 1/25 indicato nelle misure di tabella E: lettera E. Delle due frazioni inferiori (1/60 ed 1/100) indicate nella tabella delle superinvalidità (alla lettera E) il valore di 1/60 trova il suo fondamento — in modo analogico ad 1/50 — nelle scale ottotipiche costruite per lettura a distanza di 6 metri, essendo quella frazione rappresentativa, a sua volta, di visione ad un metro di quanto il soggetto normale

può vedere a 60 metri: un semplicissimo accorgimento tecnico di conguaglio (avvicinando l'occhio cioè ad 83 cm. circa dall'ottotipo) consentirà tuttavia di saggiare la lettura di 1/60 anche per gli ottotipi internazionali costruiti per la distanza di metri 5. Con gli stessi ottotipi, inoltre, si potrà saggiare altrettanto facilmente il rilievo di frazione 1/100, avvicinando stavolta l'occhio a 50 centimetri dalla tabella internazionale (ovviamente metà distanza di quella per *visus* 1/50, valore di cui per reciprocanza 1/100 rappresenta la metà: come lo è infatti 0,5/50).

Al di sotto di 1/100 l'acutezza visiva si suol determinare col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V. = alla conta delle dita a 50, 40, 30, 20 e 10 cm.).

Ad un grado ancora inferiore il *visus* è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere la abolizione totale del senso della forma (*Visus strictu sensu*); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga — in tutto o in parte — la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il *visus* corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il *visus* non corretto.

e) Nei casi di cecità bilaterale, assoluta e permanente, occorre valutare, ai fini penicnistici, le conseguenze derivanti dalla caratteristica posizione (volontaria e compensatrice delle possibilità sensoriali del soggetto) del capo in atteggiamento rigido sul collo, la cui persistenza induce danni alle più delicate strutture del settore cefalo-cervicale.

f) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da sti-

molazione atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

g) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.

Col termine «organo» deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e ciò perchè tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato: un arto).

Col termine «organo pari» va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisiopatologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione di «perdita parziale» dell'organo superstite («venga a perdere... in parte l'organo superstite») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Si precisa inoltre che la statica e la dinamica locomotoria — ed ogni conseguente attività dei quattro arti nella vita di relazione — deve essere vista nel quadro embriogenetico e fisiologico, considerati i due emisomi destro e sinistro, i quali sono legati da cofunzionalità anatomo-fisiologica, sì da ritenere applicabili, nelle lesioni susseguites

nel tempo di un arto superiore e di uno inferiore, il disposto di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

h) Quando nelle tabelle A ed E non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione delle classifiche più favorevole sopra prevista.

i) «Nei casi di infermità organiche e funzionali, singole o complessive, che colpiscano apparati di notevole impegno per l'economia biologica, sì da alterare e compromettere l'equilibrio organico modificando i normali processi di assorbimento e di assimilazione od influenzando apparati anche non direttamente interessati, devono presumersi interdipendenti le insorte altre affezioni.

Ciò si basa su concetti di fisiopatologia organica poichè il loro potenziale patogenetico è un fattore di cui non si può disattendere l'importanza per una maggiore usura deficitaria del sistema biodifensivo del soggetto, sia per quanto si riferisca ai dismetabolismi generali dell'economia costituzionale ed al metabolismo generale organico, sia che si ripercuota sulle delicate e complesse strutture dell'apparato locomotorio, peggiorandone la statica e la dinamica».

l) Allorchè la grave alterazione mentale di cui alla tabella E annessa alla presente legge, abbia determinato l'interdizione con sentenza del competente tribunale, al malato mentale deve essere attribuito il trattamento economico complessivo previsto per coloro che siano ascritti alla lettera A/bis n. 2 comma secondo della suindicata tabella E.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITA DOVUTO ALLE VEDOVE ED ORFANI  
DI INVALIDI DALLA 2ª ALLA 8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE  
DALL'INFERMITA PENSIONATA

VEDOVE DI	CATEGORIE						
	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa .....	1.198.800	1.065.600	932.400	799.200	666.000	532.800	399.600
Ufficiali inferiori .....	1.378.700	1.225.500	1.072.300	919.100	765.900	612.800	459.600
Ufficiali superiori .....	1.516.500	1.348.000	1.179.500	1.001.000	842.500	674.000	505.500
Ufficiali Generali .....	1.668.200	1.482.800	1.297.500	1.112.100	926.800	741.400	556.100

## ***Nasce la Confederazione fra le Associazioni combattentistiche e delle vittime del dovere***



I Dirigenti Nazionali delle grandi Associazioni Combattentistiche riuniti alla « Casa Madre »

### **Ordine del 'giorno**

Le seguenti Associazioni: ANMIG - ANCR - ANFCG - ANVCG - UNMS - Gruppo Medaglie d'Oro - Nastro Azzurro - ANPI - FIAP - FIVL, riunitesi il 16 febbraio presso la sede dell'Associazione Mutilati, hanno preso in esame le condizioni entro le quali operano nel contesto dell'attuale situazione del Paese.

Sottolineano una sempre più larga e intensa comprensione tra di loro poiché rappresentano valori morali ed ideali insopprimibili.

Ritengono oggi più che mai di dover riaffermare la necessità di un rafforzamento delle istituzioni repubblicane in nome degli ideali di libertà e di democrazia che comportano l'esigenza del pluralismo quale supporto fondamentale.

Relativamente ai problemi associativi concordano di dar vita ad una Confederazione alla quale demandare l'approfondimento dei problemi all'ordine del giorno relativi al futuro ruolo che le Organizzazioni combattentistiche e delle vittime del dovere dovranno svolgere nella società.

### **Costituita al Senato una Sotto**

Nel corso della seduta del 23 marzo della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, su proposta del presidente Segnana è stata costituita una Sottocommissione per l'esame dei problemi relativi ai trattamenti pensionistici di guerra, composta dai senatori Bevilacqua, Vitale, Vignolo, Luzzato Carpi, Buzio, Parri, Visentini, Gatti, Franco e Grassini, con l'incarico di coordinare i lavori. La Sottocommissione si occuperà in primo luogo dei disegni di legge sulla materia che saranno assegnati alla Commissione, riprendendo anche il lavoro già svolto da un'analoga Sottocommissione formata nella scorsa legislatura.

Dopo che il senatore Vignolo ha sottolineato la necessità che il Governo appronti delle soluzioni operative, il senatore Tarabini, rilevato che l'adeguamento dei trattamenti in questione ri-

DA « PATRIA INDIPENDENTE »

# Un provvedimento che si impone

di Roberto Vatteroni

Da « Patria indipendente » siamo lieti di riprendere e pubblicare il seguente articolo della Medaglia d'Oro Roberto Vatteroni.

*a alcune settimane delegazioni di mutilati e invalidi di guerra provenienti da tutte le regioni d'Italia si avvicendarono in visite al Parlamento per sollecitare la discussione e l'approvazione di una nuova legge di adeguamento delle pensioni di guerra che, non rivalutate da anni, sono ormai scadute a livelli estremamente bassi.*

*Le pensioni di guerra, infatti, le uniche prive di un vero e proprio congegno di scala mobile che restituisca almeno in parte quanto viene duramente falcidiato dall'inflazione, hanno perso e continuano a perdere, specie in questi ultimi anni di inflazione galoppante, molto del loro potere di acquisto, tanto da apparire assolutamente inadeguate rispetto ai bisogni e alle esigenze primarie della stragrande maggioranza di invalidi e rispetto ad altre categorie di invalidi. Questo stato di cose è alla base di un profondo malcontento e suscita rabbia tra i mutilati e invalidi di guerra. Si vanno perciò diffondendo atteggiamenti di sfiducia e di insofferenza qualunquistica, certo non accettabili ma spiegabili.*

*Un provvedimento legislativo si impone non solo per ragioni di entità ma anche per evitare il rischio di una pericolosa frattura morale e politica tra gli invalidi di guerra e la democrazia italiana.*

*Un provvedimento s'impone nonostante abbiamo tutti presente le difficoltà finanziarie dello Stato e l'esigenza di ridurre la spesa pubblica. Tutti hanno certamente coscienza della profondità della crisi, ma dalla crisi si può e si deve uscire con misure di risanamento capaci di incidere seriamente ma di eliminare al tempo stesso le più stridenti ingiustizie.*

*Di fronte a queste argomentazioni che sintetizzano l'orientamento dei mutilati e invalidi di guerra e la responsabile posizione dell'Associazione, Governo e Gruppi parlamentari hanno dato una loro risposta.*

*« Qualcosa bisogna pur fare » ha detto il Presidente del Consiglio on. Andreotti, sin dall'ottobre dell'anno scorso prima del Congresso Nazionale dell'Associazione. E questa sua parziale disponibilità è stata riaffermata dall'on. Mazzarino, Sottosegretario di Stato per il Tesoro, rispondendo ad una interpellanza al Senato il 10 gennaio « anche per incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri », come ha voluto esplicitamente precisare. Pur registrando nel discorso del Sottosegretario alcuni spunti inaccettabili, tuttavia — rifacendosi alle conclusioni alle quali era pervenuto nella passata legislatura il Comitato ristretto della Commissione Finanze e Tesoro della Camera — ha concluso « affermando che il Governo è disponibile per esaminare — insieme alle forze parlamentari — le eventuali soluzioni che si vorranno dare al problema e che esso non ha alcuna difficoltà ad esprimere la sua adesione all'iniziativa di trovare una soluzione definitiva che sia compatibile con le condizioni attuali del bilancio dello Stato ».*

*Il Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana, in un incontro con la Presidenza nazionale dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra (3 febbraio 1977), ha informato di aver presentato al Senato il progetto di legge di ispirazione associativa che alla Camera dei Deputati era già stato fatto proprio anche da socialdemocratici e da socialisti.*

*Il Gruppo comunista, dopo un incontro con la Presidenza Nazionale dell'Associazione (1 marzo 1977), ha emesso un suo comunicato nel quale si afferma testualmente: « Dopo un ampio esame della situazione si è concordato in linea di massima:*

*1) di assumere tutte le iniziative necessarie per discutere il più rapidamente possibile nella Commissione competente del Senato i disegni di legge che sono già stati presentati fra i quali particolarmente quelli alla cui base stanno i criteri elaborati dalla stessa associazione, per il miglioramento del trattamento pensionistico;*

*2) chiedere al Governo di precisare nella sede della Commissione Finanze e Tesoro quali sono le disponibilità finanziarie utilizzabili a questo fine, per arrivare ad una rapida soluzione di questo grave problema civile e morale;*

*3) di mantenere insieme agli altri gruppi parlamentari i più stretti contatti con l'ANMIG per esaminare e concordare le soluzioni particolari sui vari problemi del disegno di legge ».*

*A questo punto, salvo imprevisti sempre possibili, ci pare che siano state poste molte condizioni per un discorso ravvicinato e su basi serie per dare l'avvio alla soluzione dell'anno problema delle pensioni di guerra. Si tratta di entrare nel merito del provvedimento riparatore e il suo contenuto, più o meno consistente, dipenderà da molti fattori: dal Governo, dal partito della maggioranza relativa, dai partiti dell'astensione. Ma dipende anche dagli stessi mutilati e invalidi di guerra.*

*Forti della loro unità e del loro prestigio morale, senza abbandonarsi a forme di sfiducia o di insofferenza qualunquistica, i mutilati e invalidi di guerra dovranno farsi sentire con metodi democratici e dovranno incalzare Governo e Parlamento perché sia resa loro giustizia prima che sia troppo tardi. Siamo infatti a 32 anni dalla fine della guerra.*

## commissione per i problemi della pensionistica di guerra

chiederà un aumento della spesa pubblica, ha colto l'occasione per porre in risalto l'esigenza che la Commissione sia posta in condizioni di conoscere e valutare il quadro complessivo dei fabbisogni finanziari, tenuto conto, in particolare, della perdurante incertezza sulla loro entità, anche in prospettiva, e del pesante carico fiscale imposto ai contribuenti e del suo possibile, ulteriore inasprimento.

Al riguardo la Commissione ha ritenuto che gli elementi informativi della situazione finanziaria richiesti dal senatore Tarabini possano essere forniti dal Governo in occasione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 560, concernente variazioni al bilancio per il 1977, che, pertanto, verrà trattato in Commissione plenaria.

Il senatore Grassini ha osservato che in merito al problema delle pensioni di guerra ci si dovrà far carico di identificare anche le possibili entrate a copertura delle necessarie spese, mentre il senatore Bevilacqua ha dichiarato che la Sottocommissione dovrà lavorare in contatto con il Governo al fine di varare i provvedimenti più congrui, anche sotto l'aspetto della copertura.

Il senatore Aletti si è soffermato sulla gravità delle situazioni umane connesse al problema delle pensioni di guerra ed il senatore Bertone ha evidenziato lo stato di esasperazione della categoria alla quale sono state fatte molte promesse, anche attraverso la presentazione di progetti di legge da parte della stessa maggioranza.

Roma, 29 marzo 1976  
CASA MADRI MUTILATI - Lungotevere, Caffaro, 2  
Telefoni: 655267 - 65. 268

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Al Comandante Renato Mordenti  
Presidente Nazionale A.N.M.I.G.  
R O M A

e p.c.

Al Presidente del Consiglio Direttivo  
della Sezione A.N.M.I.G.  
R O M A

Signor Presidente,

nel rispondere alla Sua pregiata lettera n. 36478 del 17 c.m. debbo innanzitutto richiamarmi a quanto ho dovuto rappresentare, a scanso di ogni mia personale responsabilità, con la mia precedente del 23/3/76.

Tanto ritengo doveroso premettere al fine di illuminarla sull'azione che ho ritenuto di compiere, quale Presidente del Collegio Sindacale della Sezione di Roma e per responsabilizzare il Consiglio Direttivo stesso sui provvedimenti adottati in ordine all'erogazione in favore dei Dirigenti della Sezione romana di rimborsi forfettari di spese, che in pratica, essendo stati corrisposti anche per il mese di agosto 1975, mese in cui i locali della Sezione sono rimasti chiusi per ferie, e in misura doppia per il mese di dicembre 1975, assumono veste di indennità di rappresentanza se non addirittura di retribuzione.

Mi rincresce dover ricordare che di fronte alle reiterate eccezioni, da me formulate anche per conto del Collegio Sindacale, il Presidente della Sezione romana sempre ha ribadito ed ultimamente nella seduta consiliare del 7 c.m. che tali erogazioni erano debitamente autorizzate dal Comitato Centrale e conformi alle disposizioni statutarie e alle norme di legge.

Ciò premesso, vengo a rispondere ai quesiti postimi con la succitata lettera del 17 c.m.

a) Nel 1975 in favore dei Dirigenti della Sezione romana sono stati erogati i seguenti compensi:

1) sino a tutto il 30/4/75 L. 35.000 ai Consiglieri - elevate a L. 65.000 per il Presidente - L. 55.000 per il vice Presidente e L. 50.000 per il Segretario e l'Economo;

2) dall'1/5/75 L. 55.000 ai Consiglieri - elevate a L. 100.000 per il

Presidente, L. 90.000 per il vice Presidente e L. 70.000 per il Consigliere Economo e il Segretario.

Tali somme sono state erogate in misura doppia nel mese di luglio, tenendo conto della chiusura della sede sezionale per il mese di agosto, e per il mese di dicembre, ipotizzando una 13<sup>a</sup> mensilità.

Al sottoscritto e agli altri componenti del Collegio Sindacale sono state erogate indennità corrispondenti a quelle previste per i Consiglieri della Sezione.

Anch'io ho regolarmente percepito tali prebende, nella convinzione, come reiteratamente assicuratommi che il tutto fosse stato debitamente autorizzato dal Comitato Centrale e conforme alle disposizioni di legge.

Purtroppo il successivo comportamento del Presidente della Sezione di Roma, mi ha costretto ad effettuare accertamenti sui documenti amministrativi dai quali ho dovuto constatare la mancanza dell'autorizzazione tassativamente prescritta dall'art. 22 lett. g) dello Statuto e che, cosa ancora più grave, l'amministrazione, quale sostituto d'imposta, non ha provveduto a versare all'erario, la ritenuta d'acconto sulle sopra precisate prebende.

b) Le spese di rappresentanza per l'esercizio 1975 ammontano a L. 26.733.395 così suddivise:

- Assemblea annuale	L. 4.234.170
- Manifestazioni	" 6.706.791
- Onoranze funebri	" 233.206
- Contributi a rappresentanze varie	" 2.659.234
- Rimborso spese Organi statutari	" 12.899.000

La classificazione analitica di dette spese non mi è stata possibile, dato il breve termine concessomi per la presente risposta - così come non mi è stato possibile effettuare tempestivi accertamenti nella classificazione delle spese di assistenza genericamente indicata in bilancio per un importo globale di L. 66.583.892.

c) Per l'erogazione dei sussidi individuali vengono seguiti i seguenti criteri:

- L. 300.000 mensili a discrezione del Presidente sezionale;
- L. 200.000 mensili a discrezione del vice Presidente sezionale;
- Ulteriori sussidi vengono erogati con delibera del Collegio Direttivo sezionale.

Non mi risulta che funzioni un'apposita commissione per l'istruzione delle richieste di sussidio per le più opportune proposte all'organo deliberante.

d) Per il 1976 è stata richiesta ai soci un' aliquota di versamento di L. 4.500 così suddivisa:

- L. 1.000 per quota sociale
- L. 1.000 per il Notiziario
- L. 1.000 per tessera A.T.A.C.
- L. 1.500 per diritti fissi della Sezione.

La quota di L. 1.500 per diritti fissi non mi risulta approvata dall'Assemblea dei soci.

Nel portare quanto sopra a Sua conoscenza, debbo notificarle che a tutt'oggi non è stato inviato al Collegio Sindacale della Sezione romana il bilancio consuntivo per l'esercizio 1975 per cui non è stato possibile al Collegio stesso redigere, nell'adempimento dei suoi compiti la relativa relazione, che, comunque, per le succitate inosservanze, non potrà essere favorevole.

Quanto sopra premesso, in considerazione dell'inusitata convocazione dell'Assemblea per l'11 aprile p.v., mi vedo costretto a richiedere un'ispezione del Collegio Centrale dei Sindaci per l'accertamento di ogni eventuale responsabilità e ciò affinché l'Assemblea possa essere doverosamente e compiutamente aggiornata circa la conduzione amministrativa della Sezione romana.

Con l'occasione, ritenendomi sorpreso, nella mia buona fede, dall'operato del Presidente della Sezione romana - al quale ho presentato la diretta per opportuna e leale conoscenza - comunico che ritiro fin da ora la mia accettazione alla candidatura nel Collegio Sindacale della lista predisposta e pubblicata nell'ultimo numero del Notiziario, organo ufficiale della Sezione romana, da lui capeggiata.

Nel mentre resto a completa disposizione per quanto possa ulteriormente occorrere a Lei e al Comitato Centrale, porgo i miei più deferenti ossequi.

*Orio Navarra*  
(Orio Navarra)

195



# Il Bollettino dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: ROMA - COMITATO CENTRALE - PIAZZA ADRIANA, 3 - TEL. 654.14.21

ABBONAMENTO ANNUO: Ordin. L. 1.500 - Spec. L. 3.000  
Eni sostenitori L. 50.000 C.C.P. n. 1/3266

NUMERO STRAORDINARIO • Gennaio 1977

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE  
GRUPPO III (70%)

## Appello al Paese

Italiani,

in quest'ora grave per il Paese, nell'attuale drammatica situazione che minaccia di togliere a ciascuno e, soprattutto ai giovani, ogni speranza e sicurezza di lavoro, mettendo in pericolo le stesse libere e democratiche istituzioni, frutto anche del sacrificio di tante generazioni di combattenti dal lontano 1915 alla Resistenza, **i Mutilati ed Invalidi di guerra** riuniti nel loro XXI Congresso, interpreti dei sentimenti delle madri, delle vedove, degli orfani, e nel sempre vivo ricordo di quanti si immolarono nel fiore dell'età;

come sessant'anni fa, uscendo dalle corsie degli ospedali seppero col loro esempio incitare il popolo alla resistenza contro lo straniero, contribuendo, così, alla conclusione vittoriosa della guerra;

mentre ribadiscono la loro fedeltà agli ideali di pace, di fratellanza, di indipendenza, di collaborazione tra i popoli, di libertà e di giustizia, premessa imprescindibile ad ogni civile convivenza democratica, espressi nello storico manifesto rivolto dalla loro Associazione al Paese nel 1918 e sanciti nella Costituzione repubblicana;

vivamente preoccupati per l'eccezionale gravità del momento che potrebbe travolgere le sorti della Patria;

### ADDITANO

quale unica strada per superare la grave crisi economica, morale, politica:

il civico dovere, la laboriosità e la capacità di sacrificio finalizzate alla costruzione di un modello di società, in cui concretamente a ciascuno siano garantiti il riconoscimento dei diritti e la dignità di vita;

la correzione degli squilibri e degli errori di sviluppo, che valgano a sanare le profonde ed anche remote ingiustizie — di cui pur essi duramente subiscono le conseguenze — ingiustizie che condannano ad una mortificante emarginazione le categorie meno protette e milioni di cittadini, in particolare, delle Regioni più povere;

### AUSPICANO

una gestione della cosa pubblica, aderente compiutamente alle norme costituzionali, e che — sull'esempio che deve venire dalle classi dirigenti — possa risollevarne la fiducia nelle libere istituzioni;

il rispetto dei valori morali ed ideali che consentirono il ripetuto risorgere della Patria;

la equa ripartizione dei sacrifici che debbono far carico soprattutto sulle categorie più abbienti e la garanzia per tutti della possibilità di sviluppo e di promozione.

Italiani,

così solo, tutti uniti nel comune operante impegno e nel sentimento della solidarietà nazionale, restaurata la fede nella civile e democratica convivenza, estirpate le radici della violenza e della sovversione, potremo guardare con fiducia all'avvenire del nostro Paese.

VIVA L'ITALIA!

# Mutilati e Invalidi di guerra: chi so



*I Mutilati e Invalidi di guerra italiani sono oltre 4 milioni — l'ANMIG — sono ragazzini che in ogni guerra, su tutti i fronti, in terra e in mare, in prigionia e nella lotta partigiana hanno offerto al Paese non solo gli anni migliori della loro giovinezza, ma anche la propria integrità fisica.*

*Fra di loro numerosissimi sono le Medaglie al Valor Militare.*

*Con la testimonianza del servizio reso alla Patria, con la sofferenza, i Mutilati e Invalidi di guerra rappresentano le categorie più nobili e sacrificate di cittadini. In senso morale sono esempio costante di virtù civili e militari, di abnegazione e di amor di Patria; sono il presidio della democrazia e della giustizia; testimoniano di indipendenza e di collaborazione fra i popoli. La società afferma la perenne validità di valori morali senza dei quali non è possibile la crescita civile e*

## Quattrocentomila fra i più sacrificati

*(Dalla trasmissione televisiva di accesso)*

**Giornalista:** Lei ha evidenziato una diversità di trattamento fra le pensioni di guerra e quelle degli infortunati sul lavoro: ma è sostenibile il confronto, ove si consideri che le rendite del lavoro vengono assicurate attraverso i contributi previdenziali?

**Presidente:** In effetti, l'improponibilità del confronto è stata insinuata qualche volta in passato da parte di uomini di governo e di alti funzionari. In merito, occorre tenere ben presente che i contributi previdenziali necessari ad assicurare il trattamento pensionistico a favore degli infortunati sul lavoro sono pagati, per legge, totalmente ed esclusivamente dal datore di lavoro e non anche dal prestatore d'opera. Da ciò si deduce che quando lo Stato deve assicurare un equo risarcimento ad una categoria di cittadini attraverso il denaro di altri cittadini non va a vedere se questi ultimi hanno o non hanno la disponibilità dei mezzi necessari, ma impone — giustamente impone — di pagare. Ma se, invece, è lo Stato che viene chiamato a risarcire coloro che si sono sacrificati al suo servizio, allora esso afferma che « non ha i soldi per pagare ». E' questa una morale che i Mutilati e gli Invalidi di guerra non possono assolutamente accettare.

**Giornalista:** E' vero che le vostre pensioni sono inadeguate, ma lo Stato ha concesso provvedimenti legislativi che vi hanno facilitato l'inserimento nei posti di lavoro ed anche agevolazioni sul piano delle anzianità convenzionali e dei benefici combattentistici.

**Presidente:** E' anche questa una storia che sentiamo ripeterci troppo spesso. Qui occorre fare una distinzione ben netta fra ciò che rappresenta la pensione e ciò che rappresentano, invece, le agevolazioni sul piano del collocamento e delle anzianità convenzionali.

La pensione diretta di guerra costituisce, infatti, il risarcimento del danno fisico subito dal cittadino al servizio della Patria ed in difesa della collettività nazionale. D'altro canto, le agevolazioni cui ella fa cenno rappresentano una riparaazione per gli anni perduti in guerra dal cittadino mobilitato dallo Stato, mentre altri — tanti altri — percorrevano facili, sicure e comode carriere.

In nessun Paese del mondo ai mutilati e invalidi di guerra è riservato un trattamento peggiore che in Italia, sia sul piano morale che sul piano economico. Dovunque essi sono tenuti, infatti, sul più alto gradino della considerazione nazionale. Nel nostro Paese ci si ricorda di loro soltanto per manifestazioni rituali, mentre altrove la riconoscenza della Nazione si esprime tangibilmente e quotidianamente attraverso un trattamento pensionistico che testimonia la riconoscenza della Patria e si esalta il sacrificio e l'esempio che essi offrono alle giovani generazioni.

*A riprova dell'umiliante condizione in cui sono tenuti i mutilati e invalidi di guerra italiani, raffrontiamo le pensioni offerte loro con quelle attribuite a cittadini che abbiano riportato le medesime minorazioni sul lavoro. Se queste non sono adeguate rispetto alle esigenze elementari della vita, che cosa si deve dire di quelle che dovrebbero compensare chi al servizio della comunità, sui campi di battaglia, ha sacrificato l'integrità fisica e gli anni migliori della sua vita?*

Descrizione delle invalidità	Categoria	Percentuale di inabilità	Pensioni di guerra	Rendite agli infortunati sul lavoro sino al 30-6-77
Perdita di 9 dita compreso un pollice . . . . .	1ª ctg.	100%	122.000	208.650
Perdita del braccio destro . . . . .	2ª ctg.	90%	45.000	177.350
Perdita di una gamba . . . . .	3ª ctg.	80%	40.000	135.620
Perdita della mano sinistra . . . . .	4ª ctg.	70%	35.000	135.620
Perdita di un piede . . . . .	5ª ctg.	60%	30.000	73.025
Perdita di un occhio . . . . .	6ª ctg.	50%	25.000	41.350
Perdita del pollice destro . . . . .	7ª ctg.	40%	20.000	33.800
Perdita totale dell'indice ed altro dito della stessa mano . . . . .	8ª ctg.	30%	15.000	27.540

**... E AL CONTRARIO DI TUTTE LE RETRIBUZIONI E DI TUTTE LE ALTRE PENSIONI, QUELLE DI GUERRA SONO LE UNICHE PRIVE DI UN QUALSIASI CONGEGNO CHE AUTOMATICAMENTE LE ADEGUI AL CRESCENTE COSTO DELLA VITA.**

198

# erra: chi sono e che cosa vogliono

I Mutilati e Invalidi di guerra italiani sono oltre 400 mila. Nell'Associazione che li rappresenta — l'ANMIG — sono raccolti tutti gli ex combattenti che in ogni guerra, su tutti i fronti, in terra, in mare, in cielo, in prigionia e nella lotta partigiana hanno offerto al servizio della Patria, non solo gli anni migliori della loro giovinezza, ma anche tutta o in parte la propria integrità fisica.

Fra di loro numerosissimi sono le Medaglie d'oro ed i decorati al valor militare.

Con la testimonianza del servizio reso alla Patria e con la loro quotidiana sofferenza, i Mutilati e Invalidi di guerra rappresentano una delle più nobili e sacrificate categorie di cittadini. In seno alla comunità nazionale sono esempio costante di virtù civili e militari, di spirito di sacrificio, di abnegazione e di amor di Patria; sono il presidio luminoso della libertà, della democrazia e della giustizia; testimoniano la volontà di pace, di indipendenza e di collaborazione fra i popoli. La loro presenza nella società afferma la perenne validità di valori morali e di impegni ideali senza dei quali non è possibile la crescita civile e sociale della Nazione.



## icati

mondo ai mutilati e invalidi di guerra è riservato che in Italia, sia sul piano morale che sul piano si sono tenuti, infatti, sul più alto gradino della e. Nel nostro Paese ci si ricorda di loro soltanto li, mentre altrove la riconoscenza della Nazione e e quotidianamente attraverso un trattamento monia la riconoscenza della Patria e si esalta il e essi offrono alle giovani generazioni.

cuì sono tenuti i mutilati e in-  
nsioni offerte loro con quelle  
o le medesime minorazioni sul  
o alle esigenze elementari della  
trebbero compensare chi al ser-  
ha sacrificato l'integrità fisica

Categoria	Percentuale di inabilità	Pensioni di guerra	Rendite agli infortunati sul lavoro sino al 30-6-77
ctg.	100%	122.000	208.650
ctg.	90%	45.000	177.350
ctg.	80%	40.000	135.620
ctg.	70%	35.000	135.620
ctg.	60%	30.000	73.025
ctg.	50%	25.000	41.350
ctg.	40%	20.000	33.800
ctg.	30%	15.000	27.540

NO DI TUTTE LE RETRIBUZIONI E DI  
PENSIONI, QUELLE DI GUERRA SONO  
E DI UN QUALSIASI CONGEGNO CHE  
ENTE LE ADEGUI AL CRESCENTE CO-  
A.

## Giustizia anche per noi

Come s'è visto, dopo sessant'anni dalla prima guerra mondiale e ad oltre trenta dalla ultima, durante i quali il Paese ha attraversato anche periodi di florida espansione economica, non si è ancora provveduto a rendere giustizia a coloro che dalla sventura della guerra sono stati i più colpiti.

Anche recentemente sono state aumentate tutte le pensioni: quelle degli invalidi civili e per servizio ordinario, quelle dell'INPS e dello Stato, ma ancora una volta ne sono stati esclusi i Mutilati ed Invalidi di guerra.

Siamo tenuti in una posizione di inferiorità che offende ogni principio del diritto e della giustizia, ed umilia i valori dell'attaccamento al dovere e dell'amor di Patria che — ora più che mai — vanno addirittura come supporto e salvaguardia delle istituzioni democratiche e della convivenza civile.

Eppure nessuno più di noi ha le carte in regola per affermare i propri diritti!

Al ritorno dagli ospedali, dai campi di prigionia e di sterminio, ogni singola nostra posizione è passata, infatti, al vaglio di accurati esami burocratici, ed il nostro corpo è stato sottoposto a severi accertamenti sanitari collegiali, periodicamente ripetuti per molti anni. Nel frattempo — nell'attesa cioè, di ottenere il riconoscimento del loro diritto — migliaia e migliaia di nostri fratelli di sacrificio sono stati stroncati dalle sofferenze e dal bisogno ed altri ancora continuano a morire.

Non chiediamo trattamenti privilegiati ma un equo risarcimento del danno fisico subito a difesa della collettività nazionale.

Al Senato ed alla Camera sono state presentate, da parlamentari dei vari partiti, proposte di legge che si richiamano ai principi del voto unanimemente espresso dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera alla vigilia della cessazione dell'ultima legislatura. Essi tendono a:

- assicurare una protezione al potere d'acquisto delle pensioni di guerra mediante l'aggancio alla dinamica salariale;
- sollevare i grandi invalidi e le vedove dalle assillanti e crescenti preoccupazioni economiche;
- adeguare le pensioni degli invalidi di guerra ascritti dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categ., secondo un risarcimento direttamente proporzionale al danno fisico subito (attualmente chi ha perduto il 90% della capacità lavorativa percepisce una pensione inferiore alla minima sociale);
- adeguare gli assegni di cura, di previdenza e di incollocamento fermi al 1968.

Ben consapevoli dell'attuale difficile situazione economica del nostro Paese, e pur sapendo che — come dimostrano anche i recenti miglioramenti accordati ad altre categorie — la volontà politica del Governo e del Parlamento riesce sempre a reperire i mezzi per accogliere istanze giuste e talvolta meno giuste, chiediamo un provvedimento legislativo che — con criterio di gradualità — renda tuttavia definitiva giustizia ad una categoria altamente benemerita verso la quale non può mancare la solidarietà dell'intera Nazione.

I Mutilati ed Invalidi di guerra d'Italia, tutti uniti in seno alla loro Associazione, opereranno come sempre in spirito di solidarietà, per ottenere la priorità degli interventi a favore dei fratelli di sacrificio maggiormente colpiti e delle vedove dei grand'invalidi. Ma essi attendono per tutti — sia pure in una gradualità che tenga tuttavia conto della loro età avanzata, delle loro sofferenze e dell'indecoroso insostenibile trattamento in atto — l'adempimento degli obblighi morali, giuridici ed economici che lo Stato ha assunto verso i cittadini che tanto hanno pagato in difesa della collettività nazionale.

# Le decisioni del XXI Congresso dell'ANMIG

*Il XXI Congresso nazionale dell'ANMIG svoltosi a Riva del Garda nei giorni 25-28 ottobre 1976 ha approvato all'unanimità la mozione finale in cui fra l'altro:*

— riafferma gli ideali che hanno ispirato l'Associazione nella sua storia dal 1917: fedeltà alla Patria, orgoglio del sacrificio compiuto ed impegno responsabile per operare nella comunità nazionale onde favorirne una maturazione civile e democratica,

— ribadisce la dedizione agli ideali di pace, di indipendenza, di collaborazione tra i popoli, di libertà, di giustizia e di democrazia, già presenti nell'Appello rivolto dall'Associazione al Paese nel 1918 e sanciti nella Costituzione repubblicana,

— esprime la sua unanime e risoluta volontà di riconquistare nella sua pienezza la fisionomia libera ed autentica, che ha caratterizzato il Sodalizio in sessant'anni di vita, unico ed insostituibile strumento per l'affermazione dei valori che esso rappresenta, e per la difesa degli interessi morali, giuridici, economici dei Mutilati ed Invalidi di guerra, mantenendo il suo volto unitario e democratico,

— ritiene che la testimonianza del sacrificio compiuto e sofferto ogni giorno nell'integrità fisica esiga che agli Invalidi e Mutilati di guerra il Parlamento e il Governo rendano compiuta e sollecita giustizia accogliendo rivendicazioni di diritti, che, lungi dal presentarsi come richieste di privilegi, si pongono come condizione per uscire da uno stato di inferiorità che non mortifica soltanto la categoria, ma è motivo di disdoro per l'intera collettività nazionale e certo non incoraggiamento alle nuove generazioni che servono in armi la Patria per la sua difesa e per la tutela delle libere istituzioni,

— e ne indica i principi ispiratori:

a) nella pensionistica il concetto della pensione conglobata di prima categoria quale risarcimento del danno subito al servizio della Patria in proporzione alla sua entità, commisurato al salario medio dell'industria, alla sua dinamica e al costo della vita;

b) nell'assistenza il principio che essa è parte integrante del risarcimento; è sanitaria e sociale e pertanto la legge quadro e la sua applicazione da parte degli Organi Regionali, Provinciali e Comunali devono ispirarsi ai seguenti principi:

1 — la fisionomia specifica del cittadino invalido, che ha diritto ad una assistenza specialistica, sistematica, volta per un verso a contenere il danno sofferto dall'entità psico-fisica, per un altro a consentire la riabilitazione del soggetto che ne è vittima, usufruendo degli strumenti offerti dal progresso delle scienze mediche e sociali;

2 — la particolare posizione giuridica dell'invalido di guerra, che ha diritto come gli invalidi civili di guerra, per servizio o per lavoro all'assistenza quale parte integrante del risarcimen-

to del danno subito per una prestazione svolta a favore della collettività nazionale e che, pertanto, non può nell'assistenza socio-sanitaria essere condizionato dalle disponibilità finanziarie degli Organi preposti all'assistenza;

3 — la conseguente garanzia che nei tempi di attuazione delle nuove strutture non venga mai a mancare la continuità e la uniformità dell'assistenza in tutto il territorio nazionale;

c) per i benefici combattentistici, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, la piena legittimità del principio informatore della legge 336 e la conseguente esigenza che con particolari provvedimenti legislativi, il Parlamento sani, con onere a carico dell'erario, l'iniqua discriminazione dei lavoratori ex combattenti e invalidi di guerra attualmente esclusi;

d) per il collocamento il diritto ad essere efficacemente protetti nell'inserimento al lavoro in attività adeguate alle residue capacità lavorative con possibilità di fruire delle norme per l'assunzione obbligatoria fino all'età del pensionamento, rivendicando il diritto di avvalersi del collocamento protetto per una sistemazione più confacente;

## DA' MANDATO

al nuovo Comitato Centrale di procedere urgentemente alla più ferma ed incisiva azione, sviluppando gli impegni del Presidente del Consiglio in trattative concrete e, contestualmente, riprendendo le iniziative nei confronti degli organi parlamentari e delle forze politiche e sindacali perché:

a) venga tempestivamente restituita all'Associazione la sua fisionomia autentica ed autonoma — compromessa dalla legge 70 del marzo 1975 — salvaguardando sostanzialmente la continuità del doveroso contributo statale in atto da mezzo secolo, la facoltà impositiva e i diritti acquisiti dal personale dell'Associazione;

b) vengano in tempi brevi accolte le richieste della categoria relative alla pensionistica contenute nel progetto associativo e sintetizzate nella piattaforma rivendicativa, che nella situazione attuale è lo strumento operativo più idoneo per l'immediato e concreto avvio delle trattative;

c) tempestivamente vengano recepiti i principi affermati per l'assistenza sanitaria e sociale mediante interventi a livello centrale, regionale e locale, che consentano di incidere sulla costituzione delle strutture e sulle loro scelte.

Direttore: RENATO MORDENTI — Responsabile: ATTILIO BAGLIONI

Stab. Tip. U. Quattily - Via di Donna Olimpia, 9c — Autor. del Trib. di Roma n. 2060 del 23-3-1971

1528  
T.M

In vista delle elezioni di Municipali Romani

Fermo atteggiamento della Dc  
~~per l'indifferenza~~

"La Dc ritiene che, nello presente grave situazione in cui si trova la sezione romana dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, non è ad essa possibile partecipare, con liste inedite, o liste di candidati di cui facciamo parte elemento solo richiesto da parti ~~deputati~~ del Consiglio Centrale di Proibire le gravi imputazioni di natura

Tenue -

12.000 mille al mese + quote sociali delle Tenere?  
+ contributi assicurativi  
Dipartimento Scienze Sociali Nazionali.

- Conseguenze o meno nei stessi agli invalidi  
- iniziative simili -

\* | chiedere assemblee all'associazione  
per discutere e decidere problema delle Tenere -

Miller | chiacchiere con Veterinari -  
interlocutori americani -

Fornace Tidut -

Medicina -

Unità dell'assemblea -

previdenza bilancia

aperti ospedali e banche (tracce) comuni  
i monti dei pochi dei neri -

| Conferenza internazionale sull'assistenza  
nelle malattie -  
con polemiche e regionali -

- Democrazia nazionale  
- iniziative unificanti con gli altri nella lista

265 iniziative nelle regioni -

assistenza sociale di ogni ordine  
modificazioni legislative per il pensionamento  
in prelievo per i vecchi - (non c'è la legge)  
sanitarie

Liocci - Popolo Italiano -

Principio espositivo.  
P. S. 1100/1101

Dante Bonelli 5917-973.  
5919481

~~Colombini. fabe. 5915408~~

~~5915824~~

Principio di univisione sul Tesoro  
invece delle Corti dei conti il 13.5.74  
univisione sul Tesoro con elenco 50 pagine.  
n.° libretto 2997420 -

fed. approvamenti nei tre accademici il quale -

Eugenio Augusto - nato a Antichi Corrado il 26/11/1909  
n.° 8181480


DOMANDA DI VIDIMAZIONE TESSERA AUTOFILOTRANVIARIA GRATUITA

MUTILATI ED INVALIDI  
DI GUERRA

INTERA RETE

COGNOME		NOME	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
Domicilio		Numero Codice Avviamento Postale	
Tessera N.	Pratica N.	FIRMA DEL MINORATO	
Roma, ..... 19.....			

Il presente modulo deve essere compilato in duplice copia a stampatello.

VISTO DALLA SEZIONE ASSOCIATIVA	A. T. A. C. - SERVIZIO RAGIONERIA	A. T. A. C. - TESORERIA
		Il Cassiere

AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA

S. 2 N° 21174

Ricevuta di L. 1000 per diritto di convalida tessera per Mutilati ed invalidi.

Roma, ..... IL CASSIERE

Roma, 1978 - Tipografia Centrale Romana - Ord. 166 (300 bl. di 100 c.)

N° 174

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA  
SEZIONE DI ROMA

TESSERA INTERA RETE

vidimazione anno 1979

Quota Sociale	L. 1.500
Contributo Associativo	L. 1.500
Diritto Stampa Sezionale e Nazionale	L. 2.000
	<hr/> L. 5.000

N. B. - Non è compreso il diritto fisco per FATAC



**DELEGA PER LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE DI GUERRA A FAVORE DELL'A.N.M.I.G.**

Io sottoscritto, in forza dell'art. 1 undecies della legge 21-10-1978 n. 641, delego la Direzione Provinciale del Tesoro di ..... a trattenere mensilmente, a decorrere dal 1° gennaio 1980, sul rateo della pensione di guerra di cui sono titolare (1), la quota di lire 1.000 (mille) mensili, quale contributo associativo volontario, per dodici mensilità ogni anno, da versare, per mio nome e conto, alla Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) secondo le modalità dell'apposita convenzione.

Dichiaro di accettare specificamente il tacito rinnovo della presente delega, di anno in anno, per gli anni successivi al 1980, fermo restando il mio diritto all'eventuale revoca da esercitare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire alla competente Direzione Provinciale del Tesoro, e per conoscenza all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, Comitato Centrale, piazza Adriana, 3 - Roma, entro il 30 settembre, per avere efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Riconosco al Comitato Centrale dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra la facoltà di modificare, negli anni successivi al 1980, la misura suindicata del contributo associativo ed in tal caso la presente delega si intende tacitamente confermata per la nuova misura a condizione che la relativa decisione venga portata a mia conoscenza entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di decorrenza della variazione mediante pubblicazione sull'Organo ufficiale dell'Associazione ed affissione di apposito avviso presso la Sezione A.N.M.I.G. ove sono iscritto.

Firma .....

Data .....

(1) TITOLARE .....

Indirizzo .....

n. certificato iscrizione .....

Per autentica della firma .....

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.N.M.I.G. DI .....

Firma ..... Timbro .....

**DELEGA PER LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE DI GUERRA A FAVORE DELL'A.N.M.I.G.**

Io sottoscritto, in forza dell'art. 1 undecies della legge 21-10-1978 n. 641, delego la Direzione Provinciale del Tesoro di ..... a trattenere mensilmente, a decorrere dal 1° gennaio 1980, sul rateo della pensione di guerra di cui sono titolare (1), la quota di lire 1.000 (mille) mensili, quale contributo associativo volontario, per dodici mensilità ogni anno, da versare, per mio nome e conto, alla Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) secondo le modalità dell'apposita convenzione.

Dichiaro di accettare specificamente il tacito rinnovo della presente delega, di anno in anno, per gli anni successivi al 1980, fermo restando il mio diritto all'eventuale revoca da esercitare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire alla competente Direzione Provinciale del Tesoro, e per conoscenza all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, Comitato Centrale, piazza Adriana, 3 - Roma, entro il 30 settembre, per avere efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Riconosco al Comitato Centrale dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra la facoltà di modificare, negli anni successivi al 1980, la misura suindicata del contributo associativo ed in tal caso la presente delega si intende tacitamente confermata per la nuova misura a condizione che la relativa decisione venga portata a mia conoscenza entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di decorrenza della variazione mediante pubblicazione sull'Organo ufficiale dell'Associazione ed affissione di apposito avviso presso la Sezione A.N.M.I.G. ove sono iscritto.

Firma .....

Data .....

(1) TITOLARE .....

Indirizzo .....

n. certificato iscrizione .....

Per autentica della firma .....

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.N.M.I.G. DI .....

Firma ..... Timbro .....

**DELEGA PER LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE DI GUERRA A FAVORE DELL'A.N.M.I.G.**

Io sottoscritto, in forza dell'art. 1 undecies della legge 21-10-1978 n. 641, delego la Direzione Provinciale del Tesoro di ..... a trattenere mensilmente, a decorrere dal 1° gennaio 1980, sul rateo della pensione di guerra di cui sono titolare (1), la quota di lire 1.000 (mille) mensili, quale contributo associativo volontario, per dodici mensilità ogni anno, da versare, per mio nome e conto, alla Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) secondo le modalità dell'apposita convenzione.

Dichiaro di accettare specificamente il tacito rinnovo della presente delega, di anno in anno, per gli anni successivi al 1980, fermo restando il mio diritto all'eventuale revoca da esercitare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire alla competente Direzione Provinciale del Tesoro, e per conoscenza all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, Comitato Centrale, piazza Adriana, 3 - Roma, entro il 30 settembre, per avere efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Riconosco al Comitato Centrale dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra la facoltà di modificare, negli anni successivi al 1980, la misura suindicata del contributo associativo ed in tal caso la presente delega si intende tacitamente confermata per la nuova misura a condizione che la relativa decisione venga portata a mia conoscenza entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di decorrenza della variazione mediante pubblicazione sull'Organo ufficiale dell'Associazione ed affissione di apposito avviso presso la Sezione A.N.M.I.G. ove sono iscritto.

Firma .....

Data .....

(1) TITOLARE .....

Indirizzo .....

n. certificato iscrizione .....

Per autentica della firma .....

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.N.M.I.G. DI .....

Firma ..... Timbro .....

Luoli iniziatum per il IV

Novembre 2x - Pte Fontana

Il Dicembre (processo di latenzia)

X Per determinare un orientamento

In le mani

Incontro con il gruppo Copetalia  
e la ripetizione nel sistema  
concluso bi-combinazione.

Dinamica - pochi iniziative.

Morale nazionale x il sistema

iniziative del comune in pro-

duca quoniam 80 -

Principione solenne del consiglio

Comunale

De corso con in p. tempo

Vinte alle camere - (Sinteco)

armonia - consuetudini

15 Dicembre a Milano  
manifestazione nazionale  
con cartine parallele per  
Simbas

Mich 63

Propp

AL SINDACO DEL COMUNE DI ROMA E ALLA GIUNTA COMUNALE  
OGGETTO: A.N.M.I.G. "Associazione Nazionale Mutilati  
e Invalidi di Guerra - PRIVATA a SCOPO di LUCRO.

Cessazione la pratica assoluta per quanto riguarda il  
rinnovo tessera A.T.A.C. che per il 1980 impongono  
L. 12.000 (dodicimila lire) a tutti gli invalidi per  
il solo motivo di essere autorizzato al solo stampato  
di domanda di convalida della tessera A.T.A.C. che la  
Giunta Comunale 1978 e 1979 ha autorizzata .

Inoltre da notare che.:

L'Associazione Invalidi Civili per le stesse tessere  
A.T.A.C. hanno pagato L.2.000 (duemila lire) mentre  
A.N.M.I.G. L. 6.000 (seimila lire).

Si accetta con piacere che A.T.A.C. aumenti il diritto  
al rilascio della Tessera di libera circolazione  
per il 1980.

UN INVALIDO DI GUERRA.



# Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra

SEZIONE DI ROMA

SOTTOSEZIONE DEL LIDO DI ROMA

N. 335/R. di prot-

LIDO, li I. OTTO. 1979 =/= / 19

## OGGETTO:

Questione rilascio tessere di libera circolazione sulla ROMA-LIDO

On/le Dr. PETROSELLI LUIGI  
Sindaco di ROMA

On/le Dr. BENZONI ALBERTO  
Vice-Sindaco di ROMA

On/le Dr. DI SEGNI ALBERTO  
Assessore al Traffico Regionale  
Reg. Lazio

On/li Assessori -Capi Gruppo Consiliari-  
Consiglieri del Comune di  
ROMA

Non vorremmo che questi ns/ pro-memoria inviati periodicamente alle S.L.III/me sempre sull'annosa questione del rilascio delle 60 tessere di libera circolazione sulla ROMA-LIDO per i ns/ associati, avessero preso la strada del cestino senza prima essere stati valutati seriamente da parte degli Uffici competenti. --

Ma siamo sicuri che questa volta qualche cosa si muoverà a favore della ns/ categoria grazie alla sensibilità dimostrata dai vari Assessori e Consiglieri avvicinati recentemente dalle nostre Commissioni miste di dirigenti ed associati.

E per memoria degli On/li amministratori a cui la presente è diretta, elenchiamo le sollecitazioni che fino ad oggi sono state inviate sperando sempre in un loro fattivo interessamento per la soluzione della questione e per la quale - a suo tempo - furono inoltrate delle "interrogazioni urgenti" all'On/le Sindaco firmate dai Consiglieri Silvia Costa, Iolanda Castelli Incaripi, Benito Ricciottin Ciancamerla Ettore ed altri:

-nota n. 422M/R. del 16.9.1977 ;  
-nota n. 057/R. del 20.1.1978 ;  
-nota n. 238/R. del 8.4.1978 ;

n.nota n. 343/R. del 13.6.1978;  
n.nota n. 456/R. del 19.7.1978;  
n.nota n. 465/R. del 14.9.1978;  
n.nota n. 199/R. del 6.4.1979;

/./.

209

Ma fino ad oggi, malgrado le risposte e le assicurazioni giunteci da tutti i Capi-Gruppo Consiliari, tra le quali anche una lettera personale dell'Assessore Tullio De Felice, è mancata la volontà politica di venire incontro ai desiderata dei Mutilati ed Invalidi di Guerra del Lido, al contrario delle belle parole condite da ampi riconoscimenti per la ns/ categoria di cittadini .


Riconoscimenti uniti ad assicurazioni che allorquando la Giunta avesse deciso lo sblocco e conseguente rinnovo delle tessere A.T.A.C. (ciò che è avvenuto nei giorni scorsi ) avrebbe anche risolto favorevolmente il rilascio delle 60 tessere sulla ROMA-LIDO. =

Con questa fiduciosa attesa - che una delibera in tal senso possa convalidare una concessione che data da oltre 15 anni, ci pregiamo informare le S.L.ill/me, anche per analogia di provvedimenti in favore della ns/ categoria - che la Regione Campania, aderendo alla premura rivolte dalle ns/ organizzazioni associative, ha promulgato la Legge regionale n.15 del 19.6.1978 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 26.6.1978 n.28, dove è esplicitamente previsto che "agli Enti, Imprese, Aziende speciali che gestiscono autolinee in concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione, all'infuori di quelli espressamente previsti dalle disposizioni di legge o per consuetudini consolidate a Mutilati ed Invalidi di Guerra o ad altre categorie protette."

La legge regionale di cui sopra che favorisce i ns/ associati della Regione Campania, potrebbe agevolare e rendere più facile la emanazione di un analogo provvedimento da parte delle Giunte Regionale e Comunale, concretizzando così una decisa volontà politica a favore di una benemerita categoria di cittadini . =

Si ringrazia e s'inviato i sensi della ns/ alta considerazione.-

IL PRESIDENTE  
( Piero Quaglia )





ENTE MORALE

• Con rappresentanza e tutela  
del Mutilati e Invalidi civili  
di guerra e dei congiunti  
dei Caduti civili di guerra •

Roma, 10 ottobre 1979

SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA  
Corso Vittorio Emanuele, 187

PROT. POS.

RISPOSTA AL N. DEL

OGGETTO: Rinnovo concessione tessere  
autotranviarie per mutilati e in  
validi civili di guerra

AL SINDACO DI ROMA

On. Luigi Petroselli

Piazza del Campidoglio

R O M A

Ci riferiamo alla richiesta anticipata dal Dott. Biferale ad una nostra commissione guidata dal presidente Dott. Petrella durante l'incontro di lunedì 8 e.m., circa un'indagine conoscitiva da parte dell'Amministrazione Comunale di Roma sul numero dei mutilati e invalidi civili di guerra iscritti alla nostra Associazione.

Sull'argomento, siamo in grado di fornire le seguenti notizie:

- I mutilati e invalidi civili di guerra residenti a Roma iscritti alla Sezione Provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, alla data del 30/9/79 risultano essere n. 2373.

Tenuto conto della categoria di pensione di guerra a loro assegnata dal Ministero del Tesoro Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, in rapporto alle infermità e mutilazioni contratte in seguito a fatti di guerra, sono così ripartiti:

invalidi con pensione di	1 <sup>a</sup>	categoria	n.	392
"	"	"	"	161
"	"	"	"	120
"	"	"	"	187
"	"	"	"	230
"	"	"	"	334
"	"	"	"	338
"	"	"	"	611
Totale			n.	2373

Attualmente il contingente di tessere di libera circolazione assegnate dall'Amministrazione Comunale ai mutilati e invalidi civili di guerra iscritti a questa Associazione ammontano a n. 1591 unità, come risulta dalla lettera del Segretariato Generale del Comune di Roma del 23/7/73 n. 16263 di protocollo. /.



ENTE MORALE

• Con rappresentanza e tutela  
del Mutilati e Invalidi civili  
di guerra e dei congiunti  
dei Caduti civili di guerra •

- 2 -

SEZIONE PROVINCIALE DI

segue lettera del 10/10/79

PROT.

POS.

RISPOSTA AL N.

DEL

OGGETTO:

Naturalmente il numero delle tessere non copre il fabbisogno della categoria e saremo grati alla On. Giunta Municipale da Lei presieduta, se nell'affrontare il riordinamento delle concessioni delle tessere di libera circolazione sui mezzi ATAC ai mutilati e invalidi militari e civili di guerra, verrà adottato eguale trattamento.

Ci permettiamo far presente quanto sopra, perchè nelle recenti disposizioni di proroga fino al 31/12/79 delle tessere attualmente in circolazione sono state adottate disposizioni discriminatorie tra le due categorie.

In proposito teniamo a ribadire che i mutilati e invalidi civili di guerra godono di tutti i diritti e benefici concessi per legge ai mutilati e invalidi militari di guerra come risulta dal Testo Unico sulle pensioni di guerra pubblicato sulla G.U. n. 28 del 29/1/79.

Sicuri del Suo autorevole interessamento per la soluzione dell'ormai annoso problema, La ringraziamo a nome di tutti gli invalidi e mutilati civili di guerra.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE  
( Dott. Amedeo Petrella )



## Quando si saprà qualcosa?

A seguito della soppressione dell'ONIG e del conseguente trasferimento dei compiti da tale Ente svolti agli Enti locali, per l'attività assistenziale, ed alle associazioni di categoria, per l'attività di protezione, rappresentanza e tutela, la nostra Associazione ha da tempo interessato la Presidenza del Consiglio ed i competenti Ministeri per ottenere i necessari chiarimenti sull'attuazione dei compiti alla stessa demandati.

A distanza di mesi dalla richiesta, l'unica cosa che si è potuto apprendere dalla presidenza del Consiglio è che « per il concreto espletamento dell'attività di protezione e di tutela dei Mutilati ed Invalidi di guerra, sono stati invitati i Ministeri del Tesoro, della Sanità e del Lavoro ad esprimere le valutazioni del caso ed

a formulare concrete proposte al riguardo ».

Ricordiamo che fra i compiti da trasferire c'è anche quello relativo alla designazione dei rappresentanti in seno ad organismi collegiali; le disposizioni di legge, al riguardo, sono molto chiare e non si comprende la necessità di attendere valutazioni e pareri. Tant'è che il Prefetto di Napoli, con proprio decreto n. 07908/Gab dell'11-5-79, ha nominato, « a norma del D.P.R. del 23-12-1978 (il decreto che restituisce all'ANMIG la natura di Ente Morale di diritto privato e ne fissa i compiti n.d.r.), il rag. Arnaldo Luiso in rappresentanza dell'ANMIG per la tutela degli invalidi e mutilati di guerra, componente la Commissione Provinciale di cui alla legge 482/1968 sul collocamento obbligatorio.

### CERTIFICAZIONI ATTESTANTI LA QUALIFICA DI ORFANO DI GUERRA

Quanto, invece, al rilascio delle certificazioni attestanti la qualifica di orfano di guerra, la Presidenza del Consiglio ha disposto che competente all'esame di nuove istanze e alla adozione dei conseguenti provvedimenti è il Ministero degli Interni che esercita tale compito attraverso la Prefettura.

Opportune disposizioni sono state impartite alle Prefetture le quali, oltre a rilasciare le certificazioni anzicennate sulla base delle documentazioni fornite dagli uffici dell'ONIG, dovranno provvedere anche agli adempimenti relativi a richieste di nuove iscrizioni, nonché alle cancellazioni, negli elenchi degli orfani di guerra.

Avverso i provvedimenti prefettizi, gli interessati potranno esperire ricorso gerarchico, da indirizzare al Ministero degli Interni — Direzione Generale dei Servizi Civili — Ufficio Studi, Ricerche, Documentazione, Legislazione e da presentare alle Prefetture.

### DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'INCOLLOCABILITÀ E PER LA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Le domande relative alla concessione o al rinnovo dell'incollocabilità dovranno essere inviate direttamente alla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra — Roma, Via Casilina

parcheggio invalidi  
concessione n. \_\_\_\_\_



nome \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_  
il sindaco \_\_\_\_\_

FAC-SIMILE

Con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici è stato approvato il prototipo di contrassegno che dovrà essere rilasciato ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Il contrassegno, da apporre sulla parte anteriore del veicolo, è rilasciato dai Comuni, a seguito di apposita documentata istanza; è valido per tutto il territorio nazionale e deve avere la forma, le caratteristiche, le dimensioni e i colori di cui al modello che riproduciamo a lato.

Secondo quanto disposto dal regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, ai suddetti minorati può essere consentito dalle autorità competenti, subordinatamente all'osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato e provvisto del contrassegno sopraindicato, « nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata limitata o vietata la sosta ».

Viene, peraltro, precisato che « la circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo ».

E' inoltre, previsto che « nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili ».

# amento dei suoi compiti agli enti locali

3 — la quale provvederà a disporre i relativi accertamenti sanitari presso i collegi medico-provinciali.

Quanto al certificato di disoccupazione — al cui rilascio provvedeva l'ONIG — da allegare alle domande per il riconoscimento dell'incollocabilità, gli invalidi interessati, avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 86 del D.P.R. 915/1978, potranno sostituirlo con propria dichiarazione, sottoscritta sotto la loro responsabilità, ferma restando la facoltà della Amministrazione di procedere successivamente ad una verifica.

## TICKET

In base a precise disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri il ticket di cui alla legge 484/79 non si applica nei confronti dei grandi invalidi di guerra e agli invalidi ascritti dalla 2ª all'8ª categoria per le infermità pensionate.

Ci viene, invece, segnalato che in alcune regioni tali disposizioni vengono disattese provocando le legittime reazioni degli interessati.

Riteniamo utile pubblicare, a tal fine, le direttive emanate in proposito dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Calabria - Assessorato alla Sanità che recepiscono le disposizioni della Presidenza del Consiglio.

## La circolare della Regione Calabria

« In questa prima fase di attuazione della Convenzione Unica Nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici generici e pediatri, sono sorti giustificati dubbi sulla individuazione dei soggetti appartenenti a taluni Enti Mutualistici a carattere aziendale, autonomo, eccetera, sulla determinazione del diritto alle prestazioni.

Si è in grado ora di impartire precise direttive sul comportamento normativo ed operativo da adottare nei riguardi di utenti delle seguenti mutue:

ONIG: l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra avvalendosi della legge n. 349 del 29-6-1977, ha recepito, con propria deliberazione del 20-9-1978 n. 40, la convenzione di cui all'oggetto. L'ONIG con altra deliberazione del 23-2-1979 n. 191 ha anche recepito l'accordo integrativo del 13-12-1978 con il quale sono state apportate delle variazioni alla più volte citata convenzione. La stessa Opera ha fatto conoscere che la convenzione in parola « è applicabile agli iscritti all'ASIF e a tutti gli altri invalidi (anche per le infermità non pensio-

segue in 3ª di copertina

## Il Consiglio Sanitario Nazionale

	Membri effettivi	Membri supplenti	
<b>a) In rappresentanza delle Regioni e Province autonome:</b>			
Piemonte	Enrietti E.	Oberto G.	
Valle d'Aosta	Rollandin A.	Montesanti F.	
Lombardia	Thurner R.		
Veneto	Melotto Giov. B.	Dal Santo G.	
Friuli-Venezia Giulia	Antonini Canterin S.	Vigini A.	
Liguria	Dosio A.	Ponassi G.	
Emilia Romagna	Triossi D.	Bartoli J.	
Toscana	Vestri G.	Giovanelli R.	
Umbria	Cecati V.	Bellillo K.	
Marche	Massi E.	Capodaglio E.	
Lazio	Ranalli G.	Dell'Unto P.	
Abruzzo	Manzoli A.	Cantalini C.	
Molise	Paone N.	Pagliarulo N.	
Campania	Pavla S.	Leone C.	
Puglia	Zingrillo G.	Margiotta G.	
Basilicata	Schettini F.	Azzarrà C.	
Calabria	Dominijanni B.	Alvaro S.	
Sicilia	Placenti S.	Rubino R.	
Sardegna	Rojch A.		
Provincia Autonoma di Trento	Matuella	Fuganti P.	
Provincia Autonoma di Bolzano	Gebert Deeg W.	Erckert K.	
<b>b) In rappresentanza dei Ministeri:</b>			
Lavoro	Garattini S.	Fredella A.	
Pubblica Istruzione	Fazio D.	Zanella E.	
Interno	Bruni G.	La Commare P.	
Difesa	Favuzzi E.	Cappannini A.	
Tesoro	Tavernese R.	De Carolis G.	
Bilancio e Programmazione	Lafragola M.	Munzi Bitetti P.	
Agricoltura e Foreste	De Fabritiis C.	Radicioni A.	
Industria, Commercio e Artig.to	Bosio M. E.	Tetamo F.	
Marina Mercantile	Venturi R.	Vitiello T.	
Ricerca Scientifica e Tecnologia	Brancati A.	Catalano L.	
<b>c) In rappresentanza del Ministero della Sanità:</b>			
	Frascone E.	Politi L.	
	Fassari L.	Poggiolini D.	
	Giannico L.	Bellani L.	
<b>d) In rappresentanza dell'Istituto superiore di Sanità:</b>			
	Pocchiarri F.	Chiavarelli S.	
<b>e) In rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche:</b>			
	Rossi Bernardi L.	Ravagnan G.	
<b>f) In rappresentanza del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro:</b>			
Ardigò A.	Scarpellini M.	Marino R.	Mastruzzi S.
Coppa G.	Grandi O.	Parlagreco A.	Paci A.
Paretti O.	Alfonsi P.	Vigone L.	Cati A.
Francisconi D.	Iannacconi A.	Leli L.	Bonsignore A. D.
Baldini G.	Parodi E.	Stanzani C.	Poggiolini D.

Partecipanti — con voto — alle sedute del Consiglio convocate per l'esercizio dei compiti già attribuiti al Comitato Liquidazione enti mutualistici.

Dott. Alberto Ghergo, Commissario liquidatore INAM.  
Dott. Luigi Quarantino, Commissario liquidatore gestione sanitaria ENPAS.  
Avv. Enrico Spadola, Commissario liquidatore ENPDEP.  
Avv. Cesare Dall'Oglio, Commissario liquidatore Federazione Nazionale Casse Mutue Coldiretti.  
Comm. Giovanni Borello, Commissario liquidatore Federazione Nazionale Casse Mutue Artigiani.  
Dott. Domenico Buttinelli, proposto dal CNEL.  
Sig. Elio Pastorino, proposto dal CNEL.  
Dott. Serafino Agostini, proposto dal CNEL.  
Dott. Marcello Ponzi, proposto dal CNEL.

# Lista di "UNITA' ASSOCIATIVA", Assemblea generale dei Soci

al CINEMA COLA DI RIENZO

il giorno 15 Maggio 1977 ore 8 in 1° convocazione  
ore 9 in 2° »

## MUTILATI INVALIDI

La competizione elettorale che ci attende per dare un consiglio direttivo efficiente alla sezione romana dei mutilati e invalidi di guerra, dovrà dare vita ad una salda compagine consiliare capace di portare avanti, in ottemperanza alle linee generali del Comitato Centrale, le grandi rivendicazioni, ancora irrisolte, della benemerita categoria, sancite dalla Costituzione Repubblicana. Presentiamo alla vostra meditata considerazione la lista di UNITA' ASSOCIATIVA composta da uomini tutti animati da decisa volontà di battersi per difendere quei valori morali e materiali spesso dimenticati e riconosciuti solo a parole nelle celebrazioni ufficiali.

L'accordo unitario delle componenti ideali che si richiamano alla Costituzione Repubblicana che ha dato vita alla lista, è garanzia di impegno per incalzare il Governo per la soluzione definitiva della pensionistica di guerra LA LISTA DI UNITA' ASSOCIATIVA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DELLA SEZIONE DI ROMA VI INVITA A VOTARE PER I SEGUENTI SOCI

## CONSIGLIERI

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1) — TOMEI ALBINO        | — VI/Categ. Dr. Funzionario a.r. del Comune di Roma.          |
| 2) — BALZI ALVARO        | — G.I. Delegato presso O.N.I.G.                               |
| 3) — BINI OTELLO         | — G.I. Cieco di Guerra.                                       |
| 4) — CAPPONI CARLA       | — Medaglia d'Oro al V.M. — Consigliere comunale.              |
| 5) — COCETTA AURELIO     | — G.I. — Pensionato.  |
| 6) — CUTOLO TEODORO      | — Consigliere Comunale e Regionale.                           |
| 7) — GHIRARDI GUGLIELMO  | — V/Categoria Consigliere Regionale A.V.I.S.                  |
| 8) — GUIDI GIUSEPPE      | — G.I. — Pensionato.  |
| 9) — FIORE MARCELLO      | — Avvocato Fiduc. Nazionale dipendenti I.N.P.S.               |
| 10) — LAURENTI ANGELO    | — 2ª Categoria — Capo Gruppo Postelegrafonici.                |
| 11) — LUCIDI ALDO        | — IV/ Categoria — V. Capo Gruppo A.T.A.C.                     |
| 12) — PETRANGELI AUGUSTO | — G.I. — Soc. d'On. Arma Carabinieri.                         |
| 13) — QUAGLIA PIERO      | — VI/Categoria — Presidente Sottosezione del Lido di Roma.    |
| 14) — SURACE DOMENICO    | — G.I. — V. Commissario O.N.I.G.                              |
| 15) — TOZZETTI ALDO      | — G.I. — Deputato al Parlamento — Segret. Naz. del S.U.N.I.A. |

## SINDACI EFFETTIVI

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) — CAMILLI ELIO       | — Sindacalista  |
| 2) — D'AGOSTINI LORENZO | — Grande Invalido   |
| 3) — VITA EDOARDO       | — V/Categoria — Dipendente Ministero Agricoltura e Foreste. |

## SINDACI SUPPLEMENTI

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1) — IENGO LUIGI         | — VIII/Categoria — Dipendente comunale. |
| 2) — PICCARRETA PASQUALE | — V/Categoria — Capo Gruppo Difesa.     |



# MUTILATI INVALIDI

La crisi attuale segna un punto di acutezza oltre il quale è rischioso avventurarsi senza correre il pericolo di mettere in forse la saldezza democratica dello Stato Repubblicano realizzato con il sacrificio ed il valore di intere generazioni di combattenti, dal Risorgimento alla Resistenza.

L'Appello all'austerità, allo sforzo comune per salvare il Paese non può che trovare piena disponibilità tra la nostra categoria che già tanto ha dato prova di spirito di sacrificio, di attaccamento alla patria, di valore; questo impegno tuttavia deve comportare giuste scelte che diano spazio alle categorie più mortificate e dimenticate: i mutilati e invalidi di guerra, i giovani, le donne, i vecchi. Per questo, consapevoli dell'ora che impone a tutti e principalmente al governo rigore morale e civile, nella più larga unità di intenti, abbiamo costruito una intesa democratica tra associati che richiama il governo ad un rapporto solidale con le categorie più colpite, ad un dialogo aperto tra cittadini e potere pubblico per rafforzare il tessuto democratico dello Stato, sbloccare la situazione di crisi, migliorare le condizioni di ciascuno.

La continua erosione del valore economico delle pensioni di guerra determinata, soprattutto negli ultimi due anni, dalla incontrollata ascesa dei prezzi, ha vanificato persino le magre provvidenze delle leggi 585 del '71 e 45 del '75. Occorre perciò assicurare agli invalidi e ai loro aventi titolo mezzi adeguati per una esistenza dignitosa. Il riconoscimento del danno subito per servire la collettività nazionale deve tener conto delle variazioni del potere di acquisto della moneta e dell'accertato grado di infermità, pertanto chiediamo:

- 1) L'agganciamento delle pensioni tutte alla media delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
- 2) Un giusto congegno di scala mobile che preservi il valore della pensione dalle continue oscillazioni del costo della vita.
- 3) La definizione del trattamento pensionistico alle vedove dei grandi invalidi e a quelle degli invalidi e mutilati iscritti dalla 2° alla 8°, così come riportato nel progetto associativo, introducendo il criterio della pensione diretta (60% della pensione fruita dall'invalido e mutilato), come si opera nel settore pubblico.
- 4) Nel campo dell'assistenza, in previsione dello scioglimento dell'ONIG si chiedono garanzie alla Regione, che per legge assorbirà l'onere di tutta l'assistenza ai mutilati e invalidi di guerra; il mantenimento delle assistenze di cui già godono, potenziando e migliorando i servizi e le prestazioni in considerazione dell'aggravarsi sempre di più nel tempo delle condizioni fisiche, per vecchiaia e per precarie condizioni economiche.
- 5) Revisione della legge sul collocamento obbligatorio per le categorie protette (la 482/68) che tenga conto del progetto già approvato nell'assemblea dei soci del 1974/75 che rivendicava il collocamento di un figlio per famiglia di mutilato o invalido (dalla 2° all'8°) abbassando la percentuale stabilita per queste categorie e destinandola a favore dei figli (proposta già recepita a Riva del Garda).
- 6) Nella nuova visione decentrata dello Stato, Unità Associativa fa proprio il criterio del decentramento proponendo di dare vita, in cinque zone di Roma, a rispettive sottosezioni di mutilati e invalidi collegate alle strutture decentrate della municipalità per dare così attuazione anche alla decisione presa dalle Associazioni Nazionali Combattentistiche e della Resistenza di realizzare la grande Confederazione fra tutte le Associazioni combattentistiche e delle vittime del dovere.

---

**Mutilati ! Invalidi !**

**Votate ! fate votare**

**Lista di "Unità Associativa",**



Petilli presidente ATAC. us.  
Contella. Invalido  
Ciacci " " "  
Gherardi.

Dot. Gentile capo per lui Comunità Estero.

Dot. Ordu. Proprietario settore condottieri  
membro dir. PSDI. rep. settore  
condottieri.

Condanno Tomasi - candidato Dr. Funzionario  
e n. al Com. di Borgo V. City.

~~La persona~~

# A.N.M.I.G.

## LISTA DI "UNITA' ASSOCIATIVA"

### CONSIGLIO DIRETTIVO

TOMEI ALBINO	VI Cat. Funzionario (a.r.) del Comune
BALZI ALVARO	G.I. Cons. Del. ONIG
BINI OTELLO	Cieco di Guerra
CAPPOLNI CARLA	G.I. Medaglia d'Oro consigliere comunale
COCETTA AURELIO	G.I. Pensionato
CUTOLO TEODORO	Consigliere Regionale
FIGLIO MARCELLO	Avvocato - Fid. naz. dipendente A.N.M.I.G.- INPS
GHIRARDI GUGLIELMO	V Cat. cons. reg. AVIS
GUIDI GIUSEPPE	G.I. Consigliere Del. <sup>ONIG</sup> Cicely <sup>ONIG</sup> per P.T.T.
LAURENTI ANGELO	II Cat. capogruppo PP.TT.
LUCIDI ALDO	IV Cat. vice capogruppo ATAC
PETRANGELI AUGUSTO	G.I. pensionato- Socio d'Onore Arma dei Carabinieri
QUAGLIA PIERO	VI Cat. Pres. sottosezione Lido di Roma
SURACE DOMENICO	G.I. Vice commissario ONIG
TOZZETTI ALDO	G.I. Deputato al Parlamento - seg.naz. SUNIA

### COLLEGIO DEI SINDACI

CAMILLE ELIO	Sindacalista
D'AGOSTINI LORENZO	G.I. Pres. ass. inquilini Comune di Roma
VITA EDOARDO	V Cat. Statale

### SINDACI SUPPLEMENTI

IENGO LUIGI	VIII Cat. dipendente comunale
PICCAPRETA PASQUALE	V Cat. capogruppo difesa

A.N.M.I.G.

Associazione Nazionale fra Mutilati  
ed Invalidi di Guerra  
(Sezione di Roma)

## **LISTA DI "UNITA' ASSOCIATIVA"**

ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE DEI SOCI

Giovedì 12 Maggio alle ore 17

all' AUDITORIUM DELLA CIDA (Via Palermo 12)

PRESENTAZIONE DELLA LISTA E

ILLUSTRAZIONE DEL PROGRAMMA DI:

# **UNITA' ASSOCIATIVA**

INTERVERRANNO ALL'ASSEMBLEA:

PARLAMENTARI DEI PARTITI

DELL'ARCO COSTITUZIONALE

VOTATE E FATE VOTARE

LA LISTA DI UNITA' ASSOCIATIVA

CHE E' GARANZIA DI IMPEGNO PER INCALZARE IL GOVERNO ALLA  
SOLUZIONE DEFINITIVA DELLA PENSIONISTICA DI GUERRA E DEGLI ALTRI NU-  
MEROSI PROBLEMI DELLA CATEGORIA.